



Campi Salentina, Guagnano, Novoli, Salice Salentino, Squinzano, Surbo, Trepuzzi

**Unione dei Comuni
NORD SALENTO**

PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE COMPLESSIVA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI COMUNALI

LUIGINO SERGIO

2019

PREMESSA

Lo scopo del presente progetto è il riordino dell'attività dell'«Unione di comuni Nord \Salento», costituita dai comuni di Campi Salentina, Guagnano, Novoli, Salice Salentino, Squinzano, Surbo, Trepuzzi che si sostanzia nell'implementazione delle funzioni fondamentali comunali svolte in forma associata.

L'ordinamento giuridico mette a disposizione dei comuni differenti strumenti per lo svolgimento delle loro attività «core», alternativi o supplementari rispetto alle tradizionali attività erogatorie dei servizi propri di un ente locale territoriale.

Il TUEL prevede per la gestione associata delle funzioni comunali l'istituto della convenzione (art. 30); del consorzio (art. 31); dell'Unione di comuni (art. 32); dell'accordo di programma (art. 34).

Il «D. Lgs. n. 112/1998, art. 3, comma 2, terzo periodo»¹, prevede che «[...] al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica, le Regioni individuano livelli ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli nelle sedi concertative di cui al comma 5 del presente articolo.

Nell'ambito della previsione regionale, i comuni esercitano le funzioni in forma associata, individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie, entro il termine temporale indicato dalla legislazione regionale».

Di analogo tenore il contenuto dell'art. 33, comma 2, del TUEL, nel quale è detto che le Regioni, «al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica [...] individuano livelli ottimali di esercizio delle stesse [mentre] i comuni esercitano le funzioni in forma associata, individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie, entro il termine temporale indicato dalla legislazione regionale».

Le funzioni associate per essere svolte in modo efficiente, efficace ed economica hanno bisogno di «livelli ottimali di esercizio delle stesse» che sono individuati dalle Regioni e concordati nelle apposite sedi concertative, previste dall'art. 4, comma 5, del TUEL, laddove è disposto che «le Regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa, prevedono strumenti e procedure di raccordo e concertazione, anche permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e funzionali, al fine di consentire la collaborazione e l'azione coordinata fra Regioni ed enti locali nell'ambito delle rispettive competenze».

La questione della gestione delle funzioni comunali in forma associata parte dall'idea del legislatore nazionale e regionale rivolta al superamento dell'attuale livello organizzativo dei comuni, soprattutto quelli piccolissimi e quelli di piccola dimensione demografica, inadeguato a fornire servizi di qualità ai cittadini e al sistema delle imprese.

¹ «D. Lgs. 31/03/1998, n. 112, *Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*, pubblicato nella G. U. 21 aprile 1998, n. 92, S.O.».

Non sfugge alla persona attenta che i comuni, anche a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione determinatasi con «L. Cost. n. 3/2001»,² hanno assunto maggiore centralità nell'ordinamento, grazie all'ingresso in esso del principio di sussidiarietà verticale introdotto dall'«art. 118 Cost.», il quale prevede che «le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

I comuni, le province e le città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117 e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. Stato, regioni, città metropolitane, province e comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà».

Il tutto ha comportato una serie di problemi per i comuni, dovuti al carico di attribuzioni, senza che essi si siano dimostrati capaci, al netto di eccezioni pur presenti, di realizzare politiche pubbliche efficienti e basate, al contempo, su logiche di economicità dell'azione amministrativa.

Se si pensa anche alle consistenti riduzioni dei trasferimenti erariali, il quadro di riferimento è del tutto problematico, atteso che il necessario pareggio del bilancio comunale avviene, conseguentemente, con la riduzione dei servizi o/e con l'aumento dell'imposizione tributaria, con ricadute del tutto negative sui cittadini, nei confronti dei quali si dirigono le politiche locali.

Di conseguenza, non è difficile comprendere l'importanza dell'istituto della gestione associata dei servizi e delle funzioni amministrative comunali che sono presenti già da molto tempo nella nostra legislazione statale e regionale, a partire dalla «L. n. 142/1990»³, (art. 24, convenzioni); (art. 15, consorzi); (art. 26, Unioni di comuni); (art. 27, accordi di programma), modificata dalla L. n. 265/1999⁴ e in seguito dal D. Lgs. n. 267/2000⁵, (art. 30 convenzioni); (art. 31 consorzi); (art. 32 Unioni di comuni); (art. 34 accordi di programma).

² «L. Cost. 18/10/2001, n. 3, *Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione*, pubblicata nella G. U. 24 ottobre 2001, n. 248».

³ «L. 08/06/1990, n. 142, *Ordinamento delle autonomie locali*, pubblicata nella G. U. 12 giugno 1990, n. 135, S.O.».

⁴ «L. 03/08/1999, n. 265, *Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla L. 8 giugno 1990, n. 142*, Pubblicata nella G. U. 6 agosto 1999, n. 183, S.O.».

⁵ «D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*, pubblicato nella G. U. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.».

La riforma del Titolo V della Costituzione, «L. n. 3/2001»⁶ e L. n. 131/2003»⁷ assegna un posto di rilievo alla potestà legislativa della regione nella cooperazione tra enti locali, la cui disciplina non è presente, tanto nelle materie affidate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, quanto in quelle inerenti alla potestà concorrente di Stato e regioni, con la conseguenza che la «cooperazione tra enti locali» può essere, a ragione, rientrare nella «competenza legislativa residuale» delle regioni, ai sensi dell'«art. 117, comma 4, Cost.», «spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato».

Ciò detto, si ritiene che la gestione delle funzioni comunali attraverso l'Unione di comuni, possa essere una strada percorribile per gli enti locali territoriali che intendono superare lo *status quo* dei nostri comuni e lavorare per le proprie comunità con logiche più aderenti ai principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Il legislatore ha predisposto numerosi istituti giuridici per permettere ai comuni, in modo particolare ai «piccoli comuni», di espletare in modalità associata le funzioni fondamentali proprie.

Le suddette modalità associate sono presenti nell'ordinamento da circa trent'anni, atteso che già la L. n. 142/1990 le prevedeva anche se tale legge aveva come proprio fondamento, accanto alla valorizzazione delle autonomie locali, l'idea di superare il forte livello di frammentazione territoriale soprattutto con le Unioni di comuni, le quali se da un lato avevano il fine dell'esercizio «[...] di una pluralità di funzioni o di servizi», dall'altro dovevano essere costituite in previsione della fusione di comuni, fatto questo che con ogni probabilità ha frenato lo sviluppo dello strumento «unionale» che si inseriva in modo del tutto vigoroso nel nostro Paese dove è assai forte un acceso campanilismo nelle piccole realtà comunali.

È noto che in base all'art. 14, comma 28, del D. L. n. 78/2010⁸, come modificato dall'art. 19 del D. L. n. 95/2012⁹ «i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante Unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l). Se l'esercizio di tali funzioni è legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dal

⁶ «L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3, *Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione*, pubblicata nella Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001».

⁷ Legge 5 giugno 2003, n. 131, *Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*, pubblicata nella G. U. n. 132 del 10 Giugno 2003.

⁸ D. L. 31/05/2010, n. 78, *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*, pubblicato nella G. U. 31 maggio 2010, n. 125, S.O.

⁹ D. L. 06/07/2012, n. 95, *Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*, pubblicato nella G. U. 6 luglio 2012, n. 156, S.O.

presente articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il *software*, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica».

Il legislatore, al fine di superare le difficoltà di gestione dei piccoli comuni, spinge tali enti ad associarsi obbligatoriamente, stabilendo anche una tempistica per l'implementazione del vincolo associativo e prevedendo che «decorso inutilmente detto termine, trova applicazione l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131», vale a dire che si attua l'art. 120 Cost. sul potere sostitutivo¹⁰.

Ora, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 33/2019, depositata il 4 marzo 2019 (Presidente Lattanzi, Redattore Antonini), ha disposto che non vi è obbligo dei comuni di esercitare necessariamente in forma associata (vale a dire attraverso Unioni o convenzioni tra comuni) le funzioni fondamentali e ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 28, del D. L. 31 maggio 2010, n. 78 e s. m. i. «[...] nella parte in cui non prevede la possibilità, in un contesto di comuni obbligati e non, di dimostrare, al fine di ottenere l'esonero dall'obbligo, che a causa della particolare collocazione geografica e dei caratteri demografici e socio ambientali, del comune obbligato, non sono realizzabili, con le forme associative imposte, economie di scala e/o miglioramenti, in termini di efficacia ed efficienza, nell'erogazione dei beni pubblici alle popolazioni di riferimento».

Gli enti costituenti l'«Unione di comuni Nord Salento», essendo tutti superiori a 5.000 abitanti, non hanno (e non avevano) l'obbligo di gestire in forma associata le proprie funzioni e servizi, ma avevano (ed hanno) deciso di costituire comunque una forma associativa, con l'intento di gestire in forma più efficiente e più efficace l'attività istituzionale.

A tale proposito, la suddetta «Unione di comuni Nord Salento» ha inteso fare predisporre uno studio di fattibilità, teso ad una riorganizzazione complessiva dei servizi e delle funzioni trasferite e trasferibili alla suddetta forma associativa comunale, in modo da evidenziare per la tipologia delle fattispecie trasferite, gli eventuali vantaggi e svantaggi della gestione associata.

¹⁰ L. 05/06/2003, n. 131, *Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3*, pubblicata nella G. U. 10 giugno 2003, n. 132, art. 8, *Attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo*: «1. Nei casi e per le finalità previsti dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario».

UNIONE DI COMUNI "NORD SALENTO"

Campi Salentina, Guagnano, Novoli, Salice Salentino, Squinzano, Surbo, Trepuzzi

Linee programmatiche del Presidente dell'Unione di comuni Nord Salento, On. Giuseppe Taurino

Signori Consiglieri,

sono oramai trascorsi ben quindici anni da quando la nostra Unione di comuni si è costituita.

Infatti, l'Unione dei comuni del Nord Salento nasce ufficialmente il 27 settembre 2002, sotto l'impulso degli amministratori di alcuni Comuni dell'area nord salentina e della quale fanno parte i comuni di Campi Salentina, Guagnano, Salice Salentino, Novoli, Squinzano, Surbo e Trepuzzi.

Lo statuto dell'Unione dei comuni del Nord Salento, modificato e in vigore dal 1° ottobre 2013, prevede che il nostro ente locale associato nasca allo scopo di esercitare in forma congiunta le funzioni di loro competenza, indicate nello statuto medesimo, oltre alle altre che saranno successivamente individuate; in perfetta aderenza con l'art. 32 del vigente TUEL, che regola l'istituzione ed il funzionamento dell'Unione medesima.

Recita l'art. 32 del TUEL che l'Unione di comuni è l'ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi; che ogni comune può far parte di una sola Unione di comuni; che le Unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni; che gli organi dell'Unione, presidente, giunta e consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti; che il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati; che il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune.

Prosegue ancora l'art. 32 del TUEL che l'Unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle Unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni; che all'Unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite; che previa apposita convenzione, i Sindaci dei comuni facenti parte dell'Unione possono delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe a personale idoneo dell'Unione stessa o dei singoli comuni associati; che il presidente dell'Unione di comuni si avvale del segretario di un comune

facente parte dell'Unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; che alle Unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.

Ciò detto, mi corre l'obbligo di evidenziare che lo statuto della nostra Unione di comuni prevede che è compito dell'Unione promuovere la progressiva integrazione con finalità di ottimizzazione e di razionalizzazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi anche mediante il graduale trasferimento di ulteriori funzioni e servizi comunali; che l'Unione contribuisce alla determinazione dei programmi dei comuni che la costituiscono, oltre che dei programmi della provincia di Lecce e della regione Puglia e provvede alla loro specificazione e attuazione.

L'Unione di comuni, istituita peraltro con un atto volontario e non coattivo dei comuni che la vollero far nascere, è un'opportunità per tutti i nostri enti; ed è ente locale territoriale che tende al costante miglioramento dei servizi offerti e all'ampliamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza ed al contenimento dei costi e che assume il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria azione amministrativa con quella degli altri enti pubblici operanti sul territorio; informa i rapporti con i comuni partecipanti e con gli altri enti pubblici al principio della leale collaborazione, organizza l'apparato burocratico secondo criteri di responsabilità e di separazione funzionale tra indirizzo politico e gestione, assume e gestisce i servizi pubblici locali secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza, promuove la semplificazione dell'attività amministrativa; osserva il principio della mutua solidarietà nella determinazione di tariffe, imposte e tasse.

La nostra Unione di comuni, così come prevede l'art. 8 dello statuto, è istituita per l'esercizio delle funzioni amministrative e la gestione di una serie di servizi, tra i quali posso ricordare il Servizio Protezione Civile, il servizio di Servizio Polizia Municipale, quelli attinenti ai controlli interni, gestione iniziative culturali, valorizzazione beni culturali, artistici, storici, ambientali, museali, architettonici e librari, provveditorato e acquisti, contenzioso tributario, sviluppo economico e sportello unico delle attività produttive, servizi catastali, smaltimento rifiuti urbani, manutenzione pubblica illuminazione, servizi manutentivi delle strade urbane e vicinali, i servizi manutentivi verde pubblico, servizi manutentivi immobili comunali, la gestione impianti sportivi, l'attività di consulenza progettuale e giuridica in favore dei comuni ai fini del coordinamento delle attività di interesse intercomunale.

La nostra Unione di comuni relativamente allo svolgimento delle funzioni fondamentali comunali, non ha l'obbligo legislativo che hanno i «piccoli comuni», i quali necessariamente debbono erogare i loro servizi attraverso Unione di comuni o convenzione.

Ma noi un onere di lavorare assieme l'abbiamo comunque; perché i nostri comuni si sono obbligati volontariamente, con l'approvazione dello statuto, a svolgere tutti i servizi previsti dal suo articolo 8, in forma associata.

Noi abbiamo costituito un'Unione di comuni alla quale aderiscono enti locali che contano complessivamente oltre 77 mila abitanti; comuni, inoltre, importanti, per storia, cultura, tradizione, economia che possono aiutarsi vicendevolmente e fare sistema tra loro, per superare i punti di debolezza e implementare quelli di forza che possono comportare, come conseguenza, l'aumento della competitività dei nostri enti rispetto ad altri, grazie alla nostra tenacia, alla nostra caparbietà di amministratori che vogliono bene al loro territorio di riferimento.

Il presente documento esplicita le linee programmatiche di carattere strategico dell'Unione di comuni del Nord Salento che devono essere proposte dal presidente al consiglio dell'Unione.

Parto proprio dalla complessità del sistema territoriale da governare e dalla molteplicità dei soggetti in campo che richiede l'individuazione di orientamenti che rappresentino il senso del progetto intrapreso in una prospettiva di medio-lungo termine.

La maturazione dell'esperienza associativa

È mia intenzione consolidare la nostra esperienza associativa, rendendola sempre più condivisa e riconoscibile, sia dalle forze politiche, sia dalle componenti sociali ed economiche della nostra comunità.

Superata da tempo la fase dell'«*an*», vale a dire del «*se*» costituire l'Unione, è mio intendimento concentrarmi sul «*quomodo*», cioè sul ruolo, sulla funzione e sulle finalità dell'Unione.

In sostanza, sull'azione di rilancio della nostra forma associativa, in linea con l'evoluzione dei tempi e della normativa, a volte di favore, che è sottesa all'Unione di comuni come strumento di *governance* di un'ampia porzione territoriale della nostra provincia.

Il quadro economico e sociale

L'azione di indirizzo e di governo dell'Unione non può essere scevra dal quadro economico e sociale, all'interno del quale è dipinta la fase più delicata della crisi economica e finanziaria che interessa il nostro Paese.

Preoccupa il divario fra le risorse stanziare dal governo italiano, volte a superare la crisi e le reali necessità del sistema degli enti locali territoriali che determina, a volte, il sostanziale blocco delle potenzialità dei comuni, dovuto al persistere di rigidità nell'applicazione dei vincoli di bilancio.

Si tratta di un quadro problematico che si presta anche a spazi di intervento interessanti, con cui l'Unione dei comuni deve sapersi misurare, oggi e per il futuro;

spazi di crescita che possono consolidarsi propria grazie all'attività di rete che intendo consolidare, partendo da quanto di buono è stato compiuto nel passato anche recente.

Rete utile a mettere in relazione positiva i nostri comuni, per agire in termini sempre più integrati e coinvolgenti secondo una logica di responsabilità e di disponibilità verso il bene comune.

Rete che ci permette di massimizzare l'efficienza e consente al nostro territorio di crescere, di relazionarsi alla pari con i sistemi di dimensione maggiore (provincia e regione) per competere in modo efficace nel contesto di una economia sempre più internazionalizzata e globale.

Non è infatti difficile comprendere che la capacità di attrazione dei sistemi territoriali dipende dalle proprie dimensioni e dalla coesione politica, dalle proprie specificità e dalla capacità di valorizzarle su scala più ampia.

Questa è la direzione del cammino che con la collaborazione di tutti intendo intraprendere e questo resta l'obiettivo di fondo del percorso da compiere anche nel futuro.

Il binomio efficacia ed efficienza

Meritano un'attenzione specifica e preliminare gli obiettivi di miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia organizzativa.

L'efficienza, in campo economico, misura il rapporto tra risorse impiegate nel processo produttivo (o di erogazione del servizio) e il prodotto/risultato ottenuto.

È evidente, dunque, che l'efficienza può essere incrementata o aumentando il prodotto ottenuto a parità di risorse impiegate, ovvero diminuendo le risorse impiegate a parità di prodotto realizzato, mentre spesso si fa riferimento alla "maggiore efficienza" pensando solo ai risparmi sul lato dei costi.

Le economie di scala, cioè l'innalzamento dell'efficienza collegato al maggiore volume di produzione, possono in realtà essere conseguite solo in determinate situazioni e condizioni.

Queste considerazioni mettono in evidenza che le azioni volte al recupero di efficienza devono essere intraprese anche e soprattutto dai comuni nei comuni; il passaggio all'Unione di un servizio o funzione genera un'opportunità di riorganizzazione interna ad ogni comune, tanto maggiore quanto più numerose e consistenti sono i servizi e le funzioni trasferite.

Più dell'efficienza, è l'efficacia il parametro che può innalzarsi notevolmente nel percorso di sviluppo dell'Unione.

La società moderna va incontro ad un incremento della propria complessità, nonché a significativi cambiamenti strutturali.

È logico e corretto affrontare questa evoluzione non con piccoli enti (gli attuali comuni), ma con enti più grandi e meglio organizzati sul territorio, come l'Unione di comuni.

All'interno della categorialità «efficienza-efficacia» intendo sviluppare un ragionamento nuovo, soprattutto con la regione Puglia, avviando un percorso finalizzato alla sottoscrizione di un accordo di programma, previsto dall'art. 34 del TUEL che valorizzi, sul piano metodologico ed istituzionale, la presenza dell'Unione di comuni del Nord Salento quale soggetto attivo e passivo di politiche strategiche.

Per questo è necessario dotarsi di un «Piano Strategico Territoriale»; una guida strategica che rappresenta un itinerario che dovrà accompagnare il percorso della nostra Unione di comuni in una prospettiva territoriale.

È del tutto manifesto che in tale situazione vada affrontato e avviato a compimento il problema del funzionamento dei servizi in forma associata, in mancanza del quale, forse, la stessa Unione avrebbe poco senso o non ne avrebbe affatto.

Quello dello svolgimento delle funzioni e dei servizi in forma associata rimane uno degli impegni più importanti e più gravosi che intendo assumere nel corso del mio mandato presidenziale.

La fusione di comuni

Il numero dei comuni in Italia si sta abbassando.

Oggi i comuni nel nostro Paese ammontano complessivamente a 7.998 (dato 2016). Troppi, comunque, perché il sistema delle autonomie locali territoriali possa mantenersi inalterato.

L'istituto della fusione va affrontato tenendo conto della cornice macroeconomica del Paese che dà il senso dell'importanza e in alcuni contesti della necessità della fusione medesima, proprio in riferimento alla situazione socioeconomica generale; ad iniziare dal debito pubblico che nel quadriennio 2012-2015 è cresciuto notevolmente, passando dal 123,3% del 2012 al 132,3% del 2015.

Le modificazioni territoriali negli anni passati erano disciplinate dall'art. 26 della L. n. 142/1990, che riferendosi all'Unione di comuni, imponeva a quest'ultima, trascorsi dieci anni dalla sua costituzione, la fusione obbligatoria dei comuni che ad essa prendevano parte, pena lo scioglimento della medesima.

Ora l'Unione di comuni non è più preordinata alla fusione; nel senso che essa rimane un fatto volontario.

Recita, infatti, l'art. 15 del TUEL che le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale; vale a dire che le regioni, con propria legge possono istituire un nuovo comune, dopo che il territorio dei comuni originari si sia espresso in merito con apposito referendum.

Un procedimento, quello della fusione di comuni, che dev'essere rispettoso dell'art. 133, comma 2, Cost., il quale prevede che: «la regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni».

Nel nostro territorio di riferimento, da anni, è in atto una profonda azione di sensibilizzazione sul tema della fusione di comuni, portata avanti tanto dalle istituzioni pubbliche, ma soprattutto da un comitato di cittadini «comitato Terenzano» che spinge in direzione della fusione intercomunale di Campi, Trepuzzi e Squinzano.

È quello della fusione di comuni un tema strategico per la sorte dei nostri comuni, del nostro territorio e del sistema delle imprese, per essere abbracciato o respinto a seconda degli umori politici del momento.

Una questione, quella della fusione di comuni, molto importante che merita ogni utile approfondimento e studio preventivo sulle dinamiche che essa può attivare, sui punti di debolezza e di forza che essa sottende.

Intendo, proprio in esito alla centralità del tema della fusione, porlo come elemento strategico delle presenti linee politiche che presento a questo rispettabile consiglio dell'Unione; come fattore centrale di sviluppo e di crescita territoriale sostenibile.

Un lavoro, quello della fusione di comuni, difficile, ma al contempo esaltante, che intendo sviluppare, convinto che un complesso di comuni come il nostro, seppur demograficamente consistente, sia però un insieme debole, qualora manchi una visione strategica della nostra area; un istituto, quello della fusione di comuni, che tracci una strada meno impervia per le nuove generazioni e per la risoluzione dei vecchi e nuovi bisogni delle nostre comunità.

Trepuzzi, 20 gennaio 2017

On. Giuseppe TAURINO

Progetto di riorganizzazione complessiva dei servizi e delle funzioni comunali da gestire in forma associata.

Linee d'azione proposte dallo scrivente, Prof. Luigino Sergio, all'Unione di comuni Nord Salento

Sommario: 1. La revisione della spesa pubblica; 2. L'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni fondamentali comunali; 3. Tempistica per l'attuazione delle funzioni comunali fondamentali in forma associata; 4. Il quadro normativo della Regione Puglia; 5. ipotesi di percorso da seguire nello studio di fattibilità concernente l'efficacia delle azioni dell'unione di comuni.

1. La revisione della spesa pubblica

Per risanare l'economia e dunque per non trascinarsi dietro gravissime situazioni debitorie che compromettono non solo le future politiche di crescita e di sviluppo, ma lo stesso destino del Paese, è necessario, *in primis*, mettere sotto controllo i conti

pubblici, a iniziare da quelli concernenti l'apparato burocratico della P. A. e, in senso più lato, ridurre il complesso della spesa pubblica.

Dal rapporto Giarda, si evince come la spesa pubblica in Italia sia assai elevata per gli *standars* internazionali e si evidenzia come quella per interessi passivi che discende dall'elevato livello del debito pubblico e per le pensioni, sia superiore agli *standards* in questione; come anche assai alta è la spesa per i consumi pubblici (somma del costo del lavoro e degli acquisti di beni e servizi utilizzati nella produzione ed erogazione dei servizi pubblici alla collettività).

Lo Stato, ritiene che uno dei modi per tenere sotto controllo la spesa pubblica, vale a dire l'impiego di risorse economiche per finanziare la produzione di beni pubblici e servizi pubblici al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi pubblici, sia riformare il *modus operandi* degli enti locali territoriali, attraverso la fusione di comuni e l'Unione di comuni.

L'Unione di comuni è disciplinata dal TUEL (D. Lgs. n. 267/2000) all'art. 32, il quale prevede che l'Unione di comuni è l'ente locale costituito da due o più comuni, «di norma» contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi; che ogni comune può far parte di una sola Unione di comuni e che questa può stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni; che gli organi dell'Unione, presidente, giunta e consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e che a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti; che l'Unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo *status* degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione; che l'Unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle Unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo *status* degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione.

Il TUEL, inoltre, stabilisce che all'Unione di comuni sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite; che la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti; che il presidente dell'Unione di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell'Unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; che alle Unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.

2. L'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni fondamentali comunali

Il T.U. degli enti locali di cui al D. Lgs. n. 267/2000, disciplina le forme associative comunali al Titolo V, Forme associative, artt. 30-34, prevedendo che esse riguardano:

- convenzioni;
- consorzi;
- Unioni di comuni;
- esercizio in forma associata di funzioni e servizi da parte dei Comuni;
- accordi di programma.

Il D. L. n. 95/2012, art. 19, comma 1, sostituendo l'art. 28 del D.L. n. 78/2010, dispone che «i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia, **esercitano obbligatoriamente in forma associata**, mediante Unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l). Se l'esercizio di tali funzioni è legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica».

Il D. L. 6 luglio 2012, n. 95, *Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario* (pubblicato nella G. U. 6 luglio 2012, n. 156, S.O.), all'art. 19, comma 1, prevede che:

«Fermo restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, **sono funzioni fondamentali dei comuni**, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;

c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;

l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;

l-bis) i servizi in materia statistica».

3. Tempistica per l'attuazione delle funzioni comunali fondamentali in forma associata

Lo svolgimento effettivo in forma associata tramite Unioni di comuni o convenzione tra comuni è soggetto ad un ben precisa tempistica, vanificata da continue proroghe, stabilite dall'art. 29, commi 11 e 11-bis, D. L. n. 216/2011 (convertito in legge 14/2012) e dall'art. 1, comma 530, della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) e dall'art. 1, comma 107, della legge 56/2014.

Occorre ribadire che il D. L. n. 78/2010, all'art. 14, comma 31-ter, prevedeva che: «i comuni interessati assicurano l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo [ovvero della tempistica]

a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28;

b) entro il 30 settembre 2014, con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 27;

b-bis) entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27».

La mancanza di previsioni sanzionatorie per i comuni inadempienti è stata colmata in sede di conversione del D. L. n. 95/2012 (articolo 19, comma 1) che ha aggiunto all'art. 14 del D. L. n. 78/2010, il comma 31-quater, il quale prevede che: «in caso di decorso dei termini di cui al comma 31-ter, il Prefetto assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, trova applicazione l'articolo 8 della legge n. 5 giugno 2003, n. 131 ovvero il potere sostitutivo esercitato da un commissario *ad acta*.

Il D. L. 31 dicembre 2014 n. 192 (in G.U., 31 dicembre 2014, n. 302) - Decreto convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2015, n. 11 - *Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, (Milleproroghe 2015)*, all'art. 4, comma 6-bis, ha

previsto che: «i termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono prorogati al 31 dicembre 2015».

Il D. L. 30 dicembre 2015, n. 210, *Proroga di termini previsti da disposizioni legislative*, in G.U. n. 302 del 30 dicembre 2015, all'art. 1, *Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni*, ha previsto che il termine ultimo perché i comuni fino a 5 mila abitanti o 3 mila abitanti per gli enti che appartenevano a comunità montane, possano espletare obbligatoriamente in forma associata le funzioni comunali fondamentali individuate dall'art. 14, comma 28, del D. L. n. 78/2010 tramite convenzioni o Unioni di comuni, è differito dal 31 dicembre 2015, al 31 dicembre 2016.

I termini per gestire l'ultimo gruppo di funzioni comunali fondamentali sono stati differiti e allo stato è previsto il termine finale del 31 dicembre 2018, salvo ulteriori proroghe (L. n. 205/2017, art. 1, comma 1120).

Comunque, per i comuni aventi l'obbligo della gestione associata rimane, comunque, valida la previsione che annunciava l'obbligo, entro il 30 settembre 2014, di dar corso alla gestione associata di almeno 6 funzioni fondamentali poiché il termine di cui alla lett. b) del comma 31-ter dell'art. 14 del D. L. n. 78/2010 non è stato affatto prorogato.

4. Il quadro normativo della Regione Puglia

Nella regione Puglia, l'Unione di comuni è prevista nella L.R n. 34/2014, *Disciplina dell'esercizio associato delle funzioni comunali*, pubblicata nel B.U. Puglia 4 agosto 2014, n. 105, modificata dalla L.R. 21/11/2016, n. 32, *Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 1° agosto 2014, n. 34 (Disciplina dell'esercizio associato delle funzioni comunali)*, pubblicata nel B.U. Puglia 22 novembre 2016, n. 134).

La L. R. n. 34/2014, nel premettere che essa detta norme per l'attuazione della legislazione nazionale sull'esercizio associato delle funzioni comunali con particolare riferimento alle funzioni fondamentali di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, dispone in merito all'obbligo di esercizio associato delle funzioni fondamentali all'art. 4, dove è disposto che: «i comuni con popolazione fino a 5 mila abitanti, ovvero fino a 3 mila abitanti se già appartenenti alle soppresse comunità montane, con esclusione del comune di Isole Tremiti, il cui territorio coincide integralmente con quello delle omonime isole, sono obbligati a esercitare in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, tutte le funzioni fondamentali, come individuate dall'articolo 19 del D. L. n. 95/2012, con esclusione di anagrafe e stato civile, secondo la disciplina ivi prevista, nonché quella dettata dalla presente legge.

La suddetta L. R. n. 34/2014 disciplina l'Unione di comuni all'art. 7, il quale dispone che: «1. L'esercizio associato delle funzioni, sia obbligatorio che facoltativo, può essere attuato mediante Unione di comuni costituita secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3.

2. L'Unione è costituita con la sottoscrizione, da parte dei sindaci dei comuni associati, dell'atto costitutivo.

3. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del comune associato che per ultimo lo ha approvato. Detta disposizione si applica anche per le modifiche statutarie.

4. L'Unione è costituita, di norma, tra comuni contermini della medesima provincia o tra comuni contermini di province diverse. Le Unioni di comuni possono stipulare convenzioni tra loro o con singoli comuni, ai sensi del comma 1 dell'articolo 30 del D. Lgs. n. 267/2000, a condizione che le Unioni siano gli enti responsabili dell'esercizio associato.

5. Ogni comune può far parte di una sola Unione di comuni.

6. L'Unione di comuni e i comuni associati trasmettono alla Giunta regionale, per il tramite dei competenti servizi regionali, l'atto di costituzione, lo statuto, le modifiche statutarie, le deliberazioni di recesso e di scioglimento, gli atti relativi alla composizione degli organi di governo e gli altri atti previsti dalla presente legge. Salva diversa previsione della presente legge, gli atti sono trasmessi entro dieci giorni dalla loro esecutività.

7. Nel territorio della Regione non possono essere costituite Unioni con la medesima denominazione. La denominazione identifica esclusivamente il territorio dell'Unione.

8. Lo statuto dell'Unione di comuni individua la sede e le funzioni svolte dall'Unione, le competenze degli organi, le modalità per la loro costituzione e il loro funzionamento, nonché la durata dell'Unione, comunque non inferiore a dieci anni. Lo statuto definisce altresì le procedure per lo scioglimento dell'Unione e per il recesso da parte dei comuni partecipanti e i relativi adempimenti, inclusa la definizione dei rapporti tra l'Unione e il comune uscente.

9. L'Unione di comuni, per l'esercizio delle funzioni e dei servizi affidati dai comuni, opera con personale distaccato, comandato o trasferito da detti enti.

10. In caso di cessazione di funzioni affidate dai comuni, l'Unione può stipulare accordi con l'ente di provenienza per il mantenimento presso l'Unione del personale comandato o trasferito».

La legislazione regionale (L.R. n. 34/2014, art. 11) prevede l'incentivazione all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, e dispone che: «nella ripartizione delle risorse disponibili, la Giunta regionale tiene conto, nell'ordine, dei seguenti criteri di preferenza:

a) fusioni di comuni;

b) Unioni di comuni;

c) convenzioni;

d) ampliamento territoriale rispetto alle dimensioni ottimali delle forme associative previste nel piano di riordino territoriale;

e) eventuali funzioni trasferite in aggiunta a quelle fondamentali;

f) numero di funzioni e servizi comunali con esercizio in forma associata;

- g) numero di comuni che partecipano a ognuna delle forme associative previste;
- h) appartenenza dei comuni alle aree interne».

È previsto, altresì che i contributi finanziari correnti destinati a fusioni di comuni e Unioni di comuni avranno i limiti temporali di durata stabiliti dalla Giunta regionale tenendo conto delle richieste pervenute da parte dei comuni. I contributi finanziari correnti per le convenzioni hanno la durata stessa di ogni singola convenzione, previa verifica a tre anni dalla sua costituzione, ai sensi del comma 2 dell'articolo 8.

I contributi correnti, entro i limiti della dotazione annua di bilancio, sono assegnati in misura massima pari a euro 5 mila annui per ogni funzione comunale trasferita alla forma associativa, fino al limite massimo di euro 60 mila annui e in base al numero di comuni partecipanti alla medesima, pari a euro 4 mila annui per ogni partecipante alla forma associativa.

Tali contributi correnti vengono moltiplicati per «1,20» se l'esercizio associato avviene attraverso Unioni di comuni e per «2,00», nel caso di fusione o incorporazione di comuni.

I contributi da assegnare vengono rideterminati ogni cinque anni o allorquando si determina una variazione del numero di comuni che costituiscono l'Unione.

Inoltre, la giunta regionale, entro i limiti degli stanziamenti dei bilanci di previsione annuali e pluriennali, concede incentivi *in tantum* in conto capitale, sulla base di richieste degli enti interessati finalizzate all'organizzazione dell'esercizio di funzioni e servizi comunali in forma associata.

Infine, le istanze di contributo devono essere prodotte alla regione Puglia, da parte degli enti interessati, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui i contributi si riferiscono.

Anche per quanto sopra riportato, vale a dire per potere accedere ai benefici finanziari previsti dalla regione, è necessario (qualora si voglia sviluppare un progetto di rilancio dell'Unione di comuni) procedere alla redazione di uno studio di fattibilità, onde potere esaminare sia i punti di forza, sia i punti di debolezza della forma associativa di riferimento e procedere nel senso dell'erogazione dei servizi connessi alle funzioni comunali fondamentali, attraverso l'Unione di comuni, al fine di adempiere al dettato legislativo nazionale e regionale, ma soprattutto, di attivare forme di *government e governance* tramite le quali somministrare i suddetti servizi comunali in modo quanto più efficiente, efficace e economico.

Ciò detto, si è dell'avviso che molte delle Unioni operanti nel contesto territoriale della Puglia potrebbero funzionare meglio di quanto non facciano, trasferendo alla forma associativa comunale la gestione delle loro funzioni fondamentali; e che questo non avvenga è dimostrato (*a contrario*) dal fatto che spesso gli organi di governo dell'Unione di comuni non richiedono alla regione Puglia i benefici previsti dall'apposita legislazione regionale a sostegno dell'attività associativa comunale.

5) Ipotesi di percorso da seguire nello studio di fattibilità concernente l'efficacia delle azioni dell'unione di comuni

Lo studio di fattibilità delineerà:

- a) il quadro normativo nazionale;
- b) il quadro normativo regionale;
- c) il livello demografico dei comuni interessati;
- d) il dato geografico dei comuni interessati;
- e) i principali indicatori socioeconomici dei comuni interessati;
- f) i dati di bilancio dei comuni interessati;
- g) l'organizzazione dei comuni singoli aderenti all'Unione di comuni;
- h) i punti di criticità dell'Unione di comuni;
- i) la nuova dimensione organizzativa dell'Unione di comuni;
- j) la transizione possibile dall'Unione di comuni alla fusione di comuni.

LE DETERMINAZIONI RIGUARDANTI LA PREDISPOSIZIONE DI UN PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE COMPLESSIVA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

La giunta dell'Unione di comuni Nord Salento, con deliberazione n. 46, del 28 settembre 2018, dopo avere premesso che «con legge 1° agosto 2014, n. 34, recante *“Disciplina dell'Esercizio associato delle funzioni comunali”*, la regione Puglia ha disciplinato, tra l'altro, la promozione ed il sostegno dell'esercizio in forma associata di funzioni e servizi comunali, nonché della fusione dei comuni; che la deliberazione della Giunta Regionale della Puglia, n. 863, del 15 giugno 2016, pubblicata sul BURP n. 73, del 24/06/2016, prevede la definizione dei criteri per l'assegnazione e l'erogazione di contributi sulle spese sostenute per predisporre progetti finalizzati alla riorganizzazione sovracomunale di funzioni e servizi, tramite funzioni di comuni o di Unioni di comuni; che al fine di una maggiore efficienza ed efficacia dell'azione dell'Unione di comuni appare necessario avviare la progettazione per il riordino complessivo dei servizi e delle funzioni comunali da svolgere in forma associativa [...]», ha approvato la convenzione che disciplina l'affidamento di un incarico per l'elaborazione dello studio di fattibilità di riorganizzazione complessiva dei servizi e delle funzioni, subordinando l'affidamento dell'incarico in questione allo scrivente, Prof. Luigi SERGIO, all'ottenimento del contributo Regionale di cui alla delibera di giunta regionale n. 863 del 15/06/2016, demandando al Presidente dell'Unione di comuni, ogni atto necessario e consequenziale alla suddetta deliberazione e, in particolare, oltre all'onere di presentazione della domanda di contributo alla regione Puglia secondo i termini e le modalità stabilite dalla D.G.R. n. 863 del 15/06/2016. Avendo l'Unione di comuni Nord Salento ottenuto dalla Regione Puglia il contributo finalizzato a predisporre un progetto riguardante la riorganizzazione complessiva dei

servizi e delle funzioni, è necessario passare alla fase operativa, vale a dire alla predisposizione del progetto in questione.

L'UNIONE DI COMUNI: IL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE

1. Il comune come organizzazione

Il comune è soprattutto un'organizzazione complessa, la quale, a ragione, può essere ritenuta come un'articolazione di persone e di gruppi «che svolgono attività interdipendenti per il raggiungimento di obiettivi e che sviluppano e mantengono modelli di comportamento relativamente stabili e prevedibili anche se gli individui nell'organizzazione possono cambiare»¹¹.

Le organizzazioni possono essere rappresentate attraverso otto metafore:

- 1) «le organizzazioni come macchine;
- 2) come organismi che nascono crescono, si sviluppano e muoiono;
- 3) come cervelli che apprendono e sono in grado di compiere atti intelligenti;
- 4) come sistemi culturali, includenti in sé credenze, valori, norme e riti;
- 5) come sistemi politici e dunque come complesso d'interessi e relazioni di potere;
- 6) come prigioni psichiche nelle quali si è intrappolati a causa dei propri pensieri e preoccupazione alimentate da forze profonde e inconsce;
- 7) come flusso e divenire;
- 8) come strumento di potere attraverso cui alcuni impongono la personale volontà su quella degli altri».

Riprendendo quanto scritto da autorevole dottrina [AVALLONE F.], vi sono alcune condizioni perché un'organizzazione possa esistere:

«a) differenziazione e specializzazione: divisione dei compiti e attribuzioni ad ognuno di specifiche attività con il conseguente sviluppo di un sistema di ruoli all'interno dell'organizzazione;

b) integrazione: processo con il quale si riporta ad unità ciò che si è precedentemente diviso;

c) sistema di regole: impianto che definisce la natura giuridica dell'organizzazione interessata;

d) centralità della dimensione relazionale: la quale dimensione implica la messa in campo delle risorse emotive che generano energia, che attivano e sostengono il comportamento, che esprimono desideri e manifestano divergenze, ambiguità e conflitti».

Ciò detto, un comune ha una propria funzione, un proprio scopo, una sua *mission*; ma al contempo deve tradurre la sua peculiare funzione in obiettivi concreti.

¹¹ TOSI H., PILATI M., *Comportamento organizzativo*, Milano, Egea, 2008, pp. 295-296

Deve darsi, in definitiva, una vera e propria strategia, attraverso la quale comparare i risultati conseguiti, porsi dei traguardi da raggiungere entro un predeterminato lasso temporale; determinare alcuni obiettivi possibili e misurabili, attraverso i quali porre in campo, altresì, un'azione di *benchmarking*, con cui parametrare le proprie *performance*, rispetto a quelle di altri enti, presi come punti di riferimento.

Riprendendo quanto sostenuto per l'impresa da altra dottrina (FAYOL H., *Direzione industriale e generale*, Milano, Guerini 2011, p. 17), ma che ben può essere applicata agli enti locali, ulteriori funzioni essenziali sono:

- a) funzione tecnica;
- b) funzione commerciale;
- c) funzione finanziaria;
- d) funzione di sicurezza;
- e) funzione di contabilità;
- f) funzione direttiva.

Il comune, oggi, necessariamente deve superare il vecchio modello organizzativo e sposare l'idea di un nuovo prototipo, basato soprattutto sull'efficienza, l'efficacia e l'economica dell'azione amministrativa, orientato in direzione di una logica sostanzialmente aziendale ed è un ente che nel tempo in cui viviamo non può considerarsi avulso dalla realtà storico-economica nella quale è inserito.

In questo modo, è possibile spiegare il ricorso alle azioni di *spending review*, varate negli ultimi anni dallo Stato e rivolte a tenere sotto controllo la spesa pubblica, facendo riferimento ai costi e fabbisogni *standard*, all'indispensabilità di avvalersi obbligatoriamente delle forme associative, quanto meno per i piccoli comuni e prima della sentenza della Corte Costituzionale, n. 33/2019, per determinare economie di scala e rendere i servizi erogati ai cittadini meno onerosi dal punto di vista economico-finanziario.

L'esistenza e l'azione dei comuni è da inquadrare nella cornice congiunturale del nostro Paese che registra un debito pubblico che a febbraio 2019 si è attestato a 2.364 miliardi di euro¹².

Anche questo dato impone una riflessione su di un nuovo modello organizzativo degli enti locali, necessario, quanto meno (lo si ribadisce), per i comuni fino a 5.000 abitanti, i quali non sono più in grado di sopravvivere agevolmente e di erogare servizi di qualità ai cittadini ed alle imprese a costi non esorbitanti; una riflessione auspicabile anche per i comuni aventi dimensione demografica maggiore.

Occorre, di conseguenza, superare la visione del comune inteso come monade di leibniziana maniera; come unico centro vitale e percorrere realmente nuove vie, nuovi percorsi organizzativi contemplati dall'ordinamento che oltrepassino inadeguate forme politico-amministrative.

La via "nuova" offerta dall'ordinamento è rappresentata anche dalle forme associative degli enti locali, previste dal T. U. n. 267/2000 e da successiva e recente

¹² Bollettino Statistico mensile elaborato da Bankitalia

normativa che le ha rese obbligatorie per i cc.dd. piccoli comuni, per l'espletamento delle funzioni fondamentali.

2. Politiche di cambiamento organizzativo

È del tutto evidente che le organizzazioni hanno bisogno di procedere ad innovazioni di processo e di prodotto per essere competitive.

Le organizzazioni nel loro agire debbono tenere conto del contesto esterno nel quale operano che a sua volta è oggetto di continui cambiamenti, sia per le innovazioni tecnologiche e sia per la trasformazione legislativa e culturale in senso lato.

Il cambiamento organizzativo è il processo per il tramite del quale le organizzazioni mutano la loro condizione presente in una futura, per accrescere il livello di efficienza, efficacia ed economicità del loro agire.

Riprendendo quanto evidenziato da autorevole dottrina¹³, già citata *supra*, «si usa la parola *change* per indicare il cambiamento che proviene dall'esterno, dall'ambiente, che non è stato né ricercato né voluto dal soggetto, sia esso individuo o organizzazione e il termine *changing* per indicare il cambiamento che il soggetto si è proposto. Spesso le persone sentono il *change* come fonte di fatica e di ansia e il *changing* come opportunità, anche se rischiosa, di crescita e di sviluppo».

Per cambiamento organizzativo, secondo altra qualificata dottrina¹⁴, «s'intende il processo attraverso il quale un'organizzazione modifica la sua condotta presente, individuando nuovi assetti per il proprio sistema di creazione di valore, al fine di accrescerne l'efficacia».

Tra le differenti categorie di cambiamento si ricorda il cd. «cambiamento incrementale» che consiste in un miglioramento continuo e non drastico della struttura organizzativa di un ente e in un progressivo adattamento al nuovo contesto e il «cambiamento radicale» del tutto rapido e di vasta portata, nel senso che incide molto più a fondo in una organizzazione semplice o complessa.

Potremmo anche discorrere di «cambiamento come sviluppo» (*developmental change*) vale a dire di progressivo miglioramento di uno stato che non consegue gli obiettivi sperati; di «cambiamento come transizione» (*transitional change*) e cioè di sostituzione della vecchia organizzazione con una nuova, come nel caso di una riorganizzazione aziendale; di «cambiamento come trasformazione», nel senso di attuazione di una radicale trasformazione organizzativa, in termini di *mission*, attività, *leadership*.

Ulteriore dottrina¹⁵ rileva l'esistenza di altre categorie di cambiamento: «Teoria E e Teoria O».

¹³ AVALLONE F., *Psicologia del lavoro e delle organizzazioni*, Roma, Carocci, 2011, p. 427

¹⁴ BARTEZZAGHI E., *L'organizzazione dell'impresa*, Milano, ETAS, 2010, p. 529

¹⁵ BEER M., NOHRIA N. 2000, in BARTEZZAGHI E., cit., pp. 541-542

La «Teoria E» si basa sul cambiamento che interviene sugli aspetti “hard” dell’organizzazione, sulla strategia di fondo, sui sistemi gestionali, sull’intervento *top down, guidato* dai manager e orientato ai risultati.

La «teoria O» si pone l’obiettivo di migliorare l’efficacia dell’organizzazione, prestando attenzione a tutti gli *stakeholder*, interni ed esterni, e implica il loro impegno in favore dell’organizzazione generale.

Appare importante introdurre nel ragionamento che si sta sviluppando la categoria di «sviluppo organizzativo», significando che esso consiste nella pianificazione dello sforzo che riviene dall’alto, avente il fine di migliorare il livello della qualità complessiva di un’organizzazione, attraverso l’uso della conoscenza.

Il processo di sviluppo organizzativo prevede sia una fase di diagnosi, sia una d’intervento.

La prima riguarda lo studio dei problemi e dei bisogni dell’organizzazione; la seconda implica la pianificazione degli interventi che comportano il rallentamento dei processi di cambiamento.

Qualificata dottrina¹⁶ nel suo «modello dei campi di forza», enuclea due tipi di forze:

- a) spinte al cambiamento;
- b) resistenze al cambiamento.

Esiste equilibrio tra le forze se c’è equilibrio tra spinte e resistenze.

Per produrre cambiamento è necessario agire su tali forze, per indurre la rottura dello stato d’equilibrio e consentire all’organizzazione di cambiare.

Per Lewin, il processo di cambiamento comprende la fase dello scongelamento (*unfreezing*); la trasformazione (*changing*); il ricongelamento (*refreezing*).

Appare chiaro che il cambiamento implica più fasi e comporta un processo continuo di messa in opera di un percorso che si articola in una serie di tappe pianificate.

3. L’Unione di comuni

Le forme associative tra enti locali sono trattate nel TUEL ovvero nel D. Lgs. n. 267/2000¹⁷ al Titolo II, Capo V, artt. 30-35, già present nell’ordinamento giuridico all’atto dell’approvazione della riforma costituzionale del 2001¹⁸, a seguito della quale viene a essere modificato l’assetto della potestà dello Stato e delle regioni relativamente alla materia degli enti locali, nella quale si riduce il peso dello Stato e beneficio di quello regionale.

Il soppresso art. 128 Cost.¹⁹ prevedeva che «le province e i comuni sono enti autonomi nell’ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano

¹⁶ Lewin K., *Fiel theory in social sceince*, Harpers, Oxford, 1951

¹⁷ D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, *Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*, in G. U. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.

¹⁸ L. Cost. 18/10/2001, n. 3, *Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione*, in G. U. Uff. 24 ottobre 2001, n. 248.

¹⁹ Art. 128, Cost., abrogato dall’art. 9, comma 2, L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

le funzioni» e assegnava, pertanto, centralità alle leggi dello Stato, alle quali era demandato il compito di determinare i principi dell'autonomia dei comuni e delle province e le funzioni.

Il vigente art. 117, comma 2, lett. p) della Costituzione, dispone che lo Stato nella materia dei comuni, province e città metropolitane, ha competenza esclusiva nella «legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali»; di conseguenza, il TUEL disciplina le forme collaborative fra enti locali assegnando centralità alle Regioni, alla cui legislazione compete la disciplina delle forme associative tra enti locali²⁰.

Per un opportuno sguardo complessivo rivolto anche al passato, si dirà che la disciplina della gestione associata di funzioni e di servizi svolta dagli enti locali territoriali la si trova già nella L. n. 142/1990²¹, il cui Capo VIII, «Forme associative e di cooperazione – Accordi di programma», disciplina all'art. 24 le «convenzioni»²², predisposte «al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati»; all'art. 25 i «consorzi»²³, posti in essere «per la gestione associata di uno o più servizi»; all'art. 26 le «Unioni di comuni»²⁴ «per l'esercizio di una pluralità di funzioni o di

²⁰ Corte Cost., sentt. n. 229/2001; n. 244/2005; n. 6/2005.

²¹ L. 8 giugno 1990, n. 142, *Ordinamento delle autonomie locali*, in G. U. 135 del 12-6-1990 – S.O. n. 42.

²² L. n. 142/1990, art. 24: «1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i comuni e le province possono stipulare tra loro apposite convenzioni.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra i comuni e le province, previa statuizione di un disciplinare-tipo».

²³ L. n. 142/1990, art. 25: «1. I comuni e le province, per la gestione associata di uno o più servizi, possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 23, in quanto compatibili.

2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'articolo 24, unitamente allo statuto del consorzio.

3. In particolare la convenzione deve prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio.

4. L'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.

5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.

6. Tra gli stessi comuni e province non può essere costituito più di un consorzio.

7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali».

²⁴ L. n. 142/1990, art. 26: «1. In previsione di una loro fusione, due o più comuni contermini, appartenenti alla stessa provincia, ciascuno con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, possono costituire una unione per l'esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi.

2. Può anche far parte dell'unione non più di un comune con popolazione fra i 5.000 e i 10.000 abitanti.

3. L'atto costitutivo ed il regolamento dell'Unione sono approvati con unica deliberazione dai singoli consigli comunali, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

4. Sono organi dell'unione il consiglio, la giunta ed il presidente, che sono eletti secondo le norme di legge relative ai comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'unione. Il regolamento può prevedere che il consiglio sia espressione dei comuni partecipanti alla unione e ne disciplina le forme.

5. Il regolamento dell'unione contiene l'indicazione degli organi e dei servizi da unificare, nonché le norme relative alle finanze dell'unione ed ai rapporti finanziari con i comuni.

6. Entro dieci anni dalla costituzione dell'unione deve procedersi alla fusione, a norma dell'articolo 11. Qualora non si pervenga alla fusione, l'unione è sciolta.

servizi» e in previsione di fusione tra due o più comuni contermini che l'avessero costituita; all'art. 27 gli «Accordi di programma», per la «definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti»²⁵.

7. All'Unione di comuni competono le tasse, le tariffe e i contributi sui servizi dalla stessa gestiti.

8. Le regioni promuovono le unioni di comuni ed a tal fine provvedono alla erogazione di contributi aggiuntivi a quelli normalmente previsti per i singoli comuni. In caso di erogazione di contributi aggiuntivi, dopo dieci anni dalla costituzione l'unione di comuni viene costituita in comune con legge regionale, qualora la fusione non sia stata deliberata prima di tale termine su richiesta dei comuni dell'Unione».

²⁵ L. n. 142/1990, art. 27, Accordi di programma: «1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

4. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.

5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

7. Allorché l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 6 è in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 6 al commissario del Governo ed al prefetto.

8. La disciplina di cui al presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza delle regioni, delle province o dei comuni, salvo i casi in cui i relativi procedimenti siano già formalmente iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano salve le competenze di cui all'articolo 7 della legge 10 marzo 1986, n. 64».

La disciplina normativa suddetta prendeva spunto da un complesso di principi giuridici, vale a dire dalle cc.dd. «leggi Bassanini»²⁶ e dalla «legge La Loggia»²⁷ che hanno costituito la base della Riforma del Titolo V della Costituzione.

Con la cd. «Bassanini 1, L. n. 59/1997», venivano conferite alle regioni e agli enti locali «nell'osservanza del principio di sussidiarietà [...] tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici» e a seguito della delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi volti a conferire alle regioni e agli enti locali, funzioni e compiti amministrativi «relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici».

Inoltre, con i suddetti decreti legislativi, così come dispone l'art. 3, sono «individuati le procedure e gli strumenti di raccordo, anche permanente, con eventuale modificazione o nuova costituzione di forme di cooperazione strutturali e funzionali, che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra enti locali, tra regioni e tra i diversi livelli di governo e di amministrazione anche con eventuali interventi sostitutivi nel caso di inadempienza delle regioni e degli enti locali nell'esercizio delle funzioni amministrative ad essi conferite, nonché la presenza e l'intervento, anche unitario, di rappresentanti statali, regionali e locali nelle diverse strutture, necessarie per l'esercizio delle funzioni di raccordo, indirizzo, coordinamento e controllo».

A sua volta, il D. Lgs. n. 112/1998, «disciplina, ai sensi del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni, alle province, ai comuni, alle comunità montane o ad altri enti locali e, nei casi espressamente previsti, alle autonomie funzionali, nelle materie non disciplinate dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, dal decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, dal decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, dal decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, nonché dal decreto legislativo recante riforma della disciplina in materia di commercio, dal decreto legislativo recante interventi per la razionalizzazione del sostegno pubblico alle imprese e dal decreto legislativo recante disposizioni in materia di commercio con l'estero».

²⁶ L. 15 marzo 1997, n. 59, *Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa*, in S. O. n. 56, alla G. U. 17 marzo, n. 63; D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, *Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59*, in S. O. alla G. U., 21 aprile, n. 92.

²⁷ L. 5 giugno 2003 n.131, *Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*, in G. U. 10 giugno, n. 132.

Il suddetto D. Lgs. n. 112/1998, all'art. 3, dispone che «al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica, le regioni individuano livelli ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli nelle sedi concertative di cui al comma 5 del presente articolo. Nell'ambito della previsione regionale, i comuni esercitano le funzioni in forma associata, individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie, entro il termine temporale indicato dalla legislazione regionale. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, la regione esercita il potere sostitutivo nelle forme stabilite dalla legge stessa. La legge regionale prevede altresì appositi strumenti di incentivazione per favorire l'esercizio associato delle funzioni».

Infine, la L. n. 131/2003, all'art. 2, dà delega al governo di adottare «uno o più decreti legislativi diretti alla individuazione delle funzioni fondamentali, [...] essenziali per il funzionamento di comuni, province e città metropolitane nonché per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento» e nell'attuazione della delega prevede che il Governo debba attenersi ai principi e criteri direttivi tesi a «[...] individuare le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane in modo da prevedere, anche al fine della tenuta e della coesione dell'ordinamento della Repubblica, per ciascun livello di governo locale, la titolarità di funzioni connaturate alle caratteristiche proprie di ciascun tipo di ente, essenziali e imprescindibili per il funzionamento dell'ente e per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento, tenuto conto, in via prioritaria, per comuni e province, delle funzioni storicamente svolte [...] valorizzare i principi di sussidiarietà, di adeguatezza e di differenziazione nella allocazione delle funzioni fondamentali in modo da assicurarne l'esercizio da parte del livello di ente locale che, per le caratteristiche dimensionali e strutturali, ne garantisca l'ottimale gestione anche mediante l'indicazione dei criteri per la gestione associata tra i comuni; valorizzare le forme associative anche per la gestione dei servizi di competenza statale affidati ai comuni [...]».

È del tutto evidente che era intenzione del legislatore superare il tradizionale modello di governo comunale e muoversi in direzione della gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali, atteso che i piccoli comuni non apparivano strutturalmente in grado di erogare qualitativamente e quantitativamente numerosi servizi.

Del resto, l'art. 118, comma 1, Cost., espone il principio di sussidiarietà e prevede che «le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a province, città metropolitane, regioni e stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza»; principio di adeguatezza che rilancia l'idea delle forme associative come l'Unione di comuni che avrebbe un'organizzazione più adatta rispetto al piccolo comune singolo all'esercizio della potestà amministrativa.

La «Bassanini 1», vale a dire la L. n. 59/1997, dispone in merito ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

I suddetti principi sono posti a fondamento dei conferimenti delle funzioni; in particolare, il «principio di sussidiarietà» prevede «l'attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai comuni, alle province e alle comunità montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative, con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni medesime, attribuendo le responsabilità pubbliche anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità, alla autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati»; il «principio di differenziazione» il quale dispone che nell'allocazione delle funzioni si debbano tenere in considerazione le «diverse caratteristiche anche associative, demografiche, territoriali e strutturali degli enti riceventi»; e il «principio di adeguatezza» che prevede «l'idoneità organizzativa dell'amministrazione ricevente a garantire, anche in forma associata con altri enti, l'esercizio delle funzioni»²⁸.

Appare chiaro come diventi sempre più centrale il modello associativo comunale nella gestione delle funzioni fondamentali e nell'erogazione dei servizi al cittadino e al sistema delle imprese poiché i piccoli comuni spesso producono diseconomie, a causa della loro dimensione inadeguata che implica una maggiore difficoltà nel reperire le risorse finanziarie necessarie alle politiche di sviluppo del territorio di riferimento.

Al fine del raggiungimento dell'efficacia, efficienza ed economicità nel governo del territorio soccorre anche l'art. 33 del TUEL, rubricato *Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni*, il quale, al comma 2, dispone che «al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica, le regioni individuano livelli ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli nelle sedi concertative di cui all'articolo 4. Nell'ambito della previsione regionale, i comuni esercitano le funzioni in forma associata, individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie, entro il termine temporale indicato dalla legislazione regionale. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, la regione esercita il potere sostitutivo nelle forme stabilite dalla legge stessa».

I comuni oggetto del presente studio, pur non essendo «piccoli enti locali territoriali», in quanto singolarmente aventi dimensione demografica superiore a 5.000 abitanti, risentono della situazione di complessiva criticità, a causa di

²⁸ Gli altri principi fondamentali nei conferimenti di funzioni, previsti dalla L. n. 59/1997, art. 4, comma 3, sono: «principio di completezza, con l'attribuzione alla regione dei compiti e delle funzioni amministrative non assegnati ai sensi della lettera a), e delle funzioni di programmazione; principio di efficienza e di economicità, anche con la soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui; principio di cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali anche al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative adottate nell'ambito dell'Unione europea; principi di responsabilità ed unicità dell'amministrazione, con la conseguente attribuzione ad un unico soggetto delle funzioni e dei compiti connessi, strumentali e complementari, e quello di identificabilità in capo ad un unico soggetto anche associativo della responsabilità di ciascun servizio o attività amministrativa; principio di omogeneità, tenendo conto in particolare delle funzioni già esercitate con l'attribuzione di funzioni e compiti omogenei allo stesso livello di governo; principio della copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni amministrative; principio di autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti».

politiche centrali che hanno depotenziato gli enti locali territoriali, quantomeno dal punto di vista dei trasferimenti di risorse finanziarie ai comuni, ragione per cui i comuni di Campi Salentina, Guagnano, Novoli, Squinzano, Surbo e Trepuzzi, con contratto del 27 settembre 2019, rep. 1071, hanno costituito l'ente associato «Unione dei comuni Nord Salento» e successivamente, con contratto del 29 dicembre 2011, rep. 6, hanno integrato l'atto costitutivo della suddetta Unione di comuni, per consentire l'adesione del comune di Salice Salentino²⁹; il tutto perché la costituita Unione di comuni potesse concorrere al miglioramento delle *performances* degli enti locali del Nord Salento.

Al di là di ogni obbligo legislativo (peraltro inesistente per i comuni in esame), l'Unione di comuni del Nord Salento, costituita con durata illimitata, è istituita, come dispone l'art. 1 dello statuto, «allo scopo di esercitare in forma congiunta le funzioni di loro competenza indicate nel presente statuto e le altre che saranno successivamente individuate» e con il fine di «promuovere la progressiva integrazione con finalità di ottimizzazione e di razionalizzazione dell'azione amministrativa fra i comuni che la costituiscono, da realizzarsi anche mediante il graduale trasferimento di ulteriori funzioni e servizi comunali [e di contribuire] alla determinazione dei programmi dei comuni che la costituiscono, oltre che dei programmi della provincia di Lecce e della regione Puglia e provvede alla loro specificazione e attuazione», così come prevede l'art. 2 dello statuto.

L'art. 8 dello statuto dispone in merito alle funzioni dell'Unione di comuni Nord Salento e dei relativi servizi di seguito elencati:

1. Ufficio Europa
2. Formazione e aggiornamento del personale
3. Servizio Protezione Civile
4. Servizio Polizia Municipale
5. Difensore Civico
6. Controlli interni (art. 147 TUEL)
7. Servizi di promozione turistica
8. Gestione iniziative culturali
9. Valorizzazione beni culturali, artistici, storici, ambientali, museali, architettonici e librari
10. Formazione e orientamento professionale
11. Servizio stipendi
12. Gestione contenzioso del lavoro
13. Servizio pensionamenti del personale
14. Reclutamento del personale
15. Ufficio procedimenti disciplinari
16. Contrattazione decentrata

²⁹ Lo Statuto dell'Unione dei comuni del Nord Salento è stato approvato con delibere consiliari dei comuni di: Campi Salentina (Del. C.C. n. 66/2002); Trepuzzi (Del. C.C. n.35/2002); Novoli (Del. C.C. n. 50/2002); Guagnano (Del. C.C. n. 28/2002); Squinzano (Del. C.C. n. 58/2002) Surbo (Del. C.C. n. 45/2002) e Salice Salentino (Del. C.C. n. 19/2011).

Con deliberazione del consiglio dell'Unione dei comuni del Nord Salento, n. 6 del 16/05/2013, si è proceduto ad apportare modifiche allo Statuto dell'Unione, modifiche approvate dai comuni aderenti con i seguenti atti: comune di Trepuzzi deliberazione C.C. n. 21/13; comune di Novoli deliberazione C.C. n. 17/13; comune di Squinzano deliberazione comm. straordinario, n. 120/13; comune di Salice Salentino deliberazione C.C. n. 26/13; comune di Surbo deliberazione C.C. n. 22/13; comune di Guagnano deliberazione C.C. n. 18/2013; comune di Campi Salentina deliberazione C.C. n. 42/13.

17. Provveditorato e acquisti
18. Inventario beni patrimoniali
19. Accertamento e riscossione tributi contenzioso tributario
20. Servizi tipografici e centro stampa
21. Ufficio Pubbliche Relazioni
22. Sviluppo e gestione sistemi informatici
23. Sviluppo economico e Sportello Unico delle Attività produttive
24. Servizi catastali
25. Servizio affissioni e pubblicità
26. Trasporto e raccolta rifiuti urbani
27. Smaltimento rifiuti urbani
28. Servizio raccolta differenziata
29. Centro stoccaggio raccolta differenziata
30. Centro raccolta e selezione materiali inerti
31. Servizi necroscopici e cimiteriali
32. Servizio lampade votive cimiteriali
33. Servizi di prevenzione e lotta al randagismo (ivi compresi la costruzione e/o gestione di canili sanitari e/o rifugi)
34. Trasporto urbano
35. Servizio manutenzione Pubblica illuminazione
36. Servizi manutentivi strade urbane e vicinali
37. Servizi manutentivi verde pubblico
38. Servizi manutentivi immobili comunali
39. Gestione impianti sportivi
40. Biblioteche comunali
41. Centro Informagiovani
42. Gestione mense scolastiche
43. Servizi trasporti scolastici
44. Servizi di assistenza sociale
45. Servizio invalidi».

Inoltre, così come prevedono i commi da 2 a 6:

«2. I comuni possono attribuire all'Unione, attraverso apposite modifiche del presente statuto, l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione, diretta o indiretta, di servizi pubblici.

3. Sono altresì affidate all'Unione, in quanto possibile, attività di consulenza progettuale e giuridica in favore dei comuni ai fini del coordinamento delle attività di interesse intercomunale. Ove tali attività implicino il ricorso ad impieghi finanziari, i comuni interessati potranno affidarne egualmente l'incarico all'Unione mediante apposita convenzione attraverso la quale sono indicate le risorse da trasferire a tal fine all'Unione.

4. L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento è operata, di norma, attraverso la ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, al fine di evitare residui compiti gestionali in capo ai comuni. La menzione di una data materia negli atti di trasferimento implica il subentro dell'Unione in tutte le funzioni amministrative connesse e già esercitate dai comuni, ovvero in tutte le funzioni analiticamente descritte.

5. Per ognuno dei servizi indicati al precedente comma 1 e di ogni altro servizio e funzione attribuita dai comuni all'Unione è adottato apposito regolamento di attuazione del trasferimento con l'indicazione delle risorse strumentali ed umane

trasferite e la definizione dei reciproci rapporti finanziari tra l'Unione e il singolo comune.

6. In sede di prima applicazione il trasferimento delle competenze all'Unione, unitamente alle relative risorse finanziarie, può essere scaglionato nel tempo. A tal fine, il consiglio dell'Unione elabora apposito programma, sentita la giunta, per le modalità ed i termini dei trasferimenti».

Ne deriva (così come previsto dall'art. 9) che il consiglio dell'Unione ha funzioni di programmazione generale, mentre compete alla giunta «l'adozione dei provvedimenti di attuazione del trasferimento all'Unione delle competenze e le determinazioni in ordine alla gestione dei rapporti conseguenti».

Inoltre, così come dispone il comma 3, «il trasferimento di ulteriori competenze all'Unione, [...] è deliberato, su proposta della giunta dell'Unione, su iniziativa congiunta di tutti i comuni partecipanti con atto dei rispettivi consigli comunali, adottato, con le procedure e le maggioranze di cui al comma 2 del precedente art.1, entro il primo semestre dell'anno e con effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo».

Ritornando alla normativa statale è necessario prendere le mosse dal D. L. n. 78/2010³⁰ che all'art. 14, comma 1, prevede un sistema di regole che attengono ai vincoli alla finanza sia delle regioni e sia degli enti locali che indicano gli obiettivi programmatici da conseguire e dispone che «ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013»³¹; mentre il comma 3 dispone che «le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che non rispettino il patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e successivi sono tenute a versare all'entrata del bilancio statale entro 60 giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del patto di stabilità, l'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato».

Nei commi da 26 a 31-*quinquies*, al fine di «assicurare il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni», sono emanate disposizioni attinenti allo svolgimento in forma associata delle funzioni comunali.

³⁰ D. L. 31/05/2010, n. 78, *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*, pubblicato nella G. U. 31 maggio 2010, n. 125, S.O.

³¹ «Il Patto di stabilità Interno (PSI) nasce dall'esigenza di convergenza delle economie degli Stati membri della UE verso specifici parametri, comuni a tutti, e condivisi a livello europeo in seno al Patto di stabilità e crescita e specificamente nel trattato di Maastricht (Indebitamento netto della Pubblica Amministrazione/P.I.L. inferiore al 3% e rapporto Debito pubblico delle AA.PP./P.I.L. convergente verso il 60%)»;

fonte: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazione_locales/patto_di_stabilita/index.html

In particolare, è previsto per l'ente titolare l'esercizio obbligatorio delle funzioni fondamentali comunali che sono indicate nel successivo comma 27.³²

I comuni che abbiano una popolazione non superiore a 5.000 abitanti (3.000 abitanti se appartengano o siano appartenuti a comunità montane ad eccezione dei comuni aventi il territorio che coincide totalmente con quello di un'isola o di più isole e del comune di Campione d'Italia) «esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l).

Se l'esercizio di tali funzioni è legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi *software*, l'approvvigionamento di licenze per il *software*, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica».

A sua volta, il D. L. n. 138/2011³³, all'art. 16, dispone in merito alla «riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali» e al comma 1, prevede che «al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'ottimale coordinamento della finanza pubblica, il contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici, i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e a condizione di non pregiudicarne l'applicazione, possono esercitare

³² D. L. n. 78/2010, art. 14, comma 27: « Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
 - b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
 - c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
 - d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
 - e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 - f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
 - g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
 - h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
 - i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
 - l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
- l-bis) i servizi in materia statistica».

³³ D. L. 13/08/2011, n. 138, *Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*, pubblicato nella G. U. 13 agosto 2011, n. 188.

in forma associata, tutte le funzioni e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente mediante un'unione di comuni cui si applica, in deroga all'articolo 32, commi 3 e 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, la disciplina di cui al presente articolo».

Il D. L. n. 95/2012³⁴ è intervenuto sulle «Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali», apportando modificazioni al D. L. n. 78/2010 e prevedendo, tra l'altro, la sostituzione dell'art. 32 del TUEL, che detta le regole dell'Unione di comuni³⁵.

³⁴ D. L. 06/07/2012, n. 95, *Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*, pubblicato nella G. U. 6 luglio 2012, n. 156, S. O., convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135.

³⁵ Articolo così sostituito dall'art. 19, comma 3, D. L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135. L'art. 32 dispone che: «1. L'Unione di comuni è l'ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi. Ove costituita in prevalenza da comuni montani, essa assume la denominazione di unione di comuni montani e può esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani.

2. Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. Le Unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.

3. Gli organi dell'Unione, presidente, giunta e consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati. Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune.

4. L'Unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione. Lo statuto dell'unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo statuto dell'Unione è approvato dai consigli dei comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal consiglio dell'unione.

5. All'Unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale. I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'Unione di comuni di cui fanno parte.

5-bis. Previa apposita convenzione, i sindaci dei comuni facenti parte dell'Unione possono delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe a personale idoneo dell'Unione stessa, o dei singoli comuni associati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

5-ter. Il presidente dell'Unione di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell'Unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatti salvi gli incarichi per le funzioni di segretario già affidati ai dipendenti delle unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai segretari delle unioni di comuni si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni.

6. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall'Unione e le corrispondenti risorse.

7. Alle Unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.

8. Gli statuti delle Unioni sono inviati al Ministero dell'interno per le finalità di cui all'articolo 6, commi 5 e 6».

Il suddetto art. 32 TUEL prevede che l'Unione di comuni è innanzitutto un ente locale, così come prevede l'art. 2 del TUEL, il quale annuncia che «ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni»; ente locale finalizzato «all'esercizio associato di funzioni e servizi».

Ad oggi, l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali deve intendersi come superato, poiché più che di funzioni e servizi, articolazione prevista nel bilancio di comuni e Unioni di comuni dall'ormai superato d. p. r. n. 194/1995, occorre riferirsi all'esercizio associato di missioni e programmi, previsto dalla normativa sul bilancio armonizzato, di cui al D. Lgs. n. 118/2011.

Ogni comune che intenda costituirsi in Unione può prendere parte ad una sola forma associativa, anche se le Unioni di comuni possono stipulare tra loro o con singoli comuni, convenzioni previste dall'art. 30 del TUEL, per gestire attività rilevanti e d'interesse per le comunità di riferimento.

L'articolo in commento prevede che gli organi dell'Unione sono il presidente, la giunta ed il consiglio che risentono anch'essi del clima di *spending review* degli ultimi anni, atteso che «sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica» e ai quali «non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti».

Gli anzidetti organi d'indirizzo e di gestione dell'Unione sono formati, come regola generale «da amministratori in carica dei comuni associati»; mentre, come regola speciale è detto che il presidente dev'essere un sindaco dei comuni che costituiscono l'Unione e la giunta è composta dai membri che costituiscono l'esecutivo dei comuni associati.

Maggiore chiarezza è fatta a proposito del consiglio che risulta oggi composto da «un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune».

Dapprima la normativa vigente creava non poche incertezze circa la composizione del consiglio dell'Unione di comuni³⁶; mentre adesso è previsto che «il consiglio è

³⁶ La nuova versione dell'art. 32 del TUEL chiarisce la *vexata quaestio* del numero massimo di consiglieri facenti parte dell'organo d'indirizzo dell'Unione di comuni.

La composizione numerica del consiglio, in base al TUEL, era stabilita in base alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale.

Si può portare come esempio il caso del consiglio di una Unione composta da undici comuni ed avente una popolazione complessiva di circa cinquantacinquemila abitanti, la quale in base alle disposizioni del TUEL doveva avere trenta consiglieri, così come previsto dall'art. 37 del D. Lgs. n. 267/2000; mentre ai sensi delle disposizioni statutarie dell'Unione *de qua*, il numero dei consiglieri era concretamente di trentatré membri, dovendo esprimere ogni comune tre consiglieri (due di maggioranza e uno di minoranza).

Il superato articolo 32, comma 5, del TUEL, disponeva che «alle Unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni. Si applicano, in particolare, le norme in materia di composizione degli organi dei comuni; il numero dei componenti degli organi non può comunque eccedere i limiti previsti per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'ente».

La delicata questione veniva risolta attraverso la circolare del Ministero dell'interno, n. 10, dell'8 novembre 2011, la quale, seppure riferita agli organi delle comunità montane sottolineava che «il principio della garanzia della

composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune».

All'Unione di comuni è attribuita potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano «i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo *status* degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione», a condizione che siano «compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni».

I comuni che partecipano alla forma associativa conferiscono le risorse umane e strumentali indispensabili per esercitare le funzioni comunali, significando che la spesa che è sostenuta dall'Unione per il personale «non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti» e che «a regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale, potendo, altresì, i comuni «cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'Unione di comuni di cui fanno parte».

Grazie allo strumento convenzionale «i sindaci dei comuni facenti parte dell'Unione possono delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe a personale idoneo dell'Unione stessa, o dei singoli comuni associati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127».

La razionalizzazione delle risorse umane passa anche attraverso il razionale utilizzo del segretario dell'Unione che dev'essere il segretario di un comune facente parte dell'Unione medesima, del quale il presidente dell'Unione di avvale «senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica», precisando che «sono fatti salvi gli incarichi per le

rappresentanza delle minoranze deve essere riconosciuto prevalente, confermando il parere del medesimo Ministero reso nel 2008 che ribadiva tale principio anche per le Unioni dei Comuni anche in base al parere n. 1506/2003 della Prima Sezione del Consiglio di Stato che condivideva l'orientamento ministeriale e reputava non applicabile al consiglio il limite quantitativo fissato dall'art. 37 del TUEL nei soli casi in cui, per l'entità demografica dell'ente, verrebbe ad essere pregiudicata la garanzia in favore delle minoranze».

Il novellato art. 32 del TUEL risolve la questione in quanto afferma sostiene che «il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune».

Di conseguenza, può ritenersi superato il limite numerico dei consiglieri e far sedere nel consiglio dell'Unione il numero dei componenti previsti dallo statuto dell'ente.

funzioni di segretario già affidati ai dipendenti delle Unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311»³⁷.

Inoltre, «ai segretari delle Unioni di comuni si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni»³⁸.

Per la costituzione dell'Unione è necessario che i consigli dei comuni partecipanti approvino l'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione, nel quale vanno individuate le funzioni espletate dall'Unione e le risorse necessarie allo scopo.

Lo statuto è deliberato dai consigli dei comuni aderenti all'Unione «con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie»³⁹.

Alle Unioni di comuni competono, infine, «gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati».

La disciplina delle forme associative viene successivamente modificata dalla L. n. 56/2014⁴⁰, con l'art. 1, commi 104-115.

La suddetta legge determina un nuovo assetto normativo e prevede ulteriori contenuti:

³⁷ L. 30/12/2004, n. 311, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato* (legge finanziaria 2005), pubblicata nella G. U. 31 dicembre 2004, n. 306, S. O. Art. 1, comma 557 «I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza».

³⁸ L. 23/03/1981, n. 93, *Disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna*, pubblicata nella G. U. 28 marzo 1981, n. 87, Art. 8. Segretari delle comunità montane. «Sono abilitati a rogare, nell'esclusivo interesse delle comunità montane, gli atti e i contratti di cui all'articolo 87 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni e integrazioni, i segretari delle comunità montane che siano in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso di segretario comunale.

Al nono comma dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dopo il primo, è aggiunto il seguente periodo: «Il segretario della comunità montana assolve anche alle funzioni di segretario per gli atti svolti dalla comunità montana in funzione di unità sanitaria locale ai sensi del terzo comma, punto c), del presente articolo».

Per il rogito degli atti e contratti di cui ai precedenti commi, alle comunità montane e ai consorzi di comuni spettano i diritti di segreteria nella misura del 90 per cento, mentre il rimanente 10 per cento viene versato in apposito fondo da costituire presso il Ministero dell'interno. Ai segretari roganti è attribuito il 75 per cento della quota spettante alla comunità montana e al consorzio di comuni, fino ad un massimo di un terzo della base presa in considerazione per i segretari comunali.

Circa le misure dei diritti di segreteria, le modalità di riscossione, le finalità del fondo e quant'altro riguarda la disciplina della materia si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 40, 41, 42 e la relativa tabella D della L. 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni».

³⁹ «Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.

6. L'ufficio del Ministero dell'interno, istituito per la raccolta e la conservazione degli statuti comunali e provinciali, cura anche adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi», commi 5 e 6 del TUEL.

⁴⁰ L. 07/04/2014, n. 56, *Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*, pubblicata nella G. U. 7 aprile 2014, n. 81.

- ✓ le Unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni per l'esercizio associato di funzioni o servizi di loro competenza;
- ✓ i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e i commi da 1 a 13 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, sono abrogati; vale a dire che è abrogato il modello dell'unione di comuni speciale; mentre per i comuni fino a 5.000 abitanti rimane in piedi la facoltà di ricorrere alla convenzione e/o unione di comuni per esercitare in forma associata delle funzioni fondamentali;
- ✓ il consiglio dell'Unione è composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune;⁴¹
- ✓ lo statuto dell'Unione di comuni deve rispettare i principi di organizzazione e di funzionamento e le soglie demografiche minime eventualmente disposti con legge regionale oltre ad assicurare la coerenza con gli ambiti territoriali dalle medesime previsti;
- ✓ l'esercizio a titolo gratuito di tutte le cariche nell'Unione;
- ✓ possono essere svolte dalle Unioni di comuni in forma associata anche per i comuni che le costituiscono le attività riguardanti a) le funzioni di responsabile anticorruzione che sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i funzionari dell'Unione e dei comuni che la compongono; b) le funzioni di responsabile per la trasparenza sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell'Unione tra i funzionari dell'Unione e dei comuni che la compongono; c) le funzioni dell'organo di revisione, per le unioni formate da comuni che complessivamente non superano 10.000 abitanti, sono svolte da un unico revisore e, per le Unioni che superano tale limite, da un collegio di revisori; d) le funzioni di competenza dell'organo di valutazione e di controllo di gestione sono attribuite dal presidente dell'Unione, sulla base di apposito regolamento approvato dall'Unione stessa.
- ✓ il presidente dell'Unione di comuni, ove previsto dallo statuto, svolge le funzioni attribuite al sindaco dall'articolo 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65, nel territorio dei comuni che hanno conferito all'Unione la funzione fondamentale della polizia municipale; vale a dire che il presidente dell'Unione di comuni;
- ✓ nel caso in cui i comuni appartenenti all'Unione dovessero conferire all'unione la funzione della protezione civile, all'unione spettano sia l'approvazione e l'aggiornamento dei piani di emergenza di cui all'articolo 15, commi 3-bis e 3-ter, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sia le connesse attività di prevenzione e approvvigionamento, mentre i sindaci dei comuni restano titolari delle funzioni di cui all'articolo 15, comma 3, della predetta legge n. 225 del 1992⁴²;
- ✓ in caso di esercizio associato delle funzioni di polizia municipale mediante Unione di comuni le disposizioni di cui all'articolo 57, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, e di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 7 marzo 1986, n. 65, relative all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria nell'ambito territoriale di

⁴¹ Il vecchio testo dell'art. 32, comma 5, TUEL, disponeva che «alle Unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni. Si applicano, in particolare, le norme in materia di composizione degli organi dei comuni; il numero dei componenti degli organi non può comunque eccedere i limiti previsti per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'ente». Tale disposizione creava non pochi problemi d'applicabilità del principio di rappresentanza della minoranza, in quanto il numero dei consiglieri non doveva essere superiore a quello previsto per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'ente. Come si faceva a garantire la rappresentanza delle minoranze consiliari? La risposta arrivava dalla circolare 08-11-2000, n. 10/2000 del Ministero dell'interno, la quale, ad onore del vero, era stata redatta con riferimento alle comunità montane anche se si è ritenuto che potesse essere applicata anche alle Unioni di comuni, in base alla parziale identità normativa prevista per entrambi i soggetti associativi. La suddetta circolare ha precisato che il limite del numero massimo stabilito per l'organo assembleare possa essere superato in eccesso laddove ciò sia necessario per assicurare la partecipazione delle minoranze consiliari in seno all'assemblea comunitaria. La circolare in esame ha chiarito che «il principio della garanzia della rappresentanza delle minoranze, a causa della valenza che esso assume nella composizione e nel funzionamento degli organi elettivi, debba essere riconosciuto prevalente e preminente, con la ovvia conseguenza che le norme in materia di composizione degli organi dei comuni trovano applicazione nel caso di specie solo se compatibili con quel principio. Vale a dire che il limite quantitativo fissato dall'art. 37, comma 1, non rileva (non è applicabile) nella sola ipotesi in cui, per l'entità demografica dei comuni che costituiscono le comunità montane verrebbe pregiudicata l'attuazione del principio della partecipazione delle minoranze in seno all'organo rappresentativo della comunità montana».

⁴² Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 48, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1. «A norma dall'art. 47, comma 1, del medesimo D. Lgs. n. 1/2018, tutti i riferimenti alla presente legge contenuti in altre disposizioni, si intendono riferiti al Codice della protezione civile, di cui al citato D. Lgs. n. 1/2018».

appartenenza del personale della polizia municipale, si intendono riferite al territorio dei comuni in cui l'Unione esercita le funzioni stesse;

- ✓ le risorse già quantificate sulla base degli accordi decentrati e destinate nel precedente anno dal comune a finanziare istituti contrattuali collettivi ulteriori rispetto al trattamento economico fondamentale, confluiscono nelle corrispondenti risorse dell'unione in caso di trasferimento di personale dal comune all'Unione di comuni;
- ✓ le disposizioni normative previste per i piccoli comuni si applicano alle unioni composte da comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Si è detto che l'Unione di comuni è un ente locale formato da almeno due o più comuni, di norma (e solo di norma) contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi e che con il termine «funzioni» s'intendono tutti i compiti e le attività proprie del comune o a esso delegate; mentre con quello di «servizi» si fa riferimento ai servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività, rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, così come previsto dall'art. 112 TUEL.

Si è detto anche che la distinzione tra funzioni e servizi si può oggi ritenere affievolita, in quanto il concetto di servizio pubblico oggi comprende pure attività, tese a realizzare finalità sociali prive di contenuti economico-produttivi e che ogni comune che intenda costituirsi in Unione può prendere parte ad una sola forma associativa, anche se le Unioni di comuni possono stipulare tra loro o con singoli comuni, convenzioni previste dall'art. 30 del TUEL, per gestire attività rilevanti e d'interesse per le comunità di riferimento.

A tal proposito occorre riportare il parere 28 febbraio 2013, n. 36 della Corte dei Conti, Sez. di Controllo per la Puglia, in risposta al quesito posto da un comune, il quale chiede se sia legittimo sottoscrivere una convenzione ex art. 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con altro comune (della medesima Unione) con popolazione superiore a 5.000 abitanti per la gestione associata delle funzioni di "polizia municipale e locale" e "catasto ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente". Ad avviso della Corte dei Conti, «le esigenze di razionalizzazione nell'organizzazione delle funzioni impongono di evitare frammentazioni che andrebbero in direzione opposta agli obiettivi di risparmio di spesa posti dalle norme in commento. Per questo motivo il comma 29 dell'art. 14 del D. L. n. 78/2010 stabilisce che "i comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa ... Conclusivamente, la permanenza di un ente all'interno di un'Unione di comuni non consente allo stesso l'esercizio in forma singola o in convenzione delle funzioni già "conferite" all'Unione»⁴³.

⁴³ Ai sensi del comma 130-*bis*, non si applica ai consorzi socio-assistenziali quanto previsto dal comma 28 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, il quale recita che: «ai fini della semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione comunale è consentita l'adesione ad una unica forma associativa per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti. Dopo il 1° aprile 2008, se permane l'adesione multipla ogni atto adottato

L'articolo 23, commi 4 e 5 del D. L. n. 201 del 2011, con l'introduzione del comma 3-*bis* all'articolo 33 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (codice dei contatti pubblici), ha introdotto l'obbligo per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna provincia di affidare ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, all'interno delle Unioni di comuni oppure costituendo un accordo consortile tra i comuni interessati.

Si ricorda che la centrale di committenza è definita dall'articolo 3, comma 34, del codice dei contratti «un'amministrazione aggiudicatrice che acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori»; la relativa disciplina è recata dall'articolo 33 del codice, il quale dispone che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi.

3.1 Le funzioni amministrative comunali

L'art. 32 del TUEL, al comma 1, prevede che «l'Unione di comuni è l'ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi».

Questo per precisare il senso del termine «funzione» che implica una pluralità di significati, ad iniziare «dall'attività compiuta un soggetto nell'interesse altrui ovvero l'attività di cura e di realizzazione concreta degli interessi della collettività da parte dei soggetti pubblici a ciò preposti, attraverso la quale sono implementate le previsioni legislative astratte»⁴⁴.

In altre parole «la funzione amministrativa può definirsi, pertanto, come l'attività che lo Stato e gli altri enti pubblici pongono in essere per provvedere alla cura degli interessi affidati loro, seppur nei limiti tracciati dalle norme legislative e regolamentari»⁴⁵.

Si hanno «funzioni amministrative» comunali «attribuite» (art. 118, comma 1, Cost. e art. 119, comma 4, Cost.); «proprie» e «conferite» (art. 118, comma 2, Cost.); il tutto per specificare che l'ordinamento costituzionale differenzia all'interno della categoria di genere «funzioni amministrative» altre categorie giuridiche di specie che hanno un proprio e specifico significato.

dall'associazione tra comuni è nullo ed è, altresì, nullo ogni atto attinente all'adesione o allo svolgimento di essa da parte dell'amministrazione comunale interessata».

Soltanto per i Consorzi socio-assistenziali è possibile derogare all'adesione ad un'unica forma associativa, tra quelle previste dal TUEL, per l'esercizio delle funzioni fondamentali comunali.

⁴⁴Università del Salento, Dipartimento di Scienze dell'Economia, *Studio di fattibilità sull'ipotesi di fusione dei comuni di Campi Salentina, Squinzano e Trepuzzi*, redatto da Stefano Adamo (Coordinatore), Michele G. Giuranno, Luigino Sergio e Fabio De Matteis, p. 179.

⁴⁵ MIRABELLE M., DI STEFANO M., ALTIERI A., *Corso di diritto amministrativo*, Milano, Giuffrè, 2009, p. 703.

Il codice penale, all'art. 357 dispone che la funzione amministrativa, disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, è caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

La funzione amministrativa può ritenersi come il prodotto dell'attività autoritativa della pubblica amministrazione, attesa che essa utilizza l'apposito potere attribuitole al fine di conseguire gli scopi indicati dalla legge e rappresenta l'applicazione concreta delle leggi, potendo essere considerata come una sorta di tecnica giuridica, per il tramite della quale si persegue uno fine ben precisato dalla legge.

A sua volta, l'art. 117 comma 2, lett. p) Cost. prevede che «lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie [...] legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane»; mentre di solo di «funzioni» «parla» la Costituzione all'art. 118, comma 1, laddove prevede che «le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a province, città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza e al comma 2 che «i comuni, le province e le città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze».

A sua volta, la L. n. 42/2009 prevede le funzioni fondamentali all'art. 11, relativamente ai principi e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni di comuni, province e città metropolitane e all'art. 21, comma 2, nel quale è disposto che l'articolazione del bilancio avvenga in funzioni e relativi servizi, così come prevede il regolamento di cui al d. p. r. 31 gennaio 1996, n. 194; mentre l'art. 21, comma 3, avverte che «per i comuni, le funzioni, e i relativi servizi, da considerare ai fini del comma 2 sono provvisoriamente individuate nelle seguenti:

- a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;
- b) funzioni di polizia locale;
- c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica;
- d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;
- e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;
- f) funzioni del settore sociale».

Di funzioni fondamentali dei comuni si discorre anche nel D. L. n. 95/3012, art. 19, il quale introduce modificazioni all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e dispone che:

«sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
- l-bis*) i servizi in materia statistica».

Ad oggi, la terminologia relativa alle funzioni (almeno per ciò che attiene al bilancio) è da intendersi superata, atteso che occorre riferirsi al termine «missioni», ai sensi della normativa concernente il bilancio armonizzato, di cui al D. Lgs. n. 118/2011, art. 13, «*Definizione del contenuto di missione e programma*», il quale dispone che: «1. La rappresentazione della spesa per missioni e programmi costituisce uno dei fondamentali principi contabili di cui all'articolo 3. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni di cui all'articolo 2 utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni».

A sua volta, l'art. 45 del D. Lgs. n. 118/2011, dispone che: «1. Le previsioni di spesa del bilancio di previsione sono classificate secondo le modalità indicate all'art. 14 in:

- a) missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle regioni, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate;
- b) programmi, che rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni, ai fini dell'approvazione in termini di unità di voto. I programmi sono ripartiti in titoli e sono raccordati alla relativa codificazione COFOG di secondo livello (Gruppi), secondo le corrispondenze

individuare nel glossario, di cui al comma 3-ter dell'art. 14, che costituisce parte integrante dell'allegato n. 14.

2. Ai fini della gestione, i programmi sono ripartiti in «macroaggregati», «capitoli» ed eventualmente in «articoli». I macroaggregati di spesa delle regioni sono individuati dall'elenco di cui all'allegato n. 14. La Giunta, contestualmente alla proposta di bilancio, trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione dei programmi in macroaggregati».

A sua volta il D. L. n. 95/2012⁴⁶, all'art. 19, che modifica a sua volta l'art. 14 del D. L. n. 78/2010 prevede che sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

«a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;

c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;

l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;

l-bis) servizi in materia statistica introdotta».

Il comma 1, modificando l'articolo 14 del D. L. n. 78/2010 (convertito in L. n. 122/2010), dispone che «i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante Unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l). Se l'esercizio di tali funzioni è legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dal presente

⁴⁶ D. L. 6 luglio 2012, n. 95, *Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*, in G. U. 6 luglio 2012, n. 156, S. O.

articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi *software*, l'approvvigionamento di licenze per il *software*, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica».

Il D. L. n. 95/2012, all'art. 19, prevede che i comuni interessati assicurano l'attuazione dello svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali:

a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28;

b) entro il 1° gennaio 2014 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 28 e che in caso di decorso dei termini, il Prefetto assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, trova applicazione l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131».

Poi è stata dettata una nuova tempistica concernente il trasferimento delle funzioni fondamentali dei comuni alle forme associative, prevista dall'art. 14, comma 1-*ter* del D. L. n. 78/2010:

a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali;

b) entro il 30 settembre 2014, con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali;

b-*bis*) entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali.

In caso di decorso dei termini di cui al comma 31-*ter*, il Prefetto assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, trova applicazione l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Tali termini sono stati prorogati prima al 31 dicembre 2015 (D. L. 192/2014, art. 4, comma 6-*bis*), poi al 31 dicembre 2016 (D. L. n. 210/2015, art. 4, comma 4), quindi al 31 dicembre 2017 (D. L. n. 244/2016, art. 5, comma 6) e infine al 31 dicembre 2018 (legge di bilancio 2018)⁴⁷.

Sull'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali comunali, vedi ora la sentenza della Corte Cost. n. 33/2014 che esclude i piccoli comuni dall'obbligo di svolgimento associato delle funzioni fondamentali, a determinate condizioni, ivi previste.

Il D. L. n. 91/2018 cd. "Milleproroghe", approvato in modo definitivo il 20 settembre 2018, ha disposto la proroga dell'obbligo dei piccoli comuni di esercizio associato delle funzioni fondamentali, tra cui il servizio rifiuti.

Il comma 2-*bis* dell'art. 1 del D. L. n. 91/2018, proroga al 30 giugno 2019 il termine entro il quale diviene obbligatoria la gestione associata delle funzioni fondamentali dei comuni (art. 14, D. L. n. 78/2010).

Tra le funzioni fondamentali il cui esercizio associato diviene obbligatorio c'è quello della raccolta, avvio, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi.

⁴⁷ <http://www.reteambiente.it/news/32767/funzioni-fondamentali-piccoli-comuni-slitta-ancor/>.

3.2. Funzioni fondamentali comunali: no all'obbligo di esercizio in forma associata

In merito, riporto, seppure in sintesi, quanto scritto in un mio intervento, intitolato «*L'illegittimo obbligo della gestione associata delle funzioni fondamentali dei comuni tra «ingegneria legislativa e geografia funzionale» nella sentenza della Corte Costituzionale n. 33/2019*»⁴⁸.

Anche se gli enti aderenti all'Unione di comuni del Nord Salento sono maggiori di 5.000 abitanti e non sono di per sé obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali, si ritiene, per completezza d'informazione, riportare quanto sentenziato dal giudice delle leggi.

Il giudice amministrativo rimettente ha evidenziato che la normativa statale «si porrebbe in contrasto, nel complesso, con gli artt. 3, 5, 77, secondo comma, 95, 97, 114, 117, primo comma - in relazione all'art. 3 della Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985, ratificata e resa esecutiva con legge 30 dicembre 1989, n. 439 - e sesto comma, 118, 119 e 133, secondo comma, della Costituzione»; mentre la normativa regionale campana «contrasterebbe con gli artt. 3, 5, 95, 97, 114, 117, primo comma - in relazione all'art. 3 della Carta europea dell'autonomia locale - e sesto comma, e 118 Cost., per aver pretermesso il necessario coinvolgimento degli enti locali nella individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio associato delle funzioni fondamentali.

La normativa statale prevede l'obbligo da parte dei comuni fino a 5.000 abitanti o fino a 3.000 abitanti se comuni montani, di esercitare in forma associata, tramite Unioni di comuni o convenzioni tra enti locali, le funzioni fondamentali, previste dal D.L. n. 78/2010, art. 14, comma 27.

Le funzioni fondamentali comunali svolte in forma obbligatoriamente associata, dovevano essere assicurate, dopo continui rinvii del termine per adempiere, entro il 30 giugno 2019, ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 (*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative*), convertito, con modificazioni, nella legge 21 settembre 2018, n. 108.

Il giudice delle leggi ha incentrato la sua attenzione sull'obbligo delle forme associative «della cui legittimità costituzionale [...], non è possibile dubitare», nell'espletamento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni; anche se, «[...] rimane pur vero che, secondo la giurisprudenza costituzionale, gli interventi statali in materia di coordinamento della finanza pubblica che incidono sull'autonomia degli enti territoriali devono svolgersi secondo i canoni di proporzionalità e ragionevolezza dell'intervento normativo rispetto all'obiettivo prefissato (*ex plurimis* sentenza n. 22 del 2014)».

⁴⁸ Il testo integrale dell'articolo è pubblicato in <https://www.studiocataldi.it/articoli/34019-funzioni-fondamentali-comuni-no-all-obbligo-di-esercizio-in-forma-associata.asp>.

È proprio il canone della proporzionalità e della ragionevolezza a mostrarsi flebile nella normativa *de qua*, con la conseguenza che la previsione in modo generalizzato dell'obbligo di gestione associata per tutte le funzioni comunali fondamentali (esclusa la lett. l, del comma 27, dell'art. 14) «sconta, infatti, in ogni caso un'eccessiva rigidità, al punto che non consente di considerare tutte quelle situazioni in cui, a motivo della collocazione geografica e dei caratteri demografici e socio ambientali, la convenzione o l'Unione di comuni non sono idonee a realizzare, mantenendo un adeguato livello di servizi alla popolazione, quei risparmi di spesa che la norma richiama come finalità dell'intera disciplina».

«L'eccessiva rigidità» dell'intervento del legislatore statale, deriva soprattutto dall'obbligo generalizzato di esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata anche nei casi nei quali «a) non esistono comuni confinanti parimenti obbligati; b) esiste solo un comune confinante obbligato, ma il raggiungimento del limite demografico minimo comporta la necessità del coinvolgimento di altri comuni non posti in una situazione di prossimità; c) la collocazione geografica dei confini dei comuni non consente, per esempio in quanto montani e caratterizzati da particolari «fattori antropici», «dispersione territoriale» e «isolamento» (sentenza n. 17 del 2018), di raggiungere gli obiettivi cui eppure la norma è rivolta».

Ad avviso dei giudici della Corte Costituzionale, si tratta di casi in cui «l'ingegneria legislativa non combacia con la geografia funzionale» che impongono all'autonomia comunale «un sacrificio non necessario», con la conseguenza che le disposizioni controverse non superano «il test di proporzionalità (*ex plurimis* sentenze n. 137 del 2018, n. 10 del 2016, n. 272 e n. 156 del 2015)».

Ne consegue che il suddetto art. 14, comma 28, del D. L. n. 78/2010 «[...] è pertanto illegittimo nella parte in cui non prevede la possibilità, in un contesto di comuni obbligati e non, di dimostrare, al fine di ottenere l'esonero dall'obbligo, che a causa della particolare collocazione geografica e dei caratteri demografici e socio ambientali, del comune obbligato, non sono realizzabili, con le forme associative imposte, economie di scala e/o miglioramenti, in termini di efficacia ed efficienza, nell'erogazione dei beni pubblici alle popolazioni di riferimento».

Nella sentenza n. 33/2019 in esame, il giudice delle leggi richiama il legislatore sull'esigenza di porre l'attenzione «a particolari situazioni differenziate», vale a dire a quei casi in cui esistano casi meritevoli del totale esonero dall'obbligo di gestione associata, come è avvenuto nel caso delle isole monocomune e del comune di Campione d'Italia, laddove si è voluta l'inesigibilità dell'obbligo associativo per le particolari caratteristiche anche di natura geografica dei suddetti enti locali territoriali.

Esonero dagli obblighi associativi che vanno estesi anche al complesso dei restanti comuni «in modo da evitare che la rigidità della disciplina possa condurre, irragionevolmente, a effetti contrari alle finalità che la giustificano».

Il TAR rimettente pone sulle norme censurate questioni di legittimità costituzionale violative degli artt. 133, comma 2 Cost. anche in relazione all'istituzione di nuovi comuni e degli artt. 114 e 119 Cost., con riferimento all'autonomia organizzativa e finanziaria degli enti locali, incrociando l'istituto della gestione associata delle funzioni, con l'istituto della fusione di comuni.

Osserva il giudice amministrativo che nonostante che sia imposto per legge l'esercizio associato delle funzioni fondamentali, come se si trattasse di un comune fuso, i comuni in Unione non siano formalmente estinti, non rimanendo in capo al comune quel «nucleo minimo di attribuzioni» che possa consentire la sua qualificazione costituzionale in termini di ente locale autonomo; tale fatto che evidenzerebbe un altro sintomo di incostituzionalità della normativa controversa, dovuto al fatto che sarebbe stato violato l'art. 133, comma 2, Cost. relativamente all'istituzione di nuovi comuni e gli artt. 114 e 119 Cost., con riferimento all'autonomia organizzativa e finanziaria degli enti locali, e si determinerebbe una situazione in base alla quale l'Unione non sarebbe «distinguibile dall'estinzione dell'ente locale per fusione o incorporazione», oltre ad essere mancata la «previsione del coinvolgimento delle popolazioni interessate» richiesta dalla medesima norma costituzionale.

Infine, il TAR rimettente solleva questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 110 e 111, della L. R. della Campania n. 16 del 2014, soprattutto in base all'individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni fondamentali, per i quali la legge regionale avrebbe fatto generico riferimento ai cosiddetti «sistemi territoriali di sviluppo», previsti in ambito urbanistico dalla legge della regione Campania 13 ottobre 2008, n. 13 (Piano Territoriale Regionale), «senza in merito svolgere adeguata istruttoria attraverso il necessario coinvolgimento degli enti locali interessati».

Il giudice delle leggi ha ritenuto la questione fondata, in relazione agli artt. 5, 114 e 97 Cost. poiché le Regioni, nell'individuazione della «dimensione territoriale ottimale e omogenea» per lo svolgimento in forma obbligatoriamente associata delle funzioni fondamentali, ai sensi del comma 30, art. 14, del D. L. n. 78/2010, come sostituito dall'art. 19 del D. L. n. 95/2012, prescrive la «previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del consiglio delle autonomie locali».

Di tale concertazione, però, non vi è traccia alcuna né nella legge, né nei lavori preparatori; «né la legge regionale censurata ha previsto un procedimento bifasico, in cui la fonte primaria indicasse criteri generali, demandando poi la concreta individuazione dell'ambito territoriale a un atto amministrativo adottato all'esito della concertazione con i comuni interessati»; con la conseguenza che l'art. 1, commi 110 e 111, della L. R. Campania n. 16 /2014 si pone in contrasto con gli artt. 5 e 114 Cost., nel combinato disposto con l'art. 97 Cost., in quanto non è dimostrato che l'individuazione contenuta nella normativa regionale della dimensione territoriale ottimale e omogenea per lo svolgimento delle funzioni fondamentali, di cui al comma

28 dell'art. 14 del D. L. n. 78/2010, sia stata preceduta dalla concertazione con i comuni interessati.

Il giudice delle leggi osserva che il D. L. n. 78/2010, art. 14, comma 30, nell'imporre la concertazione con gli enti locali, integra il principio, affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 229/2001, del necessario coinvolgimento, «per le conseguenze concrete che ne derivano sul modo di organizzarsi e sul modo di esercitarsi dell'autonomia comunale», degli enti locali infraregionali nelle determinazioni regionali che investono l'allocazione di funzioni tra i diversi livelli di governo, «anche di natura associativa», con la conseguenza che «ne deriva in caso di mancata concertazione con gli enti locali, una lesione dell'autonomia comunale riconosciuta e garantita dagli artt. 5 e 114 Cost.».

Considerazioni conclusive

La sentenza della Corte Costituzionale, n. 33/2019, nel censurare la disposizione contenuta nell'art. 14, comma 28, del D. L. n. 78/2010, che fa obbligo ai comuni con meno di 5.000 abitanti di gestire in forma associata le loro funzioni fondamentali, è incostituzionale, nella parte dove non consente ai comuni di dimostrare che, nella forma associata, non si conseguono economie di scala e/o di scopo, nell'espletamento delle suddette funzioni fondamentali.

Quanto deciso dal giudice delle leggi consente una riflessione che riguarda gran parte dell'assetto riformatore del complesso degli enti locali territoriali, pensato dal legislatore negli ultimi lustri, la cui azione appare ispirata, da un lato alla volontà di conferire centralità all'autonomia locale e dall'altro ad imporre il suo sacrificio, in nome della «*spending review*» che pervade, significativamente, le scelte politiche che spesso hanno imposto duri sacrifici ai comuni, in modo particolare ai cosiddetti piccoli comuni.

Tanto è che Corte Costituzionale non ha mancato di evidenziare (punto 7.6 del provvedimento giurisdizionale in esame) che il vigente disegno costituzionale, «tradisce la prevalenza delle ragioni economico finanziarie su quelle ordinamentali»; e che la stessa autonomia comunale appare essere un «risultato relegato a mero effetto riflesso di altri obiettivi», come, ad esempio, il federalismo fiscale.

Eppure, le intenzioni del legislatore, dall'emanazione della legge sull'ordinamento delle autonomie locali (L. 9 giugno 1990, n. 142), fino a quelle del vigente TUEL (D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*) erano apparse volte a dare centralità ad un ragionamento che conducesse i comuni al superamento (possibile e mai obbligatorio) dell'attuale modello organizzativo, consentendo l'applicazione di forme di collaborazione istituzionale, nei modi previsti dall'ordinamento, *in primis* le convenzioni, ex art. 30 del TUEL e le Unioni di comuni, previste dall'art. 32 del TUEL, per non parlare poi delle forme aggregative, vale a dire delle fusioni di comuni, previste dall'art. 15 del TUEL.

Il giudice delle leggi ha intravisto, però, una «eccessiva rigidità» dell'intervento del legislatore, derivante dall'obbligo generalizzato di esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata, allorquando «a) non esistono comuni confinanti parimenti obbligati; b) esiste solo un comune confinante obbligato, ma il raggiungimento del limite demografico minimo comporta la necessità del coinvolgimento di altri comuni non posti in una situazione di prossimità; c) la collocazione geografica dei confini dei comuni non consente, per esempio in quanto montani e caratterizzati da particolari «fattori antropici», «dispersione territoriale» e «isolamento».

Ma in tale evenienza ad essere censurato, oltre «l'obbligo generalizzato di esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata», appare essere l'intero istituto dell'Unione di comuni «della cui legittimità costituzionale [...] non è possibile dubitare [...]», (punto 7.4 primo periodo, sentenza n. 33/2019), per come è stato disegnato dall'art. 32 del TUEL.

L'incostituzionalità dell'art. 14, comma 28 del D. L. n. 78/2010, vale a dire dell'«obbligo generalizzato di esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata», è riconosciuta dal giudice delle leggi «anche» in virtù del fatto che «la norma del comma 28 dell'art. 14 del D. L. n. 78 del 2010 [...] pretende di avere applicazione anche in tutti quei casi in cui: a) non esistono comuni confinanti parimenti obbligati; b) esiste solo un comune confinante obbligato, ma il raggiungimento del limite demografico minimo comporta la necessità del coinvolgimento di altri comuni non posti in una situazione di prossimità; c) la collocazione geografica dei confini dei comuni non consente, per esempio in quanto montani e caratterizzati da particolari «fattori antropici», «dispersione territoriale» e «isolamento» (sentenza n. 17 del 2018), di raggiungere gli obiettivi cui eppure la norma è rivolta».

Sembrerebbe che la decisione della Corte Costituzionale si basi sulla categoria della «contiguità territoriale», necessaria, a dire del giudice delle leggi, anche per l'Unione di comuni.

In realtà la contiguità territoriale è richiesta solo per l'istituto della fusione di comuni, previsto dalla L. 7 aprile 2014, n. 56, *Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle Unioni e fusioni di comuni*, art. 1, comma 130, laddove è detto che «i comuni possono promuovere il procedimento di incorporazione in un comune contiguo»; contiguità che non «sarebbe» necessaria per il TUEL, atteso che l'art. 15 dello stesso, rubricato «*Modifiche territoriali, fusione ed istituzione di comuni*» non la prevede, anche se con ogni probabilità a causa della mancanza di coordinamento con altre disposizioni legislative.

Nel caso dell'Unione di comuni (art. 32 del TUEL) non vi è alcun riferimento alla obbligatorietà della contiguità territoriale che è richiesta dalla legge solo «di norma» per potere esercitare in forma associata «funzioni e servizi» comunali, in linea con quanto già prevedeva la L. 8 giugno 1990, n. 142, *Ordinamento delle autonomie locali*,

che all'art 26, comma 1, disponeva che «le Unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza».

In definitiva, la caratteristica propria dell'Unione di comuni, per come è stata pensata dal legislatore, è proprio quella dell'assenza della necessaria contiguità territoriale perché i comuni possano lavorare in forma associata; nel senso che anche i comuni territorialmente non finitimi, possono, comunque, erogare servizi ai cittadini e al sistema delle imprese con logiche di efficienza, efficacia e di economicità, vista anche la specifica normativa emanata per le Unioni di comuni con la legge "Delrio", L. 7 aprile 2014, n. 56, *Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*, art. 1, commi 105-115, ragione per la quale non appare del tutto pertinente la posizione della Corte Costituzionale assunta con la sentenza in esame nel punto 7.5, quarto periodo.

Al netto di quanto sopra riportato, l'art. 14, comma 28, del D. L. n. 78/2019 è costituzionalmente illegittimo, laddove non consente ai comuni la possibilità, di comprovare, per conseguire l'esonero dall'obbligo imposto dal legislatore di esercizio associato delle funzioni fondamentali, che non è possibile realizzare economie di scala e/o di scopo o comunque miglioramenti in termini di efficienza e di efficacia in relazione ai servizi resi al cittadino.

Divieto dell'esercizio obbligatorio in forma associata, peraltro, non assoluto, in quanto la sentenza n. 33/2019 non riguarda tutte le situazioni, poiché, «[...] la portata della decisione non coinvolge tutte quelle diverse situazioni in cui le normative impongono obblighi di gestione associata di funzioni e/o servizi alla generalità dei comuni, e quindi sono riferibili a tutti gli enti locali appartenenti a un determinato ambito territoriale, senza che si distingua tra comuni obbligati e non», così come è previsto al punto 7.5, penultimo periodo del provvedimento costituzionale in esame.

Ciò detto, quale potrebbe essere lo scenario futuro?

Innanzitutto, può essere ipotizzato uno sfondo fatto di ristagno delle forme associative comunali, con la possibile conseguenza di un tentativo di ritorno al passato da parte degli amministratori comunali, generalmente (ma non mancano affatto situazioni di virtuosità) poco propensi al trasferimento delle funzioni alle Unioni di comuni (poco importa se fatto in modo obbligatorio a facoltativo).

Sono molti gli enti locali territoriali che hanno costituito Unioni comunali e che hanno previsto l'esercizio congiunto di funzioni, ma solo sulla carta e per conseguire gli incentivi statali e regionali previsti dalla legge; "fenomeno" questo che oltre ad evidenziare un contrasto con il principio di buon andamento, costituisce un andazzo deprecabile da parte della p.a. locale, il cui futuro è, invece, legato al deciso rilancio di un diverso assetto organizzativo, basato proprio sulla Unione di comuni e sulla fusione intercomunale.

In stretto punto di diritto, la Costituzione, all'art. 136, prevede che: «quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali»; e la L. 11 marzo 1953, n. 87, *Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale*, all'art. 30, commi 1, 2, 3, analogamente dispone che: «la sentenza che dichiara l'illegittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge dello Stato o di una regione, entro due giorni dal suo deposito in cancelleria, è trasmessa, di ufficio, al Ministro di grazia e giustizia od al presidente della giunta regionale affinché si proceda immediatamente e, comunque, non oltre il decimo giorno, alla pubblicazione del dispositivo della decisione nelle medesime forme stabilite per la pubblicazione dell'atto dichiarato costituzionalmente illegittimo.

La sentenza, entro due giorni dalla data del deposito viene, altresì, comunicata alle Camere e ai consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario adottino i provvedimenti di loro competenza.

Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione».

La palla passa ora alle regioni che hanno legiferato in merito alle forme associative e aggregative comunali, la cui normativa specifica rimane, allo stato, in piedi, come suole dirsi.

Come si comporteranno ora, solo come esempio, i sindaci della regione Puglia, nella quale la L. R. 1° agosto 2014, n. 34, *Disciplina dell'esercizio associato delle funzioni comunali*, all'art. 4 prevede l'obbligo di esercizio associato delle funzioni fondamentali e dispone che «i comuni con popolazione fino a 5 mila abitanti, ovvero fino a 3 mila abitanti se già appartenenti alle sopresse comunità montane, con esclusione del comune di Isole Tremiti, il cui territorio coincide integralmente con quello delle omonime isole, sono obbligati a esercitare in forma associata, mediante Unione di comuni o convenzione, tutte le funzioni fondamentali, come individuate dall'articolo 19 del D. L. n. 95/012, con esclusione di anagrafe e stato civile, secondo la disciplina ivi prevista, nonché quella dettata dalla presente legge».

Le regioni dovranno uniformarsi alla decisione della Corte Costituzionale, modificando la propria legislazione, nella parte in cui prevede l'obbligo di esercizio associato, mediante Unione di comuni o convenzione, di tutte le funzioni fondamentali; oppure lasciare inalterato il testo legislativo e attendere l'eventuale dimostrazione «[...] al fine di ottenere l'esonero dall'obbligo, che [...] non sono realizzabili, con le forme associative imposte, economie di scala e/o miglioramenti, in termini di efficacia ed efficienza, nell'erogazione dei beni pubblici alle popolazioni di riferimento»; salvo che i comuni non decidano, in modo del tutto volontario e cioè a

prescindere dalla sentenza della Corte Costituzionale, n. 33/2019, di esercitare, comunque, in modo congiunto le funzioni fondamentali comunali.

Non sembra sollevare particolari problemi, invece, la decisione del giudice delle leggi, in relazione all'incostituzionalità dell'art. 1, commi 110 e 111, della legge della regione Campania, 7 agosto 2014, n. 16, recante «*Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo (collegato alla legge di stabilità regionale 2014)*» che è «in contrasto con gli artt. 5 e 114 Cost., nel combinato disposto con l'art. 97 Cost., non risultando dimostrato che l'individuazione ivi contenuta della dimensione territoriale ottimale e omogenea per lo svolgimento delle funzioni fondamentali, di cui al comma 28 dell'art. 14 del D. L. n. 78 del 2010, sia stata preceduta dalla concertazione con i comuni interessati», così come disposto dal comma 30 dell'art. 14 del D. L. n. 78/2010.

3.2.1 Il tavolo tecnico politico che supera le funzioni associate in obbligo

Nelle scorse settimane, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha istituito un tavolo tecnico per redigere le linee guida concernenti l'avvio di un percorso finalizzato a revisionare in modo organico la normativa concernente l'ordinamento delle Province e delle città metropolitane, a superare l'attuale obbligo di gestire in forma associate le funzioni comunali e semplificare gli oneri amministrativi e contabili dei comuni, soprattutto di quelli aventi piccole dimensioni.

Per quella che è l'economia del presente studio di fattibilità, è importante soffermarsi sul superamento dell'obbligatorietà della gestione associata e del connesso principio delle soglie demografiche, a favore di percorsi condivisi tra enti locali territoriali e di valorizzazione dell'autonomia dei comuni.

Dai lavori del «Tavolo» emerge, dunque, che è indispensabile superare i contenuti di cui al D.L. n. 78, art. 14, commi 25 e ss., lavorando nel senso di non fare ricorso più all'obbligatorietà della gestione associata delle funzioni comunali per i comuni di piccola dimensione demografica, mantenendo in vita l'obbligo di esercizio associato concernente la «pianificazione degli interventi di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi e della progettazione e gestione dei servizi sociali».

Al fine della gestione associata, vanno rimosse le soglie demografiche comunali minime, per le Unioni di comuni e per le convenzioni tra comuni, orientandosi a consentire una più intensa sinergia tra i comuni medio piccoli e comuni demograficamente più grandi.

Dai lavori emerge la possibilità di gestire in forma associata non più tutta l'intera funzione comunale, ma anche quella di poter associare solo singoli servizi facenti parte di una determinata funzione, in modo da lasciare ai comuni interessati alle forme associative, maggiore libertà d'azione anche se è sempre privilegiata la gestione associata dell'intera funzione fondamentale comunale, così come prevede l'art. 14 del D. L. n. 78/2010.

Dal punto di vista procedimentale, è previsto che gli attori del cambiamento organizzativo siano i sindaci riuniti in assemblea, i quali debbono predisporre un piano almeno triennale, finalizzato ad individuare gli ambiti territoriali ottimali e le modalità di svolgimento dell'esercizio in forma associata delle funzioni comunali fondamentali, dopo avere sentito le regioni di riferimento, le quali debbono esprimere pareri e osservazioni in merito.

È precisato che all'interno di ogni ambito territoriale il piano dovrà precisare:

- a) le funzioni fondamentali oppure i singoli servizi ad esse collegati, da gestire in modalità associata;
- b) le forme associative scelte e la loro durata temporale minima;
- c) il fabbisogno di personale e la quantità di risorse finanziarie e strumentali;
- d) il sistema degli incentivi e dei disincentivi statali integrabili dalle regioni;

Il tutto ha il fine di conseguire una gestione delle funzioni e dei servizi erogati dai comuni più, razionale e migliore sia in termini di quantità, sia in termini di qualità che produca economie di scala anche nella «prospettiva d'incentivare percorsi di fusione tra i comuni interessati».

Le linee guida in esame prevedono che lo Stato e le regioni possano esercitare il potere sostitutivo nel caso in cui l'assemblea dei sindaci o la conferenza metropolitana non adottino il piano oppure non lo facciano proprio nei tempi stabiliti. In tale evenienza, il Prefetto, previa diffida entro un termine temporale definito, consentirà l'intervento del potere sostitutivo della regione.

Qualora siano i sindaci a non rispettare i contenuti del piano, il Prefetto, previa diffida alla realizzazione del piano entro un termine temporale definito, provvederà direttamente ad esercitare il potere sostitutivo, nei confronti dei comuni inadempienti.

Sono confermate le forme d'incentivazione dello svolgimento in modo associato delle funzioni e dei servizi comunali, ma sono introdotti anche disincentivi.

L'incentivazione prevede forme di premialità contenenti criteri quali la tipologia e la stabilità della forma associativa comunale; il numero e la tipologia delle funzioni e dei servizi espletati in modo associato.

Le forme di penalizzazioni intervengono nel caso gli impegni assunti dai comuni dovessero venire meno, prevedendo persino la revoca dei contributi concessi da parte dello Stato.

A loro volta le Regioni potranno continuare ad intervenire nel processo associativo prevedendo proprie forme integrative dell'incentivazione finanziaria statale.

È previsto che le Unioni di comuni possano accedere al finanziamento degli investimenti previsti dalla vigente normativa; mentre per ciò che attiene al personale impiegato nelle forme associative comunali, è stabilito che esso vada formato e riqualificato, in uno con la previsione della facilitazione dell'avvalimento del personale suddetto dai comuni facenti parte della forma associativa.

Inoltre, «occorre evitare, inoltre, eventuali effetti di penalizzazione dei piccoli comuni che si associano o danno corso ad una fusione, laddove ciò dovesse far venire meno le agevolazioni ad essi riconosciute come enti singoli secondo le rispettive normative di riferimento».

È previsto che ci sia un monitoraggio delle forme associative; infatti, nella conferenza Stato, città, autonomie locali, verrà istituito un «Osservatorio», per effettuare un controllo continuo sulla coerenza delle forme associative costituite e sulle eventuali criticità riscontrate.



Fonte: Elaborazione personale

L'Unione di comuni del Nord Salento: L'aspetto demografico e socioeconomico

Al fine di meglio comprendere le dinamiche interne all'Unione di comuni del Nord-Salento, appare opportuno evidenziare i tratti demografici e socioeconomici dei comuni aderenti all'Unione suddetta.


Dopo avere premesso alcuni dati generali sulla dimensione demografica nazionale, si prenderanno in considerazione le seguenti dimensioni dei comuni di Campi Salentina, Guagnano, Novoli, Salice Salentino, Squinzano, Surbo, Trepuzzi:

- Andamento della popolazione;
- Flusso migratorio della popolazione;
- Movimento naturale della popolazione;
- Popolazione per età sesso e stato civile;
- Popolazione straniera residente;
- Struttura della popolazione e indici demografici.


In data 26 aprile 2017 l'ISTAT ha pubblicato il proprio studio: «*Il futuro demografico del Paese. Previsioni regionali della popolazione residente al 2065*».

In base a tale studio, «la popolazione residente attesa per l'Italia è stimata pari, a 58,6 milioni nel 2045 e a 53,7 milioni nel 2065.

La perdita rispetto al 2016 (60,7 milioni) sarebbe di 2,1 milioni di residenti nel 2045 e di 7 milioni nel 2065 [...] Le future nascite non saranno sufficienti a compensare i futuri decessi [...]



Fonte: ISTAT



Fonte: ISTAT

REGIONI/RIPARTIZIONI	Popolazione iniziale	Saldo naturale	Saldo migratorio estero	Saldo migratorio interno	Saldo migratorio altri motivi	Popolazione finale
Piemonte	4404,2	-18,5	11,6	2,2	-6,4	4393,2
Valle d'Aosta	127,3	-0,4	0,1	-0,2	-0,3	126,6
Lombardia	10008,3	-11,2	22,2	11,8	-11,8	10019,3
Trentino-Alto Adige	1059,1	1,1	1,9	1,8	-1,2	1062,7
<i>Bolzano-Bozen</i>	520,9	1,4	1,1	1,0	-0,1	524,3
<i>Trento</i>	538,2	-0,3	0,8	0,8	-1,1	538,4
Veneto	4915,1	-9,9	8,0	1,4	-8,8	4905,7
Friuli-Venezia Giulia	1221,2	-5,6	1,9	1,4	-1,9	1217,1
Liguria	1571,1	-10,7	5,4	0,8	-2,4	1564,2
Emilia-Romagna	4448,1	-14,0	15,0	8,0	-8,2	4449,0
Toscana	3744,4	-15,1	14,5	4,7	-5,8	3742,7
Umbria	891,2	-3,6	1,7	0,1	-0,2	889,2
Marche	1543,8	-5,3	2,9	-1,4	-1,8	1538,1
Lazio	5888,5	-8,7	19,1	2,5	-5,4	5896,0
Abruzzo	1326,5	-4,4	2,7	-1,5	-1,7	1321,7
Molise	312,0	-1,4	1,2	-1,1	-0,3	310,3
Campania	5850,9	-2,2	11,5	-20,1	-1,6	5838,5
Puglia	4077,2	-5,8	4,1	-10,1	-1,1	4064,3
Basilicata	573,7	-2,1	1,3	-2,2	-0,2	570,4
Calabria	1970,5	-2,9	5,1	-7,2	-0,6	1964,9
Sicilia	5074,3	-8,3	3,2	-14,8	-2,8	5051,5
Sardegna	1658,1	-5,4	2,2	-1,2	0,2	1654,0
ITALIA	60665,6	-134,4	135,5	-24,9	-62,4	60579,4
Nord	27754,6	-69,2	66,1	27,3	-41,0	27737,8
<i>Nord-ovest</i>	16111,0	-40,8	39,3	14,7	-20,9	16103,3
<i>Nord-est</i>	11643,6	-28,4	26,8	12,6	-20,1	11634,5
Centro	12067,8	-32,7	38,1	6,0	-13,2	12066,0
Mezzogiorno	20843,2	-32,4	31,2	-58,2	-8,2	20775,5
<i>Sud</i>	14110,8	-18,8	25,8	-42,2	-5,5	14070,1
<i>Isole</i>	6732,4	-13,7	5,4	-16,0	-2,7	6705,5

Principali componenti del bilancio demografico. Anno 2016, dati in migliaia, stime ISTAT

Si presentano ora una serie di tavole, pubblicate dal Dipartimento Studi di Economia Territoriale di IFEL, su dati ISTAT 2018, al fine di poter comparare gli stessi con i dati dei comuni oggetto d'esame, vale a dire Campi salentina, Guagnano, Novoli, Salice Salentino, Squinzano, Surbo, Trepuzzi.


Il calo della popolazione non si presenta in tutte le regioni.

Le due regioni più popolate del Paese, sono Lombardia e Veneto; le meno popolate sono, invece, Valle d'Aosta e Molise.

Per ciò che attiene la popolazione residente, si dirà che essa in Puglia è di 4.048.242 abitanti, pari al 6,69% dell'intera popolazione del nostro Paese (60.483.973 abitanti). La superficie territoriale della Puglia è di 19.541 kmq, pari al 6,46% dell'intera superficie dell'Italia (302.073 kmq).

Con riguardo, invece, alla densità (abitanti/kmq), si osserva che in Puglia essa è di 207 abitanti/kmq, pari al 103,5% di quella nazionale (200 abitanti/kmq).

La densità abitativa dei comuni italiani, 2018



Fonte: elaborazione IFEL-Dipartimento Studi Economia Territoriale su dati Istat, 2018


Popolazione residente, estensione territoriale e densità abitativa dei comuni italiani, per regione, 2018

Regione	Popolazione residente	Superficie (kmq)	Densità abitativa (ab./kmq)
Piemonte	4.375.865	25.387	172
Valle d'Aosta	126.202	3.261	39
Lombardia	10.036.258	23.864	421
Trentino-Alto Adige	1.067.648	13.606	78
Veneto	4.905.037	18.407	266
Friuli-Venezia Giulia	1.215.538	7.862	155
Liguria	1.556.981	5.416	287
Emilia-Romagna	4.452.629	22.453	198
Toscana	3.736.968	22.987	163
Umbria	884.640	8.464	105
Marche	1.531.753	9.401	163
Lazio	5.896.693	17.232	342
Abruzzo	1.315.196	10.832	121
Molise	308.493	4.461	69
Campania	5.826.860	13.671	426
Puglia	4.048.242	19.541	207
Basilicata	567.118	10.073	56
Calabria	1.956.687	15.222	129
Sicilia	5.026.989	25.832	195
Sardegna	1.648.176	24.100	68
ITALIA	60.483.973	302.073	200

Fonte: elaborazione IFEL-Dipartimento Studi Economia Territoriale su dati Istat, 2018

Riferendoci ora tasso di natalità, mortalità e incremento naturale dei residenti nei comuni italiani per regione (tassi *mille abitanti), si osserva che in Puglia il tasso di natalità è di 7,42, a fronte di un tasso nazionale di 7,57; mentre il tasso di mortalità nella nostra regione è di 9,97, a fronte di un tasso nazionale di 10,73.

Di conseguenza, il tasso d'incremento naturale (tasso di natalità-tasso di mortalità) è di -2,55, a fronte di un tasso d'incremento naturale nazionale di -3,16.




Tasso di natalità, mortalità ed incremento naturale dei residenti nei comuni italiani, per regione, 2018

Regione	Tassi per 1.000 ab.		
	Natalità	Mortalità	Incremento naturale
Piemonte	7,05	12,24	-5,19
Valle d'Aosta	7,18	11,52	-4,34
Lombardia	7,86	9,90	-2,04
Trentino-Alto Adige	9,22	8,86	0,36
Veneto	7,46	10,08	-2,62
Friuli-Venezia Giulia	6,68	11,93	-5,25
Liguria	6,15	14,22	-8,07
Emilia-Romagna	7,41	11,47	-4,05
Toscana	6,98	11,91	-4,93
Umbria	6,91	12,20	-5,28
Marche	6,97	12,04	-5,08
Lazio	7,56	10,17	-2,61
Abruzzo	7,24	11,77	-4,53
Molise	6,87	12,50	-5,62
Campania	8,57	9,66	-1,09
Puglia	7,42	9,97	-2,55
Basilicata	7,07	11,45	-4,39
Calabria	8,01	10,63	-2,62
Sicilia	8,25	10,81	-2,56
Sardegna	6,15	10,18	-4,02
ITALIA	7,57	10,73	-3,16

Fonte: elaborazione IFEL-Dipartimento Studi Economia Territoriale su dati Istat, 2018

Esaminando ora ulteriori indici, vale a dire l'indice di invecchiamento, di vecchiaia e di dipendenza, si fa presente che in Puglia l'indice d'invecchiamento è del 21,7%, a fronte del dato nazionale attestato al 22,6%; l'indice di vecchiaia in Puglia è di 162,5 a fronte del dato nazionale che è di 168,9; l'indice di dipendenza in Puglia è del 53,9% a fronte del dato nazionale attestato al 56,0%.

L'indice di invecchiamento nei comuni italiani, 2018



Indice di invecchiamento (%)

- Inferiore a 22,6
- 22,6 e oltre

Fonte: elaborazione IFEL-Dipartimento Studi Economia Territoriale su dati Istat, 2018


Gli indicatori demografici dei comuni italiani, per regione, 2018

Regione	Indice di invecchiamento	Indice di vecchiaia	Indice di dipendenza
Piemonte	25,3%	201,3	60,8%
Valle d'Aosta	23,5%	176,0	58,4%
Lombardia	22,4%	162,2	56,8%
Trentino-Alto Adige	20,6%	135,8	55,7%
Veneto	22,6%	167,7	56,5%
Friuli-Venezia Giulia	25,9%	212,9	61,6%
Liguria	28,4%	252,4	65,7%
Emilia-Romagna	23,8%	180,1	58,9%
Toscana	25,2%	201,4	60,7%
Umbria	25,2%	199,3	61,0%
Marche	24,5%	191,3	59,6%
Lazio	21,4%	158,5	53,6%
Abruzzo	23,6%	187,6	56,5%
Molise	24,2%	211,2	55,5%
Campania	18,5%	125,2	49,7%
Puglia	21,7%	162,5	53,9%
Basilicata	22,6%	186,7	53,2%
Calabria	21,2%	158,4	52,8%
Sicilia	20,8%	149,3	53,4%
Sardegna	23,2%	202,7	52,9%
ITALIA	22,6%	168,9	56,0%

Fonte: elaborazione IFEL-Dipartimento Studi Economia Territoriale su dati Istat, 2018

Riferendoci al saldo migratorio 2018, si dirà che in Puglia esso è di -5.328 abitanti, a fronte del dato nazionale di 85.438 abitanti; mentre per quanto attiene al tasso migratorio (saldo *1.000 abitanti) esso in Puglia è di -1,32, a fronte del dato nazionale (-1,41).

Il tasso migratorio dei comuni italiani, 2018



Tasso migratorio

- Positivo
- Nullo o negativo

Fonte: elaborazione IFEL-Dipartimento Studi Economia Territoriale su dati Istat, 2018

Il tasso migratorio dei comuni italiani, per regione, 2018

Regione	Saldo migratorio	Tasso migratorio (saldo per 1.000 ab.)
Piemonte	6.050	1,38
Valle d'Aosta	-133	-1,05
Lombardia	37.539	3,74
Trentino-Alto Adige	4.399	4,12
Veneto	10.359	2,11
Friuli-Venezia Giulia	4.049	3,33
Liguria	4.237	2,72
Emilia-Romagna	21.841	4,91
Toscana	12.960	3,47
Umbria	405	0,46
Marche	1.478	0,96
Lazio	13.947	2,37
Abruzzo	-1.088	-0,83
Molise	-221	-0,72
Campania	-5.879	-1,01
Puglia	-5.328	-1,32
Basilicata	-759	-1,34
Calabria	-3.317	-1,70
Sicilia	-16.773	-3,34
Sardegna	1.672	1,01
ITALIA	85.438	1,41


Fonte: elaborazione IFEL-Dipartimento Studi Economia Territoriale su dati Istat, 2018

Esaminando la popolazione straniera residente, si osserva che in Puglia essa è di 134.351 abitanti, a fronte del dato nazionale (5.144.440), pari al 2,61% della popolazione straniera residente nel nostro Paese.

La variazione in percentuale 2008-2018 in Puglia è pari al 110,4%, a fronte del dato nazionale che si attesta al 49,9%.

L'incidenza della popolazione straniera sulla popolazione residente in Puglia è del 3,3%, a fronte del dato nazionale dell'8,5%.

L'incidenza della popolazione straniera residente nei comuni italiani, 2018



Incidenza della popolazione straniera (%)

- Inferiore a 8,5
- 8,5 e oltre

Fonte: *elaborazione IFEL-Dipartimento Studi Economia Territoriale su dati Istat, 2018*


Popolazione straniera residente nei comuni italiani, per regione, 2008/2018

Regione	Popolazione straniera residente 2018	Variatione % 2008/2018	Incidenza sulla popolazione residente 2018
Piemonte	423.506	36,4%	9,7%
Valle d'Aosta	8.117	22,9%	6,4%
Lombardia	1.153.835	41,5%	11,5%
Trentino-Alto Adige	94.947	34,0%	8,9%
Veneto	487.893	20,8%	9,9%
Friuli-Venezia Giulia	106.652	28,0%	8,8%
Liguria	141.720	55,9%	9,1%
Emilia-Romagna	535.974	46,1%	12,0%
Toscana	408.463	48,5%	10,9%
Umbria	95.710	26,5%	10,8%
Marche	136.045	19,3%	8,9%
Lazio	679.474	73,8%	11,5%
Abruzzo	87.054	45,7%	6,6%
Molise	13.943	122,3%	4,5%
Campania	258.524	125,2%	4,4%
Puglia	134.351	110,4%	3,3%
Basilicata	22.500	134,5%	4,0%
Calabria	108.494	113,3%	5,5%
Sicilia	193.014	96,6%	3,8%
Sardegna	54.224	116,0%	3,3%
ITALIA	5.144.440	49,9%	8,5%

Fonte: elaborazione IFEL-Dipartimento Studi Economia Territoriale su dati Istat, anni vari

Riferendoci ora ai minorenni stranieri residenti nei comuni italiani, si dirà che in Puglia la loro percentuale sulla popolazione straniera residente è del 18,2%, a fronte del dato nazionale del 20,2%; mentre la percentuale di minorenni stranieri sul totale dei minorenni, in Puglia è del 3,7%, a fronte del dato nazionale attestato al 10,6%.

I minorenni stranieri residenti nei comuni italiani, 2018



**% di minorenni stranieri
su minorenni totali**

- Nessun minorenni straniero
- Inferiore a 10,6
- 10,6 e oltre

Fonte: elaborazione IFEL-Dipartimento Studi Economia Territoriale su dati Istat, 2018


I minorenni stranieri residenti nei comuni italiani, per regione, 2018

Regione	% di minorenni stranieri su popolazione straniera	% di minorenni stranieri su minorenni totali
Piemonte	21,3%	13,6%
Valle d'Aosta	17,6%	7,0%
Lombardia	22,8%	15,8%
Trentino-Alto Adige	20,6%	10,0%
Veneto	22,0%	13,4%
Friuli-Venezia Giulia	19,6%	11,7%
Liguria	20,0%	13,3%
Emilia-Romagna	21,3%	16,1%
Toscana	20,0%	14,5%
Umbria	19,4%	13,7%
Marche	18,8%	10,8%
Lazio	17,9%	12,7%
Abruzzo	18,7%	8,1%
Molise	15,0%	4,8%
Campania	15,2%	3,7%
Puglia	18,2%	3,7%
Basilicata	17,3%	4,6%
Calabria	17,0%	5,8%
Sicilia	19,2%	4,3%
Sardegna	14,2%	3,3%
ITALIA	20,2%	10,6%

Fonte: elaborazione IFEL-Dipartimento Studi Economia Territoriale su dati Istat, 2018

Premessi tutti questi dati di carattere generale, si passa ora all'esame dei sette enti locali territoriali, al fine di potere effettuare anche un raffronto con quanto si verifica in Puglia e sull'intero territorio nazionale.

Figura 1. Campi Salentina: inquadramento territoriale



Fonte: Comuniverso

a) Andamento della popolazione

L'analisi della suddetta dimensione ha il fine di porre in evidenza l'andamento generale della popolazione nel periodo considerato, attraverso l'analisi dei dati in possesso.

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di **Campi Salentina** dal 2001 al 2017. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.



La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.

Anno	Data rilevamento	Popolazione residente	Variazione assoluta	Variazione percentuale	Numero Famiglie	Media componenti per famiglia
2001	31 dicembre	11.235	-	-	-	-
2002	31 dicembre	11.185	-50	-0,45%	-	-
2003	31 dicembre	11.108	-77	-0,69%	3.845	2,88
2004	31 dicembre	11.056	-52	-0,47%	3.862	2,86
2005	31 dicembre	10.981	-75	-0,68%	3.875	2,83
2006	31 dicembre	10.964	-17	-0,15%	3.872	2,83
2007	31 dicembre	10.921	-43	-0,39%	3.894	2,80
2008	31 dicembre	10.908	-13	-0,12%	4.207	2,59
2009	31 dicembre	10.857	-51	-0,47%	4.150	2,61
2010	31 dicembre	10.820	-37	-0,34%	4.143	2,61
2011 (*)	8 ottobre	10.764	-56	-0,52%	4.140	2,60
2011 (*)	9 ottobre	10.760	-4	-0,04%	-	-
2011 (*)	31 dicembre	10.731	-89	-0,82%	4.142	2,59
2012	31 dicembre	10.685	-46	-0,43%	4.143	2,58
2013	31 dicembre	10.595	-90	-0,84%	4.109	2,57
2014	31 dicembre	10.613	+18	+0,17%	4.075	2,60
2015	31 dicembre	10.472	-141	-1,33%	4.035	2,59
2016	31 dicembre	10.389	-83	-0,79%	4.005	2,59
2017	31 dicembre	10.322	-67	-0,64%	4.031	2,56

(*) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.


(*) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.

(*) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.

Fonte: Tuttitalia

Variatione percentuale della popolazione

Le variazioni annuali della popolazione di Campi Salentina espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della provincia di Lecce e della regione Puglia.




b) Flusso migratorio della popolazione

Flusso migratorio della popolazione

Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Campi Salentina negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come **iscritti** e **cancellati** dall'Anagrafe del comune.

Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative).



Anno 1 gen-31 dic	Iscritti			Cancellati			Saldo Migratorio con l'estero	Saldo Migratorio totale
	DA altri comuni	DA estero	per altri motivi (*)	PER altri comuni	PER estero	per altri motivi (*)		
2002	113	19	0	154	30	0	-11	-52
2003	103	9	0	166	29	0	-20	-83
2004	138	9	0	148	23	0	-14	-24
2005	106	12	0	148	16	0	-4	-46
2006	115	15	2	139	19	0	-4	-26
2007	140	27	3	179	7	0	+20	-16
2008	146	9	1	159	0	0	+9	-3
2009	135	16	0	176	6	0	+10	-31
2010	117	19	0	152	8	1	+11	-25
2011 (*)	64	6	1	133	3	0	+3	-65
2011 (†)	20	1	0	29	4	9	-3	-21
2011 (‡)	84	7	1	162	7	9	0	-86
2012	144	19	3	174	8	3	+11	-19
2013	95	8	52	161	15	29	-7	-50
2014	158	8	62	151	11	0	-3	+66
2015	97	18	12	172	24	0	-8	-69
2016	110	26	3	155	16	2	+10	-34
2017	113	41	10	144	11	4	+30	+5

(*) sono le iscrizioni/cancellazioni in Anagrafe dovute a rettifiche amministrative.

(†) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)

(‡) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)


(§) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.

Fonte: Tuttitalia

c) Movimento naturale della popolazione

Movimento naturale della popolazione

Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche **saldo naturale**. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee.



La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2017. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione.

Anno	Bilancio demografico	Nascite	Variaz.	Decessi	Variaz.	Saldo Naturale
2002	1 gennaio-31 dicembre	101	-	99	-	+2
2003	1 gennaio-31 dicembre	102	+1	96	-3	+6
2004	1 gennaio-31 dicembre	100	-2	128	+32	-28
2005	1 gennaio-31 dicembre	88	-12	117	-11	-29
2006	1 gennaio-31 dicembre	103	+15	94	-23	+9
2007	1 gennaio-31 dicembre	90	-13	117	+23	-27
2008	1 gennaio-31 dicembre	95	+5	105	-12	-10
2009	1 gennaio-31 dicembre	74	-21	94	-11	-20
2010	1 gennaio-31 dicembre	92	+18	104	+10	-12
2011 (*)	1 gennaio-8 ottobre	78	-14	69	-35	+9
2011 (²)	9 ottobre-31 dicembre	20	-58	28	-41	-8
2011 (³)	1 gennaio-31 dicembre	98	+6	97	-7	+1
2012	1 gennaio-31 dicembre	75	-23	102	+5	-27
2013	1 gennaio-31 dicembre	73	-2	113	+11	-40
2014	1 gennaio-31 dicembre	73	0	121	+8	-48
2015	1 gennaio-31 dicembre	76	+3	148	+27	-72
2016	1 gennaio-31 dicembre	72	-4	121	-27	-49
2017	1 gennaio-31 dicembre	48	-24	120	-1	-72

(*) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)

(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)


(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.

Fonte: Tuttitalia

d) Popolazione per età sesso e stato civile

Il grafico in basso, detto **Piramide delle Età**, rappresenta la distribuzione della popolazione residente a Campi Salentina per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2018.

La popolazione è riportata per **classi quinquennali** di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi colori evidenziano la distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi e divorziati.




Distribuzione della popolazione 2018 - Campi Salentina

Età	Celibi /Nubili	Coniugati /e	Vedovi /e	Divorziati /e	Maschi	Femmine	Totale	
								%
0-4	336	0	0	0	170 50,6%	166 49,4%	336	3,3%
5-9	428	0	0	0	219 51,2%	209 48,8%	428	4,1%
10-14	488	0	0	0	255 52,3%	233 47,7%	488	4,7%
15-19	521	0	0	0	265 48,9%	266 51,1%	521	5,0%
20-24	529	3	0	0	299 56,2%	233 43,8%	532	5,2%
25-29	503	51	0	0	293 52,9%	261 47,1%	554	5,4%
30-34	389	173	1	2	258 47,3%	287 52,7%	545	5,3%
35-39	282	393	3	15	329 48,9%	344 51,1%	673	6,5%
40-44	212	525	3	13	354 47,0%	399 53,0%	753	7,3%
45-49	157	553	8	19	355 48,2%	382 51,8%	737	7,1%
50-54	129	600	10	24	364 47,7%	399 52,3%	763	7,4%
55-59	94	580	17	29	334 46,4%	386 53,6%	720	7,0%
60-64	83	522	38	19	301 45,5%	361 54,5%	662	6,4%
65-69	51	544	78	11	318 46,2%	368 53,8%	684	6,6%
70-74	81	440	79	7	284 48,4%	303 51,6%	587	5,7%
75-79	61	320	123	6	207 40,6%	303 59,4%	510	4,9%
80-84	46	204	145	6	152 37,9%	249 62,1%	401	3,9%
85-89	30	130	142	1	107 35,3%	196 54,7%	303	2,9%
90-94	15	31	58	0	36 34,6%	68 65,4%	104	1,0%
95-99	2	4	13	1	6 30,0%	14 70,0%	20	0,2%
100+	0	0	1	0	0 0,0%	1 100,0%	1	0,0%
Totale	4.377	5.073	719	153	4.894 47,4%	5.428 62,8%	10.322	100,0%

Fonte: Tuttitalia

e) Popolazione straniera residente

Popolazione straniera residente a **Campi Salentina** al 1° gennaio 2018. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.




Distribuzione per area geografica di cittadinanza

Gli stranieri residenti a Campi Salentina al 1° gennaio 2018 sono **145** e rappresentano l'1,4% della popolazione residente.




La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla **Romania** con il 13,8% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dall'**Albania** (13,1%) e dalla **Nigeria** (9,0%).



Distribuzione della popolazione straniera per età e sesso

In basso è riportata la **piramide delle età** con la distribuzione della popolazione straniera residente a Campi Salentina per età e sesso al 1° gennaio 2018 su dati ISTAT.



f) Struttura della popolazione e indici demografici

Struttura della popolazione dal 2002 al 2018

L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: **giovani** 0-14 anni, **adulti** 15-64 anni e **anziani** 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita di tipo *progressiva*, *stazionaria* o *regressiva* a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana.

Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario.



Anno 1° gennaio	<i>0-14 anni</i>	<i>15-64 anni</i>	<i>65+ anni</i>	<i>Totale residenti</i>	<i>Età media</i>
2002	1.660	7.487	2.088	11.235	40,6
2003	1.620	7.415	2.150	11.185	41,1
2004	1.562	7.365	2.181	11.108	41,4
2005	1.544	7.309	2.203	11.056	41,7
2006	1.537	7.227	2.217	10.981	41,9
2007	1.545	7.222	2.197	10.964	42,0
2008	1.516	7.141	2.264	10.921	42,5
2009	1.435	7.163	2.310	10.908	43,0
2010	1.410	7.115	2.332	10.857	43,4
2011	1.409	7.071	2.340	10.820	43,6
2012	1.420	6.908	2.403	10.731	44,0
2013	1.429	6.914	2.342	10.685	43,8
2014	1.384	6.787	2.424	10.595	44,3
2015	1.356	6.736	2.521	10.613	44,8
2016	1.323	6.614	2.535	10.472	45,1
2017	1.294	6.515	2.580	10.389	45,5
2018	1.252	6.460	2.610	10.322	45,9

Fonte: Tuttitalia

Indicatori demografici

Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Campi Salentina.

Anno	Indice di vecchiaia	Indice di dipendenza strutturale	Indice di ricambio della popolazione attiva	Indice di struttura della popolazione attiva	Indice di carico di figli per donna feconda	Indice di natalità (x 1.000 ab.)	Indice di mortalità (x 1.000 ab.)
	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1 gen-31 dic	1 gen-31 dic
2002	125,8	50,1	90,1	86,7	24,6	9,0	8,8
2003	132,7	50,8	94,5	87,3	23,9	9,2	8,6
2004	139,6	50,8	93,7	88,5	24,4	9,0	11,6
2005	142,7	51,3	93,8	91,7	24,0	8,0	10,6
2006	144,2	51,9	94,3	94,0	23,3	9,4	8,6
2007	142,2	51,8	101,5	95,5	23,1	8,2	10,7
2008	149,3	52,9	111,2	99,0	22,5	8,7	9,6
2009	161,0	52,3	118,9	100,5	21,9	6,6	8,6
2010	165,4	52,6	127,9	104,9	21,6	8,5	9,6
2011	166,1	53,0	130,2	107,1	22,2	9,1	9,0
2012	169,2	55,3	135,4	112,6	22,3	7,0	9,5
2013	163,9	54,5	133,3	113,2	22,3	6,9	10,8
2014	175,1	56,1	132,8	114,0	21,8	6,9	11,4
2015	185,9	57,6	137,4	116,1	21,4	7,2	14,0
2016	191,6	58,3	136,3	118,7	22,0	6,9	11,6
2017	199,4	59,5	128,1	125,0	23,0	4,6	11,6
2018	208,5	59,8	127,1	128,7	24,0	-	-

Fonte: Tuttitalia

Glossario

Indice di vecchiaia

Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero degli ultrasessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. *Ad esempio, nel 2018 l'indice di vecchiaia per il comune di Campi Salentina dice che ci sono 208,5 anziani ogni 100 giovani.*

Indice di dipendenza strutturale

Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni). *Ad esempio, teoricamente, a Campi Salentina nel 2018 ci sono 59,8 individui a carico, ogni 100 che lavorano.*

Indice di ricambio della popolazione attiva

Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (60-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-19 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100. *Ad esempio, a Campi Salentina nel 2018 l'indice di ricambio è 127,1 e significa che la popolazione in età lavorativa è molto anziana.*

Indice di struttura della popolazione attiva

Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni).

Carico di figli per donna feconda

È il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età feconda (15-49 anni). Stima il carico dei figli in età prescolare per le mamme lavoratrici.

Indice di natalità

Rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti.

Indice di mortalità

Rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti.

Età media

È la media delle età di una popolazione, calcolata come il rapporto tra la somma delle età di tutti gli individui e il numero della popolazione residente. Da non confondere con l'aspettativa di vita di una popolazione.

Fonte: Tuttitalia


Figura 3. Guagnano: Inquadramento territoriale



Fonte: Comuniverso

a) Andamento della popolazione

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di **Guagnano** dal 2001 al 2017. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.



La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.

<i>Anno</i>	<i>Data rilevamento</i>	<i>Popolazione residente</i>	<i>Variazione assoluta</i>	<i>Variazione percentuale</i>	<i>Numero Famiglie</i>	<i>Media componenti per famiglia</i>
2001	31 dicembre	6.175	-	-	-	-
2002	31 dicembre	6.131	-44	-0,71%	-	-
2003	31 dicembre	6.111	-20	-0,33%	2.269	2,69
2004	31 dicembre	6.075	-36	-0,59%	2.275	2,67
2005	31 dicembre	6.050	-25	-0,41%	2.288	2,64
2006	31 dicembre	6.027	-23	-0,38%	2.294	2,63
2007	31 dicembre	6.044	+17	+0,28%	2.303	2,62
2008	31 dicembre	6.017	-27	-0,45%	2.312	2,60
2009	31 dicembre	5.980	-37	-0,61%	2.333	2,56
2010	31 dicembre	5.943	-37	-0,62%	2.333	2,55
2011 ⁽¹⁾	8 ottobre	5.922	-21	-0,35%	2.334	2,54
2011 ⁽²⁾	9 ottobre	5.900	-22	-0,37%	-	-
2011 ⁽³⁾	31 dicembre	5.901	-42	-0,71%	2.339	2,52
2012	31 dicembre	5.853	-48	-0,81%	2.321	2,52
2013	31 dicembre	5.854	+1	+0,02%	2.334	2,51
2014	31 dicembre	5.817	-37	-0,63%	2.339	2,49
2015	31 dicembre	5.775	-42	-0,72%	2.349	2,46
2016	31 dicembre	5.748	-27	-0,47%	2.337	2,46
2017	31 dicembre	5.681	-67	-1,17%	2.324	2,44

(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.


(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.

(³) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.

Fonte: Tuttitalia

Variazione percentuale della popolazione

Le variazioni annuali della popolazione di Guagnano espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della provincia di Lecce e della regione Puglia.




b) Flusso migratorio della popolazione

Flusso migratorio della popolazione

Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Guagnano negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come **iscritti** e **cancellati** dall'Anagrafe del comune.

Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative).



La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2017. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione.

Anno 1 gen-31 dic	Iscritti			Cancellati			Saldo Migratorio con l'estero	Saldo Migratorio totale
	DA altri comuni	DA estero	per altri motivi (*)	PER altri comuni	PER estero	per altri motivi (*)		
2002	82	9	12	100	17	3	-8	-17
2003	70	8	25	88	7	1	+1	+7
2004	81	15	2	101	3	1	+12	-7
2005	84	19	0	91	11	0	+8	+1
2006	56	17	0	73	8	0	+9	-8
2007	102	25	3	79	5	1	+20	+45
2008	65	12	3	82	6	0	+6	-8
2009	82	14	0	102	2	4	+12	-12
2010	72	7	0	78	4	2	+3	-6
2011 (*)	45	3	0	38	1	5	+2	+4
2011 (*)	15	1	5	18	1	4	0	-2
2011 (*)	60	4	5	56	2	9	+2	+2
2012	81	11	17	111	7	6	+4	-16
2013	83	7	8	67	8	3	-1	+20
2014	72	6	3	86	14	4	-6	-21
2015	86	6	4	91	10	3	-4	-8
2016	97	10	2	79	10	0	0	+20
2017	76	20	3	85	8	28	+12	-22

(*) sono le iscrizioni/cancellazioni in Anagrafe dovute a rettifiche amministrative.

(*) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)

(*) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)


(*) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.

Fonte: Tuttitalia

c) Movimento naturale della popolazione

Movimento naturale della popolazione

Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche **saldo naturale**. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee.



La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2017. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione.

Anno	Bilancio demografico	Nascite	Variaz.	Decessi	Variaz.	Saldo Naturale
2002	1 gennaio-31 dicembre	41	-	68	-	-27
2003	1 gennaio-31 dicembre	37	-4	64	-4	-27
2004	1 gennaio-31 dicembre	43	+6	72	+8	-29
2005	1 gennaio-31 dicembre	39	-4	65	-7	-26
2006	1 gennaio-31 dicembre	46	+7	61	-4	-15
2007	1 gennaio-31 dicembre	32	-14	60	-1	-28
2008	1 gennaio-31 dicembre	41	+9	60	0	-19
2009	1 gennaio-31 dicembre	32	-9	57	-3	-25
2010	1 gennaio-31 dicembre	33	+1	65	+8	-32
2011 (*)	1 gennaio-8 ottobre	31	-2	56	-9	-25
2011 (²)	9 ottobre-31 dicembre	10	-21	7	-49	+3
2011 (³)	1 gennaio-31 dicembre	41	+8	63	-2	-22
2012	1 gennaio-31 dicembre	38	-3	71	+8	-33
2013	1 gennaio-31 dicembre	45	+7	64	-7	-19
2014	1 gennaio-31 dicembre	48	+3	64	0	-16
2015	1 gennaio-31 dicembre	41	-7	75	+11	-34
2016	1 gennaio-31 dicembre	31	-10	78	+3	-47
2017	1 gennaio-31 dicembre	36	+5	81	+3	-45

(*) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)

(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)


(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.

Fonte: Tuttitalia

d) Popolazione per età sesso e stato civile

Il grafico in basso, detto **Piramide delle Età**, rappresenta la distribuzione della popolazione residente a Guagnano per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2018.

La popolazione è riportata per **classi quinquennali** di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi colori evidenziano la distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi e divorziati.




Distribuzione della popolazione 2018 - Guagnano

Età	Celibi/ /Nubili	Coniugati /e	Vedovi /e	Divorziati /e	Maschi	Femmine	Totale	
								%
0-4	200	0	0	0	104 52,0%	96 48,0%	200	3,5%
5-9	205	0	0	0	97 47,3%	108 52,7%	205	3,6%
10-14	219	0	0	0	111 50,7%	108 49,3%	219	3,9%
15-19	227	0	0	0	119 52,4%	108 47,6%	227	4,0%
20-24	254	6	0	0	145 55,8%	115 44,2%	260	4,6%
25-29	245	30	1	0	150 54,3%	126 45,7%	276	4,9%
30-34	188	99	1	3	134 46,0%	157 54,0%	291	5,1%
35-39	152	203	1	9	189 51,8%	178 48,2%	365	6,4%
40-44	98	306	1	8	204 49,6%	207 50,4%	411	7,2%
45-49	79	298	3	8	202 52,1%	186 47,9%	388	6,8%
50-54	64	339	5	7	194 46,7%	221 53,3%	415	7,3%
55-59	41	308	15	8	181 43,3%	211 56,7%	372	6,5%
60-64	25	316	25	6	177 47,6%	195 52,4%	372	6,5%
65-69	34	328	34	7	180 44,7%	223 55,3%	403	7,1%
70-74	19	304	63	5	181 46,3%	210 53,7%	391	6,9%
75-79	20	264	73	3	167 46,4%	193 53,6%	360	6,3%
80-84	17	133	101	1	110 43,7%	142 56,3%	252	4,4%
85-89	8	65	113	0	76 40,9%	110 59,1%	186	3,3%
90-94	6	20	46	0	24 33,3%	48 66,7%	72	1,3%
95-99	2	2	10	0	3 21,4%	11 78,6%	14	0,2%
100+	0	0	2	0	0 0,0%	2 100,0%	2	0,0%
Totale	2.101	3.021	494	65	2.728 48,0%	2.953 52,0%	5.681	100,0%

Fonte: Tuttitalia

e) Popolazione straniera residente




Distribuzione per area geografica di cittadinanza

Gli stranieri residenti a Guagnano al 1° gennaio 2018 sono **88** e rappresentano l'1,5% della popolazione residente.




La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dal **Marocco** con il 37,5% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalla **Romania** (20,5%).



Fonte: Tuttitalia

Distribuzione della popolazione straniera per età e sesso

In basso è riportata la **piramide delle età** con la distribuzione della popolazione straniera residente a Guagnano per età e sesso al 1° gennaio 2018 su dati ISTAT.




F) Struttura della popolazione e indici demografici

Struttura della popolazione dal 2002 al 2018

L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: **giovani** 0-14 anni, **adulti** 15-64 anni e **anziani** 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita di tipo *progressiva*, *stazionaria* o *regressiva* a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana.

Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario.



Anno 1° gennaio	<i>0-14 anni</i>	<i>15-64 anni</i>	<i>65+ anni</i>	<i>Totale residenti</i>	<i>Età media</i>
2002	764	4.074	1.337	6.175	43,2
2003	751	4.030	1.350	6.131	43,6
2004	715	4.032	1.364	6.111	44,0
2005	703	3.982	1.390	6.075	44,4
2006	690	3.948	1.412	6.050	44,7
2007	685	3.888	1.454	6.027	45,0
2008	679	3.875	1.490	6.044	45,3
2009	658	3.855	1.504	6.017	45,7
2010	648	3.797	1.535	5.980	46,1
2011	643	3.749	1.551	5.943	46,5
2012	648	3.665	1.588	5.901	46,8
2013	630	3.615	1.608	5.853	47,0
2014	628	3.578	1.648	5.854	47,3
2015	639	3.503	1.675	5.817	47,6
2016	634	3.454	1.687	5.775	47,8
2017	627	3.437	1.684	5.748	48,0
2018	624	3.377	1.680	5.681	48,2


Indicatori demografici

Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Guagnano.

Anno	<i>Indice di vecchiaia</i>	<i>Indice di dipendenza strutturale</i>	<i>Indice di ricambio della popolazione attiva</i>	<i>Indice di struttura della popolazione attiva</i>	<i>Indice di carico di figli per donna feconda</i>	<i>Indice di natalità (x 1.000 ab.)</i>	<i>Indice di mortalità (x 1.000 ab.)</i>
	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1 gen-31 dic	1 gen-31 dic
2002	175,0	51,6	112,3	99,1	25,2	6,7	11,1
2003	179,8	52,1	126,0	101,3	23,8	6,0	10,5
2004	190,8	51,6	130,5	103,2	22,9	7,1	11,8
2005	197,7	52,6	133,0	106,2	22,5	6,4	10,7
2006	204,6	53,2	131,7	109,0	22,9	7,6	10,1
2007	212,3	55,0	136,5	110,7	22,8	5,3	9,9
2008	219,4	56,0	147,4	111,1	22,0	6,8	9,9
2009	228,6	56,1	161,3	111,3	21,4	5,3	9,5
2010	236,9	57,5	159,9	112,8	22,0	5,5	10,9
2011	241,2	58,5	176,2	117,3	21,1	6,9	10,6
2012	245,1	61,0	169,9	119,7	20,5	6,5	12,1
2013	255,2	61,9	159,2	119,2	21,5	7,7	10,9
2014	262,4	63,6	159,1	119,8	21,0	8,2	11,0
2015	262,1	66,1	155,8	124,1	21,0	7,1	12,9
2016	266,1	67,2	159,8	131,3	21,5	5,4	13,5
2017	268,6	67,2	154,5	135,1	22,1	6,3	14,2
2018	269,2	68,2	163,9	138,0	21,1	-	-

Fonte: Tuttitalia

Figura 4. Novoli: Inquadramento territoriale



a) Andamento della popolazione

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di **Novoli** dal 2001 al 2017. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.



La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.

Anno	Data rilevamento	Popolazione residente	Variazione assoluta	Variazione percentuale	Numero Famiglie	Media componenti per famiglia
2001	31 dicembre	8.474	-	-	-	-
2002	31 dicembre	8.440	-34	-0,40%	-	-
2003	31 dicembre	8.435	-5	-0,08%	3.158	2,65
2004	31 dicembre	8.399	-36	-0,43%	3.164	2,63
2005	31 dicembre	8.352	-47	-0,56%	3.171	2,61
2006	31 dicembre	8.324	-28	-0,34%	3.175	2,60
2007	31 dicembre	8.289	-35	-0,42%	3.183	2,58
2008	31 dicembre	8.255	-34	-0,41%	3.206	2,55
2009	31 dicembre	8.227	-28	-0,34%	3.209	2,54
2010	31 dicembre	8.200	-27	-0,33%	3.221	2,52
2011 ⁽¹⁾	8 ottobre	8.200	0	0,00%	3.227	2,51
2011 ⁽²⁾	9 ottobre	8.211	+11	+0,13%	-	-
2011 ⁽³⁾	31 dicembre	8.203	+3	+0,04%	3.226	2,51
2012	31 dicembre	8.136	-67	-0,82%	3.245	2,48
2013	31 dicembre	8.137	+1	+0,01%	3.254	2,47
2014	31 dicembre	8.147	+10	+0,12%	3.274	2,46
2015	31 dicembre	8.141	-6	-0,07%	3.289	2,44
2016	31 dicembre	8.078	-63	-0,77%	3.298	2,42
2017	31 dicembre	8.024	-54	-0,67%	3.302	2,40

(1) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.

(2) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.

(3) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.

Variatione percentuale della popolazione

Le variazioni annuali della popolazione di Novoli espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della provincia di Lecce e della regione Puglia.




b) Flusso migratorio della popolazione

Flusso migratorio della popolazione

Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Novoli negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come **iscritti** e **cancellati** dall'Anagrafe del comune.

Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative).



La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2017. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione.

Anno 1 gen-31 dic	Iscritti			Cancellati			Saldo Migratorio con l'estero	Saldo Migratorio totale
	DA altri comuni	DA estero	per altri motivi (*)	PER altri comuni	PER estero	per altri motivi (*)		
2002	109	7	0	120	0	0	+7	-4
2003	111	18	3	108	0	0	+18	+24
2004	106	12	0	120	4	0	+8	-7
2005	102	15	1	128	2	0	+13	-12
2006	153	21	0	167	0	0	+21	+7
2007	113	22	0	126	2	1	+20	+6
2008	143	22	0	163	4	0	+18	-2
2009	124	13	1	147	0	0	+13	-9
2010	115	36	1	117	4	14	+32	+17
2011 (*)	97	20	3	99	0	0	-20	+27
2011 (†)	22	0	0	33	0	0	+0	-6
2011 (‡)	119	32	3	132	0	0	+32	+22
2012	147	19	1	161	15	0	+4	-9
2013	118	21	54	136	11	11	+10	+35
2014	147	29	0	111	16	0	+13	+48
2015	154	27	1	122	17	0	+10	+43
2016	147	50	0	151	47	0	+3	-1
2017	115	82	5	140	34	0	+48	+28

(*) sono le iscrizioni/cancellazioni in Anagrafe dovute a rettifiche amministrative.

(†) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)


(‡) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)

(§) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.

c) Movimento naturale della popolazione

Movimento naturale della popolazione

Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche **saldo naturale**. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee.



La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2017. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione.

Anno	Bilancio demografico	Nascite	Variaz.	Decessi	Variaz.	Saldo Naturale
2002	1 gennaio-31 dicembre	61	-	91	-	-30
2003	1 gennaio-31 dicembre	67	+6	96	+5	-29
2004	1 gennaio-31 dicembre	65	-2	94	-2	-29
2005	1 gennaio-31 dicembre	73	+8	108	+14	-35
2006	1 gennaio-31 dicembre	68	-5	103	-5	-35
2007	1 gennaio-31 dicembre	53	-15	94	-9	-41
2008	1 gennaio-31 dicembre	69	+16	101	+7	-32
2009	1 gennaio-31 dicembre	71	+2	90	-11	-19
2010	1 gennaio-31 dicembre	55	-16	99	+9	-44
2011 (*)	1 gennaio-8 ottobre	49	-6	76	-23	-27
2011 (²)	9 ottobre-31 dicembre	17	-32	20	-56	-3
2011 (³)	1 gennaio-31 dicembre	66	+11	96	-3	-30
2012	1 gennaio-31 dicembre	43	-23	101	+5	-58
2013	1 gennaio-31 dicembre	56	+13	90	-11	-34
2014	1 gennaio-31 dicembre	76	+20	115	+25	-39
2015	1 gennaio-31 dicembre	52	-24	101	-14	-49
2016	1 gennaio-31 dicembre	40	-12	102	+1	-62
2017	1 gennaio-31 dicembre	43	+3	125	+23	-82

(*) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)


(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)

(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.

d) Popolazione per età sesso e stato civile

Il grafico in basso, detto **Piramide delle Età**, rappresenta la distribuzione della popolazione residente a Novoli per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2018.

La popolazione è riportata per **classi quinquennali** di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi colori evidenziano la distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi e divorziati.




Distribuzione della popolazione 2018 - Novoli

Età	Celibi /Nubili	Coniugati /e	Vedovi /e	Divorziati /e	Maschi	Femmine	Totale	
								%
0-4	250	0	0	0	114 45,6%	136 54,4%	250	3,1%
5-9	314	0	0	0	156 49,7%	158 50,3%	314	3,9%
10-14	341	0	0	0	175 51,3%	166 48,7%	341	4,2%
15-19	378	0	0	0	205 54,2%	173 45,8%	378	4,7%
20-24	481	2	0	0	259 55,9%	204 44,1%	463	5,8%
25-29	380	29	0	2	214 52,1%	197 47,9%	411	5,1%
30-34	244	146	0	0	205 52,6%	185 47,4%	390	4,9%
35-39	209	260	0	0	230 49,0%	239 51,0%	469	5,8%
40-44	152	412	2	5	287 50,3%	284 49,7%	571	7,1%
45-49	131	463	2	11	285 47,0%	322 53,0%	607	7,6%
50-54	127	496	10	19	303 46,5%	349 53,5%	652	8,1%
55-59	75	409	18	10	247 48,2%	265 51,8%	512	6,4%
60-64	68	379	23	7	245 51,4%	232 48,6%	477	5,9%
65-69	64	399	24	12	227 45,5%	272 54,5%	499	6,2%
70-74	59	346	79	8	219 44,5%	273 55,5%	492	6,1%
75-79	60	271	95	8	188 43,3%	246 56,7%	434	5,4%
80-84	56	174	125	7	130 35,9%	232 64,1%	362	4,5%
85-89	43	87	130	4	88 33,3%	176 66,7%	264	3,3%
90-94	23	23	65	2	31 27,4%	82 72,6%	113	1,4%
95-99	7	1	10	1	3 15,8%	16 84,2%	19	0,2%
100+	2	0	4	0	1 16,7%	5 83,3%	6	0,1%
Totale	3.444	3.897	587	96	3.812 47,6%	4.212 52,6%	8.024	100,0%

Fonte: Tuttitalia

e) Popolazione straniera residente

Popolazione straniera residente a **Novoli** al 1° gennaio 2018. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.




Distribuzione per area geografica di cittadinanza

Gli stranieri residenti a Novoli al 1° gennaio 2018 sono **280** e rappresentano il 3,5% della popolazione residente.



La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dal **Senegal** con il 39,3% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalla **Romania** (8,9%) e dall'**Albania** (6,4%).



f) Struttura della popolazione e indici demografici

Struttura della popolazione dal 2002 al 2018

L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: **giovani** 0-14 anni, **adulti** 15-64 anni e **anziani** 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita di tipo *progressiva*, *stazionaria* o *regressiva* a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana.

Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario.



Anno 1° gennaio	<i>0-14 anni</i>	<i>15-64 anni</i>	<i>65+ anni</i>	<i>Totale residenti</i>	<i>Età media</i>
2002	1.241	5.376	1.857	8.474	42,4
2003	1.202	5.360	1.878	8.440	42,7
2004	1.189	5.343	1.903	8.435	43,0
2005	1.175	5.268	1.956	8.399	43,4
2006	1.166	5.215	1.971	8.352	43,7
2007	1.160	5.209	1.955	8.324	43,7
2008	1.128	5.185	1.976	8.289	44,1
2009	1.083	5.162	2.010	8.255	44,4
2010	1.060	5.134	2.033	8.227	44,7
2011	1.037	5.110	2.053	8.200	45,0
2012	1.037	5.092	2.074	8.203	45,2
2013	988	5.038	2.110	8.136	45,6
2014	970	5.008	2.159	8.137	46,1
2015	992	4.965	2.190	8.147	46,2
2016	954	4.966	2.221	8.141	46,6
2017	931	4.935	2.212	8.078	46,9
2018	905	4.930	2.189	8.024	47,0

Indicatori demografici

Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Novoli.

Anno	Indice di vecchiaia	Indice di dipendenza strutturale	Indice di ricambio della popolazione attiva	Indice di struttura della popolazione attiva	Indice di carico di figli per donna feconda	Indice di natalità (x 1.000 ab.)	Indice di mortalità (x 1.000 ab.)
	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1 gen-31 dic	1 gen-31 dic
2002	149,6	57,6	118,2	89,3	21,4	7,2	10,8
2003	156,2	57,5	119,3	91,0	21,3	7,9	11,4
2004	160,1	57,9	119,0	94,6	22,3	7,7	11,2
2005	166,5	59,4	114,0	96,7	22,4	8,7	12,9
2006	169,0	60,2	114,8	100,8	22,1	8,2	12,4
2007	168,5	59,8	120,0	102,5	22,7	6,4	11,3
2008	175,2	59,9	124,3	105,0	22,4	8,3	12,2
2009	185,6	59,9	120,9	106,2	23,2	8,6	10,9
2010	191,8	60,2	124,2	108,0	23,4	6,7	12,1
2011	198,0	60,5	123,6	111,2	24,8	8,0	11,7
2012	200,0	61,1	119,7	113,8	23,9	5,3	12,4
2013	213,6	61,5	116,8	116,4	23,8	6,9	11,1
2014	222,6	62,5	125,9	118,6	22,1	9,3	14,1
2015	220,8	64,1	121,7	123,3	21,2	6,4	12,4
2016	232,8	63,9	118,6	125,7	22,5	4,9	12,6
2017	237,6	63,7	117,7	130,4	23,9	5,3	15,5
2018	241,9	62,8	126,2	133,5	23,6	-	-

Figura 5. Salice Salentino: Inquadramento territoriale



a) Andamento della popolazione

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di **Salice Salentino** dal 2001 al 2017. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.



La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.

Anno	Data rilevamento	Popolazione residente	Variazione assoluta	Variazione percentuale	Numero Famiglie	Media componenti per famiglia
2001	31 dicembre	8.862	-	-	-	-
2002	31 dicembre	8.862	0	0,00%	-	-
2003	31 dicembre	8.899	+37	+0,42%	3.023	2,93
2004	31 dicembre	8.872	-27	-0,30%	3.025	2,92
2005	31 dicembre	8.861	-11	-0,12%	3.038	2,90
2006	31 dicembre	8.829	-32	-0,36%	3.057	2,87
2007	31 dicembre	8.837	+8	+0,09%	3.080	2,85
2008	31 dicembre	8.822	-15	-0,17%	3.113	2,82
2009	31 dicembre	8.772	-50	-0,57%	3.127	2,79
2010	31 dicembre	8.767	-5	-0,06%	3.143	2,77
2011 (*)	8 ottobre	8.717	-50	-0,57%	3.150	2,75
2011 (**)	9 ottobre	8.642	-75	-0,86%	-	-
2011 (***)	31 dicembre	8.637	-130	-1,48%	3.143	2,73
2012	31 dicembre	8.550	-87	-1,01%	3.134	2,71
2013	31 dicembre	8.505	-45	-0,53%	3.140	2,69
2014	31 dicembre	8.433	-72	-0,85%	3.182	2,64
2015	31 dicembre	8.370	-63	-0,75%	3.162	2,63
2016	31 dicembre	8.287	-83	-0,99%	3.167	2,60
2017	31 dicembre	8.253	-34	-0,41%	3.174	2,59

(*) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.

(**) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.

(***) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.

Variazione percentuale della popolazione

Le variazioni annuali della popolazione di Salice Salentino espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della provincia di Lecce e della regione Puglia.




b) Flusso migratorio della popolazione

Flusso migratorio della popolazione

Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Salice Salentino negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come **iscritti** e **cancellati** dall'Anagrafe del comune.

Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative).



La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2017. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione.

Anno 1 gen-31 dic	Iscritti			Cancellati			Saldo Migratorio con l'estero	Saldo Migratorio totale
	DA altri comuni	DA estero	per altri motivi (*)	PER altri comuni	PER estero	per altri motivi (*)		
2002	121	15	0	118	9	0	+6	+9
2003	103	26	0	77	6	0	+20	+46
2004	57	19	0	108	13	0	+6	-45
2005	115	10	2	115	6	0	+4	+6
2006	89	16	11	127	23	0	-7	-34
2007	105	33	2	111	11	0	+22	+18
2008	107	27	7	138	18	0	+9	-15
2009	109	19	2	151	15	1	+4	-37
2010	116	31	1	121	11	1	+20	+15
2011 (*)	74	5	0	99	9	1	-4	-30
2011 (²)	24	5	6	34	3	3	+2	-5
2011 (³)	98	10	6	133	12	4	-2	-35
2012	108	20	25	168	18	4	+2	-37
2013	82	17	15	118	22	0	-5	-26
2014	81	19	12	137	21	0	-2	-46
2015	129	16	7	146	13	5	+3	-12
2016	105	17	5	140	26	0	-9	-39
2017	117	12	21	111	22	1	-10	+16

(*) sono le iscrizioni/cancellazioni in Anagrafe dovute a rettifiche amministrative.

(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)


(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)

(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.

c) Movimento naturale della popolazione

Movimento naturale della popolazione

Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche **saldo naturale**. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee.



La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2017. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione.

Anno	Bilancio demografico	Nascite	Variaz.	Decessi	Variaz.	Saldo Naturale
2002	1 gennaio-31 dicembre	72	-	81	-	-9
2003	1 gennaio-31 dicembre	86	+14	95	+14	-9
2004	1 gennaio-31 dicembre	79	-7	61	-34	+18
2005	1 gennaio-31 dicembre	63	-16	80	+19	-17
2006	1 gennaio-31 dicembre	78	+15	76	-4	+2
2007	1 gennaio-31 dicembre	68	-10	78	+2	-10
2008	1 gennaio-31 dicembre	72	+4	72	-6	0
2009	1 gennaio-31 dicembre	65	-7	78	+6	-13
2010	1 gennaio-31 dicembre	69	+4	89	+11	-20
2011 (*)	1 gennaio-8 ottobre	48	-21	68	-21	-20
2011 (²)	9 ottobre-31 dicembre	16	-32	16	-52	0
2011 (³)	1 gennaio-31 dicembre	64	-5	84	-5	-20
2012	1 gennaio-31 dicembre	53	-11	103	+19	-50
2013	1 gennaio-31 dicembre	68	+15	87	-16	-19
2014	1 gennaio-31 dicembre	56	-12	82	-5	-26
2015	1 gennaio-31 dicembre	53	-3	104	+22	-51
2016	1 gennaio-31 dicembre	61	+8	105	+1	-44
2017	1 gennaio-31 dicembre	45	-16	95	-10	-50

(*) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)


(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)

(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.

d) Popolazione per età sesso e stato civile

Il grafico in basso, detto **Piramide delle Età**, rappresenta la distribuzione della popolazione residente a Salice S. per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2018.

La popolazione è riportata per **classi quinquennali** di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi colori evidenziano la distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi e divorziati.




Distribuzione della popolazione 2018 - Salice Salentino

Età	Celibi /Nubili	Coniugati /e	Vedovi /e	Divorziati /e	Maschi	Femmine	Totale	
								%
0-4	273	0	0	0	140 51,3%	133 48,7%	273	3,3%
5-9	328	0	0	0	173 53,1%	153 46,9%	326	4,0%
10-14	384	0	0	0	185 48,2%	199 51,8%	384	4,7%
15-19	390	0	0	0	203 52,1%	187 47,9%	390	4,7%
20-24	398	6	0	0	201 49,8%	203 50,2%	404	4,9%
25-29	448	51	0	0	257 51,5%	242 48,5%	499	6,0%
30-34	264	168	0	1	220 48,8%	231 51,2%	451	5,5%
35-39	180	338	3	4	267 60,9%	258 49,1%	525	6,4%
40-44	127	455	0	13	289 48,6%	306 51,4%	595	7,2%
45-49	108	487	8	14	303 49,1%	314 50,9%	617	7,5%
50-54	78	493	10	17	266 44,5%	332 55,5%	598	7,2%
55-59	58	458	23	5	258 47,4%	286 52,6%	544	6,6%
60-64	37	477	24	12	247 44,9%	303 55,1%	550	6,7%
65-69	33	479	71	10	276 46,5%	317 59,5%	593	7,2%
70-74	27	414	70	4	247 48,0%	288 52,0%	515	6,2%
75-79	28	268	96	4	191 48,5%	203 51,5%	394	4,8%
80-84	24	151	126	3	124 40,8%	180 59,2%	304	3,7%
85-89	18	72	113	1	73 35,8%	131 64,2%	204	2,5%
90-94	9	12	54	0	22 29,3%	53 70,7%	75	0,9%
95-99	2	4	6	0	3 25,0%	9 75,0%	12	0,1%
100+	0	0	0	0	0 0,0%	0 0,0%	0	0,0%
Totale	3.232	4.329	604	88	3.945 47,8%	4.308 62,2%	8.253	100,0%

e) Popolazione straniera residente

Popolazione straniera residente a **Salice Salentino** al 1° gennaio 2018. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.




Distribuzione per area geografica di cittadinanza

Gli stranieri residenti a Salice Salentino al 1° gennaio 2018 sono **158** e rappresentano l'1,9% della popolazione residente.



La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dal **Marocco** con il 39,2% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalla **Romania** (15,8%) e dall'**Ecuador** (7,6%).



f) Struttura della popolazione e indici demografici

Struttura della popolazione dal 2002 al 2018

L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: **giovani** 0-14 anni, **adulti** 15-64 anni e **anziani** 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita di tipo *progressiva*, *stazionaria* o *regressiva* a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana.

Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario.




Anno 1° gennaio	<i>0-14 anni</i>	<i>15-64 anni</i>	<i>65+ anni</i>	<i>Totale residenti</i>	<i>Età media</i>
2002	1.347	5.977	1.538	8.862	40,1
2003	1.314	5.970	1.578	8.862	40,5
2004	1.299	6.014	1.586	8.899	40,6
2005	1.271	5.971	1.630	8.872	41,0
2006	1.231	5.989	1.641	8.861	41,3
2007	1.218	5.929	1.682	8.829	41,7
2008	1.193	5.916	1.728	8.837	42,1
2009	1.176	5.877	1.769	8.822	42,5
2010	1.137	5.820	1.815	8.772	43,1
2011	1.147	5.804	1.816	8.767	43,2
2012	1.138	5.640	1.859	8.637	43,5
2013	1.084	5.574	1.892	8.550	44,0
2014	1.060	5.470	1.975	8.505	44,4
2015	1.045	5.375	2.013	8.433	45,0
2016	1.031	5.296	2.043	8.370	45,2
2017	992	5.227	2.068	8.287	45,6
2018	983	5.173	2.097	8.253	45,9

Indicatori demografici

Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Salice Salentino.

Anno	Indice di vecchiaia	Indice di dipendenza strutturale	Indice di ricambio della popolazione attiva	Indice di struttura della popolazione attiva	Indice di carico di figli per donna feconda	Indice di natalità (x 1.000 ab.)	Indice di mortalità (x 1.000 ab.)
	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1 gen-31 dic	1 gen-31 dic
2002	114,2	48,3	86,4	89,1	25,6	8,1	9,1
2003	120,1	48,4	87,8	89,8	25,4	9,7	10,7
2004	122,1	48,0	85,6	88,8	25,8	8,9	6,9
2005	128,2	48,6	88,9	91,4	25,2	7,1	9,0
2006	133,3	48,0	93,2	92,9	25,2	8,8	8,6
2007	138,1	48,9	99,6	97,0	25,1	7,7	8,8
2008	144,8	49,4	104,1	98,5	25,5	8,2	8,2
2009	150,4	50,1	118,0	100,6	25,0	7,4	8,9
2010	159,6	50,7	123,3	105,9	24,4	7,9	10,1
2011	158,3	51,1	135,7	107,7	23,4	7,4	9,7
2012	163,4	53,1	135,2	108,1	23,5	6,2	12,0
2013	174,5	53,4	144,5	112,1	21,8	8,0	10,2
2014	186,3	55,5	138,9	113,3	21,2	6,6	9,7
2015	192,6	56,9	148,1	119,3	20,9	6,3	12,4
2016	198,2	58,0	150,7	123,0	20,6	7,3	12,6
2017	208,5	58,5	142,7	126,1	22,2	5,4	11,5
2018	213,3	59,5	141,0	128,0	22,4	-	-

Figura 6. Squinzano: Inquadramento territoriale



a) Andamento della popolazione

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di **Squinzano** dal 2001 al 2017. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.



La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.

<i>Anno</i>	<i>Data rilevamento</i>	<i>Popolazione residente</i>	<i>Variazione assoluta</i>	<i>Variazione percentuale</i>	<i>Numero Famiglie</i>	<i>Media componenti per famiglia</i>
2001	31 dicembre	15.326	-	-	-	-
2002	31 dicembre	15.222	-104	-0,68%	-	-
2003	31 dicembre	15.160	-62	-0,41%	5.205	2,91
2004	31 dicembre	15.093	-67	-0,44%	5.238	2,88
2005	31 dicembre	15.040	-53	-0,35%	5.295	2,83
2006	31 dicembre	14.947	-93	-0,62%	5.347	2,79
2007	31 dicembre	14.803	-144	-0,96%	5.337	2,77
2008	31 dicembre	14.727	-76	-0,51%	5.377	2,73
2009	31 dicembre	14.631	-96	-0,65%	5.410	2,70
2010	31 dicembre	14.537	-94	-0,64%	5.430	2,67
2011 (*)	8 ottobre	14.449	-88	-0,61%	5.444	2,65
2011 (²)	9 ottobre	14.482	+33	+0,23%	-	-
2011 (³)	31 dicembre	14.440	-97	-0,67%	5.456	2,64
2012	31 dicembre	14.518	+78	+0,54%	5.597	2,59
2013	31 dicembre	14.493	-25	-0,17%	5.618	2,58
2014	31 dicembre	14.308	-185	-1,28%	5.616	2,54
2015	31 dicembre	14.207	-101	-0,71%	5.622	2,52
2016	31 dicembre	14.100	-107	-0,75%	5.652	2,49
2017	31 dicembre	14.031	-69	-0,49%	5.699	2,46


(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.

(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.

(³) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.

Variatione percentuale della popolazione

Le variazioni annuali della popolazione di Squinzano espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della provincia di Lecce e della regione Puglia.




b) Flusso migratorio della popolazione

Flusso migratorio della popolazione

Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Squinzano negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come **iscritti** e **cancellati** dall'Anagrafe del comune.

Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative).



La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2017. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione.

Anno 1 gen-31 dic	Iscritti			Cancellati			Saldo Migratorio con l'estero	Saldo Migratorio totale
	DA altri comuni	DA estero	per altri motivi (*)	PER altri comuni	PER estero	per altri motivi (*)		
2002	142	27	45	241	12	44	+15	-83
2003	197	23	15	243	22	6	+1	-36
2004	133	31	5	207	16	8	+15	-62
2005	158	22	4	201	13	0	+9	-30
2006	166	47	1	267	7	0	+40	-58
2007	144	30	1	236	7	3	+23	-71
2008	178	26	0	253	19	2	+7	-70
2009	161	19	5	240	9	1	+10	-65
2010	167	30	4	217	10	1	+20	-27
2011 (*)	140	18	0	203	11	0	+7	-47
2011 (*)	52	7	2	45	3	20	+4	-10
2011 (*)	201	25	2	251	14	20	+11	-57
2012	201	26	8	250	16	3	+10	-34
2013	180	23	76	191	22	41	+1	+25
2014	108	20	15	211	36	6	-16	-110
2015	174	29	20	191	56	4	-27	-28
2016	137	22	52	215	40	2	-18	-46
2017	171	23	44	189	11	2	+12	+36

(*) sono le iscrizioni/cancellazioni in Anagrafe dovute a rettifiche amministrative.

(*) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)


(*) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)

(*) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.

c) Movimento naturale della popolazione

Movimento naturale della popolazione

Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche **saldo naturale**. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee.



La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2017. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione.

Anno	Bilancio demografico	Nascite	Variaz.	Decessi	Variaz.	Saldo Naturale
2002	1 gennaio-31 dicembre	116	-	137	-	-21
2003	1 gennaio-31 dicembre	116	0	142	+5	-26
2004	1 gennaio-31 dicembre	136	+20	141	-1	-5
2005	1 gennaio-31 dicembre	121	-15	144	+3	-23
2006	1 gennaio-31 dicembre	110	-11	145	+1	-35
2007	1 gennaio-31 dicembre	102	-8	175	+30	-73
2008	1 gennaio-31 dicembre	124	+22	130	-45	-6
2009	1 gennaio-31 dicembre	91	-33	122	-8	-31
2010	1 gennaio-31 dicembre	101	+10	168	+46	-67
2011 (*)	1 gennaio-8 ottobre	83	-18	124	-44	-41
2011 (²)	9 ottobre-31 dicembre	22	-61	54	-70	-32
2011 (³)	1 gennaio-31 dicembre	105	+4	178	+10	-73
2012	1 gennaio-31 dicembre	100	-5	166	-12	-66
2013	1 gennaio-31 dicembre	94	-6	144	-22	-50
2014	1 gennaio-31 dicembre	83	-11	158	+14	-75
2015	1 gennaio-31 dicembre	91	+8	164	+6	-73
2016	1 gennaio-31 dicembre	90	-1	151	-13	-61
2017	1 gennaio-31 dicembre	66	-24	171	+20	-105

(*) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)


(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)

(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.

d) Popolazione per età sesso e stato civile

Il grafico in basso, detto **Piramide delle Età**, rappresenta la distribuzione della popolazione residente a Squinzano per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2018.

La popolazione è riportata per **classi quinquennali** di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi colori evidenziano la distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi e divorziati.




Distribuzione della popolazione 2018 - Squinzano

Età	Celibi/ /Nubi	Coniuga/ /e	Vedovi/ /e	Divorziat/ /e	Maschi	Femmine	Totale	
								%
0-4	422	0	0	0	202 47,9%	220 52,1%	422	3,0%
5-9	521	0	0	0	289 55,5%	232 44,5%	521	3,7%
10-14	581	0	0	0	311 53,5%	270 46,5%	581	4,1%
15-19	670	2	0	0	347 51,6%	325 48,4%	672	4,8%
20-24	719	11	0	0	395 54,1%	335 45,9%	730	5,2%
25-29	671	82	0	1	378 56,1%	376 49,9%	754	5,4%
30-34	538	235	1	7	392 50,2%	389 49,8%	781	5,6%
35-39	391	480	2	9	429 48,6%	453 51,4%	882	6,3%
40-44	305	675	7	18	509 50,6%	498 49,4%	1.005	7,2%
45-49	224	733	7	24	489 49,5%	499 50,5%	988	7,0%
50-54	168	884	24	34	511 46,0%	599 54,0%	1.110	7,9%
55-59	132	761	35	39	439 45,4%	528 54,6%	967	6,9%
60-64	102	797	57	18	449 46,2%	523 53,8%	972	6,9%
65-69	93	725	104	19	436 46,3%	505 53,7%	941	6,7%
70-74	76	672	121	31	422 46,9%	478 53,1%	900	6,4%
75-79	68	466	169	9	309 43,4%	403 56,6%	712	5,1%
80-84	44	279	218	4	225 41,3%	320 58,7%	545	3,9%
85-89	31	116	207	4	132 36,9%	226 63,1%	358	2,6%
90-94	12	29	109	0	50 33,3%	100 66,7%	150	1,1%
95-99	7	4	25	0	11 30,6%	25 69,4%	36	0,3%
100+	2	0	2	0	0 0,0%	4 100,0%	4	0,0%
Totale	5.777	6.951	1.088	215	6.725	7.306	14.031	100,0%

e) Popolazione straniera residente

Popolazione straniera residente a **Squinzano** al 1° gennaio 2018. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.




Distribuzione per area geografica di cittadinanza

Gli stranieri residenti a Squinzano al 1° gennaio 2018 sono **230** e rappresentano l'1,6% della popolazione residente.



La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla **Romania** con il 25,2% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dal **Pakistan** (11,7%) e dalla **Repubblica Popolare Cinese** (10,4%).




f) Struttura della popolazione e indici demografici

Struttura della popolazione dal 2002 al 2018

L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: **giovani** 0-14 anni, **adulti** 15-64 anni e **anziani** 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita di tipo *progressiva*, *stazionaria* o *regressiva* a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana.

Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario.




Anno 1° gennaio	<i>0-14 anni</i>	<i>15-64 anni</i>	<i>65+ anni</i>	<i>Totale residenti</i>	<i>Età media</i>
2002	2.177	10.258	2.891	15.326	40,9
2003	2.116	10.181	2.925	15.222	41,4
2004	2.066	10.117	2.977	15.160	41,8
2005	2.041	10.007	3.045	15.093	42,2
2006	2.012	9.948	3.080	15.040	42,6
2007	1.997	9.836	3.114	14.947	42,9
2008	1.909	9.743	3.151	14.803	43,3
2009	1.869	9.655	3.203	14.727	43,6
2010	1.813	9.573	3.245	14.631	44,0
2011	1.763	9.513	3.261	14.537	44,3
2012	1.761	9.340	3.339	14.440	44,7
2013	1.753	9.370	3.395	14.518	44,9
2014	1.709	9.258	3.526	14.493	45,4
2015	1.650	9.080	3.578	14.308	45,8
2016	1.595	9.016	3.596	14.207	46,1
2017	1.563	8.903	3.634	14.100	46,4
2018	1.524	8.861	3.646	14.031	46,7

Indicatori demografici

Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Squinzano.

Anno	Indice di vecchiaia	Indice di dipendenza strutturale	Indice di ricambio della popolazione attiva	Indice di struttura della popolazione attiva	Indice di carico di figli per donna feconda	Indice di natalità (x 1.000 ab.)	Indice di mortalità (x 1.000 ab.)
	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1 gen-31 dic	1 gen-31 dic
2002	132,8	49,4	88,0	86,7	24,9	7,6	9,0
2003	138,2	49,5	95,8	88,9	24,2	7,6	9,3
2004	144,1	49,8	102,3	90,7	23,7	9,0	9,3
2005	149,2	50,8	105,5	94,0	23,3	8,0	9,6
2006	153,1	51,2	110,5	96,9	22,6	7,3	9,7
2007	155,9	52,0	123,9	101,2	21,8	6,9	11,8
2008	165,1	51,9	123,5	103,6	22,5	8,4	8,8
2009	171,4	52,5	125,7	106,1	23,3	6,2	8,3
2010	179,0	52,8	131,9	108,2	23,2	6,9	11,5
2011	185,0	52,8	131,4	110,5	23,3	7,2	12,3
2012	189,6	54,6	127,9	113,5	23,5	6,9	11,5
2013	193,7	54,9	136,8	118,8	22,0	6,5	9,9
2014	206,3	56,5	141,6	121,4	21,4	5,8	11,0
2015	216,8	57,6	144,0	126,5	21,6	6,4	11,5
2016	225,5	57,6	146,5	128,7	21,9	6,4	10,7
2017	232,5	58,4	140,8	130,3	23,1	4,7	12,2
2018	239,2	58,3	144,6	132,0	23,4	-	-

Figura 7 Surbo: Inquadramento territoriale



a) Andamento della popolazione

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di **Surbo** dal 2001 al 2017. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.



La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.

Anno	Data rilevamento	Popolazione residente	Variazione assoluta	Variazione percentuale	Numero Famiglie	Media componenti per famiglia
2001	31 dicembre	12.775	-	-	-	-
2002	31 dicembre	13.158	+383	+3,00%	-	-
2003	31 dicembre	13.365	+207	+1,57%	4.505	2,97
2004	31 dicembre	13.576	+211	+1,58%	4.300	3,16
2005	31 dicembre	13.842	+266	+1,96%	4.514	3,07
2006	31 dicembre	14.071	+229	+1,65%	4.647	3,03
2007	31 dicembre	14.256	+185	+1,31%	4.712	3,03
2008	31 dicembre	14.510	+254	+1,78%	4.809	3,02
2009	31 dicembre	14.621	+111	+0,76%	4.933	2,96
2010	31 dicembre	14.876	+255	+1,74%	5.064	2,94
2011 ⁽¹⁾	8 ottobre	14.981	+105	+0,71%	5.161	2,90
2011 ⁽²⁾	9 ottobre	14.849	-132	-0,88%	-	-
2011 ⁽³⁾	31 dicembre	14.858	-18	-0,12%	5.165	2,88
2012	31 dicembre	14.955	+97	+0,65%	5.207	2,87
2013	31 dicembre	15.073	+118	+0,79%	5.233	2,88
2014	31 dicembre	15.107	+34	+0,23%	5.674	2,66
2015	31 dicembre	15.155	+48	+0,32%	5.704	2,66
2016	31 dicembre	15.135	-20	-0,13%	5.704	2,65
2017	31 dicembre	15.115	-20	-0,13%	5.798	2,61


(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.

(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.

(³) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.

Variatione percentuale della popolazione

Le variazioni annuali della popolazione di Surbo espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della provincia di Lecce e della regione Puglia.




b) Flusso migratorio della popolazione

Flusso migratorio della popolazione

Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Surbo negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come **iscritti** e **cancellati** dall'Anagrafe del comune.

Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative).



La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2017. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione.

Anno 1 gen-31 dic	Iscritti			Cancellati			Saldo Migratorio con l'estero	Saldo Migratorio totale
	DA altri comuni	DA estero	per altri motivi (*)	PER altri comuni	PER estero	per altri motivi (*)		
2002	319	4	278	289	0	0	+4	+312
2003	365	2	0	236	0	0	+2	+131
2004	349	12	0	238	0	0	+12	+123
2005	407	3	0	241	0	0	+3	+189
2006	467	15	0	335	0	0	+15	+147
2007	391	24	0	315	2	0	+22	+98
2008	428	19	0	305	8	0	+11	+134
2009	386	19	1	341	8	11	+11	+45
2010	442	43	1	303	7	2	+36	+174
2011 (*)	302	20	5	257	7	0	+19	+89
2011 (†)	48	7	18	60	1	0	+6	-5
2011 (‡)	350	33	23	337	8	0	+25	+81
2012	376	25	63	417	11	14	+14	+22
2013	282	20	178	363	8	37	+12	+72
2014	242	28	42	288	17	0	+11	+7
2015	298	57	29	343	20	11	+37	+10
2016	267	55	40	391	18	0	+37	-47
2017	324	67	25	367	29	54	+38	-34

(*) sono le iscrizioni/cancellazioni in Anagrafe dovute a rettifiche amministrative.

(†) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)


(‡) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)

(§) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.

c) Movimento naturale della popolazione

Movimento naturale della popolazione

Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche **saldo naturale**. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee.



La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2017. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione.

Anno	Bilancio demografico	Nascite	Variaz.	Decessi	Variaz.	Saldo Naturale
2002	1 gennaio-31 dicembre	158	-	87	-	+71
2003	1 gennaio-31 dicembre	154	-4	78	-9	+76
2004	1 gennaio-31 dicembre	147	-7	59	-19	+88
2005	1 gennaio-31 dicembre	167	+20	70	+11	+97
2006	1 gennaio-31 dicembre	164	-3	82	+12	+82
2007	1 gennaio-31 dicembre	160	-4	73	-9	+87
2008	1 gennaio-31 dicembre	201	+41	81	+8	+120
2009	1 gennaio-31 dicembre	151	-50	86	+5	+65
2010	1 gennaio-31 dicembre	177	+26	96	+10	+81
2011 ⁽¹⁾	1 gennaio-8 ottobre	109	-68	73	-23	+36
2011 ⁽²⁾	9 ottobre-31 dicembre	41	-68	24	-49	+17
2011 ⁽³⁾	1 gennaio-31 dicembre	150	-27	97	+1	+53
2012	1 gennaio-31 dicembre	148	-2	73	-24	+75
2013	1 gennaio-31 dicembre	146	-2	100	+27	+46
2014	1 gennaio-31 dicembre	128	-18	101	+1	+27
2015	1 gennaio-31 dicembre	145	+17	107	+6	+38
2016	1 gennaio-31 dicembre	145	0	118	+11	+27
2017	1 gennaio-31 dicembre	137	-8	123	+5	+14

(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)


(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)

(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.

d) Popolazione per età sesso e stato civile

Il grafico in basso, detto **Piramide delle Età**, rappresenta la distribuzione della popolazione residente a Surbo per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2018.

La popolazione è riportata per **classi quinquennali** di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi colori evidenziano la distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati/e, vedovi/e e divorziati/e.



Distribuzione della popolazione 2018 - Surbo

Età	Celibi/ Nubili	Coniugati/ /e	Vedovi/ /e	Divorziati/ /e	Maschi	Femmine	Totale	
								%
0-4	694	0	0	0	369 53,2%	325 46,8%	694	4,6%
5-9	790	0	0	0	401 50,8%	389 49,2%	790	5,2%
10-14	830	0	0	0	420 50,6%	410 49,4%	830	5,5%
15-19	854	0	0	0	438 51,3%	416 48,7%	854	5,7%
20-24	821	9	0	0	447 53,9%	383 46,1%	830	5,5%
25-29	723	104	0	3	415 50,0%	415 50,0%	830	5,5%
30-34	517	336	1	4	417 48,6%	441 51,4%	858	5,7%
35-39	404	717	2	8	551 48,7%	580 51,3%	1.131	7,5%
40-44	312	983	8	23	623 47,0%	703 53,0%	1.326	8,8%
45-49	204	1.107	12	33	689 49,3%	687 50,7%	1.356	9,0%
50-54	132	1.038	20	47	634 51,3%	603 48,7%	1.237	8,2%
55-59	87	823	28	30	485 50,2%	481 49,8%	966	6,4%
60-64	68	683	54	16	375 45,7%	448 54,3%	821	5,4%
65-69	49	618	79	21	362 47,2%	405 52,8%	767	5,1%
70-74	24	465	108	11	287 47,2%	321 52,8%	608	4,0%
75-79	19	328	130	5	214 44,4%	268 55,6%	482	3,2%
80-84	16	201	132	6	152 42,9%	202 57,1%	354	2,3%
85-89	10	99	139	2	90 36,0%	160 64,0%	250	1,7%
90-94	3	26	74	0	36 35,0%	67 65,0%	103	0,7%
95-99	0	7	19	0	11 42,3%	15 57,7%	26	0,2%
100+	1	0	1	0	1 50,0%	1 50,0%	2	0,0%
Totale	6.558	7.544	805	208	7.397 48,8%	7.718 51,1%	15.115	100,0%

e) Popolazione straniera residente

Popolazione straniera residente a **Surbo** al 1° gennaio 2018. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.




Distribuzione per area geografica di cittadinanza

Gli stranieri residenti a Surbo al 1° gennaio 2018 sono **337** e rappresentano il 2,2% della popolazione residente.



La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dal **Senegal** con il 34,4% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalla **Romania** (13,6%) e dalla **Repubblica Popolare Cinese** (8,9%).



f) Struttura della popolazione e indici demografici

Struttura della popolazione dal 2002 al 2018

L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: **giovani** 0-14 anni, **adulti** 15-64 anni e **anziani** 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita di tipo *progressiva*, *stazionaria* o *regressiva* a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana.

Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario.




Anno 1° gennaio	<i>0-14 anni</i>	<i>15-64 anni</i>	<i>65+ anni</i>	<i>Totale residenti</i>	<i>Età media</i>
2002	2.364	8.802	1.609	12.775	36,5
2003	2.387	9.104	1.667	13.158	36,7
2004	2.408	9.231	1.726	13.365	36,9
2005	2.389	9.381	1.806	13.576	37,3
2006	2.506	9.477	1.859	13.842	37,3
2007	2.525	9.640	1.906	14.071	37,6
2008	2.517	9.769	1.970	14.256	37,9
2009	2.540	9.935	2.035	14.510	38,1
2010	2.510	10.052	2.059	14.621	38,6
2011	2.496	10.286	2.094	14.876	38,8
2012	2.482	10.156	2.220	14.858	39,4
2013	2.388	10.297	2.270	14.955	40,0
2014	2.488	10.195	2.390	15.073	40,0
2015	2.441	10.217	2.449	15.107	40,4
2016	2.403	10.252	2.500	15.155	40,8
2017	2.368	10.204	2.563	15.135	41,1
2018	2.314	10.209	2.592	15.115	41,4

Indicatori demografici

Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Surbo.

Anno	<i>Indice di vecchiaia</i>	<i>Indice di dipendenza strutturale</i>	<i>Indice di ricambio della popolazione attiva</i>	<i>Indice di struttura della popolazione attiva</i>	<i>Indice di carico di figli per donna feconda</i>	<i>Indice di natalità (x 1.000 ab.)</i>	<i>Indice di mortalità (x 1.000 ab.)</i>
	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1 gen-31 dic	1 gen-31 dic
2002	68,1	45,1	72,2	71,9	23,3	12,2	6,7
2003	69,8	44,5	72,1	73,4	22,8	11,6	5,9
2004	71,7	44,8	76,7	74,5	21,2	10,9	4,4
2005	75,6	44,7	72,9	75,8	21,0	12,2	5,1
2006	74,2	46,1	73,5	77,2	21,3	11,8	5,9
2007	75,5	46,0	73,7	81,6	21,9	11,3	5,2
2008	78,3	45,9	78,6	82,5	21,8	14,0	5,6
2009	80,1	46,0	84,0	85,7	22,4	10,4	5,9
2010	82,0	45,5	92,8	92,6	21,3	12,0	6,5
2011	83,9	44,6	89,8	94,7	21,9	10,1	6,5
2012	89,4	46,3	97,7	100,6	21,3	9,9	4,9
2013	95,1	45,2	104,7	107,1	19,6	9,7	6,7
2014	96,1	47,8	90,8	108,5	21,3	8,5	6,7
2015	100,3	47,9	95,2	113,9	21,2	9,6	7,1
2016	104,0	47,8	96,7	116,8	21,5	9,6	7,8
2017	108,2	48,3	92,6	123,5	23,2	9,1	8,1
2018	112,0	48,1	96,1	126,7	23,6	-	-

Figura 8 Trepuzzi: Inquadramento territoriale



a) Andamento della popolazione

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di **Trepuzzi** dal 2001 al 2017. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.



La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.

Anno	Data rilevamento	Popolazione residente	Variazione assoluta	Variazione percentuale	Numero Famiglie	Media componenti per famiglia
2001	31 dicembre	14.138	-	-	-	-
2002	31 dicembre	14.348	+210	+1,49%	-	-
2003	31 dicembre	14.423	+75	+0,52%	4.845	2,97
2004	31 dicembre	14.507	+84	+0,58%	4.905	2,95
2005	31 dicembre	14.525	+18	+0,12%	4.968	2,92
2006	31 dicembre	14.553	+28	+0,19%	5.029	2,89
2007	31 dicembre	14.523	-30	-0,21%	5.086	2,86
2008	31 dicembre	14.586	+63	+0,43%	5.146	2,83
2009	31 dicembre	14.702	+116	+0,80%	5.221	2,82
2010	31 dicembre	14.688	-14	-0,10%	5.247	2,80
2011 (*)	8 ottobre	14.667	-21	-0,14%	5.273	2,78
2011 (*)	9 ottobre	14.277	-390	-2,66%	-	-
2011 (*)	31 dicembre	14.271	-417	-2,84%	5.299	2,69
2012	31 dicembre	14.434	+163	+1,14%	5.496	2,63
2013	31 dicembre	14.762	+328	+2,27%	5.501	2,68
2014	31 dicembre	14.757	-5	-0,03%	5.553	2,66
2015	31 dicembre	14.656	-101	-0,68%	5.542	2,64
2016	31 dicembre	14.603	-53	-0,36%	5.589	2,61
2017	31 dicembre	14.512	-91	-0,62%	5.615	2,58

(*) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.

(*) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.

(*) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.

Variatione percentuale della popolazione

Le variazioni annuali della popolazione di Trepuzzi espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della provincia di Lecce e della regione Puglia.




b) Flusso migratorio della popolazione

Flusso migratorio della popolazione

Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Trepuzzi negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come **iscritti** e **cancellati** dall'Anagrafe del comune.

Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative).



La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2017. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione.

Anno 1 gen-31 dic	Iscritti			Cancellati			Saldo Migratorio con l'estero	Saldo Migratorio totale
	DA altri comuni	DA estero	per altri motivi (*)	PER altri comuni	PER estero	per altri motivi (*)		
2002	181	34	164	167	5	5	+29	+202
2003	185	41	116	216	12	48	+29	+65
2004	229	64	6	202	26	11	+38	+60
2005	217	33	4	222	18	14	+15	0
2006	222	36	4	247	5	5	+31	+5
2007	170	40	3	205	6	1	+34	+1
2008	214	35	2	214	15	2	+20	+20
2009	226	41	3	166	5	8	+36	+93
2010	164	50	3	216	11	5	+39	-15
2011 (*)	97	29	0	116	7	9	+22	-5
2011 (*)	58	11	0	53	0	23	+11	-7
2011 (*)	155	40	0	171	7	32	+33	-15
2012	190	24	11	264	19	14	+5	-72
2013	195	30	430	243	12	85	+18	+315
2014	205	40	15	212	18	3	+22	+27
2015	166	70	13	262	16	31	+52	-62
2016	232	61	23	241	12	41	+49	+22
2017	190	62	22	228	25	41	+37	-20

(*) sono le iscrizioni/cancellazioni in Anagrafe dovute a rettifiche amministrative.

(*) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)


(*) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)

(*) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.

c) Movimento naturale della popolazione

Movimento naturale della popolazione

Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche **saldo naturale**. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee.



La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2017. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione.

Anno	Bilancio demografico	Nascite	Variaz.	Decessi	Variaz.	Saldo Naturale
2002	1 gennaio-31 dicembre	120	-	112	-	+8
2003	1 gennaio-31 dicembre	120	0	111	-1	+9
2004	1 gennaio-31 dicembre	109	-11	85	-26	+24
2005	1 gennaio-31 dicembre	134	+25	116	+31	+18
2006	1 gennaio-31 dicembre	135	+1	112	-4	+23
2007	1 gennaio-31 dicembre	101	-34	132	+20	-31
2008	1 gennaio-31 dicembre	142	+41	99	-33	+43
2009	1 gennaio-31 dicembre	131	-11	108	+9	+23
2010	1 gennaio-31 dicembre	122	-9	121	+13	+1
2011 (*)	1 gennaio-8 ottobre	99	-23	112	-9	-13
2011 (*)	9 ottobre-31 dicembre	30	-69	29	-83	+1
2011 (*)	1 gennaio-31 dicembre	129	+7	141	+20	-12
2012	1 gennaio-31 dicembre	104	-25	97	-44	+7
2013	1 gennaio-31 dicembre	124	+20	111	+14	+13
2014	1 gennaio-31 dicembre	106	-18	138	+27	-32
2015	1 gennaio-31 dicembre	106	0	145	+7	-39
2016	1 gennaio-31 dicembre	92	-14	167	+22	-75
2017	1 gennaio-31 dicembre	81	-11	152	-15	-71

(*) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)


(*) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)

(*) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.

d) Popolazione per età sesso e stato civile

Il grafico in basso, detto **Piramide delle Età**, rappresenta la distribuzione della popolazione residente a Trepuzzi per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2018.

La popolazione è riportata per **classi quinquennali** di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi colori evidenziano la distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi e divorziati.




Distribuzione della popolazione 2018 - Trepuzzi

Età	Celibi/ Nubili	Coniugati /e	Vedovi /e	Divorziati /e	Maschi	Femmine	Totale	
								%
0-4	523	0	0	0	267 51,1%	256 48,9%	523	3,6%
5-9	655	0	0	0	326 49,8%	329 50,2%	655	4,6%
10-14	644	0	0	0	318 49,4%	326 50,6%	644	4,4%
15-19	719	1	0	0	376 52,2%	344 47,8%	720	5,0%
20-24	712	11	0	0	348 48,1%	375 51,9%	723	5,0%
25-29	800	93	1	0	480 53,7%	414 46,3%	894	6,2%
30-34	476	307	0	5	374 47,5%	414 52,5%	788	5,4%
35-39	344	526	2	8	432 49,1%	448 50,9%	880	6,1%
40-44	311	813	5	27	570 49,3%	586 50,7%	1.156	8,0%
45-49	203	821	6	35	505 47,4%	560 52,6%	1.065	7,3%
50-54	144	945	16	32	551 48,5%	586 51,5%	1.137	7,8%
55-59	97	834	31	28	475 48,0%	515 52,0%	990	6,8%
60-64	74	790	51	27	426 45,2%	516 54,8%	942	6,5%
65-69	73	764	88	22	444 46,9%	503 53,1%	947	6,5%
70-74	60	591	117	21	371 47,0%	418 53,0%	789	5,4%
75-79	55	458	145	11	281 42,0%	388 58,0%	669	4,6%
80-84	40	274	194	1	211 41,5%	298 58,5%	509	3,5%
85-89	29	117	179	0	124 38,2%	201 61,8%	325	2,2%
90-94	12	29	81	2	42 33,9%	82 66,1%	124	0,9%
95-99	3	6	20	0	9 31,0%	20 69,0%	29	0,2%
100+	1	0	2	0	0 0,0%	3 100,0%	3	0,0%
Totale	5.975	7.380	938	219	6.930 47,8%	7.582 52,2%	14.512	100,0%

e) Popolazione straniera residente

Popolazione straniera residente a **Trepuzzi** al 1° gennaio 2018. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.




Distribuzione per area geografica di cittadinanza

Gli stranieri residenti a Trepuzzi al 1° gennaio 2018 sono **386** e rappresentano il **2,7%** della popolazione residente.



La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla **Romania** con il **24,9%** di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dall'**Albania** (12,2%) e dal **Montenegro** (6,7%).



f) Struttura della popolazione e indici demografici

Struttura della popolazione dal 2002 al 2018

L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: **giovani** 0-14 anni, **adulti** 15-64 anni e **anziani** 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita di tipo *progressiva*, *stazionaria* o *regressiva* a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana.

Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario.



Anno 1° gennaio	<i>0-14 anni</i>	<i>15-64 anni</i>	<i>65+ anni</i>	<i>Totale residenti</i>	<i>Età media</i>
2002	2.217	9.628	2.293	14.138	39,3
2003	2.195	9.770	2.383	14.348	39,7
2004	2.156	9.831	2.436	14.423	40,0
2005	2.136	9.863	2.508	14.507	40,4
2006	2.120	9.849	2.556	14.525	40,7
2007	2.051	9.902	2.600	14.553	41,1
2008	1.979	9.853	2.691	14.523	41,5
2009	1.995	9.869	2.722	14.586	41,8
2010	1.998	9.903	2.801	14.702	42,1
2011	2.004	9.843	2.841	14.688	42,5
2012	1.968	9.433	2.870	14.271	42,8
2013	1.996	9.619	2.819	14.434	42,6
2014	1.971	9.672	3.119	14.762	43,4
2015	1.943	9.599	3.215	14.757	43,8
2016	1.904	9.459	3.293	14.656	44,1
2017	1.884	9.360	3.359	14.603	44,5
2018	1.822	9.295	3.395	14.512	45,0

Indicatori demografici

Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Trepuzzi.

Anno	Indice di vecchiaia	Indice di dipendenza strutturale	Indice di ricambio della popolazione attiva	Indice di struttura della popolazione attiva	Indice di carico di figli per donna feconda	Indice di natalità (x 1.000 ab.)	Indice di mortalità (x 1.000 ab.)
	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1 gen-31 dic	1 gen-31 dic
2002	103,4	46,8	78,7	85,0	25,0	8,4	7,9
2003	108,6	46,9	82,6	85,0	24,9	8,3	7,7
2004	113,0	46,7	80,1	86,2	25,2	7,5	5,9
2005	117,4	47,1	82,5	89,6	24,7	9,2	8,0
2006	120,6	47,5	83,5	93,2	24,7	9,3	7,7
2007	126,8	47,0	91,5	96,5	25,0	6,9	9,1
2008	136,0	47,4	91,1	98,5	25,4	9,8	6,8
2009	136,4	47,8	105,7	101,9	24,6	8,9	7,4
2010	140,2	48,5	112,0	104,2	23,7	8,3	8,2
2011	141,8	49,2	128,1	106,8	22,5	8,9	9,7
2012	145,8	51,3	133,2	108,6	21,7	7,2	6,8
2013	141,2	50,1	129,7	108,8	20,7	8,5	7,6
2014	158,2	52,6	131,3	114,7	20,3	7,2	9,3
2015	165,5	53,7	125,3	117,5	20,9	7,2	9,9
2016	173,0	54,9	123,5	121,6	21,7	6,3	11,4
2017	178,3	56,0	121,6	127,0	22,6	5,6	10,4
2018	186,3	56,1	130,8	132,1	22,9	-	-

I comuni in esame sono abbastanza simili dal punto di vista di ulteriori indicatori, come la zona altimetrica e l'altitudine in metri, il grado di urbanizzazione, la zona sismica e la zona climatica.

*Altitudine: Misura espressa in metri sopra il livello del mare del punto in cui è situata la casa comunale. Le quote minima e massima del territorio comunale sono state elaborate dall'Istat sul modello digitale del terreno (DEM) e dai dati provenienti dall'ultima rilevazione censuaria;


* Zona sismica: 1: Indica la zona più pericolosa, dove possono verificarsi fortissimi terremoti. 2: Zona dove possono verificarsi forti terremoti. 3: Zona che può essere soggetta a forti terremoti ma rari. 4: È la zona meno pericolosa, dove i terremoti sono rari ed è facoltà delle Regioni prescrivere l'obbligo della progettazione antisismica.

* Zona climatica: Il territorio italiano è suddiviso nelle seguenti sei zone climatiche che variano in funzione dei gradi-giorno indipendentemente dall'ubicazione geografica.

<i>Zona climatica</i>	<i>Gradi-giorno</i>	<i>Periodo</i>	<i>Numero di ore</i>
A	comuni con GG \leq 600	1° dicembre - 15 marzo	6 ore giornaliere
B	600 < comuni con GG \leq 900	1° dicembre - 31 marzo	8 ore giornaliere
C	900 < comuni con GG \leq 1.400	15 novembre - 31 marzo	10 ore giornaliere
D	1.400 < comuni con GG \leq 2.100	1° novembre - 15 aprile	12 ore giornaliere
E	2.100 < comuni con GG \leq 3.000	15 ottobre - 15 aprile	14 ore giornaliere
F	comuni con GG > 3.000	tutto l'anno	nessuna limitazione

Fonte: Tuttitalia

Il grado di sismicità dei comuni italiani, 2015



Grado di sismicità

- Alto
- Medio
- Basso
- Molto basso

Fonte: elaborazione IFEL-Dipartimento Studi Economia Territoriale su dati Protezione Civile, 2015

Il grado di sismicità dei comuni italiani, per regione, 2015

Regione	% di comuni per grado di sismicità			
	Alto	Medio	Basso	Molto basso
Piemonte	0,0%	0,0%	33,9%	66,1%
Valle d'Aosta	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%
Lombardia	0,0%	3,7%	67,1%	29,2%
Trentino-Alto Adige	0,0%	0,0%	30,1%	69,9%
Veneto	0,0%	15,0%	56,5%	28,5%
Friuli-Venezia Giulia	14,8%	49,5%	35,6%	0,0%
Liguria	0,0%	0,0%	88,5%	11,5%
Emilia-Romagna	0,0%	32,6%	60,9%	6,5%
Toscana	0,0%	32,6%	58,8%	8,6%
Umbria	19,6%	60,9%	19,6%	0,0%
Marche	2,5%	92,4%	5,1%	0,0%
Lazio	11,4%	68,5%	20,1%	0,0%
Abruzzo	29,8%	51,8%	18,4%	0,0%
Molise	31,6%	61,8%	6,6%	0,0%
Campania	23,5%	65,3%	11,3%	0,0%
Puglia	3,9%	22,5%	18,2%	55,4%
Basilicata	34,4%	61,8%	3,8%	0,0%
Calabria	63,8%	36,2%	0,0%	0,0%
Sicilia	6,9%	84,4%	1,3%	7,4%
Sardegna	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
ITALIA	8,8%	27,4%	35,8%	28,1%

I comuni il cui territorio presenta più classificazioni sono stati ricondotti al grado di sismicità più elevato presente.

Fonte: elaborazione IFEL-Dipartimento Studi Economia Territoriale su dati Protezione Civile, 2015


ULTERIORI DATI D'ASSIEME

Cod. Regione	Cod. Istat comune	Comune	Zona altimetrica	Altitudine In metri	Comune litoraneo	Comune Montano	Sup. terr. in Km ² al 9/10/2011	Grado di urbanizz.	Zona sismica	Zona climatica
16	75011	Campi S.	5	33	0	NM	45,88	2	4	C
16	75034	Guagnano	5	44	0	NM	38,03	2	4	C
16	75055	Novoli	5	37	0	NM	18,08	2	4	C
16	75065	Salice	5	48	0	NM	59,87	2	4	C
16	75079	Squinzano	5	48	0	NM	29,78	2	4	C
16	75083	Surbo	5	52	0	NM	20,78	2	4	C
16	75087	Trepuzzi	5	55	0	NM	23,43	2	4	C

Fonte: Elaborazione personale su dati Istat e Tuttitalia


Osservando i dati riguardanti la popolazione residente aggregata nei sette comuni in esame, emerge un trend in aumento fino al 2004 e una linea di tendenza decrescente, più evidente negli anni 2014-2017.

ALCUNI DATI AGGREGATI DELL'UNIONE DI COMUNI DEL NORD-SALENTO



Fonte: Elaborazione personale su dati Istat

La popolazione residente è diversamente distribuita nei sette comuni, con una punta massima in termini di abitanti che si registra a Surbo nel 2017, pari a 15.115 e una punta minima che si registra a Guagnano nel 2017, con 5.681 abitanti.




Fonte: Elaborazione personale su dati Istat

L'analisi demografica si sofferma anche sul numero di famiglie nell'Unione Nord Salento e sul numero medio di componenti per famiglia.


Si osserva che nel corso degli anni aumenta il numero di famiglie che passano da 24.150 nel 2003 a 29.943 nel 2017, mentre per quanto attiene al numero medio di componenti per famiglia, si può vedere che la linea di tendenza riportata nel pertinente grafico sia decrescente nel corso del tempo, passando da 2,85 componenti registrato nel 2003, a 2,52 componenti per famiglia registrato nel 2017.

«Tuttavia, tale fenomeno di aumento delle famiglie e riduzione del numero medio dei suoi componenti è presente nell'intero contesto nazionale e non solo nel contesto oggetto d'analisi»⁴⁹.

⁴⁹ MANIGLIO M., PELLEGRINO M., *La Grecia Salentina*, in DI CINTIO M., GIURANNO M. (a cura di), *Fusioni e Unioni di comuni. Nuovi assetti organizzativi: i casi dell'Unione Jonica Salentina e dell'Unione della Grecia Salentina*, Bologna, Esculapio, 2016, p. 16.



Fonte: Elaborazione personale su dati Istat




Fonte: Elaborazione personale su dati Istat

Fortemente connessi con l'andamento della popolazione residente e con il numero medio di componenti per famiglia, sono sia il tasso di natalità e sia il tasso di mortalità. Il primo tasso, quello di natalità, è utile per misurare il numero annuo di nascite ogni mille abitanti ed è rappresentato dal rapporto tra le nascite avvenute nel periodo e la popolazione media moltiplicato per mille.

Il secondo tasso, quello di mortalità, serve a misurare, a sua volta, il numero annuo di decessi ogni mille abitanti e si determina attraverso il rapporto dei decessi del periodo e la popolazione media moltiplicato per mille.

Il tasso di natalità, nei comuni del Nord Salento in esame, presenta una linea di tendenza discendente, dal 2002 al 2017 che varia in un intervallo compreso tra 8,45 nati per mille abitanti nel 2002 e 5,85 nati per mille abitanti nel 2017, con un tasso di natalità media di 7,78 nati per mille abitanti.


Dal punto di vista del dato 2018 concernente i singoli comuni, si osserva che il comune che ha registrato il maggior numero di nascite è Surbo (9,3) seguito da Squinzano (6,5), mentre il dato più basso si è verificato a Guagnano (5,8) seguito da Novoli e Salice Salentino (entrambi 5,9).



Fonte: Elaborazione personale su dati Istat

A sua volta, il tasso di mortalità nei comuni in esame presenta un andamento in crescita che in media oscilla da 9,5 di decessi per ogni mille abitanti del 2002, a 11,92 decessi per ogni mille abitanti del 2017.

Dal punto di vista del dato 2018 concernente i singoli comuni, si osserva che il comune che ha registrato il maggior numero di decessi è Novoli (14,3) seguito da Guagnano (14,1), mentre il dato più basso si è verificato a (Surbo, 7,9) seguito da Trepuzzi (9,6).



Fonte: Elaborazione personale su dati Istat

Anno	Comune	Indice natalità (x 1.000 ab.)	Indice mortalità (x 1.000 ab)
2018	Campi Salentina	5,9	11,9
2018	Guagnano	5,8	14,1
2018	Novoli	5,9	14,3
2018	Salice Salentino	5,9	11,3
2018	Squinzano	6,5	12,6
2018	Surbo	9,3	7,9
2018	Trepuzzi	6,4	9,6
2018	Unione Nord Salento	6,5	11,7
2018	Puglia	7,42	9,97
2018	Italia	7,57	10,73


Fonte: Elaborazione personale su dati Istat

La popolazione straniera è costituita da cittadini di cittadinanza non italiana che non hanno dimora abituale in Italia.

La popolazione straniera negli anni 2004-2018 presenta un andamento medio in rialzo, che passa da 354 nel 2004 a 1.466 stranieri nel 2018, all'interno dei comuni dell'Unione Nord Salento.

Relativamente al dato complessivo dei sette comuni in esame, si osserva che il numero totale degli stranieri nel 2019 è di 1.793 residenti.

Invece, dal punto di vista del dato 2019, concernente i singoli comuni, si osserva che il comune che il numero maggiore di stranieri è Trepuzzi (384), seguito da Surbo (373); mentre il comune che ha il numero più basso di stranieri è Guagnano (98), seguito da Salice Salentino (171).



Fonte: Elaborazione personale su dati Istat

Relativamente all'incidenza della popolazione straniera su quella totale, si osserva un *trend* medio in crescita nei sette comuni in esame che passa da 0,44% del 2004, all'1,71% del 2017.


Limitatamente all'anno 2019, si evidenzia che l'incidenza complessiva della popolazione straniera sulla popolazione totale è del 16,5%.

A sua volta, il comune che registra un'incidenza maggiore della popolazione straniera su quella totale è Novoli (3,4%) seguito da Trepuzzi (2,7%), mentre il comune che ha un'incidenza inferiore è Guagnano (1,7%), seguito da Squinzano (2,0%).

Si osserva, altresì, che l'incidenza della popolazione straniera nei sette comuni dell'Unione Nord Salento complessivamente considerati è più alta di quella rilevata in Puglia e in Italia.

Infatti, il dato aggregato in percentuale nei comuni oggetto d'esame è del 16,5%, a fronte di quello della Puglia (3,4% e dell'Italia (8,7%).

Si determina, pertanto, uno scostamento in percentuale tra i comuni del Nord Salento osservati e il dato della Puglia del 13,1% e uno scostamento in percentuale con il dato nazionale del 7,8%.



Fonte: Elaborazione personale su dati Istat

Anno	Comune	Popolazione straniera	Incidenza popolazione straniera
2019	Campi Salentina	215	2,1%
2019	Guagnano	98	1,7%
2019	Novoli	273	3,4%
2019	Salice Salentino	171	2,1%
2019	Squinzano	279	2,0%
2019	Surbo	373	2,5%
2019	Trepuzzi	384	2,7%
2019	Unione Nord Salento	1.793	16,5%
2019	Puglia	138.811	3,4%
2019	Italia	5.255.503	8,7%

Fonte: Elaborazione personale su dati Istat

Con riguardo alla popolazione residente, si osserva che fino all'anno 2017 i sette comuni in esame presentano una sostanziale omogeneità per buona parte degli enti, come Surbo (15.115), Trepuzzi (14.512), Squinzano (14.031 abitanti), (Campi Salentina (10.322 abitanti).

Il resto dei comuni ha una popolazione residente numericamente inferiore, come Guagnano (5.681), Novoli (8.024 abitanti), Salice Salentino (8.253 abitanti).

Cambia, di conseguenza, anche l'incidenza della popolazione di ogni comune su quella complessiva dei sette comuni in esame (al 31 dicembre 2016, 76.423 abitanti).

Surbo, essendo il comune più popoloso, ha l'incidenza maggiore (pari al 20%), seguito da Trepuzzi (19%), Squinzano (18%) e Campi Salentina (14%), mentre l'incidenza minore è del comune di Guagnano (7%).



Fonte: Elaborazione personale su dati Istat

La tabella sotto riportata indica il quadro di dettaglio riguardante la composizione della popolazione residente nei sette comuni appartenenti all'Unione Nord Salento al 1° gennaio 2018.


Dai dati in tabella, si osserva una sostanziale omogeneità nel *range* 15-64 anni, nel senso che esso prevale sulla restante struttura della popolazione.

Infatti, dal dato aggregato dei sette comuni emerge che nel *range* 15-64 anni si collocano ben 48.305 abitanti, seguito dall'intervallo 65+anni (18.209) e dall'intervallo 0-14 (9.424).

Esaminando il dato riferito ai sette comuni singoli, si osserva che anche in ognuno di essi prevale il range 15-64 anni, seguito da quello 65+anni e dal range 0-14 anni, in linea con il dato della Puglia e del dato Italia.

Struttura della popolazione residente al 1° gennaio 2018					
Comune	0-14 anni	15-64 anni	65+ anni	Totale residenti	Età media
Campi S.	1.252	6.460	2.610	10.322	45,9
Guagnano	624	3.377	1.680	5.681	48,2
Novoli	905	4.930	2.189	8.024	47,0
Salice S.	983	5.173	2.097	8.253	45,9
Squinzano	1.524	8.861	3.646	14.031	46,7
Surbo	2.314	10.209	2.592	15.115	41,4
Trepuzzi	1.822	9.295	3.395	14.512	45,0
Dato aggregato	9.424	48.305	18.209	75.936	45,72
Puglia	540.164	2.630.324	877.754	4.048.242	43,9
Italia	8.080.176	38.759.434	13.644.363	60.483.973	44,7

Fonte: Elaborazione personale su dati Istat



Fonte: Elaborazione personale su dati Istat

Tutto ciò detto, possiamo ora ad esaminare altri indicatori di natura demografica che ci aiutano a comprendere ulteriormente alcuni fenomeni inerenti alla popolazione di un territorio ben specificato.

I dati contenuti nella tabella sottostante ineriscono all'indice di dipendenza strutturale e all'indice di ricambio della popolazione attiva.

Il primo, ovvero l'indice di dipendenza strutturale «rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni)».

Ciò significa che teoricamente, a Campi Salentina nel 2018 ci sono stati 59,8 individui a carico ogni 100 che lavorano.

Per ciò che riguarda i comuni singoli in esame, si dirà che il dato peggiore è registrato nel comune di Guagnano (68,2) seguito da Novoli (62,8) e da Campi Salentina (59,8); mentre il dato più favorevole si registra a Surbo (48,1).

Il secondo, vale a dire l'indice di ricambio della popolazione attiva «rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (60-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-19 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100».

Ad esempio, a Campi Salentina nel 2018 l'indice di ricambio è 127,1; ciò significa che la popolazione in età lavorativa è molto anziana.

Il dato peggiore è registrato a Guagnano (163,9) seguito da Squinzano (144,6) e da Salice Salentino (141,0).

Il dato aggregato di dipendenza strutturale ci dice che nei sette comuni ogni 100 persone che lavorano, vi sono 58,97 persone a loro carico.


Tale dato appare sostanzialmente in linea con il dato della Puglia e dell'Italia.

Il dato aggregato concernente l'indice di ricambio della popolazione attiva ci dice che la popolazione attiva è assai anziana; dato quello dei comuni aggregati (132,81), più alto, sia di quello della Puglia (118,2) e sia di quello dell'Italia (130,4).


Fonte: Tuttitalia

Comune	Indice di dipendenza strutturale	Indice di ricambio della popolazione attiva
Campi S.	59,8	127,1
Guagnano	68,2	163,9
Novoli	62,8	126,2
Salice S.	59,5	141,0
Squinzano	58,3	144,6
Surbo	48,1	96,1
Trepuzzi	56,1	130,8
Dato aggregato	58,97	132,81
Puglia	53,9	118,2
Italia	56,0	130,4


Fonte: Elaborazione personale su dati Istat




Fonte: Elaborazione personale su dati Tuttitalia




Fonte: Elaborazione personale su dati Tuttitalia



Fonte: Elaborazione personale su dati Tuttitalia



Fonte: Elaborazione personale




Fonte: Elaborazione personale


A sua volta, l'indice di struttura della popolazione attiva rispecchia il grado d'invecchiamento della popolazione in età lavorativa e scaturisce dal rapporto in percentuale tra la popolazione in età lavorativa più anziana d'età (40-64 anni) e quella più giovane d'età (15-39 anni).

Nei sette comuni in esame, nel 2018, l'indice più alto si registra a Guagnano (138), seguito da Novoli (133,5) e da Trepuzzi (132,1).

L'indice in esame ci dice che esso in Italia è di 137,2, seguito da quello dei sette comuni aggregati dell'Unione Nord Salento (131,28) e da quello della Puglia (125,2).



Fonte: Elaborazione personale



Fonte: Elaborazione personale


Esaminando ora l'indice di vecchiaia, diremo che esso rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione e dunque che esso consiste nel rapporto percentuale tra il numero degli ultrasessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni.

Allorquando tale indicatore assume valori superiori a 100, questo sta a significare che il numero di anziani è superiore a quello dei giovani e questo avviene in tutti i comuni dell'Unione Nord Salento.


Come esempio, nel 2018 l'indice di vecchiaia per il comune di Campi Salentina dice che ci sono 208,5 anziani ogni 100 giovani.

Ciò detto, si aggiunge che il comune che registra il più alto indice di vecchiaia è Guagnano, dove ci sono 269,2 anziani ogni 100 giovani, seguito da Novoli (241,9) e Squinzano (239,2; mentre il comune dove si registra l'indice di vecchiaia più basso è Surbo (112).


Per ciò che attiene al dato aggregato, si osserva che l'indice di vecchiaia più alto si registra nei sette comuni oggetto d'esame, atteso che esso è pari a 210,1 e cioè che qui vi sono 210,1 anziani ogni 100 giovani a differenza del dato dell'Italia (168,9) e della Puglia (162,5).



Fonte: Elaborazione personale




Fonte: Elaborazione personale



Fonte: Elaborazione personale


Si rende ora necessario procedere a fornire un quadro della dimensione territoriale dei sette comuni in esame, riferendosi alla superficie territoriale, alla densità, alla distanza tra comuni in km.

I dati sono eterogenei, nel senso che si passa da una superficie totale per singolo comune di 59,87 kmq a Salice Salentino, seguito da Guagnano (38,03 kmq) e da Squinzano (29,78 kmq), per terminare con Novoli che ha la superficie minore, pari a 18,08 kmq., a fronte di una superficie totale dei sette comuni che ammonta a 235,85 kmq.




Fonte: Elaborazione personale

Dal punto di vista della superficie media, si osserva che il dato territoriale dei comuni in esame (33,69 kmq), supera quello provinciale (28,45 kmq) ed è inferiore, sia a quello regionale (75,73 kmq) e sia a quello nazionale (37,49 kmq).




Fonte: Elaborazione personale

Relativamente alla densità, vale a dire al rapporto abitanti/kmq, il comune che presenta il dato più elevato è Surbo (727,27 abitanti/kmq), seguito da Trepuzzi (619,29 abitanti/kmq) e da Squinzano (471,08 abitanti/kmq), mentre il dato più basso si registra a Salice Salentino (137,84 abitanti/kmq), seguito da Guagnano (149,38 abitanti/kmq).



Fonte: Elaborazione personale

Emerge, altresì, che la densità media dei comuni dell'Unione Nord Salento è di 396 abitanti/kmq, più alta della densità media nazionale (200 abitanti/kmq), regionale (206 abitanti/kmq), provinciale (284,07 abitanti/kmq).



Fonte: Elaborazione personale

La tabella sottostante permette di rilevare le distanze intercorrenti tra i sette comuni in esame.

Si può osservare che ogni comune dista mediamente dagli altri 8,29 km, mentre il comune che presenta una misura media inferiore dagli altri è Campi Salentina (6,28 km), seguito da Trepuzzi (6,85) e da Novoli, a differenza di Surbo che è il comune che mediamente è più lontano dagli altri (12,3 km).

I comuni più vicini tra di loro sono Salice Salentino e Guagnano (1,9 km), mentre i comuni più distanti sono Salice Salentino e Surbo (19,7 km).

DISTANZA TRA COMUNI DELL'UNIONE NORD SALENTO IN KM								
Comuni	Campi S.	Guagnano	Novoli	Salice S.	Squinzano	Surbo	Trepuzzi	Media
Campi S.		5,9	3,5	5,1	4,6	13,6	5,0	6,28
Guagnano	5,9		8,9	1,9	8,8	19,1	10,8	9,23
Novoli	3,5	8,9		7,6	6,5	11,0	3,9	6,9
Salice S.	5,1	1,9	7,6		8,8	19,7	10,0	8,85
Squinzano	4,6	8,8	6,5	8,8		12,9	4,3	7,65
Surbo	13,6	19,1	7,4	19,7	9,0		5,0	12,3
Trepuzzi	5,0	10,8	3,9	10,0	4,3	7,1		6,85
Media	6,28	9,23	6,9	8,85	7,65	12,3	6,85	8,29

Fonte: Elaborazione personale

INDICATORI PER LE POLITICHE URBANE

Sono presentati sotto una serie di indici di natura urbanistica, finalizzati ad arricchire le informazioni sui comuni oggetto d'esame.

Gli indicatori sono utili a comprendere il livello di "somiglianza" o di differenza tra i sette comuni che partecipano all'Unione Nord Salento.

Indice di dispersione delle abitazioni

Rapporto tra il numero di abitazioni presenti nelle sezioni censuarie ISTAT classificate come «case sparse» e il numero totale di abitazioni

Unità di misura: index (0-1) Anno: 2011

Campi S. 0.015241636
Guagnano 0.005084746
Novoli 0
Salice S. 0.0165547096
Squinzano 0
Surbo 0.008418075
Trepuzzi 0.000700427

Fonte: <https://www.urbanindex.it/indicatori/indice-di-dispersione-delle-abitazioni/>

Indice di sottoutilizzo delle abitazioni

Rapporto percentuale tra le abitazioni occupate con più di 80 mq e 1 occupante o con più di 100 mq e meno di 3 occupanti o con più di 120 mq e meno di 4 occupanti e il totale delle abitazioni occupate

Unità di misura: % Anno: 2011

Campi S. 44.1
Guagnano 51.6
Novoli 40.5
Salice S. 44.2
Squinzano 45
Surbo 41.6
Trepuzzi 45.6

Fonte: <https://www.urbanindex.it/indicatori/indice-di-sottoutilizzo-delle-abitazioni/>

Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati

Rapporto percentuale tra il numero delle abitazioni occupate costruite nell'ultimo decennio nei centri e nei nuclei abitati e il numero di quelle costruite nel decennio precedente

Unità di misura: % Anno: 2011

Campi S. 5.3
 Guagnano 6.8
 Novoli 2
 Salice S. 4.3
 Squinzano 2.3
 Surbo 13
 Trepuzzi 7.2

Fonte: <https://www.urbanindex.it/indicatori/indice-di-espansione-edilizia-nei-centri-e-nuclei-abitati/>

Indice di affollamento delle abitazioni

Rapporto percentuale tra le abitazioni occupate con meno di 40 mq e oltre 4 componenti o con 40-59 mq e oltre 5 componenti o con 60-79 mq e oltre 6 componenti e il totale delle abitazioni occupate

Unità di misura: % Anno: 2011

Campi S. 0.1
 Guagnano 0.1
 Novoli 0.6
 Salice S. 0.1
 Squinzano 0.2
 Surbo 0.2
 Trepuzzi 0.1

Fonte: <https://www.urbanindex.it/indicatori/indice-di-affollamento-delle-abitazioni/>

Tasso di inutilizzo degli edifici

Potenzialità d'uso degli edifici - Rapporto percentuale degli edifici non utilizzati sul totale degli edifici

Unità di misura: % Anno: 2011

Campi S. 4.1
 Guagnano 4.1
 Novoli 8.7
 Salice S. 6.9
 Squinzano 6.8
 Surbo 4.4
 Trepuzzi 6

Fonte: <https://www.urbanindex.it/indicatori/tasso-di-inutilizzo-degli-edifici-potenzialita-duso-degli-edifici/>

Incidenza di edifici residenziali in pessimo stato di conservazione

Rapporto percentuale tra gli edifici residenziali utilizzati in stato pessimo e il totale degli edifici residenziali utilizzati

Unità di misura: % Anno: 2011

Campi S. 1.7
 Guagnano 1.2
 Novoli 0.5
 Salice S. 1.2
 Squinzano 1.2
 Surbo 0.5
 Trepuzzi 1.1

Fonte: <https://www.urbanindex.it/indicatori/incidenza-di-edifici-residenziali-in-pessimo-stato-di-conservazione/>

Mobilità pubblica

Rapporto percentuale tra la popolazione residente che si sposta giornalmente per motivi di lavoro o di studio e utilizza mezzi di trasporto collettivi (treno, autobus, metropolitana) e la popolazione residente che si sposta giornalmente per motivi di lavoro o di studio

Unità di misura: % Anno: 2011

Campi S. 12.5
 Guagnano 12.7
 Novoli 13.4
 Salice S. 14.4
 Squinzano 12.9
 Surbo 9
 Trepuzzi 12.9

Fonte: <https://www.urbanindex.it/indicatori/mobilita-pubblica/>

Mobilità privata (uso mezzo privato)

Rapporto percentuale tra la popolazione residente che si sposta giornalmente per motivi di lavoro o di studio ed utilizza un mezzo privato a motore (autoveicolo o motoveicolo) e la popolazione residente che si sposta giornalmente per motivi di lavoro o di studio

Unità di misura: % Anno: 2011

Campi S. 70
 Guagnano 65.8
 Novoli 68.3
 Salice S. 67.7
 Squinzano 70
 Surbo 79.3
 Trepuzzi 68.4

Fonte: <https://www.urbanindex.it/indicatori/mobilita-privata-uso-mezzo-privato/>

Suolo consumato pro-capite

Unità di misura: mq/ab Anno: 2015

Campi S. 406.3695468
 Guagnano 545.3326457
 Novoli 363.9744691

Salice S. 503.1305585
Squinzano 334.0718479
Surbo 292.1559542
Trepuzzi 317.2257234


Fonte: <https://www.urbanindex.it/indicatori/suolo-consumato-procapite/>

INDICE GRADO DI PERIFERICITÀ

Il «grado di perifericità» dei comuni è utile per misurare la distanza dei comuni interessati da alcuni tra i più importanti servizi pubblici, come la sanità, l'istruzione, i trasporti.

Tutti i comuni italiani, in base alla distanza dai suddetti servizi pubblici sono stati classificati dal MEF e dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica (DPS) del medesimo ministero dell'Economia e delle Finanze, in sei livelli di perifericità che vanno dai Comuni più centrali a quelli più interni.

CLASSIFICAZIONE DELLE AREE INTERNE




Fonte:

https://www.miur.gov.it/documents/20182/890263/strategia_nazionale_aree_interne.pdf/d10fc111-65c0-4acd-b253-63efae626b19

Le aree interne sono delle porzioni di territorio distanti da centri che offrono servizi essenziali come quelli afferenti alla salute, all'istruzione e alla mobilità e che al contempo ricche di importanti risorse ambientali e culturali.

Classificazione Comuni	Numero	%	Altitudine	Popolazione	%	Variazione			
						%	Superficie		
						1971-2011			
Polo	219	2,7	145	21.223.562	35,7	-6,8	29.519	9,8	
Polo intercomunale	104	1,3	166	2.466.455	4,1	22,7	6.251	2,1	
Cintura	3508	43,4	215	22.203.219	37,4	35,8	81.815	27,1	
Intermedio	2377	29,4	395	8.952.266	15,1	11,6	89.448	29,6	
Periferico	1526	18,9	607	3.671.372	6,2	-8,1	73.256	24,3	
Ultra-periferico	358	4,4	627	916.870	1,5	-5,3	21.784	7,2	
TOTALE	8092	100,0	358	59.433.744	100,0	9,8	302.073	100,0	

Fonte: Elaborazione UVAL-UVER su dati Istat – Censimento della popolazione 1971 e 2011



Fonte: Elaborazione UVAL-UVER su dati Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione e FS

Si può assegnare al comune «polo» il valore «1» e il valore «6» al comune «ultraperiferico», significando che i comuni «intercomunali» e «cintura» distano dal comune «polo» meno di 20 minuti; quelli «intermedi» tra i 20 e i 40 minuti; quelli «periferici» tra i 40 e i 75 minuti; quelli «ultraperiferici» oltre i 75 minuti di distanza da un comune «polo».


Il grado di perifericità medio dei comuni italiani è 3,71; quello riguardante la Puglia è 3,67.

Tabella 1 - Distribuzione dei comuni per provincia (Numero per tipologia)

Tipologia	Bari	BAT	Brindisi	Foggia	Lecce	Taranto	Totale complessivo
A - Polo	2	3	4	3	1	1	14
B - Polo intercomunale	5					2	7
C - Cintura	27	5	13	7	24	21	97
D - Intermedio	6	1	3	18	45	5	78
E - Periferico	1	1		28	27		57
F - Ultraperiferico				5			5
Totale complessivo	41	10	20	61	97	29	258

Fonte: Banca dati DPS (2015). Elaborazioni IPRES (2015).

Figura 1 - Classificazione del territorio della Regione Puglia



L'analisi territoriale evidenzia come nel Gargano siano localizzati gli unici cinque comuni «ultraperiferici» presenti in Puglia, mentre la provincia di Foggia, nel complesso, presenta la maggiore quota di comuni «periferici» rispetto al numero totale di comuni della provincia: 45,9% a fronte del 27,8% della provincia di Lecce, dove sono predominanti i comuni «intermedi» (46,4%), del 10,0% della BAT e del 2,4% della provincia di Bari.

Tipologia	Bari	BAT	Brindisi	Foggia	Lecce	Taranto	Totale complessivo
A - Polo	4,9	30,0	20,0	4,9	1,0	3,4	5,4
B - Polo intercomunale	12,2					6,9	2,7
C - Cintura	65,9	50,0	65,0	11,5	24,7	72,4	37,6
D - Intermedio	14,6	10,0	15,0	29,5	46,4	17,2	30,2
E - Periferico	2,4	10,0		45,9	27,8		22,1
F - Ultraperiferico				8,2			1,9
Totale complessivo	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0


Fonte: Banca dati DPS (2015). Elaborazioni IPRES (2015).



Classificazione territoriale	
Comune	Classe dei comuni
Lecce	A - Polo
Campi S.	C - Cintura
Guagnano	C - Cintura
Novoli	C - Cintura
Salice S.	C - Cintura
Squinzano	C - Cintura
Surbo	C - Cintura
Trepuzzi	C - Cintura

Fonte: Elaborazione personale

L'indicatore del «**grado di perifericità**» permette di osservare la distanza dei comuni interessati da fondamentali servizi pubblici, vale a dire scuola, sanità, trasporti e consegna un ulteriore elemento conoscitivo a disposizione dei decisori politici e dei cittadini per impostare eventuali politiche di *rescaling* territoriale.

Ciò detto, l'indicatore del «grado di perifericità» situa i comuni appartenenti all'Unione Nord Salento nella «classe C», vale a dire in quella dei comuni «cintura» ed evidenzia un ulteriore dato di «somiglianza» dei sette comuni dell'Unione Nord Salento in esame.






Territorio dei comuni aderenti all'Unione Nord Salento

LO SPACCATO SOCIOECONOMICO LA SITUAZIONE GENERALE DELLE IMPRESE E IL REDDITO PRO-CAPITE

È necessario premettere che la crescita economica del nostro Paese, partendo dal 2018, ha registrato una fase di rallentamento rispetto al 2017 (da + 1,7% del 2017 a + 0,9% del 2018); decelerazione che ha toccato anche altri Paesi europei, a causa del contributo negativo della domanda estera e dei consumi, i quali hanno dato un contributo all'aumento del PIL più che dimezzato nei confronti dell'anno precedente. Il primo trimestre 2019 ha mostrato un andamento stagnante del PIL; vale a dire che vi è stato un modesto incremento (+ 0,2%), azzerato nel secondo trimestre e seguito da modeste contrazioni congiunturali (- 0,1%) nel terzo e quarto trimestre.




Andamento del PIL in Italia e nell'area euro. Anni 2010-2018 (variazioni percentuali annue e punti percentuali)

Con riferimento al dato delle imprese del nostro Paese e cioè al dato concernente la natalità delle stesse, vale a dire al numero d'impresse nate in un anno, si osserva che la stima delle imprese nate nel 2017 è pari a 276.890 unità ovvero 20 mila in meno rispetto al dato 2016.


Si riduce il loro tasso di natalità che risulta essere pari al 7,2%, inferiore di 0,5 punti rispetto al dato 2016.

Con riferimento, invece al tasso di mortalità, si osserva che anch'esso si riduce.

Infatti, nel 2017 si stimano 273.818 imprese che hanno cessato la loro attività, evidenziandosi un tasso di mortalità, pari al 7,1% (0,6% in meno rispetto all'anno 2016).



Fonte: <https://www.istat.it/it/archivio/232041>



Per ciò che riguarda il tasso di natalità e di mortalità delle imprese nei comuni italiani suddivisi per regione (dato 2017), si osserva che il tasso di natalità delle imprese a livello nazionale è del 6,9%, mentre il tasso di mortalità delle stesse sempre a livello

nazionale è del 6,6%, determinandosi in questo modo un tasso d'incremento delle imprese pari allo 0,3%.

Riferendoci ora al dato di nati-mortalità delle imprese a livello regionale, si dirà che la regione che registra il tasso maggiore di natalità delle imprese è la Campania e la Sicilia, entrambe con il medesimo tasso di natalità (7,7%), seguite dalla Puglia (7,2%) e dalla Sardegna (7,0%).


Il tasso di natalità delle imprese peggiore lo si registra in Trentino Alto-Adige (5,7%). Per quanto attiene, invece, al tasso di mortalità, si dirà che quello più alto si evidenzia in Valle d'Aosta (9,6%), seguita dall'Umbria (7,9%) e dalla Puglia (7,4%); mentre il dato più basso si registra in Calabria (5,2%), seguita dalla Basilicata (5,6%), dalla Sicilia e dal Molise entrambe al 5,9%.

Il tasso d'incremento maggiore si registra nella regione Sicilia (+1,8%), seguita dalla Campania (+1,6%) e dal Lazio (+1,4%); mentre il tasso d'incremento peggiore è registrato in Valle d'Aosta (-3,3%), seguita dall'Umbria (-1,3%), dal Piemonte e dall'Emilia Romagna che registrano entrambe -0,8%.

Il tasso di nati-mortalità delle imprese nei comuni italiani, per regione, 2017

Regione	Tasso di natalità delle imprese	Tasso di mortalità delle imprese	Tasso di incremento delle imprese
Piemonte	6,5%	7,2%	-0,8%
Valle d'Aosta	6,3%	9,6%	-3,3%
Lombardia	6,9%	6,6%	0,2%
Trentino-Alto Adige	5,7%	6,2%	-0,6%
Veneto	6,1%	6,3%	-0,2%
Friuli-Venezia Giulia	5,9%	6,6%	-0,7%
Liguria	6,7%	6,6%	0,1%
Emilia-Romagna	6,3%	7,1%	-0,8%
Toscana	6,9%	7,1%	-0,2%
Umbria	6,6%	7,9%	-1,3%
Marche	6,4%	6,5%	-0,1%
Lazio	8,3%	6,9%	1,4%
Abruzzo	6,4%	6,4%	0,1%
Molise	6,2%	5,9%	0,3%
Campania	7,7%	6,1%	1,6%
Puglia	7,2%	7,4%	-0,2%
Basilicata	6,6%	5,6%	1,0%
Calabria	6,4%	5,2%	1,1%
Sicilia	7,7%	5,9%	1,8%
Sardegna	7,0%	6,5%	0,5%
ITALIA	6,9%	6,6%	0,3%

Fonte: elaborazione IFEL-Dipartimento Studi Economia Territoriale su dati Infocamere, 2018



Fonte: Elaborazione personale


Con riguardo alla situazione generale delle imprese locali e in particolare della condizione che riguarda le imprese dei comuni facenti parte dell'Unione del Nord Salento, si assumeranno come riferimento i dati forniti dalla Camera di Commercio di Lecce⁵⁰.

Da essi risulta che nel primo trimestre 2019 il tasso di crescita delle imprese nel Salento è pari a -0,15% (tasso di crescita nazionale -0,36%) e il bilancio di aperture e chiusure delle imprese registra un tasso negativo di -111 unità (altri risultati provinciali: Brindisi -0,22%; Taranto -0,23%; Bari -0,24%; Foggia -0,50%), evidenziandosi che tra quelle pugliesi, la provincia di Lecce è quella nella quale è stato realizzato il risultato migliore.

⁵⁰ Camera di Commercio di Lecce: «La nati-mortalità delle imprese nel I trimestre 2019», in: <http://www.le.camcom.gov.it/P42A3040C158S69/La-struttura-produttiva-provinciale-anno-2019.htm>


Graf. 1 - Serie storiche delle iscrizioni, delle cessazioni e dei saldi nel I trimestre di ogni anno

Totale imprese, valori assoluti – Anni 2007-2019



Fonte: Infocamere – elaborazioni Ufficio Statistica e Studi

Ciò detto, si evidenzia che nel Salento, dal punto della forma giuridica, sono preminenti le imprese individuali (46.948, pari al 64%), seguite dalle società di capitali (16.736, pari al 23%); dalle società di persone (6.723, pari al 9%); da altre forme (3.193, pari al 4%).

Graf. 2 - Imprese registrate alla Camera di Commercio di Lecce per forma giuridica al 31.3.2019

Fonte: Infocamere – elaborazioni Ufficio Statistica e Studi

Imprese registrate alla Camera di Commercio di Lecce per natura giuridica – I° trimestre 2019

Classe di Natura Giuridica	Registrate	Attive	Iscrizioni	Cessazioni	Cessazioni non d'ufficio	Saldo	Tasso di crescita
SOCIETA' DI CAPITALE	16.736	11.205	451	205	194	257	1,56
SOCIETA' DI PERSONE	6.723	4.962	54	147	132	-78	-1,15
IMPRESE INDIVIDUALI	46.948	45.441	1.063	1.390	1.375	-312	-0,66
ALTRE FORME	3.193	2.099	61	39	39	22	0,69
Totale	73.600	63.707	1.629	1.781	1.740	-111	-0,15

Fonte: Infocamere – elaborazioni Ufficio Statistica e Studi

Come dato aggregato, emerge che nei sette comuni componenti l'Unione Nord Salento, la forma individuale dell'impresa è quella maggiormente ricorrente, atteso che vi sono 3.806 imprese individuali, pari all'8,30% del totale provinciale (45.830 imprese individuali).

Il numero maggiore di imprese individuali è registrato nel comune di Squinzano (833), cui fa seguito il comune di Surbo (670), il comune di Trepuzzi (602), il comune di Novoli (495), il comune di Campi Salentina (479), il comune di Salice Salentino (389), il comune di Guagnano (338).

Seguono poi le società di capitale, il cui numero è di 694 unità, pari al 6,30% dell'intero universo provinciale della classe giuridica (11.006).

Il numero più consistente di società di capitale si registra nel comune di Trepuzzi (157 unità), seguito dal comune di Surbo (153 unità), dal comune di Squinzano (11 unità), dal comune di Campi Salentina (94 unità), dal comune di Novoli (78 unità), dal comune di Salice Salentino (55 unità), dal comune di Guagnano (46 unità).

Le «altre forme giuridiche», ammontano in totale nei sette comuni a 114 unità, pari al 5,45% dell'intero universo provinciale in tale settore.

Imprese attive per classe di natura giuridica e comune – Dicembre 2018				
Comune	Società di capitale	Società di persone	Imprese individuali	Altre forme
Campi Salentina	94	75	479	18
Guagnano	46	30	338	13
Novoli	78	48	495	18
Salice Salentino	55	34	389	17
Squinzano	111	57	833	19
Surbo	153	71	670	19
Trepuzzi	157	81	602	10
Dato aggregato	694	396	3.806	114
Totale provincia Lecce	11.006	5.024	45.830	2.088

Fonte: Elaborazione personale, su dati dell'Ufficio statistica e Studi Camera di Commercio Lecce.

<http://www3.provincia.le.it/statistica/economia/tab8.htm>

Ciò detto, nello specifico del territorio del Salento, si rileva che non tutti i comuni hanno fatto registrare saldi negativi; anzi in un consistente numero di casi vi è stato un saldo positivo, come nel caso di Lecce (+ 41 imprese, + 0,32%); Gallipoli (+ 27

imprese, + 1,44%); Copertino (+ 12 imprese, 0,67%); Nardò (+ 4 imprese, 0,14%); Castrignano dei Greci (+ 11 imprese, 3,43%); Botrugno (+ 5, + 2,62%); Migliano (+ 4 imprese, + 1,65%).

Diversamente, i Comuni di Nociglia (-4.43%) Palmariggi (-3,51%) e San Cassiano (-3,07%) registrano percentuali più basse.

Con riguardo ai comuni aderenti all'Unione Nord Salento, si evidenziano sia i dati dei singoli comuni e sia i dati aggregati, come riportati nella tabella sottostante che si riferisce al primo trimestre 2019

Comune	Registrate	Attive	Iscrizioni	Cessazioni	Cessazioni non d'ufficio	Saldo	Tasso di sviluppo trimestrale
Campi S.	788	670	16	15	14	2	0,25
Guagnano	455	421	7	15	15	-8	-1,73
Novoli	707	643	15	12	12	3	0,43
Salice S.	557	493	8	13	13	-5	-0,89
Squinzano	1.126	1.007	22	34	34	-12	-1,05
Surbo	1.037	907	21	21	21	0	0,00
Trepuzzi	966	846	14	21	21	-7	-0,72
Totale	5.636	4.987	103	131	130	-22	-13,25
Totale prov.	73.600	63.707	1.629	1.781	1.740	-111	-0,15

Fonte: Elaborazione personale, su dati Infocamere – elaborazioni Ufficio Statistica e Studi. 1° trimestre 2019.
<http://www.le.camcom.gov.it/P42A3040C158S69/La-struttura-produttiva-provinciale-anno-2019.htm>

Emerge che il comune di Squinzano ha il maggior numero di imprese registrate (1.126 imprese), seguito dal comune di Surbo (1.037 imprese) e dal comune di Trepuzzi (966 imprese)⁵¹; mentre per ciò che attiene alle imprese attive⁵², il precedente ordine non è sovvertito, nel senso che il maggior numero si registra a Squinzano (1.000 imprese); a Surbo (907 imprese); Trepuzzi (846 imprese).

Dal dato aggregato emerge che nel primo trimestre 2019, nei sette comuni aderenti all'Unione Nord Salento, vi sono 4.987 imprese attive; e che il numero delle imprese cessate non d'ufficio (130 imprese) sia superiore al numero delle imprese iscritte (103 imprese), con un saldo negativo pari a -22 imprese e con un tasso di sviluppo pari a -13,25.

Facendo il raffronto tra dato aggregato dei sette comuni in esame e il dato provinciale, emerge che le imprese registrate rappresentano il 7,65% dell'intero universo

⁵¹ «Si intendono "Registrate" tutte le imprese non cessate, cioè le imprese attive, inattive, sospese, in liquidazione, in fallimento e con procedure concorsuali in atto»; fonte: «Dati – Demografia delle imprese. Glossario», in <http://www.mc.camcom.it/uploaded/Allegati/Promozione/Dati/Dati-Glossario.pdf>

⁵² «Attiva - Impresa iscritta al Registro delle Imprese che esercita l'attività. Per essere considerata attiva, un'impresa non deve risultare inattiva, cessata, sospesa, liquidata, fallita o con procedure concorsuali aperte».

fonte:

«Dati – Demografia delle imprese. Glossario», in <http://www.mc.camcom.it/uploaded/Allegati/Promozione/Dati/Dati-Glossario.pdf>.

provinciale; mentre per quanto attiene alle imprese attive si osserva che esse nei sette comuni aggregati sono il 7,82% dell'intero universo provinciale.

Con riguardo alle imprese registrate per comune e capitale sociale (anno 2017), si osserva che il maggior numero di esse è quello che evidenzia assenza di capitale (3.988), con una punta massima registrata nel comune di Squinzano (861) e una punta minima nel comune di Guagnano (347).

Segue il *range* fino a 10 mila euro, con 625 imprese come dato aggregato con una punta massima registrata nei comuni di Surbo e Trepuzzi (117) e una punta minima registrata nel comune di Guagnano (46).

Comune	Capitale assente	Fino a 10 m E.	10 - 15 m E.	15 - 20 m E.	20 - 25 m E.	25 - 50 m E.	50 - 75 m E.	75 - 100 m E.	100 - 150 m E.	150 - 200 m E.	200 - 250 m E.	250 - 500 m E.	500 m - 1 ml E.	1 - 1,5 ml E.	1,5 - 2 ml E.	2 - 2,5 ml E.	2,5 - 5 ml E.	più di 5 ml E.	Totale
Campi S.	522	106	88	8	7	19	4	7	12	1	1	1	1	2	-	-	1	1	781
Guagnano	347	46	42	2	3	11	5	1	3	3	1	3	-	-	-	-	-	1	468
Novoli	511	80	58	5	7	13	6	2	2	-	-	-	2	1	-	-	-	-	687
Salice S.	420	52	49	8	5	3	6	4	4	2	1	1	2	-	-	-	1	-	558
Squinzano	861	107	105	12	10	13	5	4	8	-	-	4	1	-	-	-	-	2	1.132
Surbo	700	117	126	4	10	16	16	5	17	2	1	5	1	1	-	1	-	-	1.022
Trepuzzi	627	117	128	12	9	28	18	14	18	1	-	2	-	-	-	1	-	1	977
Dato aggregato	3.988	625	596	51	51	103	60	37	64	9	4	16	7	4	1	2	2	5	5.625

Fonte: Elaborazione personale, su dati della Camera di Commercio Lecce;

Url: <http://www.le.camcom.gov.it/P42A0C157S69/Le-imprese-dei-comuni.htm>

La tabella di cui sotto, evidenzia per i sette comuni in esame, il valore della produzione, vale a dire la quantità di beni destinati alla vendita che è cosa differente dal fatturato ovvero della quantità di beni effettivamente venduti, per i quali sono state emesse le relative fatture.

I dati riportati dimostrano come dato aggregato che le imprese che evidenziano assenza di valore della produzione sono 4.578, con punta massima registrata a Squinzano (1.050) e punta minima a Guagnano (428).

Il dato aggregato dimostra che il numero d'imprese maggiore (441) è quello che si situa nel *range* fino a 250-500 mila euro, con punta massima registrata a Trepuzzi (821) e minima registrata a Guagnano e Salice Salentino (3).

Comune	Valore produzione assente	Valore produzione negativo	Fino a 250 m. E.	250-500 m E.	500 m - 1 ml E.	1-2,5 ml. E.	2,5-5 ml E.	5-10 ml E.	10-25 ml E.	25-50 m E.	+ 50 ml E.	Totale
Campi S.	696	-	51	12	10	7	4	1	-	-	-	781
Guagnano	428	-	25	3	4	4	2	1	1	-	-	468
Novoli	614	-	46	10	8	5	2	1	1	-	-	687
Salice S.	505	-	31	3	7	6	4	2	-	-	-	558
Squinzano	1.050	-	45	16	10	7	2	1	1	-	-	1.132
Surbo	885	-	83	16	13	11	7	2	1	3	1	1.022
Trepuzzi	850	1	79	21	7	14	3	-	2	-	-	977
Dato aggregato	4.578	1	360	441	59	54	24	8	6	3	1	5.625

Fonte: Elaborazione personale, su dati della Camera di Commercio Lecce;

Url: <http://www.le.camcom.gov.it/P42A0C157S69/Le-imprese-dei-comuni.htm>

Relativamente alle imprese registrate per comune e classe di addetti (anno 2017), si osserva che il numero di imprese in totale nei sette comuni in esame è di 5.625 unità, mentre la classe con un solo addetto è quella più numerosa (2.882), seguita dalla classe 2-5 addetti con 1.278 imprese.

Con riferimento ai singoli comuni in esame, si osserva che la classe con un solo addetto vede primeggiare il comune di Squinzano (527), con una punta minima registrata nel comune di Guagnano (224).

La classe 2-5 addetti (1.278 imprese in totale) evidenzia la punta massima nel comune di Squinzano (271) e la punta minima nel comune di Guagnano (108)

Comune	0 addetti	1 addetto	2-5- addetti	6-9 addetti	10-19 addetti	20-49 addetti	50-99 addetti	100-249 addetti	250-499 addetti	+ 500 addetti	Totale
Campi S.	153	359	222	27	14	6	-	-	-	-	781
Guagnano	109	224	108	15	9	3	-	-	-	-	468
Novoli	105	397	145	26	10	3	1	-	-	-	687
Salice S.	117	283	122	13	15	8	-	-	-	-	558
Squinzano	201	595	271	38	21	6	-	-	-	-	1.132
Surbo	184	527	234	42	20	12	3	-	-	-	1.022
Trepuzzi	133	497	266	50	20	8	3	-	-	-	977
Dato aggregato	902	2.882	1.278	211	109	46	7	-	-	-	5.625

Fonte: Elaborazione personale, su dati della Camera di Commercio Lecce;

Url: <http://www.le.camcom.gov.it/P42A0C157S69/Le-imprese-dei-comuni.htm>

Con riferimento, invece, al numero di addetti alle imprese per comune (anno 2017) si osserva che il numero di addetti aggregato è di 10.427 con punta massima registrata nel comune di Trepuzzi (10.427) e punta minima nel comune di Guagnano (809).


Per ciò che attiene, invece agli addetti familiari e agli addetti subordinati, si evidenzia che il dato aggregato per i primi (addetti familiari) è di 3.546, con punta massima registrata nel comune di Squinzano e punta minima nel comune di Guagnano (332); mentre per i secondi (addetti subordinati) il numero complessivo è di 7.464, con punta massima registrata nel comune di Trepuzzi (1.622) e punta minima nel comune di Guagnano (477).

Comune	Addetti familiari	Addetti sub.	Totale
Campi S.	544	1.035	1.579
Guagnano	332	477	809
Novoli	532	763	1.295
Salice S.	383	732	1.115
Squinzano	853	1.228	2.081
Surbo	711	1.607	2.318
Trepuzzi	723	1.622	2.345
Dato aggregato	3.546	7.464	10.427

Fonte: Elaborazione personale, su dati della Camera di Commercio Lecce;

Url: <http://www.le.camcom.gov.it/P42A0C157S69/Le-imprese-dei-comuni.htm>

Le



Fonte: Elaborazione personale

Per quanto attiene, invece, alle imprese artigiane, si osserva che il comparto è caratterizzato dalla forte presenza di quelle individuali che ammontano all'86% del totale delle imprese, le quali nel periodo gennaio-marzo 2019, hanno fatto evidenziare un saldo pari a -135 unità (0,77%), a fronte dei risultati delle altre province pugliesi: Taranto (-1,12%), Bari (-1,13%), Brindisi /-1,15%), Foggia (-1,40%).


Emerge che le imprese artigiane registrate nel Salento ammontavano nel primo trimestre 2009 a 19.406 e al primo trimestre 2019 assommavano a 17.516, con un saldo negativo di -1.890 imprese; con un saldo negativo tra imprese iscritte e cessazioni non d'ufficio nell'anno 2009 di -249 imprese e un saldo negativo registrato nel 2019 di -214 imprese.

A sua volta, il loro tasso di natalità 2009 è del 2,89%, quello di mortalità è del 4,16%, mentre il tasso di sviluppo è di -1,27%.

Relativamente al primo trimestre 2019 si evidenzia che il tasso di natalità è dell'1,92%, quello di mortalità del 2,69% e il tasso di sviluppo del -0,77%.

Dalla tavola sotto riportata, emerge che le imprese artigiane registrate nel Salento ammontavano nel primo trimestre 2009 a 19.406 e al primo trimestre 2019 ammontano a 17.516, con un saldo negativo di -1.890 imprese; con un saldo negativo tra imprese iscritte e cessazioni non d'ufficio nell'anno 2009 di -249 imprese e un saldo negativo registrato nel 2019 di -214 imprese.

-Imprese artigiane registrate alla Camera di Commercio di Lecce – anni 2009-2019



Fonte: Infocamere – elaborazioni Ufficio Statistica e Studi. <http://www.le.camcom.gov.it/P42A3040C158S69/La-struttura-produttiva-provinciale-anno-2019.htm>

Imprese artigiane registrate alla Camera di Commercio di Lecce – I° trimestre anni 2009-2019

Anno	Registrate	Attive	Iscrizioni	Cessazioni	Cessazioni non d'ufficio	Saldo	Tasso di natalità	Tasso di mortalità	Tasso di sviluppo
2009	19.406	19.286	569	818	818	-249	2,89	4,16	-1,27
2010	19.270	19.161	538	699	696	-158	2,77	3,58	-0,81
2011	19.238	19.148	496	680	679	-183	2,55	3,50	-0,94
2012	19.275	19.187	567	736	727	-160	2,92	3,74	-0,82
2013	19.145	19.066	412	694	690	-278	2,12	3,55	-1,43
2014	18.640	18.568	389	751	747	-358	2,05	3,93	-1,88
2015	18.185	18.118	396	703	703	-307	2,14	3,80	-1,66
2016	17.847	17.767	356	687	590	-234	1,97	3,26	-1,29
2017	17.652	17.569	345	519	519	-174	1,94	2,91	-0,98
2018	17.516	17.445	317	542	531	-214	1,79	2,99	-1,21
2019	17.429	17.347	337	473	472	-135	1,92	2,69	-0,77

Fonte: Infocamere – elaborazioni Ufficio Statistica e Studi. <http://www.le.camcom.gov.it/P42A3040C158S69/La-struttura-produttiva-provinciale-anno-2019.htm>

Con riguardo al dato aggregato dei sette comuni oggetto d'esame, si evidenzia che le imprese artigiane attive esistenti sono 1.452, pari all'8,30% dell'universo delle imprese artigiane del Salento (17.480).

Disaggregando il dato ed esaminando i singoli comuni, si osserva che nel 2018, il maggior numero di imprese artigiane attive è ubicato nel comune di Squinzano (336 unità), seguito dal comune di Surbo (279), dal comune di Trepuzzi (248), dal comune di Campi Salentina (2015), dal comune di Novoli (135), dal comune di Salice Salentino (129), dal comune di Guagnano (120).

Imprese artigiane registrate e attive per comune. Anno 2018

Comune	Registrate	Attive
Campi Salentina	206	205
Guagnano	120	120
Novoli	135	135
Salice Salentino	130	129
Squinzano	336	336
Surbo	280	279
Trepuzzi	250	248
Dato aggregato	1.197	1.452
Totale provincia Lecce	17.565	17.480

Fonte: Elaborazione personale, su dati Camera Commercio Lecce.

<http://www.le.camcom.gov.it/P42A2920C158S69/La-struttura-produttiva-provinciale-anno-2018.htm>

Esaminando le imprese artigiane registrate per comune e capitale sociale, si osserva che esse sono 1.457, pari all'8,29% del totale della provincia di Lecce (17.565) e che tra di esse, quelle di maggiore numero sono le imprese con assenza di capitale (1.248), seguite da quelle aventi capitale fino a 10.000 euro (114) e da quelle da 10.000 a 15.000 euro.

Imprese artigiane registrate per comune e capitale sociale – Anno 2018

Comune	Capitale assente	Fino a 10 m E.	10 - 15 m E.	15 - 20 m E.	20 - 25 m E.	25 - 50 m E.	50 - 75 m E.	75 - 100 m E.	100 - 150 m E.	150 - 200 m E.	200 - 250 m E.	250 - 500 m E.	500 m - 1 ml E.	Più di 5 ml E.	Totale
Campi S.	164	20	15	20	-	3	-	2	-	-	-	-	-	-	206
Guagnano	101	13	2	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-	120
Novoli	117	11	5	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	135
Salice S.	115	9	1	1	-	-	1	-	-	3	-	-	-	-	130
Squinzano	306	15	9	1	2	1	-	-	1	1	-	-	-	-	336
Surbo	235	27	10	1	3	3	-	-	-	-	1	-	-	-	280
Trepuzzi	210	19	9	-	-	8	2	-	1	-	-	-	-	1	250
Dato aggregato	1.248	114	51	23	5	20	3	2	2	4	2	-	-	1	1.457
Totale provincia Lecce	14.896	1.411	700	91	92	165	77	34	59	12	3	13	4	8	17.565

Fonte: Elaborazione personale, su dati Camera Commercio Lecce.

<http://www.le.camcom.gov.it/P42A2920C158S69/La-struttura-produttiva-provinciale-anno-2018.htm>

Con riferimento alle imprese artigiane registrate per comune e classe di addetti, si può osservare che le 1.457 imprese artigiane vedono una presenza maggiore nel comune di Squinzano (336), seguito dal comune di Surbo (280), dal comune di Trepuzzi (250), dal comune di Campi Salentina (206), dal comune di Novoli (135), dal comune di Salice Salentino (130), dal comune di Guagnano (120); mentre il maggior numero di addetti lo si ritrova nella classe di un solo addetto (918), cui segue la classe con 2-5 addetti e quella con 6-9 addetti.

Imprese artigiane registrate per comune e classe di addetti - Anno 2018

Comune	0 addetti	1 addetto	2-5- addetti	6-9 addetti	10-19 addetti	20-49 addetti	50-99 addetti	100-249 addetti	Totale
Campi S.	6	121	71	5	2	1	-	-	206
Guagnano	5	74	36	4	1	-	-	-	120
Novoli	2	89	37	7	-	-	-	-	135
Salice S.	4	84	38	1	2	1	-	-	130
Squinzano	8	215	96	10	6	1	-	-	336
Surbo	5	187	75	9	4	-	-	-	280
Trepuzzi	3	148	85	7	7	-	-	-	250
Dato aggregato	33	918	438	43	22	3	-	-	1.457
Dato provincia Lecce	330	10.677	5.704	592	234	26	1	1	17.565

Fonte: Elaborazione personale, su dati Camera Commercio Lecce.

<http://www.le.camcom.gov.it/P42A2920C158S69/La-struttura-produttiva-provinciale-anno-2018.htm>

Passando all'esame del numero di addetti nelle imprese artigiane per comune, si osserva che essi sono inclusi in due classi ovvero quella degli addetti familiari e quella degli addetti subordinati.

Gli addetti familiari nei sette comuni aderenti all'Unione Nord Salento sono complessivamente 1.609, pari all'8,16% del totale della provincia di Lecce (19.703), mentre gli addetti subordinati sono 1.139, pari al 7,8% del dato provinciale.

Gli addetti familiari sono in numero maggiore nelle imprese artigiane del comune di Squinzano e in numero minore nel comune di Guagnano.

Gli addetti subordinati sono in numero maggiore nelle imprese artigiane del comune di Squinzano e in numero minore nel comune di Novoli.

Con riferimento al numero complessivo di addetti, tra subordinati e familiari, si osserva che essi nei sette comuni in esame sono 2.511, pari al 7,33% del dato della provincia di Lecce.

Numero di addetti alle imprese artigiane per comune - Anno 2018

Comune	Addetti familiari	Addetti sub.	Totale
Campi S.	223	175	398
Guagnano	127	83	210
Novoli	154	78	232
Salice S.	143	94	237
Squinzano	367	281	648
Surbo	309	193	502
Trepuzzi	286	235	521
Dato aggregato	1.609	1.139	2.511
Dato provincia Lecce	19.703	14.547	34.250

Fonte: Elaborazione personale, su dati Camera Commercio Lecce.

<http://www.le.camcom.gov.it/P42A2920C158S69/La-struttura-produttiva-provinciale-anno-2018.htm>

Con riferimento al comparto agricolo, si apre uno spaccato riguardante le aziende agricole per comune, relativamente alla superficie agricola utilizzata (SAU), alla superficie agricola totale (SAT) e alla superficie media aziendale.

La SAU è la superficie effettivamente utilizzata in coltivazioni propriamente agricole e costituisce un importante indicatore che si calcola dividendo la superficie agricola


utilizzata (SAU o *utilised agricultural area*, UAA) di una determinata regione per la superficie complessiva di quel territorio.

La percentuale di superficie destinata a uso agricolo è un indicatore dell'impatto ambientale ed economico dell'agricoltura sul territorio.

La somma della SAU e della superficie agricola non utilizzata fornisce la superficie agricola totale (abbreviata in SAT).

Non fanno parte della SAU (né della SAT) le aree occupate da fabbricati (come le abitazione, depositi, ricoveri per animali) né le aree destinate a bosco o ad arboricoltura da legno, anche se in proprietà o in uso dell'azienda agricola.

Il grafico sotto riportato (dato 2016) evidenzia la ripartizione di aziende e SAU per macroaree geografiche (Nord-ovest, Nord-est, Centro, Sud, Isole).



Fonte: <https://annuario.isprambiente.it/ada/basic/6935>

Per ciò che riguarda, invece, il dato aggregato dei sette comuni in esame, esso ci dice che il numero complessivo di aziende agricole è di 5.417 unità, a fronte di 71.060 aziende nella provincia di Lecce, pari al 7,62%, con punta massima registrata nel comune di Salice Salentino (1.297) e punta minima nel comune di Surbo (309).

Relativamente alla superficie agricola utilizzata (SAU), si osserva che essa, nei comuni appartenenti all'Unione Nord Salento, è di 15.217,32 ettari, pari al 9,44% dell'intera SAU della provincia di Lecce (161.130,94 ettari).

Con riferimento alla SAU media, si aggiunge che essa, come dato aggregato dei sette comuni in osservazione, è di 2,92 ettari, a fronte di una media provinciale di 2,27

ettari, con una punta massima registrata nel comune di Squinzano (4,18) e una punta minima registrata nel comune di Trepuzzi (2,37).

In relazione alla STAT (superficie aziendale totale utilizzata), si osserva che essa è uguale al 9,19% dell'intera STAT provinciale, a sua volta pari a 173.782,85 ettari.

Comune	Aziende	Superficie agricola utilizzata - TSAU	SAU media aziendale	Superficie aziendale Totale - STAT
Campi	1.131	2.742,18	2,42	2.857,62
Guagnano	959	2.297,42	2,40	2.478,46
Novoli	446	1.101,54	2,47	1.170,20
Salice S.	1.297	3.602,44	2,78	3.840,97
Squinzano	691	2.888,51	4,18	2.971,22
Surbo	309	1.199,65	3,88	1.241,97
Trepuzzi	584	1.385,58	2,37	1.425,77
Dato aggregato	5.417	15.217,32	2,92	15.986,21
Totale Provincia	71.060	161.130,94	2,27	173.782,85

Fonte: Elaborazione personale, su dati Istat - 6° Censimento generale dell'Agricoltura, 2010. Fonte: Istat - 6° Censimento generale dell'Agricoltura, 2010. <http://www3.provincia.le.it/statistica/economia/tab2.htm>

Per ciò che attiene alla superficie aziendale secondo l'utilizzazione dei terreni per comune (2017), si dirà che la superficie aziendale totale (SAU) nei sette comuni osservati è pari a 15.085,39 ettari, pari all'8,68% dell'intera SAU provinciale (173.782,85 ettari), comprendente seminativi (4.193,31 ettari), orti familiari (65,18 ettari), prati permanenti e pascoli (125,47 ettari), coltivazioni legnose agrarie (ad es. l'albero d'ulivo fortemente danneggiato, soprattutto nel Salento, dal batterio della *xylella fastidiosa*) che rappresentano la coltivazione che occupa la maggior parte della SAU nei sette comuni dell'Unione Nord Salento, con 8.304,57 ettari, pari al 7,74% della dimensione provinciale.

Il tutto, per una STAT (superficie aziendale totale) pari a 173.782,85 ettari.

Comune	Superficie agricola utilizzata - SAU					Arboricoltura da legno annessa ad aziende agricole	Boschi annessi ad aziende agricole	Superficie agricola non utilizzata	Altra superficie	Superficie aziendale totale - SAT
	Seminativi	Coltivazioni legnose agrarie	Orti familiari	Prati permanenti e pascoli	Totale					
Campi S.	926,0	1.753,29	21,23	41,61	2.742,18	0,20	7,94	80,57	26,73	2.857,62
Guagnano	695,93	1.586,25	14,76	0,48	2.297,42	0	4,44	138,06	38,54	2.478,46
Novoli	330,48	694,56	9,14	67,36	1.101,54	0,11	2,13	29,52	36,90	1.170,20
Salice S.	1.321,56	2.262,00	15,14	3,74	3.602,44	0,20	2,54	211,29	24,50	3.840,97
Squinzano	497,09	2.385,63	1,48	4,31	2.888,51	0	2,81	69,22	10,68	2.071,22
Surbo	422,25	773,81	1,96	1,63	1.199,65	0	8,59	25,61	8,12	1.241,15
Trepuzzi	143,74	1.234,03	1,47	6,34	1.385,58	0	0,40	33,02	6,77	1.425,77
Dato aggregato	4.193,31	8.304,57	65,18	125,47	15.217,32	0,51	28,85	587,83	117,24	15.085,39
Totale provincia	50.243,47	107.223,94	1.541,88	2.121,65	161.130,94	46,57	1.205,13	7.169,10	4.231,11	173.782,85

Fonte: Elaborazione personale, su dati Istat - 6° Censimento generale dell'Agricoltura, 2010.

*Nel nostro Paese «L'olivo rappresenta da solo il 57,9% del totale delle coltivazioni legnose agrarie del 2012. Le rimanenti superfici

sono ricoperte per il 19,3% dalle specie fruttifere oggetto di indagine (melo, pero, pesco e nettarina, albicocco, arancio, limone, agrumi a piccoli frutti, uva da tavola, actinidia e ciliegio) e per il 22,8% da altre specie di coltivazioni legnose agrarie (uva non da tavola, altre specie fruttifere)». Fonte: https://www.istat.it/it/files//2014/06/Statistica_report_legnose-2012.pdf.

<http://www3.provincia.le.it/statistica/economia/tab3.htm>

Con riguardo al reddito Irpef dei comuni facenti parte dell'Unione Nord Salento, si rappresenta la situazione sotto riportata, partendo dalla situazione generale del nostro Paese.


Si può osservare che il reddito medio Irpef relativo al 2016 è di euro 20.918 e che esso è cresciuto ne corso degli anni a partire dal 2001.

Redditi Irpef Italia

Anno	Dichiaranti	Popolazione	%pop	Importo	Media/Dich.	Media/Pop.
2001	38.644.386	56.978.003	67,8%	595.800.705.662	15.418	10.457
2002	39.774.268	57.321.070	69,4%	622.062.786.047	15.640	10.852
2003	40.397.562	57.888.245	69,8%	653.751.338.793	16.183	11.293
2004	40.298.481	58.462.375	68,9%	675.311.030.219	16.758	11.551
2005	40.547.257	58.751.711	69,0%	700.300.264.103	17.271	11.920
2006	40.448.762	59.131.287	68,4%	740.042.223.795	18.296	12.515
2007	41.374.110	59.619.290	69,4%	771.014.817.880	18.635	12.932
2008	41.453.440	60.045.068	69,0%	781.449.585.667	18.851	13.014
2009	41.148.555	60.340.328	68,2%	782.066.673.439	19.006	12.961
2010	41.155.333	60.626.442	67,9%	791.373.113.409	19.229	13.053
2011	40.918.814	59.394.207	68,9%	803.410.650.099	19.634	13.527
2012	40.517.783	59.685.227	67,9%	799.227.069.619	19.725	13.391
2013	40.386.931	60.782.668	66,4%	809.626.652.900	20.047	13.320
2014	40.205.353	60.795.612	66,1%	816.119.791.979	20.299	13.424
2015	40.239.091	60.665.551	66,3%	831.896.205.927	20.674	13.713
2016	40.249.590	60.589.085	66,4%	841.926.743.552	20.918	13.896

Fonte: <http://www.comuni-italiani.it/statistiche/redditir.html>


**Il reddito imponibile ai fini dell'addizionale comunale
IRPEF nei comuni italiani, anno d'imposta 2016**



**Reddito imponibile medio
per contribuente (euro)**

- Inferiore a 20.000
- 20.000 e oltre

Fonte: elaborazione IFEL-Dipartimento Studi Economia Territoriale su dati
MEF-Dipartimento delle Finanze, 2018



Elaborazione personale su dati <http://www.comuni-italiani.it/statistiche/redditi.html>

I dati diffusi dal MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze) concernenti i redditi del 2017, dimostrano che in Italia il reddito imponibile pro-capite è di circa 19.500 euro, in linea con quanto osservato nel 2016 (-0,06%).

Dai dati reddituali, si vede che le regioni del Nord sono maggiormente più ricche e quelle del Sud sempre più povere.

Le tre regioni più ricche sembrano essere Lombardia, Emilia-Romagna e Lazio, mentre quelle più povere, Basilicata, Molise, Calabria.

La regione che evidenzia una crescita maggiore del reddito medio risulta il Trentino Alto-Adige (+407), seguita dalla Lombardia (+104).

Solamente altre tre regioni migliorano il loro reddito medio, Valle d'Aosta (+44), Emilia-Romagna (+14), Veneto (+6), mentre le restanti 15 regioni vedono in calo il loro dato complessivo.

La peggiore prestazione relativa alla variazione del dato 2016-2017 si registra in Liguria (-192), Basilicata (-183), Sardegna (-176).

Redditi per Regione


	2015	2016	2017	Posizione 2017	Delta pos. 2017-2016
Lombardia	22.980	23.066	23.170	1	●
Emilia Romagna	21.075	21.269	21.283	2	●
Lazio	21.169	21.260	21.212	3	●
Trentino Alto Adige	20.489	20.795	21.202	4	● 1
Piemonte	20.775	20.877	20.823	5	● -1
Valle d'Aosta	20.417	20.487	20.531	6	● 1
Friuli Venezia Giul.	20.288	20.482	20.470	7	● 1
Veneto	20.171	20.428	20.434	8	● 1
Liguria	20.543	20.571	20.379	9	● -3
Toscana	19.751	19.907	19.867	10	●
Umbria	18.287	18.444	18.373	11	●
Marche	18.036	18.255	18.197	12	●
Abruzzo	16.615	16.754	16.631	13	● 1
Sardegna	16.659	16.757	16.581	14	● -1
Campania	16.009	16.066	15.961	15	●
Sicilia	15.305	15.412	15.385	16	●
Puglia	15.150	15.265	15.143	17	●
Basilicata	15.162	15.256	15.073	18	●
Molise	14.971	15.093	14.971	19	●
Calabria	14.170	14.270	14.173	20	●
Totale Italia	19.382	19.514	19.502		●

Fonte: <http://twig.pro/la-classifica-dei-redditi-dei-comuni-italiani-del-2017/>


Redditi Irpef Puglia

Anno	Dichiaranti	Popolazione	%pop	Importo	Media/Dich.	Media/Pop.	%Nazionale
2001	2.426.772	4.019.500	60,4%	28.769.498.983	11.855	7.157	6,3%
2002	2.457.078	4.023.957	61,1%	30.167.413.790	12.278	7.497	6,2%
2003	2.508.747	4.040.990	62,1%	31.682.358.840	12.629	7.840	6,2%
2004	2.478.573	4.068.167	60,9%	32.597.113.637	13.152	8.013	6,2%
2005	2.509.765	4.071.518	61,6%	34.038.527.026	13.562	8.360	6,2%
2006	2.483.016	4.069.869	61,0%	35.724.586.495	14.388	8.778	6,1%
2007	2.565.619	4.076.546	62,9%	37.302.133.011	14.539	9.150	6,2%
2008	2.559.702	4.079.702	62,7%	37.929.109.630	14.818	9.297	6,2%
2009	2.554.369	4.084.035	62,5%	38.371.221.377	15.022	9.395	6,2%
2010	2.566.500	4.091.259	62,7%	38.918.402.421	15.164	9.513	6,2%
2011	2.559.413	4.050.072	63,2%	39.371.634.129	15.383	9.721	6,3%
2012	2.505.693	4.050.803	61,9%	38.975.626.963	15.555	9.622	6,2%
2013	2.533.855	4.090.266	61,9%	39.568.374.264	15.616	9.674	6,3%
2014	2.514.949	4.090.105	61,5%	39.611.998.501	15.751	9.685	6,3%
2015	2.513.518	4.077.166	61,6%	40.309.581.276	16.037	9.887	6,2%
2016	2.514.482	4.063.888	61,9%	40.776.316.383	16.217	10.034	6,2%

Fonte: <http://www.comuni-italiani.it/16/statistiche/redditip.html>



Fonte: <http://www.comuni-italiani.it/16/statistiche/redditip.html>




Elaborazione personale su dati Istat

La carta sottostante riporta i redditi Irpef nell'intera Provincia di Lecce, dal 2001 al 2016.


Si osserva che l'importo reddituale annuale aumenta in modo pressoché costante nei sedici anni considerati e cresce anche la media dei redditi pro-capite che passa da euro 10.880 nel 2001, a euro 15.476 nel 2016.

Redditi Irpef Provincia di Lecce

Anno	Dichiaranti	Popolazione	%pop	Importo	Media/Dich.	Media/Pop.	%Regionale
2001	495.943	787.639	63,0%	5.395.787.498	10.880	6.851	20,4%
2002	496.856	790.572	62,8%	5.665.489.754	11.403	7.166	20,2%
2003	505.883	801.035	63,2%	5.940.591.434	11.743	7.416	20,2%
2004	505.795	805.397	62,8%	6.172.723.749	12.204	7.664	20,4%
2005	509.691	807.424	63,1%	6.426.381.898	12.608	7.959	20,3%
2006	505.887	808.939	62,5%	6.774.108.926	13.391	8.374	20,4%
2007	516.973	811.230	63,7%	7.063.947.906	13.664	8.708	20,2%
2008	516.096	812.658	63,5%	7.192.363.680	13.936	8.850	20,2%
2009	513.748	813.556	63,1%	7.286.426.147	14.183	8.956	20,1%
2010	516.660	815.597	63,3%	7.439.605.177	14.399	9.122	20,1%
2011	517.171	801.170	64,6%	7.561.322.098	14.621	9.438	20,2%
2012	513.715	801.190	64,1%	7.529.406.797	14.657	9.398	20,5%
2013	513.834	807.256	63,7%	7.651.155.684	14.890	9.478	20,3%
2014	506.670	806.412	62,8%	7.642.226.255	15.083	9.477	20,1%
2015	505.036	804.239	62,8%	7.748.469.658	15.342	9.635	20,1%
2016	506.109	802.082	63,1%	7.832.534.810	15.476	9.765	20,1%




Fonte: <http://www.comuni-italiani.it/075/statistiche/redditic.html>



Elaborazione personale su dati Istat

La cartina sotto riportata evidenzia i valori in euro del reddito imponibile per contribuente, suddivisi per categorie differenti, vale a dire, reddito imponibile per contribuente:

- ✓ 20.584 euro;
- ✓ da 14.500 a 18.000 euro;
- ✓ da 12.500 a 14.500;
- ✓ inferiore a 12.500 euro.



I comuni che hanno il maggiore reddito imponibile medio sono: Lecce (20.584 euro) e Maglie (17.454); mentre il comune che registra il reddito imponibile medio più basso è Acquarica del Capo⁵³ (euro 10.437).

⁵³ Oggi il comune di Acquarica del Capo è estinto, a seguito della legge regionale della Puglia, n. 2/2019, istitutiva del comune di Presicce-Acquarica, a seguito di fusione di comuni.

Con riferimento ai comuni oggetto d'esame e aderenti all'Unione del Nord Salento, si osserva che il reddito imponibile aggregato in euro è di 681.066.852, pari al 9%, del reddito imponibile medio della provincia di Lecce (euro 7.534.901,023).


Tra quelli riportati nella sottostante tabella, il reddito medio dei comuni associati in Unione è di euro 14.190; mentre il comune avente il maggiore reddito pro-capite è Campi Salentina (euro 14.845), seguito da Trepuzzi (euro 14.589).

Il reddito pro-capite più basso si registra a Guagnano (euro 13.221), seguito da Salice Salentino (euro 13.651).

Reddito imponibile e contribuenti, per comune della provincia di Lecce			
Anno di imposta 2017			
Comune	Reddito imponibile euro	Numero contribuenti	Reddito pro-capite in euro
Campi Salentina	96.166.045	6.478	14.845
Guagnano	52.515.926	3.972	13.221
Novoli	68.770.457	4.916	13.989
Salice Salentino	73.172.038	5.360	13.651
Squinzano	125.720.804	8.898	14.129
Surbo	130.612.410	9.179	14.229
Trepuzzi	134.109.172	9.192	14.589
Dato aggregato sette comuni	681.066.852	47.995	14.190
Totale provincia	7.534.901.023	520.053	14.488

Fonte: Elaborazione personale, su dati del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia.

<http://www3.provincia.le.it/statistica/economia/tab1.htm>



Fonte: Elaborazione personale

IL TURISMO NELL'UNIONE DI COMUNI DEL NORD SALENTO

Per quanto riguarda il comparto turistico occorre premettere alcuni dati di carattere generale ed evidenziare che l'Italia in questo settore cresce in credibilità e reputazione.

Nella nuova *Global Top 75* l'Italia recupera quattro posizioni e si colloca alla nona posizione del *World Bank Ranking* in Europa e al quattordicesimo posto nel mondo. L'Italia guadagna anche sul versante della *reputation*, quale Paese «ideale per investimenti, stile di vita ed acquisto di beni e servizi, turistici e non», conquistando il nono posto nella *Top 10* dei Paesi per i «prodotti di qualità», migliorando di nove posizioni, grazie a tecnologie e infrastrutture⁵⁴.

Per quanto attiene alla spesa per Regione di destinazione dei viaggiatori stranieri, si evidenziano i dati contenuti nella sottostante tabella:


VIAGGIATORI STRANIERI - SPESA PER REGIONE DI DESTINAZIONE (milioni di euro)												Tav. T6-S-S
	2017	2018	Var. % 2018/2017	2017				2018				2019 1° trim.
				1° trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.	1° trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.	
NORD-OVEST	10.554	11.112	5,3	1.865	2.823	3.554	2.312	1.970	3.020	3.757	2.366	2.147
- PIEMONTE	1.658	1.723	3,9	265	438	555	400	321	442	572	388	343
- VALLE D'AOSTA	385	360	-6,6	146	67	111	62	127	80	69	84	122
- LOMBARDIA	6.461	6.737	4,3	1.236	1.778	2.005	1.442	1.269	1.881	2.125	1.461	1.400
- LIGURIA	2.050	2.292	11,8	218	540	883	408	253	616	990	433	282
NORD-EST	10.496	11.248	7,2	1.771	2.754	4.070	1.901	1.801	2.732	4.598	2.117	1.917
- TRENTO ALTO ADIGE	1.656	1.778	7,4	380	367	612	297	379	356	672	372	431
- VENETO	5.908	6.136	3,8	916	1.616	2.302	1.074	925	1.577	2.521	1.113	918
- FRIULI VENEZIA GIULIA	1.120	1.355	20,9	172	280	464	204	190	303	584	278	234
- EMILIA ROMAGNA	1.812	1.980	9,3	302	492	692	326	307	496	821	355	333
CENTRO	11.642	12.338	6,0	1.769	3.337	4.078	2.458	1.860	3.607	4.259	2.612	2.045
- TOSCANA	4.353	4.521	3,9	511	1.203	1.693	945	579	1.267	1.784	892	659
- UMBRIA	174	181	4,1	16	49	62	46	22	42	73	43	14
- MARCHE	200	241	20,2	22	41	103	34	26	47	123	45	27
- LAZIO	6.916	7.396	6,9	1.220	2.045	2.219	1.432	1.233	2.251	2.279	1.633	1.345
SUD E ISOLE	5.757	6.261	8,8	423	1.650	2.839	844	441	1.797	3.030	993	526
- ABRUZZO	185	165	-10,8	22	45	98	19	18	39	85	23	17
- MOLISE	15	14	-10,5	1	6	5	2	0	9	3	1	0
- CAMPANIA	2.173	2.307	6,2	163	672	973	365	177	661	1.018	451	225
- PUGLIA	615	624	1,6	51	146	338	80	44	163	325	93	47
- BASILICATA	29	33	13,4	4	6	14	4	3	11	13	6	3
- CALABRIA	184	193	4,8	8	12	152	11	9	15	156	13	13
- SICILIA	1.728	1.947	12,7	133	532	793	270	143	628	848	328	173
- SARDEGNA	828	977	18,0	40	230	465	92	46	271	582	78	48
DATI NON RIPARTIBILI	706	753	6,8	114	213	272	107	107	242	294	110	86

Fonte: <https://www.bancaditalia.it/statistiche/tematiche/rapporti-estero/turismo-internazionale/tavole/index.html>

I dati sopra riportati evidenziano una variabilità della spesa per regione sopportata dai viaggiatori stranieri, via via crescente a partire dal Nord-Ovest, per terminare al Sud e Isole.


In effetti, la variazione percentuale della spesa 2018/2017 mostra la seguente situazione:

⁵⁴ Fonte: <http://www.enit.it/it/pressroomonline/comunicati-stampa/3126-enit-italia-reputazione-country-index-futurebrand-apprezzata-stile-di-vita-made-in-italy.html>



Fonte: Elaborazione propria su dati Banca d'Italia

Per quanto riguarda la spesa di destinazione dei viaggiatori stranieri per regione, emerge che nel primo trimestre 2019, la spesa aggregata maggiore si registra nel Nord-Ovest del nostro Paese (Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria), con 2.147 milioni di euro, seguita dal Centro (Toscana, Umbria, Marche, Lazio) con 2.045 milioni di euro, dal Nord-Est (Trentino Alto-Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna) con 1.017 milioni di euro, dal Sud e Isole (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna), con 526 milioni di euro.




Fonte: Elaborazione personale, su dati Banca d'Italia

Per ciò che attiene alla spesa dei viaggiatori stranieri in milioni di euro per destinazione e pernottamenti e in migliaia di unità per regione visitata, si riportano i dati nella sottostante tabella:


VIAGGIATORI STRANIERI						
SPESA, VIAGGIATORI A DESTINAZIONE E PERNOTTAMENTI PER REGIONE VISITATA						
<i>(spesa in milioni di euro; viaggiatori e pernottamenti in migliaia)</i>						Tav. T2-S
	Spesa		Viaggiatori a destinazione		Pernottamenti	
	2018 1° trim.	2019 1° trim.	2018 1° trim.	2019 1° trim.	2018 1° trim.	2019 1° trim.
NORD-OVEST	1.970	2.147	7.468	7.706	14.370	15.374
- PIEMONTE	321	343	1.100	1.101	3.136	3.593
- VALLE D'AOSTA	127	122	355	249	893	1.014
- LOMBARDIA	1.269	1.400	4.585	4.849	9.081	9.436
- LIGURIA	253	282	1.428	1.508	1.260	1.330
NORD-EST	1.801	1.917	6.807	6.760	16.185	17.139
- TRENTO ALTO ADIGE	379	431	969	1.019	3.619	4.071
- VENETO	925	918	2.444	2.237	8.354	7.931
- FRIULI VENEZIA GIULIA	190	234	2.613	2.667	1.303	1.784
- EMILIA ROMAGNA	307	333	781	836	2.909	3.353
CENTRO	1.860	2.045	4.075	4.205	18.340	19.239
- TOSCANA	579	659	1.152	1.266	5.582	5.892
- UMBRIA	22	14	73	49	483	329
- MARCHE	26	27	95	68	387	450
- LAZIO	1.233	1.345	2.755	2.822	11.888	12.568
SUD E ISOLE	441	526	1.225	1.341	7.008	7.197
- ABRUZZO	18	17	56	46	394	273
- MOLISE	0	0	3	9	38	12
- CAMPANIA	177	225	478	495	2.065	2.311
- PUGLIA	44	47	182	217	1.374	1.265
- BASILICATA	3	3	8	12	73	57
- CALABRIA	9	13	24	21	240	241
- SICILIA	143	173	416	466	2.203	2.270
- SARDEGNA	46	48	59	75	620	767
DATI NON RIPARTIBILI	107	86	747	448	666	658

Fonte: <https://www.bancaditalia.it/statistiche/tematiche/rapporti-estero/turismo-internazionale/tavole/index.html>

Per ciò che riguarda il numero di viaggiatori per destinazione, si evidenzia che essi sono maggiori nel Nord-Ovest (7.706), seguiti dal Nord-Est (6.760), dal Centro (4.205), dal Sud e Isole (1.341); mentre con riferimento ai pernottamenti si evidenzia che il primo trimestre 2019 assegna il primo posto al Centro (19.239), seguito dal Nord-Est (17.139), dal Nord-Ovest (15.374), dal Sud e Isole (7.197).



Fonte: Elaborazione personale su dati Banca d'Italia




Fonte: Elaborazione personale su dati banca d'Italia

Con riferimento alla bilancia dei pagamenti turistici, emerge la situazione di cui alla sottostante tabella:

	CREDITI			DEBITI			SALDO		
	SPESA DEI VIAGGIATORI STRANIERI			SPESA DEI VIAGGIATORI ITALIANI					
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
GENNAIO	1.888	2.034	2.173	1.809	1.784	1.940	80	250	234
FEBBRAIO	1.789	1.802	1.940	1.335	1.373	1.559	455	429	381
MARZO	2.264	2.343	2.607	1.685	1.727	1.911	579	616	696
I TRIMESTRE	5.942	6.179	6.720	4.828	4.883	5.409	1.113	1.296	1.311
APRILE	2.964	3.203	-	1.905	1.937	-	1.058	1.266	-
MAGGIO	3.751	3.759	-	1.963	1.892	-	1.788	1.867	-
GIUGNO	4.064	4.436	-	2.051	2.223	-	2.012	2.213	-
II TRIMESTRE	10.779	11.398	-	5.920	6.052	-	4.859	5.346	-
LUGLIO	5.130	5.478	-	2.813	2.862	-	2.317	2.617	-
AGOSTO	5.435	5.854	-	3.300	3.386	-	2.135	2.468	-
SETTEMBRE	4.248	4.605	-	2.198	2.314	-	2.050	2.291	-
III TRIMESTRE	14.813	15.937	-	8.311	8.561	-	6.502	7.376	-
OTTOBRE	3.474	3.690	-	2.067	2.186	-	1.407	1.504	-
NOVEMBRE	2.095	2.243	-	1.732	1.988	-	363	255	-
DICEMBRE	2.053	2.265	-	1.699	1.814	-	354	451	-
IV TRIMESTRE	7.622	8.198	-	5.498	5.988	-	2.124	2.210	-
TOTALE ANNO	39.155	41.712	-	24.557	25.485	-	14.597	16.227	-
GENNAIO-MARZO	5.942	6.179	6.720	4.828	4.883	5.409	1.113	1.296	1.311


Fonte: <https://www.bancaditalia.it/statistiche/tematiche/rapporti-estero/turismo-internazionale/tavole/index.html>

Relativamente al primo trimestre 2017-2018-2019, si osserva che il confronto, spesa dei viaggiatori stranieri spesa dei viaggiatori italiani, fa registrare un saldo pari a 1.113 euro nel 2017, 1.296 euro nel 2018, 1.311 nel 2019.



Fonte: Elaborazione personale su dati Banca d'Italia

Con riferimento all'andamento turistico della Puglia, prosegue la crescita economica del settore, con un +2% di arrivi e un +5% di presenze, da gennaio a giugno 2019⁵⁵. Dal 2013 al 2018, gli arrivi e le presenze in regione sono aumentati del +27,5% e del +14%; mentre la crescita dall'estero è stata del +71% e del +45%.



Secondo i dati di «Pugliapromozione», il territorio che cresce di più turisticamente è dato dalle aree di Bari, Valle d'Itria, Magna Grecia e Gravine, trainate da Taranto.

«L'incremento provvisorio dall'estero da gennaio a giugno si attesta al +5% per arrivi e presenze. Alcuni mercati si mostrano più dinamici di altri, le crescite superiori al 10% le registrano, nell'ordine: Francia, Stati Uniti, Australia, Russia, Spagna, Sud-Est asiatico, Romania, Turchia, Irlanda, Canada e Brasile».

Prendendo a riferimento i dati numerici definitivi per l'anno 2018, inerenti al movimento turistico gennaio-dicembre 2018 e annuale per comune, si rappresenta la situazione di cui alle tabelle sottostanti.

Emerge che il turismo pugliese è ancora fortemente stagionalizzato, vale a dire che gli arrivi e le presenze di italiani e di stranieri avvengono soprattutto nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.

Infatti, nel mese di giugno 2019, si hanno in totale, tra italiani e stranieri, 565.148 arrivi e 2.036.515 presenze turistiche; nel mese di luglio 672.653 arrivi e 3.495.846 presenze turistiche; nel mese di agosto 775.667 arrivi e 4.369.998 presenze turistiche; nel mese di settembre 501.817 arrivi e 1.802.748 presenze turistiche.

Relativamente agli arrivi e presenze turistiche 2018, si osserva che gli arrivi degli italiani (3.023.427) sono maggiori degli arrivi dei turisti stranieri (1.042.556) e lo stesso accade per le presenze che vedono una predominanza della componente interna (11.642.835), rispetto a quella estera (3.553.556), evidenziandosi in modo riassuntivo arrivi totali per 4.065.983 unità e presenze per 15.196.391 unità.

⁵⁵ Fonte: Pugliapromozione. In v. a. 1,6 milioni di arrivi e 4,4 milioni di presenze/pernottamenti.

Regione PUGLIA
REPORT MOVIMENTO TURISTICO GENNAIO/DICEMBRE
Dati numerici definitivi - ANNO 2018

Comune	ITALIANI		STRANIERI		TOTALE	
	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze
GENNAIO	88.912	174.605	16.445	40.732	105.357	215.337
FEBBRAIO	97.642	180.720	17.052	41.523	114.694	222.243
MARZO	136.113	253.624	32.108	83.274	168.221	336.898
APRILE	195.083	400.938	83.013	218.428	278.096	619.366
MAGGIO	187.854	408.401	144.273	445.440	332.127	853.841
GIUGNO	423.641	1.544.921	141.507	491.594	565.148	2.036.515
LUGLIO	521.292	2.842.324	151.361	653.522	672.653	3.495.846
AGOSTO	643.829	3.826.244	131.838	543.754	775.667	4.369.998
SETTEMBRE	327.236	1.218.988	174.581	583.760	501.817	1.802.748
OTTOBRE	156.133	307.949	107.338	319.611	263.471	627.560
NOVEMBRE	119.333	237.134	26.255	78.047	145.588	315.181
DICEMBRE	126.359	246.987	16.785	53.871	143.144	300.858
TOTALI	3.023.427	11.642.835	1.042.556	3.553.556	4.065.983	15.196.391

Fonte: Pugliapromozione. Report generato il 2 maggio 2019


Per ciò che attiene al mercato turistico estero, Germania (21%) e Francia (10,7%) restano in vetta alla classifica, mentre il Regno Unito (8,3%) raggiunge il terzo posto, superando la Svizzera (7,8%).

Al quinto posto del *ranking* regionale per numerosità dei pernottamenti si collocano i Paesi Bassi (6,0%) che surclassano il Belgio (5,4%) che passa in sesta posizione. Stazionari al settimo posto gli Stati Uniti d'America (5,1%), mentre l'ottavo posto viene occupato dalla Polonia (3,5%) che supera l'Austria (3,2%).

La Spagna (2,6%) si conferma anche nel 2018 al decimo posto e registra una crescita rispetto all'anno precedente del +34,5% dei pernottamenti.


Principali mercati esteri

Quota mercato e variazione % dei pernottamenti 2017 e 2018




Fonte: elaborazioni dell'Osservatorio turistico regionale su dati SPOT Regione Puglia/Istat

Con riferimento agli arrivi 2018 per area territoriale, si osserva che al primo posto vi è l'area di Bari e della sua costa (20,0%), cui segue il Salento (29,5%), il Gargano e la Daunia (23,6%), la Valle d'Itria (14,9%), la Magna Grecia, Murge e Gravine (7,2%), la Puglia imperiale (4,8%).



Fonte: Pugliapromozione

Con riferimento alla quota riguardante le presenze turistiche 2018 per area territoriale, si osserva che al primo posto si colloca il Salento (34,1%), seguito da Gargano e Daunia (28,8%), Valle d'Itria (14,1%), Bari e la sua costa (12,6%), Magna Grecia, Murge e Gravine (7,4%), Puglia Imperiale (3,0%).



Fonte: Pugliapromozione

Osservando di seguito i principali dati comunali, si può osservare che per ciò che attiene al Salento, Lecce è al primo posto per arrivi turistici (264.605), seguito da Otranto (148.531), Ugento (109.252), Gallipoli (11.745) e Melendugno (77.702); mentre per ciò che concerne le presenze turistiche nel Salento, si osserva che al primo posto si colloca Ugento (823.317), seguito da Otranto (732.347), Lecce (698.06), Gallipoli (494.107) e Melendugno (475.969).

Vieste, nel Gargano, è la principale meta pugliese per presenze turistiche (1.920.757), mentre Bari è la principale meta per arrivi turistici (445.020).

Top 15 delle destinazioni pugliesi per numero di presenze e arrivi 2018



Vieste si conferma la principale destinazione del turismo balneare in Puglia con 1,9 milioni di presenze nel 2018. Bari, meta del turismo business e culturale, è al primo posto per numero di arrivi (445 mila) e seconda per presenze (835 mila). Lecce si classifica al terzo posto per gli arrivi (264 mila) e al quinto per presenze (698 mila).

Fonte: elaborazioni dell'Osservatorio turistico regionale su dati SPOT Regione Puglia/Istat

Fonte: Pugliapromozione

Con riguardo ora ai dati turistici strettamente riguardanti i sette comuni aderenti all'Unione Nord Salento, si può vedere che sono preponderanti i turisti italiani rispetto a quelli stranieri.

Infatti, per quanto concerne gli italiani, il dato aggregato ci dice che vi sono stati 1.901 arrivi e 6.299 presenze turistiche, a differenza di quanto accade per gli stranieri che fanno registrare 604 arrivi e 2.583 presenze turistiche, per un totale, tra italiani e stranieri di 2.505 arrivi (pari allo 0,062% del totale regionale) e di 8.882 presenze turistiche (pari allo 0,058% del totale regionale).

Tra quelli riportati nella sottostante tabella, il comune che registra maggiori arrivi e presenze per ciò che concerne la componente italiana, è Salice Salentino (974 arrivi e 3.032 presenze turistiche), seguito da Trepuzzi (299 arrivi e 1.125 presenze turistiche) e Novoli (295 arrivi e 1.024 presenze turistiche).


Con riguardo, invece alla componente estera, il primo comune tra quelli in esame per arrivi turistici è Salice Salentino (222), seguito da Novoli (151) e Squinzano (123); mentre per ciò che attiene alle presenze turistiche, il primo comune è Novoli (655), seguito da Squinzano (760) e da Salice Salentino (655).

Ne consegue che nel totale degli arrivi turistici, sia nella componente italiana e sia in quella straniera, il primo comune è Salice Salentino (1.196 arrivi turistici totali, pari al 47,74% del dato aggregato dei sette comuni), seguito da Novoli (446 arrivi turistici totali, pari al 17,80% del dato aggregato dei sette comuni) e da Squinzano (383 arrivi

turistici totale, pari al 15,28% del dato aggregato dei sette comuni); mentre per ciò che attiene alle presenze turistiche, il primo comune è sempre Salice Salentino (3.687 presenze turistiche totali, pari al 41,51% del dato aggregato dei sette comuni), seguito da Novoli (1.835, presenze turistiche totali, pari al 20,65% del dato aggregato dei sette comuni) e da Squinzano (1.447 presenze turistiche totali, pari al 16,29% del dato aggregato dei sette comuni).

Comune	Italiani		Stranieri		Totale	
	Arrivi e presenze		Arrivi e presenze		Arrivi e presenze	
Campi S.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.
Guagnano	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.	n. d.
Novoli	295	1.024	151	811	446	1.835
Salice S.	974	3.032	222	655	1.196	3.687
Squinzano	260	687	123	760	383	1.447
Surbo	73	431	26	75	99	506
Trepuzzi	299	1.125	82	282	381	1.407
Dato aggregato	1.901	6.299	604	2.583	2.505	8.882
Totale regionale	3.023,427	11.642,835	1.042,556	3.553,556	4.065,983	15.196,391

Fonte: Elaborazione personale su dati Pugliapromozione



Fonte: Elaborazione personale su dati Pugliapromozione

A questo punto, pare opportuno riferirsi ai risultati emersi da uno studio della Camera di Commercio di Milano-Manza Brianza-Lodi, in tema di accoglienza e ospitalità.

Turismo, il trend delle strutture ricettive

Classifica delle prime province in Italia per imprese dell'ospitalità

Provincia	IMPRESE ATTIVE				ADDETTI			
	2019	2018	Var % in un anno	Var % in 5 anni	2019	2018	Var % in un anno	Var % in 5 anni
1 ROMA	4.915	4.673	5,2	65,8	23.732	23.331	1,7	18,4
2 BOLZANO	4.271	4.205	1,5	5,1	29.115	27.453	6,1	21,5
3 NAPOLI	2.520	2.300	9,5	35,3	13.388	12.831	4,3	18,6
4 RIMINI	2.042	2.057	-0,7	-0,1	16.919	16.339	3,5	2,1
5 TRENTO	1.810	1.786	1,3	3,1	13.957	13.157	6,1	11,5
6 VENEZIA	1.669	1.623	2,8	23,1	14.570	14.293	1,9	20,4
7 SALERNO	1.483	1.392	6,5	32,1	6.687	6.212	7,6	37,1
8 FIRENZE	1.456	1.402	3,9	25,1	8.153	7.683	6,1	22
9 MILANO	1.401	1.309	7	40	21.732	20.538	5,8	23,9
10 VERONA	1.158	1.093	5	47,3	7.138	6.820	4,7	28
11 LECCE	1.132	1.059	6,9	78,5	4.627	4.455	3,9	46,8
12 BARI	918	762	20,5	150,8	3.105	2.911	6,7	37,5
13 BRESCIA	870	838	3,8	14	7.922	7.565	4,4	32,4
14 SIENA	866	853	1,5	-0,2	3.414	3.318	2,9	14,1
15 TORINO	760	749	1,5	7,6	4.566	3.927	16,3	4,2

Imprese e addetti nel settore dell'ospitalità in Puglia e in Italia								
BARI	918	762	20,5%	150,8%	3.105	2.911	6,7%	37,5%
BRINDISI	331	303	9,2%	90,2%	1.598	1.640	2,6%	40,3%
FOGGIA	896	685	1,6%	28,9%	3.296	3.294	0,1%	20,7%
LECCE	1.132	1.059	6,9%	78,5%	4.627	4.455	3,9%	46,8%
TARANTO	294	281	4,6%	89,7%	755	743	4,3%	29,0%
TOTALE PUGLIA	3.371	3.090	9,1%	80,4%	13.401	13.043	2,7%	35,6%
TOTALE ITALIA	53.963	51.760	4,3%	23,0%	322.711	307.159	5,1%	16,5%

Settori del turismo e variazioni in cinque anni						
ALBERGHI 	Var % in 5 anni	AFFITTA CAMERE E B&B 	Var % in 5 anni	CAMPEGGI 	Var % in 5 anni	
BARI	185	9,5%	716	284,9%	17	54,5%
BRINDISI	82	12,3%	238	155,9%	11	37,5%
FOGGIA	232	2,4%	380	63,1%	61	8,9%
LECCE	246	10,3%	864	122,1%	21	5,0%
TARANTO	73	-3,9%	215	186,7%	5	50,0%
TOTALE PUGLIA	838	6,5%	2.413	147,2%	116	17,2%

Fonte: Quotidiano di Puglia, 13 agosto 2019, p. 7

Lecce e Bari sono nelle prime 15 postazioni in Italia nella classifica concernente le imprese dell'ospitalità turistica.

Lecce registra 1132 imprese attive nell'anno 2019, a fronte di 1.059 imprese attive nel 2018, determinandosi una variazione percentuale in un anno del +6,9%.

Le imprese attive nel Salento, nel 2014 ammontavano a 634 unità, per cui in cinque anni la variazione percentuale che si è registrata è pari a +78,5%.

Ne deriva che nel Salento è aumentato anche il numero di addetti nel settore dell'ospitalità alberghiera che nel 2019 ammonta a 4.627 unità, a fronte di 4.445 addetti nell'anno 2018, con una variazione percentuale in un anno del 3,9% e in cinque anni del 46,8%, allorquando gli addetti erano 3.151.

Riferendoci ai dati riguardanti le imprese nel settore dell'ospitalità in Puglia e in Italia, si osserva che la Puglia registra ben 3.371 imprese nel 2019, a fronte di 3.090 del 2018, con una variazione 2017/2018 del 9,1% e una variazione 2014-2019 dell'80,4%.

Un dato di tutto rispetto, se confrontato con quello dell'Italia che registra nel 2019 il numero di 53.963 imprese e nel 2018 di 51.760 imprese, con una variazione 2017/2018 del 4,3% e una variazione nel quinquennio 2014-2019 del 23,0%.

Con riferimento al settore degli addetti, si osserva che nel 2019 la provincia di Lecce registra 4.627 unità e nel 2018 4.455 unità, con una variazione percentuale in un anno del 3,9% e una variazione percentuale in cinque anni del 46,8%.

Il dato dell'intera Puglia ci dice che nel 2019 gli addetti sono 13.401, mentre nel 2018 sono 13.043, con una variazione annuale del 2,7% e una variazione nel quinquennio 2014-2019 del 35,6%.

Per ciò che attiene alle infrastrutture turistiche, si rileva che al primo posto risultano gli affittacamere e i *bed and breakfast* che in Puglia sono 2.413, con una variazione 2014-2019 del 147,2%, osservando che nel Salento essi ammontano a 864 unità, con una variazione 2014-2019 del 122,1%.

Segue poi il settore alberghiero che in Puglia registra strutture pari a 838 unità, con una variazione percentuale nel quinquennio 2014-2019 del 6,5%, a fronte del dato del Salento che fa registrare 246 alberghi, con una variazione percentuale del 10,3% nel quinquennio 2014-2019.

Ritornando ora ai comuni oggetto d'esame (Campi Salentina, Guagnano, Novoli, Salice Salentino, Squinzano, Surbo e Trepuzzi), occorre riferire in merito allo sforzo che hanno profuso i comuni di Squinzano e Trepuzzi, nel dare una connotazione anche di stampo turistico ai loro territori, acquisendo, attraverso uno scambio territoriale con la città capoluogo di provincia, la marina di Casalabate, un tempo appartenuta alla città di Lecce.

Per quanto attiene alla modificazione delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Lecce, Trepuzzi e Squinzano attraverso la cessione del territorio di Casalabate, tentata con L. R. 25 febbraio 2010, n. 26, si può vedere che la suddetta normativa regionale ha subito l'intervento della Corte Costituzionale, la quale, con sentenza n. 36, del 9 febbraio 2011, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcuni suoi articoli.

Il presidente del consiglio dei ministri, a tale proposito, ha sollevato, in riferimento all'art. 133, comma 2 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4 della suddetta legge della regione Puglia, 25 febbraio 2010, n. 6, recante «*Marina di Casalabate: modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Lecce, Trepuzzi e Squinzano e integrazione alla legge regionale 20 dicembre 1973, n. 26 (Norme in materia di circoscrizioni comunali)*», sulla base di un ricorso proposto all'autorità giudiziaria.

La legge regionale impugnata prevede, all'art. 1, che «le circoscrizioni territoriali dei comuni di Lecce, Trepuzzi e Squinzano sono modificate mediante l'aggregazione dei territori del comune di Lecce ai comuni di Squinzano e Trepuzzi», in conformità alla planimetria ad essa allegata.

Aggiunge il ricorrente che l'art. 4, con quale si conclude la legge censurata, interviene, modificandolo, sul secondo comma dell'art. 5 della legge della regione Puglia 20 dicembre 1973, n. 26, *Norme in materia di circoscrizioni comunali*, inserendo in esso, dopo il secondo periodo, un ulteriore periodo dal seguente tenore: «in caso di accordo tra i comuni interessati si prescinde dalla consultazione popolare».

Il presidente del consiglio dei ministri ne rileva l'evidente contrasto con l'art. 133, secondo comma, della Costituzione, in base al quale è consentito alle regioni di istituire nel proprio territorio nuovi comuni e di modificare le loro circoscrizioni e denominazioni, a condizione che siano «sentite le popolazioni interessate».

L'art. 1 della legge regionale censurata ed i correlati artt. 2 e 3 prevedono, infatti, l'aggregazione del territorio di un comune a quello di altri comuni in assenza di referendum popolare fra le popolazioni interessate o di altre forme di consultazione delle medesime.

L'art. 133 della Costituzione, viceversa, nell'attribuire al legislatore regionale la definizione del procedimento legislativo volto a realizzare variazioni territoriali nei comuni facenti parte della singola regione, impone a questo il vincolo della consultazione popolare che, come affermato nella giurisprudenza della Corte, «è da ritenersi in ogni caso obbligatoria».

Il legislatore regionale non potrà mai escludere la consultazione di quanti non possono essere ragionevolmente ritenuti disinteressati alla variazione territoriale, né potrà non attribuire alla consultazione medesima una autonoma rilevanza nel procedimento, dovendo, anzi, tenere conto dei suoi esiti nell'adottare la propria determinazione.

Nel caso ora in esame, il legislatore regionale ha ommesso del tutto ogni forma di consultazione, sia, in generale, delle popolazioni dei comuni il cui territorio è oggetto di variazione, sia, in particolare, delle stesse popolazioni residenti nei territori interessati da questa.

Osserva, ancora, la parte ricorrente, che l'art. 1 della legge regionale in questione «contrasta con quanto stabilito dallo statuto della regione Puglia», cioè la legge della regione Puglia 12 maggio 2004, n. 7 (statuto della regione Puglia), che, all'art. 19, comma 2, prevede la consultazione delle popolazioni interessate alle variazioni territoriali dei comuni.

La censura governativa si estende anche all'art. 4 della legge regionale n. 6 del 2010, il quale modifica l'art. 5, comma 2, della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 26 (*Norme in materia di circoscrizioni comunali*), prevedendo, a regime, il non espletamento della consultazione popolare ove la variazione territoriale consegua ad un accordo tra i comuni interessati.

Infatti, pur essendo riconosciuto, come detto, alla regione un margine di discrezionalità nella conformazione delle modalità di espletamento della consultazione popolare, tuttavia i criteri adottati non potranno mai comportare a priori l'esclusione automatica delle popolazioni residenti nei comuni coinvolti nella variazione, né la presenza di «accordi» fra questi ultimi può surrogare l'effettivo svolgimento della consultazione popolare.

Detto in altri termini, trattasi di violazione dell'art. 133, secondo comma, della Costituzione.

Questa si sarebbe realizzata, sia in quanto è stata operata la indicata variazione territoriale senza il preventivo espletamento della consultazione popolare prevista dalla disposizione costituzionale evocata, sia per il fatto, previsto nella normativa impugnata che potrebbe prescindere dall'espletamento della consultazione popolare là dove la variazione territoriale sia stata preceduta da un accordo fra i comuni interessati.

La Corte Costituzionale, già in passato (sentenza n. 47 del 2003) ebbe a precisare che le leggi regionali attraverso le quali si realizza la variazione della circoscrizione territoriale dei comuni ovvero se ne dispone la variazione della denominazione, sono tipiche leggi provvedimento, caratterizzate da un aggravamento procedurale, imposto da fonte costituzionale (l'art. 133, comma 2, Cost., su cui si innesta l'operato della fonte regionale), costituita, nel caso che ora interessa, dalla legge della regione Puglia, 20 dicembre 1973, n. 26 (*Norme in materia di circoscrizioni comunali*), nonché dalla successiva legge regionale 20 dicembre 1973, n. 27 (*Norme sul referendum abrogativo e consultivo*) e dalla legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (statuto della regione Puglia), il quale, all'art. 19, prevede che sono sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate le proposte di legge concernenti, fra l'altro, i mutamenti delle circoscrizioni comunali.

In siffatto contesto normativo è stata approvata, invece, la legge regionale n. 6 del 2010, attraverso la quale si è provveduto, in assenza dell'espletamento di qualsivoglia preventiva consultazione popolare, nel senso di modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni di Lecce, Trepuzzi e Squinzano.


La predetta incompletezza procedimentale non viene ad essere solo una mera irregolarità formale, ma ha determinato una grave omissione che ha impedito la valutazione della volontà delle popolazioni interessate alla variazione territoriale, cui non è stato permesso di esprimersi.


Nella giurisprudenza della Corte Costituzionale si è costantemente affermato che l'adempimento con cui si «sentono» le popolazioni interessate costituisce una fase obbligatoria che «deve in ogni caso avere autonoma evidenza nel procedimento» (*ex multis*: sentenze n. 237 del 2004 e n. 47 del 2003).

La diversa procedura sopra indicata costituisce un'evidente violazione del precetto imposto dall'art. 133, comma 2 Cost., che determina la illegittimità costituzionale della norma che dispone la ricordata variazione territoriale.

Di conseguenza, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3, della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 6, recante «Marina di Casalabate: modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Lecce, Trepuzzi e Squinzano e integrazione alla legge regionale 20 dicembre 1973, n. 26 (*Norme in materia di circoscrizioni comunali*).

Tutto ciò per affermare che nell'azione di riordino territoriale (e del riordino della gestione delle funzioni comunali) occorre procedere con molta cautela, al fine di evitare l'insorgenza di errori, a volta clamorosi.





Giunti a questo punto occorre riprendere quanto contenuto nel «Piano per Coordinamento e la gestione integrata del turismo», redatto dalla Provincia di Lecce e in buona parte inattuato, nonostante il decorso del tempo.

La provincia di Lecce, a suo tempo, aveva individuato cinque ambiti territoriali che corrispondevano alle zone di maggiore attrattività turistica «tenendo conto della capacità ricettiva, della tipologia predominante di turismo e delle caratteristiche del territorio [zone non] omogenee per estensione geografica, ma rispondono a criteri di tipologizzazione turistica, elemento che ha portato ad ottenere zone relativamente piccole, come quella di Lecce, dove il tipo di turismo è essenzialmente basato sulla visita al capoluogo [...]»⁵⁶.

Le zone turistiche, lo si ripete, progettate in numero di 5, erano definite: «Zona 1-Lecce; Zona 2-Melendugno; Zona 3- Otranto-Santa Cesarea; Zona 4-Ugento-Leuca; Zona 5-Gallipoli-Porto Cesareo».

La «Zona 1 e la zona 5» sono quelle che eminentemente ci interessano più da vicino per l'economia di questo lavoro.

⁵⁶ Provincia di Lecce, «Piano per Coordinamento e la gestione integrata del turismo», curato dal Centro Studi Turistici di Firenze, Galatina, Editrice Salentina, p. 17.

ZONE TURISTICHE PROVINCIA DI LECCE	
ZONA 1 – LECCE	ZONA 5 – GALLIPOLI PORTO CESAREO
Arnesano; Campi Salentina; Carmiano; Cavallino; Lecce; Lequile; Lizzanello; Monteroni di Lecce; Novoli; Salice Salentino; San Cesario di Lecce; San Pietro in Lama; Squinzano; Surbo; Trepuzzi.	Alezio; Aradeo; Copertino; Galatina; Galatone; Gallipoli; Guagnano; Leverano; Matino; Nardò; Neviano; Parabita; Porto Cesareo; Sannicola; Secli; Taviano; Tuglie; Veglie.

Fonte: Piano turistico della Provincia di Lecce

La «Zona 1 – Lecce» è quella che è più limitata dal punto di vista territoriale poiché è concentrata intorno alla città capoluogo, Lecce e appare caratterizzata da una forma di turismo rivolto principalmente alla visita della città d'arte barocca.

La «Zona – 5 Gallipoli Porto Cesareo» è la più ampia e comprende, altresì, un'ampia area dell'entroterra salentino.

Nelle due «Zone turistiche 1 e 5» trovano posto i comuni dell'Unione Nord Salento, la maggior parte dei quali appartengono alla «Zona 1-Lecce»:

- Campi Salentina;
- Novoli;
- Salice Salentino;
- Squinzano;
- Surbo;
- Trepuzzi.

Appartiene alla «Zona 5-Gallipoli Porto Cesareo» il solo comune di Guagnano.

Ciò detto, si evidenzia che le zone esplicitate non hanno carattere di vincolatività, ragione per cui, nell'ipotesi (e nell'attesa) di rilancio della programmazione turistica a livello provinciale, è sempre possibile che i sette comuni in esame sviluppino proprie azioni coordinate in ambito turistico, puntando, ad esempio, anche al turismo dell'entroterra e dei piccoli centri urbani che possono offrire molto a quanti intendono soggiornare nel Salento.

COMUNI E QUADRO DELLE UNIONI DI COMUNI

È noto che in Italia il numero di comuni, pur essendosi ridotto nel corso degli anni è ancora alto ed evidenzia una consistente parcellizzazione; vale a dire che nel nostro

Paese vi sono molti piccoli comuni che non raggiungono una soglia demografica adeguata a coniugare una efficace azione di governo del territorio ad un percorso teso ad individuare situazioni economiche nella gestione della cosa pubblica.

C'è da dire che l'azione di governo e Parlamento è orientata alla conduzione volontaria dei comuni ad aggregarsi tra di loro e/o ad associarsi per la gestione delle funzioni fondamentali comunali, in linea con quanto avviene in numerosi Paesi dell'Europa.

Nell'anno 1861, allorquando in nostro divenne Paese unitario, a fronte di una popolazione di 22.171.946 abitanti, si contava un numero di 7.720 comuni, con una popolazione media per comune di 2.872 abitanti; mentre nel 1971 a fronte di una popolazione complessiva di 27.295.509 abitanti, si registrava un aumento del numero dei comuni di 663 unità, passando a 8.383 enti, con una popolazione media per comune di pari a 3.256 abitanti.

A sua volta, nel 1991, a fronte di una popolazione pari a 56.885.336 abitanti, si hanno 8.110 comuni e una popolazione media di 7.617 abitanti.

A fare data da luglio 2019, a fronte di una popolazione totale del nostro Paese di 60.483.973 abitanti, i comuni sono 7.919, con una popolazione media per comune di 7.639 abitanti.

Si può osservare che la dimensione media del comune europeo oscilla da 161.675 abitanti del Regno Unito, a 1.609 abitanti della Repubblica Ceca, passando per altre dimensioni medie ovvero 58.489 in Danimarca, 39.535 nei Paesi Bassi, Germania, 6.830, Francia, 1.824.

Evoluzione del numero di comuni in alcuni Paesi dell'Unione europea 1950-2010 ⁸¹							
Paese	Numero di comuni 1950	Numero di comuni 1992	Evoluzione numero di comuni 1950-1992	Numero comuni 2010	Evoluzione numero di comuni 1992-2010	Densità comunale 2010 (numero comuni/mill. abitanti)	Popolazione media del comune Popolazione/ Numero comuni
Regno Unito	2.028	484	-1.544 (-76%)	406	-78 (-16%)	6,5	161.675
Danimarca	1.387	275	-1.122 (-80%)	98	-177 (-64%)	17,8	58.480
Paesi Bassi	1.015	647	-368 (-36%)	430	-217 (-33%)	25,9	39.535
Portogallo	303	305	+2 (+0,7%)	308	+3 (+0,1%)	29,1	33.506
Grecia	5.959	5.922	-37 (-0,6%)	325	-5.597 ⁸² (-94%)	28,8	33.077
Svezia	2.281	286	-1.995 (-87%)	290	+4 (+0,1%)	31,2	34.966
Bulgaria	2.178	255	-1.932 (-88%)	264	+9 (+3%)	35,7	27.000
Belgio	2.669	589	-2.080 (-78%)	589	-	54,5	19.287
Finlandia	547	460	-87 (-16%)	342	-118 (-26%)	63,3	10.067
Italia	7.781	8.100	+319 (+4%)	8.094	-6 (0,1%)	134,2	7.490
Germania	24.272	8.077 (16.195)	-16.195 (-67%) ⁸³	12.104	-3.991 (-25%)	146,9	6.830
Spagna	9.214	8.082	-1.132 (-12%)	8.116	+34 (+0,4%)	174,5	5.733
Media Ue27 178,7							
Lussemburgo	127	118	-9 (-7%)	105	-13 (-11%)	210,0	5.552
Austria	3.999	2.301	-1.698 (-42%)	2.357	+56 (+2%)	280,6	3.711
Francia	38.814	36.793	-2.051 (-5%)	36.682	-111 (-0,3%)	567,0	1.824
Repubblica Ceca	11.051	6.196	-4.855 (-44%)	6.250	+54 (+0,9%)	595,2	1.609
Media abitanti 5.474 dei comuni nei suddetti 16 Paesi							

Fonte: Adattamento da Bolgherini e Messina [2014b, 19], p. 68. I Paesi sono elencati in ordine crescente sulla base del numero di comuni per milione di abitanti al 2010 (ultima colonna). Per la Germania i dati del 1950, del 1992 e relativa variazione si riferiscono alla ex Germania Ovest. Per il 1992 tra parentesi il numero di comuni della Germania riunificata con cui è calcolata la variazione con quelli del 2010.


I sottostanti grafici e tavole informano, nello specifico, sul numero dei comuni del nostro Paese (1861-2019); sulla popolazione in Italia; sulla popolazione media dei comuni; sui piccoli comuni (fino a 5.000 abitanti) per regione; sulle piccole e piccolissime municipalità nei Paesi dell'unione europea, cui si fa rinvio.

I comuni del nostro Paese diminuiscono di numero.


Prendendo come dato di partenza l'anno 1921 e confrontandolo con il 2019, si può osservare che i comuni passano da 9.125 a 7.918, diminuendo in quasi un secolo di ben 1.277 unità.

A fronte di una popolazione totale del nostro Paese che passa da oltre 22 milioni di abitanti nel 1861, a oltre 60 milioni di abitanti nel 2019, si può vedere che aumenta anche la popolazione media dei comuni che nel 2019 ammonta a 7.639 abitanti.


La classe d'ampiezza demografica comunale maggiore è quella 1.001-5.000 abitanti (3.677), pari al 15% del totale del Paese, seguita dalla classe d'ampiezza fino a 1.000 abitanti (1.870), pari al 23,5% del totale del Paese; dalla classe d'ampiezza 5.001-10.000 (1.197), pari al 15,0%; dalla classe d'ampiezza 10.001-20.000 (702), pari al 8,8%; dalla classe d'ampiezza 20.001-60.000 (406), pari al 5,1%; dalla classe d'ampiezza 60.001-100.000 (56), pari allo 0,7%; dalla classe d'ampiezza 100.001-250.000 (34), pari allo 0,4%; dalla classe d'ampiezza >250.000 (12), pari al 12%.



Elaborazione personale su dati Ancitel



Elaborazione personale su dati Ancitel



Elaborazione personale su dati Ancitel

I comuni italiani, per classe demografica, 2018

Classe di ampiezza demografica	N. comuni 2018	
	v.a.	% su tot.
0 - 1.000	1.870	23,5%
1.001 - 5.000	3.677	46,2%
5.001 - 10.000	1.197	15,0%
10.001 - 20.000	702	8,8%
20.001 - 60.000	406	5,1%
60.001 - 100.000	56	0,7%
100.001 - 250.000	34	0,4%
>250.000	12	0,2%
ITALIA	7.954	100,0%

I dati si riferiscono ai 7.954 comuni italiani esistenti alla data del 20 settembre 2018.

Fonte: Elaborazione Ifel-Dipartimento Studi Economia Territoriale su dati Istat, 2018

Ciò detto, si osserva che su 7.954 comuni, ben 5.547 sono enti locali territoriali piccoli, pari al 69,7% del totale.

Il numero maggiore di comuni appartiene alla Lombardia, con 1.516 enti locali territoriali (19,1% del totale), cui fa seguito il Piemonte, con 1.197 enti locali territoriali (15,0% del totale), la Campania con 550 enti locali (6,9% del totale).

Una distribuzione diversa vale per i piccoli comuni, il cui numero maggiore lo si ritrova nella regione Piemonte (1.063 enti locali ovvero l'88,8% sul numero dei comuni della regione), cui fa seguito la Lombardia (1.053 enti locali ovvero il 69,5% sul numero dei

comuni della regione, la Campania (335 enti locali ovvero il 60,9% sul numero dei comuni della regione).

I comuni italiani, per regione, 2018				
Regione	N. comuni 2018		N. piccoli comuni 2018	
	v.a. (a)	% su tot.	v.a. (b)	% sul numero di comuni della regione (b/a)
Piemonte	1.197	15,0%	1.063	88,8%
Valle d'Aosta	74	0,9%	73	98,6%
Lombardia	1.516	19,1%	1.053	69,5%
Trentino-Alto Adige	292	3,7%	257	88,0%
Veneto	571	7,2%	300	52,5%
Friuli-Venezia Giulia	215	2,7%	151	70,2%
Liguria	234	2,9%	182	77,8%
Emilia-Romagna	331	4,2%	139	42,0%
Toscana	274	3,4%	120	43,8%
Umbria	92	1,2%	61	66,3%
Marche	229	2,9%	162	70,7%
Lazio	378	4,8%	254	67,2%
Abruzzo	305	3,8%	250	82,0%
Molise	136	1,7%	125	91,9%
Campania	550	6,9%	335	60,9%
Puglia	258	3,2%	85	32,9%
Basilicata	131	1,6%	99	75,6%
Calabria	404	5,1%	322	79,7%
Sicilia	390	4,9%	202	51,8%
Sardegna	377	4,7%	314	83,3%
ITALIA	7.954	100,0%	5.547	69,7%

Sono "piccoli" i comuni con una popolazione legale (Censimento Istat 2011) pari o inferiore alle 5.000 unità.
I dati si riferiscono ai 7.954 comuni italiani esistenti alla data del 20 settembre 2018.

Fonte: Elaborazione Ifel-Dipartimento Studi Economia Territoriale su dati Istat, 2018



Fonte: Tavola di distribuzione di Piccoli comuni - Anci-Anci Lombardia 2019.

Negli ultimi anni è evidente il dato dello spopolamento dei piccoli comuni che fanno registrare un -3%, equivalente a -307.704 residenti tra il 2012 e il 2017, a fronte di un saldo positivo di oltre 1 milione di unità, pari al +2,2% dei comuni con più di 5.000 abitanti.

Stazionari sembrano essere i comuni aventi popolazione inferiore a 1.000 residenti.



Fonte: Anci-Anci Lombardia 2019.

Classi di ampiezza demografica dei comuni	Popolazione 2012	Popolazione 2013	Popolazione 2014	Popolazione 2015	Popolazione 2016	Popolazione 2017	Variazione 2012/17 Num	Variazione 2012/17 %
inferiore a 1.000	1.078.340	1.086.682	1.091.259	1.090.615	1.069.540	1.070.850	-7.490	-0,7%
da 1.001 a 3.000	4.780.828	4.738.757	4.692.305	4.675.709	4.636.721	4.588.521	-192.307	-4,0%
da 3.001 a 5.000	4.422.641	4.422.390	4.317.444	4.326.558	4.333.568	4.314.734	-107.907	-2,4%
Totale Piccoli Comuni	10.281.809	10.247.829	10.101.008	10.092.882	10.039.829	9.974.105	-307.704	-3,0%
superiore a 5.000	49.403.418	50.534.839	50.694.604	50.572.669	50.549.616	50.509.868	1.106.450	2,2%
Totale	59.685.227	60.782.668	60.795.612	60.665.551	60.589.445	60.483.973	798.746	1,3%

Fonte: Anci-Anci Lombardia 2019.

Raffrontando la situazione italiana con quella delle piccole e piccolissime municipalità nei Paesi dell'Unione Europea, si dirà che esse sono una realtà presente anche in buona parte dei Paesi europei, come si evince dalla tavola sottostante (dati 2016).

I dati in percentuale sul totale dei comuni del Paese ci dicono che in Francia, su 35.995 comuni, il 94,2% è dato da comuni <5.000 abitanti; percentuale che si attesta 73,8% in Germania; all'84% in Spagna; all'88% in Austria; all'86% in Portogallo; all'82,7% nell'intera Unione Europea.

PICCOLE E PICCOLISSIME MUNICIPALITÀ NEI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA

	Totale enti					di cui (quote %)					
	Numero	Pop. (mil)	Area (km ²)	Valori medi		< 5.000 abitanti			< 1.000 abitanti		
				Pop. (mg/l)	Area (km ²)	Num.	Pop.	Area	Num.	Pop.	Area
Austria	2.100	8,5	83.879	4,0	40	88,0	40,5	82,9	20,2	3,3	14,6
Belgio	589	11,2	30.528	19,0	52	11,9	2,1	12,1	0,2	0,0	0,0
Bulgaria	265	7,2	111.002	27,2	419	18,5	2,2	10,8	0,4	0,0	0,2
Cipro (2)	380	0,9	9.251	2,4	24	91,3	25,4	53,5	73,4	7,8	39,8
Croazia	556	4,2	56.594	7,6	102	77,5	25,0	63,6	7,6	0,7	5,7
Danimarca (3)	99	5,6	42.921	56,6	434	4,0	0,2	0,7	1,0	0,0	0,0
Estonia	213	1,3	45.227	6,1	212	80,8	24,5	76,6	19,7	2,3	13,4
Finlandia	313	5,4	338.435	17,3	1.081	42,8	6,5	39,1	4,5	0,2	4,0
Francia	35.885	65,9	632.834	1,8	18	94,2	38,0	84,9	73,0	14,0	56,7
Germania (4)	11.092	80,8	357.340	7,3	32	73,8	14,7	44,6	36,5	2,4	12,7
Grecia (3)	326	11,0	131.957	33,7	405	15,3	0,9	5,9	4,0	0,1	0,3
Irlanda (5)	100	4,6	69.797	46,0	698	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Italia	8.003	60,8	302.073	7,6	38	69,8	16,6	54,1	24,5	1,8	13,7
Lettonia	119	2,0	64.573	16,8	543	35,3	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Lituania (3)	60	2,9	65.300	48,3	1.088	3,3	0,3	0,4	0,0	0,0	0,0
Lussemburgo	105	0,5	2.586	4,8	25	74,3	37,0	74,9	4,8	0,9	3,2
Malta	68	0,4	316	5,9	5	54,4	23,8	39,4	5,9	0,5	3,1
Paesi Bassi	390	16,8	41.540	43,1	107	1,3	0,1	3,6	0,3	0,0	0,5
Polonia	2.478	38,4	312.679	15,5	126	25,1	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Portogallo	3.092	10,4	92.225	3,4	30	86,0	34,2	82,1	45,0	6,7	38,9
Regno Unito (3)	406	64,3	248.528	158,4	612	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rep. Ceca (4)	6.254	10,5	78.867	1,7	13	95,7	39,1	84,7	77,1	17,2	54,9
Romania	3.181	19,9	238.391	6,3	75	75,3	32,2	70,8	3,0	0,4	2,8
Slovacchia	2.926	5,4	49.035	1,8	17	94,7	46,7	85,7	64,9	15,7	44,5
Slovenia	212	2,1	20.273	9,9	96	51,9	14,9	31,7	3,3	0,2	1,6
Spagna	8.125	46,5	505.970	5,7	62	84,0	12,4	73,2	61,0	3,2	44,9
Svezia	290	9,6	438.574	33,1	1.512	5,2	0,6	9,1	0,0	0,0	0,0
Ungheria	3.178	9,9	93.024	3,1	29	90,7	31,3	71,5	55,8	7,7	28,7
Unione europea	90.805	507	4.463.719	5,6	49	82,7	16,1	44,8	52,8	3,6	19,0

Fonti: Council of European Municipalities and Regions (2016), per la definizione di municipalità e i dati su popolazione e superficie complessive; Eurostat (2016) e autorità statistiche nazionali per gli altri dati. (1) I dati si riferiscono al 1° gennaio del 2016. - (2) I dati non includono i Comuni dell'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord. - (3) Il livello amministrativo dei Comuni è per questi paesi corrispondente al LAU1 (Level of Administrative Unit) nella classificazione dell'Eurostat, anziché al LAU2, come nelle altre nazioni. - (4) Sono escluse le circoscrizioni non appartenenti a Comuni. - (5) Sono stati considerati equivalenti ai Comuni i *districts* (95) e le contee che non si articolano in *districts* (5 su 31).

Fonte: Banca d'Italia, "Questioni di economia e Finanza", Manestra, Messina, Peta, p. 20

L'eccessiva frammentazione territoriale comporta l'aumento di costi legati anche al moltiplicarsi dei decisori pubblici e all'incremento dei costi di transazione per la P.A.; svantaggi di natura organizzativa conseguenti al mancato raggiungimento di livelli adeguati a consentire la specializzazione delle risorse umane; scarso peso politico degli enti di più ridotte dimensioni demo-territoriali.

Occorre però aggiungere che l'economicità delle funzioni comunali svolte dagli enti locali territoriali va analizzata funzione per funzione, nel senso che i servizi che richiedono alta intensità di capitale (vedi ad esempio i servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti) diventano sempre meno costosi al crescere del numero di utenti; mentre, di converso, i servizi che richiedono alta intensità di mano d'opera potrebbero


evidenziare diseconomie di scala a causa dei controlli di natura burocratica e dei processi di natura organizzativa sempre più complessi dovuti alla crescita della dimensione dell'ente di riferimento.

Tutto ciò indica che è assai problematico individuare la dimensione ottimale per tutte le funzioni fondamentali svolte dagli enti locali territoriali.


Ciò detto, molteplici analisi di natura economica hanno affermato l'esistenza di una relazione che evidenzia su di un piano cartesiano una classica forma ad «U» tra la popolazione e la spesa pubblica locale; ovvero una relazione che mostra come i costi pro-capite dei servizi pubblici all'inizio si abbassano alla crescita del numero di abitanti, raggiungendo una dimensione minima in relazione ad una soglia dimensionale compresa tra i 25.000 e i 250.000 abitanti, aumentando poi con riguardo agli enti di maggiore dimensione.

Più precisamente, l'entità della spesa che evidenzia la suddetta forma ad «U», inerente alla relazione fra la spesa complessiva e la dimensione demografica dei comuni «[...] è molto elevata in termini pro-capite per gli enti di piccolissima dimensione (oltre 950 euro); diminuisce stabilmente al crescere della popolazione, arrivando a dimezzarsi per gli enti con circa 7.500 abitanti; ricomincia poi a crescere, raggiungendo un massimo (circa 1.060 euro pro capite) per i comuni con oltre 250.000 abitanti. Il livello della spesa in quest'ultima fascia demografica è anche connesso con il ruolo peculiare dei capoluoghi, in cui il costo dei servizi locali è tipicamente più elevato anche per gli intensi flussi di pendolarismo richiamati dalla concentrazione di uffici amministrativi pubblici»⁵⁷.

⁵⁷ Banca d'Italia. «L'Unione (non) fa la forza? Alcune evidenze preliminari sull'associazionismo comunale in Italia, di MANESTRA S., MESSINA G., PETA A., n. 452, luglio 2018, p. 6.



Fonte: Banca d'Italia. «L'Unione (non) fa la forza? Alcune evidenze preliminari sull'associazionismo comunale in Italia, di MANESTRA S., MESSINA G., PETA A., n. 452, luglio 2018, p. 18.




Fonte: Banca d'Italia. «L'Unione (non) fa la forza? Alcune evidenze preliminari sull'associazionismo comunale in Italia, di MANESTRA S., MESSINA G., PETA A., n. 452, luglio 2018, p. 19.

Analoghe considerazioni e valutazioni sono compiute da SOSE S.p.A.⁵⁸, nel senso della ricerca della modificazione della struttura organizzativa degli enti territoriali finalizzata a ricercare forme di economie di scopo e di scala nell'erogazione dei servizi a beneficio dei cittadini e del sistema delle imprese locali.

SOSE S.p.A. determina il dimensionamento ottimale dei comuni partendo dal modello da essa utilizzato per stimare i fabbisogni standard.

Ciò detto, SOSE S.p.A., al pari della Banca d'Italia, evidenzia (dati 2009 e 2010) anch'essa nell'erogazione dei servizi pubblici comunali per classe di popolazione, l'esistenza della classica curva ad «U».

⁵⁸ SOSE S.p.A. (Soluzioni per il Sistema Economico) è una società per azioni interamente partecipata dal MISE (Ministero dell'Economia e delle Finanze) e dalla Banca d'Italia che agisce per le attività concernenti l'analisi strategica nel settore tributario e dell'economia d'impresa. <https://www.sose.it/it/profilo>



SOSE S.p.A., però, va oltre la mera la categoria del risparmio finanziario e analizza anche il livello quantitativo e qualitativo delle prestazioni effettuate dai comuni; vale a dire esamina l'andamento della spesa storica *pro-capite*, assieme agli *outputs* prodotti, stimando pure l'efficienza tecnica per fascia di popolazione, cercando di spiegare il rapporto esistente fra *output* e *input*.

Giunti a questo punto, appare opportuno offrire alcune informazioni di base sulle Unioni di comuni, prima di compiere l'analisi finanziaria dei comuni aderenti all'Unione del Nord Salento.

In Italia le Unioni di comuni sono 550, la cui composizione oscilla da un minimo di 2 comuni, ad un massimo di 38 comuni.


Aderiscono alla forma associativa comunale ben 3.292 comuni, pari al 29% del totale dei comuni del Paese (7.914), con una popolazione in Unione di comuni, pari a 12.249.074 abitanti (17% della popolazione totale del Paese) e una superficie territoriale di comuni in Unione, pari a 118.310 kmq, vale a dire pari al 28% del totale della superficie territoriale del Paese (302.072,84 kmq).

Il numero più grande di Unioni di comuni si è avuto tra il 2012 e il 2016, mentre negli ultimi due anni si è registrata una riduzione nella costituzione di nuove Unioni comunali, avendosi 10 Unioni di comuni in totale tra il 2017 e il 2018.

Dimensioni Unione di comuni
2 comuni
3 comuni
4 comuni
5 comuni
6 comuni
7 comuni
8 comuni
9 comuni
10 comuni
11 comuni
12 comuni
13 comuni
14 comuni
15 comuni
16 comuni
18 comuni
20 comuni
21 comuni
22 comuni
24 comuni
25 comuni
29 comuni
30 comuni
38 comuni

Fonte: Elaborazione personale su dati Ancitel 2019


Dimensione Unioni per numero di comuni aderenti



Fonte: Elaborazione personale

Numero comuni popolazione e superficie in Km ² in Unione di comuni		
Numero comuni in Unione	Popolazione in Unione 2018	Superficie Km ² comuni in Unione
3.292	12.249.074	118.310


Fonte: Ancitel 2019




Fonte: Anci-Anci Lombardia 2019



Fonte: Elaborazione personale su dati Istat (1/12/2018); in http://www.comuniverso.it/index.cfm?Comuni_per_regione&menu=150



Fonte: Elaborazione personale su dati Istat (1/12/2018).



Fonte: Elaborazione personale su dati Istat (1/12/2018).

Il dato regionale riferito alle Unioni di comuni ci dice che il numero maggiore di Unioni di comuni si registra in Piemonte (110 Unioni di comuni), seguito dalla Lombardia (81 Unioni di comuni), dal Veneto (44 Unioni di comuni) e dall'Emilia-Romagna (43 Unioni di comuni).

La Lombardia registra il maggior numero di comuni in Unione (1.507), seguita dal Piemonte (1.181), dal Veneto (563), dalla Sicilia (390) e dal Lazio (378).

Con riguardo alla popolazione dei comuni aderenti alle Unioni, si osserva che la Regione Emilia-Romagna fa registrare il dato più alto (2.390.028 abitanti), seguita dal Piemonte (1.304.566), dal Veneto (1.158.5339) e dalla Puglia (1.045.624).

La superficie territoriale totale in kmq dei comuni che aderiscono ad una Unione è espressa dal Piemonte (16.194 kmq), cui fa seguito l'Emilia-Romagna (16.089 kmq), la Sardegna (16.008 kmq) e la Toscana (10.648 kmq).

Ogni Unione di comuni è composta mediamente da 10,28 comuni in Trentino Alto-Adige; 9,13 comuni in Valle d'Aosta; 9,6 comuni in Friuli Venezia-Giulia; 8,50 comuni in Basilicata; 8,00 comuni in Umbria.

Rispetto al totale dei comuni esistenti in ogni regione, la percentuale di comuni che aderisce ad una Unione è del 98,65% in Valle d'Aosta, con un'adesione media di 9,13 comuni in Unione; dell'82,01% in Emilia-Romagna, con un'adesione media di 6,26 comuni in Unione; del 77,98% in Sardegna, con un'adesione media di 7,95 comuni in Unione; del 75,81% in Friuli Venezia-Giulia, con un'adesione media di 9,6 comuni in Unione.

Conclusivamente, con riguardo al dato aggregato, si dirà che aderiscono alla forma associativa unionale ben 3.292 comuni su 7.914 comuni in totale; che i comuni in Unione comprendono una superficie di 118.310 kmq, su una superficie regionale totale di 302.072,84 kmq; hanno un'adesione media di 5,99 comuni per ogni Unione;

hanno una percentuale di 41,60; hanno una popolazione di 12.249.074, su una popolazione totale di 60.359.546 di abitanti.

DATI REGIONALI UNIONI DI COMUNI									
Regione	N. Unioni	N. comuni	Pop. Totale Regione	Popolazione comuni in Unione 2018	Super. Reg. Km ²	Superficie comuni in Unione in Km ²	Comuni aderenti all'Unione	Adesione media	%
1. Valle d'Aosta	8	74	125.666	92.120	3.260,90	3.240	73	9,13	98,65
2. Emilia Romagna	43	328	4.459.477	2.390.028	22.452,78	16.089	269	6,26	82,01%
3. Sardegna	37	377	1.639.591	706.833	24.100,02	16.008	294	7,95	77,98%
4. Friuli-Venezia Giulia	18	215	1.215.220	976.133	7.924,36	5.753	163	9,06	75,81%
5. Piemonte	110	1.181	4.356.406	1.304.566	25.387,07	16.194	785	7,14	66,47%
6. Trentino-Alto Adige	18	291	1.072.276	544.092	13.605,50	6.225	185	10,28	63,57
7. Marche	22	228	1.525.271	677.946	9.401,38	5.706	129	5,86	56,58%
8. Toscana	23	273	3.729.641	854.502	22.987,04	10.648	142	6,17	52,01%
9. Puglia	22	257	4.029.053	1.045.624	19.540,90	4.906	115	5,23	44,75%
10. Liguria	22	234	1.550.640	134.179	5.416,21	2.284	102	4,64	43,59
11. Sicilia	39	390	4.999.981	662.586	25.832,39	8.897	168	4,31	43,08
12. Veneto	44	563	4.905.854	1.158.529	18.345,35	7.213	229	5,20	40,67
13. Molise	8	136	305.617	87.131	4.460,65	1.628	53	6,63	38,97
14. Lazio	17	378	5.879.082	159.600	17.232,29	1.863	89	5,24	23,54%
15. Abruzzo	10	305	1.311.580	160.171	10.831,84	1.697	63	6,30	20,66
16. Umbria	2	92	882.015	95.800	8.464,33	1.267	16	8,00	17,39%
17. Lombardia	81	1.507	10.060.574	571.410	23.863,65	4.003	261	3,22	17,32
18. Campania	15	550	5.801.692	435.642	13.670,95	1.831	91	6,07	16,55%
19. Basilicata	2	131	562.869	58.999	10.073,32	1.367	17	8,50	12,98%
20. Calabria	9	404	1.947.131	133.183	15.221,90	1.492	48	5,33	11,88%
Totale	550	7.914	60.359.546	12.249.074	302.072,84	118.310	3.292	5,99	41,60

Fonte: Elaborazione personale su dati Ancitel 2019

Con riguardo alla situazione della regione Puglia, si osserva che in essa vi sono 21 Unioni di comuni, così distribuite:

<p style="text-align: center;">1 in provincia di Bari 1 nella provincia di Barletta, Andria e Trani 1 in provincia di Brindisi 1 in provincia di Foggia 14 in provincia di Lecce 3 in provincia di Taranto</p>

L'Unione di comuni che annovera il maggior numero di comuni, 12, si trova nel Salento ed è l'«Unione di comuni della Grecia Salentina», seguita, dall'«Unione Montedoro», in provincia di Taranto che conta 9 comuni.

Segue, sempre nel Salento l'Union 3» che conta 8 comuni e altre tre altre Unioni salentine, «Nord Salento», «Terra di Leuca», «Terre di Mezzo» e una in provincia di Taranto, Terre del Mare e del Sole che contano ognuna 7 comuni.

Sono 113 i comuni che prendono parte alla forma associativa unionale che comprende una popolazione complessiva di 1.045.624 abitanti per una superficie di 4.906 kmq.

Nello specifico, per quanto attiene all'Unione Nord Salento, si osserva che fra i sette comuni ad essa aderenti, quello che ha la popolazione residente maggiore è il comune di Surbo che conta 15.115 abitanti, seguito in ordine decrescente dal comune di Trepuzzi con 14.512 abitanti, dal comune di Squinzano con 14.031 abitanti, dal comune di Campi Salentina con 10.322 abitanti, dal comune di Salice Salentino con 8.252, dal comune di Novoli con 8.024 abitanti e dal comune di Guagnano con 5.681 abitanti.


Comuniverso: le Unioni di Comuni della Regione Puglia						
Regione	Provincia	Unione di Comuni	Numero Comuni	Popolazione (Istat 2018)	Superficie (kmq)	
1	Puglia	Bari	dell'Alta Murgia	5	92.972	729,70
2	Puglia	Barletta-Andria-Trani	Aro 2 Barletta Andria Trani	4	145.083	995,24
3	Puglia	Brindisi	Valesio	4	112.646	450,10
4	Puglia	Foggia	dei Cinque Reali Siti	5	38.356	237,48
5	Puglia	Lecce	Andrano, Spongano e Diso	3	11.385	39,56
6	Puglia	Lecce	Costa Orientale	4	11.413	59,74
7	Puglia	Lecce	delle Serre Salentine	6	33.542	82,59
8	Puglia	Lecce	Entrotterra Idruntino	5	23.313	67,09
9	Puglia	Lecce	Grecia Salentina	12	56.077	257,36
10	Puglia	Lecce	Jonica Salentina	5	48.258	109,13
11	Puglia	Lecce	Nord Salento	7	75.938	235,86
12	Puglia	Lecce	Terra di Leuca	7	29.248	117,45
13	Puglia	Lecce	Terra di Leuca bis	2	14.489	64,82
14	Puglia	Lecce	Terre di Acaya e Roca	4	22.376	177,24
15	Puglia	Lecce	Terre di Mezzo	7	15.789	98,34
16	Puglia	Lecce	Terre d'Oriente	4	17.056	122,46
17	Puglia	Lecce	Union 3	8	97.191	296,83
18	Puglia	Lecce	Unione Messapia	2	24.742	48,07
19	Puglia	Taranto	Crispiano, Massafra, Statte	3	60.362	307,62
20	Puglia	Taranto	Montedoro	9	64.549	155,50
21	Puglia	Taranto	Terre del Mare e del Sole	7	50.839	253,36
Totali Regione Puglia			113	1.045.624	4.906	

Fonte: elaborazione Ancitel (2019)


Unione dei Comuni Nord Salento						
www.comune.campi-salentina.le.it/comune.asp?id=82						
Regione	Provincia	Comune	Superficie (kmq)	Pop.residente (Istat 2018)	Densità demografica (ab/kmq)	
1	Puglia	Lecce	Campi Salentina	45,88	10.322	225,0
2	Puglia	Lecce	Guagnano	38,03	5.681	149,4
3	Puglia	Lecce	Novoli	18,08	8.024	443,9
4	Puglia	Lecce	Salice Salentino	59,87	8.253	137,8
5	Puglia	Lecce	Squinzano	29,78	14.031	471,1
6	Puglia	Lecce	Surbo	20,78	15.115	727,3
7	Puglia	Lecce	Trepuzzi	23,43	14.512	619,3

Fonte: elaborazione Ancitel (2019)

Fonte: elaborazione Ancitel (2019)



Fonte: Elaborazione personale su dati Ancitel (2019)



Fonte: Elaborazione personale su dati Ancitel (2019)

ANALISI FINANZIARIA COMUNI UNIONE NORD SALENTO

SPESE PER TITOLI

Nelle tabelle sotto riportate sono indicate le spese che sono state impegnate e pagate dai sette comuni facenti parte dell'Unione Nord Salento e riportate nel rendiconto 2017, tanto in valore assoluto, quanto in valore pro-capite.

Si prende in considerazione anche il rapporto tra pagamenti ed impegni, attraverso il quale viene messa in evidenza l'efficienza finanziaria degli enti in esame per la realizzazione delle politiche pubbliche, con l'avvertenza che maggiore è il valore che scaturisce da tale rapporto e più avanzato è il livello di realizzazione delle suddette politiche pubbliche dal punto di vista meramente finanziario.

Il dato relativo alla spesa per titoli ci fa osservare che:

- a) Il comune di Campi Salentina è quello avente la spesa pro-capite più elevata, pari a euro 1.096,49, seguito dal comune di Squinzano con euro 769,26 pro-capite e dal comune di Trepuzzi, con euro 704,78 pro-capite.
- b) Per ciò che attiene all'aspetto analitico della spesa per titoli, si ha che il comune che spende maggiormente in termini di risorse correnti pro-capite è sempre Campi Salentina (euro 1.006,76), seguito dal comune di Trepuzzi (euro 637,03) e dal comune di Squinzano (euro 621,32).
- c) Le spese in conto capitale pro-capite maggiori le effettua il comune di Salice di Salice Salentino (euro 119,21), seguito dal comune di Squinzano (euro 113,96) e dal comune di Guagnano (euro 55,21).
- d) Con riferimento alle spese per rimborso di prestiti, si osserva che la spesa maggiore avviene nel comune di Guagnano (euro 57,00), seguito dal comune di Campi Salentina (euro 51,88) e dal comune di Salice Salentino (euro 36,15).
- e) In termini percentuali il comune che spende di più in spese correnti è Surbo (93,88%), seguito da Campi Salentina (91,82%) e dal comune di Trepuzzi (90,39%).
- f) Il comune che effettua maggiori spese in conto capitale in percentuale è Salice Salentino (22,64%), seguito dal comune di Novoli (18,56%) e dal comune di Squinzano (14,81%).
- g) Relativamente alla voce «rimborso prestiti», si ha che il comune che spende di più in percentuale è quello di Surbo (25,07%), seguito dal comune di Guagnano (8,11%) e dal comune di Salice Salentino (6,86%).

Campi Salentina		Popolazione		2017		
Titoli	Impegni	% composizione	Impegni pro-capite	Pagamenti	Rapporto pag./imp.	
1 – spese correnti	10.391.817,00	91,82%	1.006,76	7.474.884,00	71,93%	
2 – spese in conto capitale	390.619,00	3,45%	37,84	211.626,00	54,18%	
4 – rimborso prestiti	535.545,00	4,73%	51,88	535.545,00	100,00%	
TOTALE	11.317.981,00	100%	1.096,49	8.222.055,00	72,65%	

Guagnano		Popolazione 5.681		2017		
Titoli	Impegni	% composizione	Impegni pro-capite	Pagamenti	Rapporto pag./imp.	
1 – spese correnti	3.354.206,96	84,03%	590,42	2.184.634,21	65,13%	
2 – spese in conto capitale	313.662,80	7,86%	55,21	121.994,48	38,89%	
4 – rimborso prestiti	323.832,46	8,11%	57,00	166.691,32	20,59%	
TOTALE	3.991.702,22	100%	702,73	2.473.320,01	61,96%	

Novoli		Popolazione 8.024		2017		
Titoli	Impegni	% composizione	Impegni pro-capite	Pagamenti	Rapporto pag./imp.	
1 – spese correnti	4.278.101,04	78,20%	533,17	3.166.818,96	74,02%	
2 – spese in conto capitale	1.015.237,84	18,56%	12,65	384.968,97	37,91%	
4 – rimborso prestiti	177.504,81	3,24%	22,12	177.504,81	100%	
TOTALE	5.470.843,69	100%	568,47	929.292,74	16,98%	


Salice Salentino		Popolazione 10.322		2017		
Titoli	Impegni	% composizione	Impegni pro-capite	Pagamenti	Rapporto pag./imp.	
1 – spese correnti	3.831.227,65	70,49%	371,17	2.747.610,23	71,71%	
2 – spese in conto capitale	1.230.567,36	22,64%	119,21	949.216,44	77,13%	
4 – rimborso prestiti	373.143,80	6,86%	36,15	373.143,80	100%	
TOTALE	5.434.938,81	100%	526,53	4.069.970,47	74,88%	

Squinzano		Popolazione 14.031		2017		
Titoli	Impegni	% composizione	Impegni pro-capite	Pagamenti	Rapporto pag./imp.	
1 – spese correnti	8.717.746,00	80,77%	621,32	6.275.259,00	71,98%	
2 – spese in conto capitale	1.598.984,00	14,81%	113,96	623.677,00	39,00%	
4 – rimborso prestiti	476.713,00	4,42%	33,98	476.713,00	100,00%	


TOTALE	10.793.443,00	100%	769,26	7.375.649,00	68,33%
---------------	----------------------	-------------	---------------	---------------------	---------------

Surbo	Popolazione 15.115	2017			
		Impegni	% composizione	Impegni pro- capite	Pagamenti
1 – spese correnti	6.845.914,46	93,88%	452,92	5.313.364,10	77,61%
2 – spese in conto capitale	67.101,07	0,92%	4,43	15.581,35	23,22%
4 – rimborso prestiti	379.021,98	5,19%	25,07	379.021,98	100,00%
TOTALE	7.292.037,51	100%	482,42	5.707.967,43	78,23%


Trepuzzi	Popolazione 14.512	2017			
		Impegni	% composizione	Impegni pro- capite	Pagamenti
1 – spese correnti	9.244.509,00	90,39%	637,03	5.981.447,00	64,70%
2 – spese in conto capitale	460.670,00	4,50%	31,74	363.433,00	78,89%
4 – rimborso prestiti	522.605,00	5,11%	36,01	522.605,00	100,00%
TOTALE	10.227.784,00	100%	704,78	6.867.485,00	67,15%



Fonte: Elaborazione personale



Fonte: Elaborazione personale



Fonte: Elaborazione personale

SPESA PER MISSIONE

Nelle tabelle sottostanti sono riportate le spese che sono state sostenute nel 2017 dagli otto comuni aderenti all'Unione del Nord Salento, suddivise per missione. I dati evidenziati permettono di esporre le scelte di natura finanziaria compiute da ognuno dei comuni in esame.

Il comune di Campi Salentina indirizza gran parte delle proprie risorse finanziarie per spese, correlate alle seguenti missioni:

- 01 – Serv. Ist., generali e di gestione. Euro 2.082.504;
- 09 – Svil. Sost. E tutela territorio e ambiente. Euro 1.926.911;
- 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia. Euro 4.679.989.

Campi Salentina	Popolazione 10.322	2017				
Missioni	Impegni	% composizione	Impegni Pro- capite	Pagamenti	Rapporto Pag./imp.	
01 – Serv. Ist., generali e di gestione	2.082.504	18,40%	201,75	1.787.978	85,86%	
02 – Giustizia	7.656	0,07%	0,74	7.241	94,58%	
03 – Ordine pubblico e sicurezza	304.820	2,69%	29,53	241.488	79,22%	
04 – Istruzione e diritto allo studio	680.044	6,01%	65,88	365.620	53,76%	
05 – Tutela e valorizzazione di beni e attività culturali	63.785	0,56%	6,18	46.939	73,59%	
06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero	12.726	0,11%	1,23	11.526	90,57%	
07 – Turismo	8.324	0,07%	0,81	5.543	66,59%	
08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa	157.446	1,39%	15,25	125.842	79,93%	
09 – Svil. Sost. E tutela territorio e ambiente	1.926.911	17,03%	186,68	1.478.440	76,73%	
10 – Trasporti e diritto alla mobilità	422.813	3,74%	40,96	379.531	89,76%	
11 – Soccorso civile	2.635	0,02%	0,26	620	23,53%	
12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4.679.989	41,35%	453,40	2.825.176	60,37%	
13 – Tutela della salute	-	-	-	-	-	
14 – Sviluppo economico e competitività	121.068	1,07%	11,73	115.251	95,20%	
15 – Pol. Per il lavoro e la formazione professionale	-	-	-	-	-	
16 – Agricoltura, pol. Agroalimentari e pesca	28.100	0,25%	2,72	11.699	41,63%	
17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche	-	-	-	-	-	
18 – Rel. Con le altre autonomie territoriali e locali	-	-	-	-	-	
19 – Relazioni internazionali	-	-	-	-	-	
20 – Fondi e accantonamenti	-	-	-	-	-	
50 – Debito pubblico	819.161	7,24%	79,36	819.161	100,00%	

TOTALE	11.317.982	100%	1.096,49	8.222.055	72,65%
---------------	-------------------	-------------	-----------------	------------------	---------------

Il Comune di Guagnano indirizza gran parte delle proprie risorse finanziarie per spese correlate alle seguenti missioni:

- 01 – Serv. Ist., generali e di gestione. Euro 1.424.944;
- 09 – Svil. Sost. e tutela territorio e ambiente. Euro 932.204;
- 04 – Istruzione e diritto allo studio. Euro 235.080.

Guagnano	Popolazione 5.681	2017					
		Missioni	Impegni	% composizione	Impegni Pro-capite	Pagamenti	Rapporto Pag./imp.
		01 – Serv. Ist., generali e di gestione	1.424.944	35,68%	250,82	1.010.218	70,89%
		02 – Giustizia	-	-	-	-	-
		03 – Ordine pubblico e sicurezza	174.291	4,36%	30,67	160.094	91,85%
		04 – Istruzione e diritto allo studio	235.080	5,88%	41,38	71.326	30,34%
		05 – Tutela e valorizzazione di beni e attività culturali	31.030	0,77%	5,46	17.819	57,42
		06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero	12.623	0,31%	2,22	10.134	80,28%
		07 – Turismo	22.394	0,56%	3,94	22.093	98,65%
		08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa	74.166	1,85%	13,05	21.120	28,47%
		09 – Svil. Sost. E tutela territorio e ambiente	932.204	23,34%	164,09	610.479	65,48%
		10 – Trasporti e diritto alla mobilità	227.571	5,69%	40,05	62.235	27,34%
		11 – Soccorso civile	-		-	-	-
		12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	303.845	7,60%	53,48	189.594	62,39%
		13 – Tutela della salute	-		-	-	
		14 – Sviluppo economico e competitività	-		-	-	-
		15 – Pol. Per il lavoro e la formazione professionale	-		-	-	-
		16 – Agricoltura, pol. Agroalimentari e pesca	56.454	1,41%	9,93	43.731	77,46%

17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche	-		-	-	-
18 – Rel. Con le altre autonomie territoriali e locali	-		-	-	-
19 – Relazioni internazionali	-		-	-	-
20 – Fondi e accantonamenti	-		-	-	-
50 – Debito pubblico	493.495	12,35%	86,86	254.471	51,56%
TOTALE	3.993.102	100%	701,95	2.473.320,	61,93%

Il Comune di Novoli indirizza gran parte delle proprie risorse finanziarie per spese correlate alle seguenti missioni:

- 09 – Svil. Sost. E tutela territorio e ambiente. Euro 1.602.254;
- 01 – Serv. Ist., generali e di gestione. 1.426.262;
- 10 – Trasporti e diritto alla mobilità. 749.250,64.

Novoli	Popolazione 8.024	2017				
		Impegni	% composizione	Impegni Pro- capite	Pagamenti	Rapporto Pag./imp.
Missioni						
01 – Serv. Ist., generali e di gestione		1.426.262	27,52%	177,74	1.029.363	72,17%
02 – Giustizia		-	-	-	-	-
03 – Ordine pubblico e sicurezza		229.128	4,42%	28,55	190.157	82,99%
04 – Istruzione e diritto allo studio		304.017	5,86%	37,88	173.357	57,02%
05 – Tutela e valorizzazione di beni e attività culturali		198.908	3,83%	24,78	102.064	51,31%
06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero		57.868	1,11%	7,21	40.246	69,54%
07 – Turismo		-	-	-	-	-
08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa		267.064	5,15%	33,28	197.497	73,95%
09 – Svil. Sost. E tutela territorio e ambiente		1.602.254	30,91%	199,68	1.181.940	73,76%
10 – Trasporti e diritto alla mobilità		749.250	14,45%	93,37	337.370	45,02%
11 – Soccorso civile		10.000			-	-
12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		280.600	5,41%	34,97	145.437	51,83%

13 – Tutela della salute	-	-	-	-	-
14 – Sviluppo economico e competitività	36.712	0,70%	4,57	32.777	89,28%
15 – Pol. Per il lavoro e la formazione professionale	-	-	-	-	-
16 – Agricoltura, pol. Agroalimentari e pesca	20.484	0,39%	2,55	10.789	52,67%
17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche	-	-	-	-	-
18 – Rel. Con le altre autonomie territoriali e locali	-	-	-	-	-
19 – Relazioni internazionali	-	-	-	-	-
20 – Fondi e accantonamenti	-	-	-	-	-
50 – Debito pubblico	-	-	-	-	-
TOTALE	5.182.547	100%	645,88	2.521.002	48,64%

Il Comune di Salice Salentino indirizza gran parte delle proprie risorse finanziarie per spese correlate alle seguenti missioni:

- 01 – Serv. Ist. Generali e di gestione. 1.196.049;
- 09 – Svil. Sost. E tutela territorio e ambiente. 1.209.645;
- 04 – Istruzione e diritto allo studio. 914.152.

Salice Salentino	Popolazione 8.253	2017					
		Missioni	Impegni	% composizione	Impegni Pro- capite	Pagamenti	Rapporto Pag./imp.
		01 – Serv. Ist., generali e di gestione	1.196.049	22%	144,92	996.480	83,31%
		02 – Giustizia	-	-	-	-	-
		03 – Ordine pubblico e sicurezza	319.646	5,88%	38,73	308.071	96,37%
		04 – Istruzione e diritto allo studio	914.152	16,81%	110,76	634.105	69,36%
		05 – Tutela e valorizzazione di beni e attività culturali	56.680	1,04%	6,86	23.019	40,61%
		06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero	-	-	-	-	-
		07 – Turismo	-	-	-	-	-
		08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2.123	0,039%	0,25	-	-
		09 – Svil. Sost. E tutela territorio e ambiente	1.209.645	22,25%	146,57	623.635	51,55%
		10 – Trasporti e diritto alla mobilità	602.437	11,08%	72,99	580.400	

11 – Soccorso civile	-	-	-	-	-
12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	456.561	8,4%	55,32	241.525	52,90%
13 – Tutela della salute	-	-	-	-	-
14 – Sviluppo economico e competitività	16.915		2,04	2.006	11,86%
15 – Pol. Per il lavoro e la formazione professionale	-	-	-	-	-
16 – Agricoltura, pol. Agroalimentari e pesca	-	-	-	-	-
17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche	-	-	-	-	-
18 – Rel. Con le altre autonomie territoriali e locali	-	-	-	-	-
19 – Relazioni internazionali	-	-	-	-	-
20 – Fondi e accantonamenti	-	-	-	-	-
50 – Debito pubblico	660.725	12,15%	80,05	660.725	100%
TOTALE	5.434.983	100%	658,54	4.009.970	73,78%

Il Comune di Squinzano indirizza gran parte delle proprie risorse finanziarie per spese correlate alle seguenti missioni:

- 01 – Serv. Ist., generali e di gestione. 2.376.547;
- 09 – Svil. Sost. E tutela territorio e ambiente. 2.370.069;
- 10 – Trasporti e diritto alla mobilità. 1.430.322.

Squinzano	Popolazione 14.031	2017				
		Impegni	% composizione	Impegni Pro- capite	Pagamenti	Rapporto Pag./imp.
Missioni						
01 – Serv. Ist., generali e di gestione		2.376.547	22,02%	169,38	2.038.189	85,76%
02 – Giustizia		-	-	-	-	-
03 – Ordine pubblico e sicurezza		343.773	3,19%	24,50	317.885	92,47%
04 – Istruzione e diritto allo studio		1.183.997	10,97%	84,38	746.091	63,01%
05 – Tutela e valorizzazione di beni e attività culturali		41.965	0,39%	2,99	15.530	37,01%
06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero		22.774	0,21%	1,62	9.942	43,66%
07 – Turismo		16.571	0,15%	1,18	2.460	14,85%
08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa		293.698	2,72%	20,93	219.473	74,73%

09 – Svil. Sost. E tutela territorio e ambiente	2.370.069	21,96%	168,92	1.244.138	52,49%
10 – Trasporti e diritto alla mobilità	1.430.322	13,25%	101,94	770.463	53,87%
11 – Soccorso civile	19.834	0,18%	1,41	16.805	84,73%
12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.607.584	14,98%	114,57	976.490	60,74%
13 – Tutela della salute	-	0,00%	-	-	-
14 – Sviluppo economico e competitività	62.704	0,58%	4,47	43.914	70,03%
15 – Pol. Per il lavoro e la formazione professionale	-	-	-	-	-
16 – Agricoltura, pol. Agroalimentari e pesca	95	-	0,01	95	100,00%
17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche	-	-	-	-	-
18 – Rel. Con le altre autonomie territoriali e locali	-	-	-	-	-
19 – Relazioni internazionali	-	-	-	-	-
20 – Fondi e accantonamenti	-	-	-	-	-
50 – Debito pubblico	1.023.511	9,48%	72,95	974.174	95,18%
TOTALE	10.793.444	100%	769,26	7.357.649	68,33%

Il Comune di Surbo indirizza gran parte delle proprie risorse finanziarie per spese correlate alle seguenti missioni:

- 09 – Svil. Sost. E tutela territorio e ambiente. 2.499.622;
- 01 – Serv. Ist., generali e di gestione. 1.721.398;
- 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia. 613.626.

Surbo	Popolazione 15.115	2017				
		Impegni	% composizione	Impegni Pro- capite	Pagamenti	Rapporto Pag./imp.
Missioni						
01 – Serv. Ist., generali e di gestione		1.721.398,	23,48%	113,88	1.427.452	82,92%
02 – Giustizia		-	-	-	-	-
03 – Ordine pubblico e sicurezza		459.113	6,26%	30,37	444.283	96,76%
04 – Istruzione e diritto allo studio		566.606	7,72%	37,48	397.602	70,17%
05 – Tutela e valorizzazione di beni e attività culturali		6.119	0,083%	0,40	3.019	49,33%

06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero	11.209	0,15%	0,74	7.209	64,31%
07 – Turismo	-	-	-	-	-
08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa	248.209	3,38%	16,42	120.896	48,70%
09 – Svil. Sost. E tutela territorio e ambiente	2.499.622	34,09%	165,37	1.892.324	75,70%
10 – Trasporti e diritto alla mobilità	285.424	3,89%	18,88	248.752	87,15%
11 – Soccorso civile	-	-	-	-	-
12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	613.626	8,37%	40,59	292.294	47,63%
13 – Tutela della salute	-	-	-	-	-
14 – Sviluppo economico e competitività	31.750	0,43%	2,10	31.750	100%
15 – Pol. Per il lavoro e la formazione professionale	1.252	0,01%	0,08	1.252	100%
16 – Agricoltura, pol. Agroalimentari e pesca	-	-	-	-	-
17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche	359.275	4,90%	23,76	314.449	87,53%
18 – Rel. Con le altre autonomie territoriali e locali	-	-	-	-	-
19 – Relazioni internazionali	-	-	-	-	-
20 – Fondi e accantonamenti	-	-	-	-	-
50 – Debito pubblico	526.681	7,18%	34,84	526.681	100%
TOTALE	7.330.284	100%	484,91	5.798.013	79,09%

Il Comune di Trepuzzi indirizza gran parte delle proprie risorse finanziarie per spese correlate alle seguenti missioni:

- 09 – Svil. Sost. e tutela territorio e ambiente. 3.000.623;
- 01 – Serv. Ist. Generali e di gestione. 2.552.234;
- 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia. 1.195.047.

Trepuzzi	Popolazione 14.512	2017				
		Impegni	% composizione	Impegni Pro- capite	Pagamenti	Rapporto Pag./imp.
Missioni						
01 – Serv. Ist., generali e di gestione		2.552.234	24,95%	175,87	1.675.300	65,64%
02 – Giustizia		-	0,00%	-	-	-

03 – Ordine pubblico e sicurezza	481.973	4,71%	33,21	449.832	93,33%
04 – Istruzione e diritto allo studio	581.666	5,69%	40,08	463.835	79,74%
05 – Tutela e valorizzazione di beni e attività culturali	508.391	4,97%	35,03	126.962	24,97%
06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero	35.417	0,35%	2,44	27.833	78,59%
07 – Turismo	-	0,00%	-	-	-
08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa	288.121	2,82%	19,85	150.320	52,17%
09 – Svil. Sost. E tutela territorio e ambiente	3.000.623	29,34%	206,77	1.859.544	61,97%
10 – Trasporti e diritto alla mobilità	698.851	6,83%	48,16	482.719	69,07%
11 – Soccorso civile	26.100	0,26%	1,80	15.746	60,33%
12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.195.047	11,68%	82,35	789.123	66,03%
13 – Tutela della salute	-	0,00%	-	-	-
14 – Sviluppo economico e competitività	86.336	0,84%	5,95	54.896	63,58%
15 – Pol. Per il lavoro e la formazione professionale	-	-	-	-	-
16 – Agricoltura, pol. Agroalimentari e pesca	-	-	-	-	-
17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche	-	-	-	-	-
18 – Rel. Con le altre autonomie territoriali e locali	-	-	-	-	-
19 – Relazioni internazionali	-	-	-	-	-
20 – Fondi e accantonamenti	-	-	-	-	-
50 – Debito pubblico	773.024	7,56%	53,27	771.374	99,79%
TOTALE	10.227.784	100%	704,78	6.867.485	67,15

I dati sopra riportati evidenziano come, in via generale, si possa riscontrare una certa uniformità nell'utilizzo delle risorse finanziarie per l'implementazione delle politiche comunali.

Infatti, risultano ricorrenti nei comuni dell'Unione Nord Salento le spese per Sviluppo sostenibile e tutela territorio e ambiente (missione 9) e per Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (missione 12).

La presenza di elevate spese per Servizi Istituzionali, generali e di gestione è, di fatto, un elemento comune a tutti gli enti locali che impegnano ingenti risorse finanziarie in questa tipologia di spese legate alla macchina concernente il funzionamento generale

dell'ente, ma non direttamente connesse all'erogazione di servizi alla collettività amministrata.

ENTRATE

Nelle tabelle di cui sotto, sono riportate le entrate riguardanti il rendiconto 2017, sia per la parte accertamenti, sia per quelle riscossioni, classificate per titoli.

Per tutti e sette i comuni dell'Unione Nord Salento, il dato che emerge è quello che nel complesso risultano maggiormente elevate le entrate tributarie ovvero quelle afferenti al Titolo I del conto della gestione, complessivamente ammontanti a euro 34.173.830,34, pari all'81,81% delle entrate totali dei sette comuni associati.

Seguono poi per ammontare complessivo, le entrate da trasferimenti correnti, vale a dire quelle afferenti al Titolo II del conto della gestione.

Con riferimento all'esame dei singoli comuni, si osserva che per il comune di Campi Salentina le entrate maggiori sono quelle correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, al pari di quanto accade anche negli altri sei comuni oggetto di studio. Per ciò che attiene all'analisi della situazione finanziaria pro-capite, si può osservare che le entrate sono più elevate nel comune di Campi Salentina (oltre euro 1.077) e pressoché analoghe in altri tre enti, Salice Salentino euro 741,89; Squinzano euro 792,93; Trepuzzi euro 775,32.

Il valore del rapporto fra riscossioni e accertamenti (che rileva l'efficienza negli incassi comunali) è alto a Novoli (80,46%); Surbo (78,38) e Guagnano (75,87%).

Campi S.	Popolazione 10.322	2017			
Titoli	Accertamenti	% composizione	Accertamenti pro-capite	Riscossioni	Rapporto risc./acc.

1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	5.450.390,00	48,99%	528,04	4.201.940,00	77,09%
2 – Trasferimenti correnti	3.880.366,00	34,88%	375,93	1.315.017,00	33,89%
3 – Entrate extratributarie	841.193,00	7,56%	81,50	535.456,00	63,65%
4 – Entrate in conto capitale	500.059,00	4,50%	48,45	498.439,00	99,68%
6 – Accensione prestiti	452.547,00	4,07%	43,84	136.372,00	30,13%
Totale	11.124.555,00	100%	1.077,75	6.687.224,00	60,11%

Guagnano	Popolazione 5.681	2017			
Titoli	Accertamenti	% composizione	Accertamenti pro-capite	Riscossioni	Rapporto risc./acc.
1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.479.979,46	85,95%	612,56	2.742.106,20	78,79%
2 – Trasferimenti correnti	117.706,59	11,22%	20,71	117.569,60	99,88%
3 – Entrate extratributarie	263.838,02	6,51%	46,44	202.409,47	76,71%
4 – Entrate in conto capitale	187.160,06	4,62%	32,94	98.926,92	52,85%
6 – Accensione prestiti	-	-	-	-	-
Totale	4.048.684,13	-	691,94	3.071.982,19	75,87%

Novoli	Popolazione 8.024	2017			
Titoli	Accertamenti	% composizione	Accertamenti pro-capite	Riscossioni	Rapporto risc./acc.
1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.104.732,61	85,73%	511,55	3.297.695,42	80,33%
2 – Trasferimenti correnti	331.729,03	6,92%	41,34	261.284,17	78,76%
3 – Entrate extratributarie	176.795,66	3,69%	22,03	139.517,65	78,91%
4 – Entrate in conto capitale	174.659,27	3,64%	21,76	153.868,68	88,09%
6 – Accensione prestiti	-	-	-	-	-
Totale	4.787.916,57	-	596,68	3.852.365,92	80,46%

Salice S.	Popolazione 8.253	2017			
Titoli	Accertamenti	% composizione	Accertamenti pro-capite	Riscossioni	Rapporto risc./acc.
1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.582.820,61	74,84%	555,29	3.727.328,35	81,33%
2 – Trasferimenti correnti	228.848,57	3,73%	27,72	154.108,57	67,34%
3 – Entrate extratributarie	270.406,24	4,41%	32,76	234.161,58	86,59%
4 – Entrate in conto capitale	790.821,68	12,91%	95,82	658.294,93	82,24%
6 – Accensione prestiti	250.000,00	4,08%	30,29	6.760,00	2,70
Totale	6.122.897,1	-	741,89	1.426.063,43	23,29%

Squinzano	Popolazione 14.031	2017			
Titoli	Accertamenti	% composizione	Accertamenti pro-capite	Riscossioni	Rapporto risc./acc.
1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	7.534.872,00	67,73%	537,02	5.630.203,00	74,72%
2 – Trasferimenti correnti	1.582.630,00	14,23%	112,80	1.093.248,00	69,08%
3 – Entrate extratributarie	399.254,00	3,59%	28,46	196.011,00	49,09%
4 – Entrate in conto capitale	1.111.086,00	9,99%	79,19	543.442,00	48,91%
6 – Accensione prestiti	497.734,00	4,47%	35,47	3.428,00	0,69%
Totale	11.125.576,00	100%	792,93	7.466.332,00	67,11%

Surbo	Popolazione 15.115	2017			
Titoli	Accertamenti	% composizione	Accertamenti pro-capite	Riscossioni	Rapporto risc./acc.
1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	6.493.173,66	85,10%	429,58	5.012.984,43	77,20%
2 – Trasferimenti correnti	235.788,26	3,09%	15,59	153.288,26	65,01%
3 – Entrate extratributarie	558.574,86	7,32%	36,95	477.946,42	85,56%

4 – Entrate in conto capitale	342.131,36	4,48%	22,63	336.522,67	98,36%
6 – Accensione prestiti	-	-	-	-	-
Totale	7.629.668,14	-	504,77	5.980.741,78	78,38

Trepuzzi	Popolazione 14.512	2017			
Titoli	Accertamenti	% composizione	Accertamenti pro-capite	Riscossioni	Rapporto risc./acc.
1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	7.923.662,00	70,42%	546,01	5.273.155,00	66,55%
2 – Trasferimenti correnti	1.447.287,00	12,86%	99,73	878.528,00	60,70%
3 – Entrate extratributarie	870.272,00	7,73%	59,97	521.337,00	59,91%
4 – Entrate in conto capitale	510.194,00	4,53%	35,16	332.028,00	65,08%
6 – Accensione prestiti	500.000,00	4,44%	34,45	500.000,00	100,00%
Totale	11.251.415,00	100%	775,32	7.505.048,00	66,70%


Una sintesi degli accertamenti è evidenziata nella seguente tabella:

TITOLI (ACCERT. 2017)	Campi S.	Guagnano	Novoli	Salice S.	Squinzano	Surbo	Trepuzzi
1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	5.450.390,00	3.479.979,46	4.104.732,61	4.582.820,61	7.534.872,00	6.493.173,66	7.923.662,00
2 – Trasferimenti correnti	3.880.366,00	117.706,59	331.729,03	228.848,57	1.582.630,00	235.788,26	1.447.287,00
3 – Entrate extratributarie	841.193,00	263.838,02	176.795,66	270.406,24	399.254,00	558.574,86	870.272,00
4 – Entrate in conto capitale	500.059,00	187.160,06	174.659,27	790.821,68	1.111.086,00	342.131,36	510.194,00
6 – Accensione prestiti	452.547,00	0	0	250.000,00	497.734,00	0	500.000,00


Una sintesi delle riscossioni è evidenziata nella seguente tabella:

TITOLI (Riscossioni 2017)	Campi S.	Guagnano	Novoli	Salice	Squinzano	Surbo	Trepuzzi
1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.201.940,00	2.742.106,20	3.297.695,42	3.727.328,35	5.630.203,00	5.012.984,43	5.273.155,00

2 - Trasferimenti correnti	1.315.017,00	117.569,60	261.284,17	117.569,60	1.093.248,00	153.288,26	878.528,00
3 - Entrate extratributarie	535.456,00	202.409,47	139.517,65	234.161,58	196.011,00	477.946,42	521.337,00
4 - Entrate in conto capitale	498.439,00	98.926,92	153.868,68	658.294,93	543.442,00	336.522,67	500.000,00
6 - Accensione prestiti	136.372,00	0	0	6.760,00	3.428,00	0	500.000,00



Fonte: Elaborazione personale



Fonte: Elaborazione personale

È utile evidenziare la situazione debitoria dei tre enti, come da voce riguardante lo Stato Patrimoniale, al fine di conoscere l'esposizione all'indebitamento di ciascuno dei tre comuni.

	2016			2017		
	Popolazione	Debiti totali	Debiti pro capite	Popolazione	Debiti totali	Debiti pro capite
Campi S.	10.389	12.036.550	1.158,58	10.322	13.559.589	1.313,65
Guagnano	5.748	6.510.843,61	1.132,71	5.681	6.946.652,60	1.222,78
Novoli	8.078	4.803.936,96	594,69	8.024	5.213.737,67	649,76
Salice S.	8.287	10.274.992,59	1.164,04	8.253	8.924.207,56	1.081,32
Squinzano	14.100	16.910.810	1.199,34	14.031	19.589.989	1.396,19
Surbo	15.135	8.799.066,92	581,37	15.115	9.062.165,32	599,54
Trepuzzi	14.603	11.601.119	794,43	14.512	12.122.959	835,37

In base ai dati messi a disposizione dai comuni in esame, si evince che vi è una situazione variegata con riguardo alla situazione debitoria comunale.

Per alcuni enti vi è un aumento dei debiti 2016/2017, come nel caso del comune di Campi Salentina, Guagnano, Squinzano Surbo e Trepuzzi; mentre si registra una riduzione del debito nel comune di Salice Salentino.

Nello specifico, il comune di Campi Salentina nel 2017 è esposto al debito per oltre 13.000.000 di euro; il comune di Salice Salentino per circa 9.000.000 di euro; il comune di Squinzano per oltre 19.000.000 di euro e il comune di Trepuzzi per oltre 12.000.000 di euro.

Avuto riguardo alla situazione concernente l'indebitamento pro-capite, si osserva che il valore maggiore si registra a Campi Salentina (1.313,65 euro nel 2017); Squinzano (1.396,19 euro nel 2017); Guagnano (1.222,78 euro nel 2017); Salice Salentino (1.081,32 euro nel 2017).

Alcuni altri dati riguardanti sempre il conto della gestione 2017, vale a dire l'equilibrio dei bilanci e il risultato d'amministrazione, ci possono aiutare a comparare ulteriormente la condizione dei sette comuni in esame.

Con riguardo agli equilibri di bilancio, si dirà che essi sono assai importanti anche al fine della gestione associata delle funzioni tra enti locali, in quanto ci consentiranno di potere confrontare il livello di «tenuta finanziaria» tra i comuni che intendono gestire in forma unionale i loro servizi e le loro funzioni.

Dal punto di vista dei riferimenti normativi, si può fare ricorso all'art. 97, comma 1, Cost., laddove è previsto che «le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico» e all'art. 119, comma 1, Cost. con il quale si dispone che «i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea».

Più di recente, per la regola contabile dell'equilibrio di bilancio concernente regioni ed enti locali, occorre fare riferimento alla legge n. 243/2012 che agli articoli da 9 a 12, ha dettato le disposizioni giuridiche per assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico.

Per quanto riguarda la disciplina degli equilibri di bilancio relativi agli enti locali territoriali contenuta nella legge finanziaria 2019 (L. n. 145/2018, commi da 819 a 826), si dirà che le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali a partire dal 2019, le regioni ordinarie a partire dal 2021, potranno utilizzare in modo pieno il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa ai fini dell'equilibrio di bilancio, significando, altresì che ai sensi del comma 821 le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni «si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118».

Nello specifico del TUEL, si aggiunge che l'art. 147-*quinquies* emana regole per i controlli degli equilibri finanziari che sono svolti «sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità», mentre l'art. 148-*bis* dispone in merito al rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali e prevede al comma 1 che «le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti».

Premesso che l'art. 162 dispone che «il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le eccezioni di legge» e che «il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza», l'art. 193 disciplina la salvaguardia degli equilibri di bilancio, prevedendo che «gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa [che] con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque

almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui [che] la mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo».

Tutto ciò detto, dalla tavola sottostante si osserva che i sette comuni in esame hanno i conti in equilibrio e quindi da questo punto di vista non evidenziano criticità che scongiurerebbero la gestione in forma associata di funzioni e servizi di propria competenza.

VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO CONSUNTIVO 2017						
CAMPI SAL.	GUAGNANO	NOVOLI	SALICE SAL.	SQUINZANO	SURBO	TREPuzzi
Bilancio in equilibrio econ. fin.	Bilancio in equilibrio econ. fin.	Bilancio in equilibrio econ. fin.	Bilancio in equilibrio econ. fin.	Bilancio in equilibrio econ. fin.	Bilancio in equilibrio econ. fin.	Bilancio in equilibrio econ. fin.
€ 686.464	€ 408.839	€ 244.965	€ 886.423	€ 352.214	€ 0,00	€ 495.450

Un altro indicatore sulla «salute finanziaria» degli enti locali territoriali è dato dal «risultato di amministrazione».

Il risultato di amministrazione è uno degli aggregati contabili previsti dal nuovo sistema ed è pari al fondo cassa alla fine dell'esercizio⁵⁹, al quale sono sommati i residui attivi e sottratti i residui passivi e il fondo pluriennale vincolato.

Il risultato di amministrazione può essere scomposto nella parte accantonata⁶⁰, in quella vincolata, in quella destinata a investimenti e, infine, per differenza, nella parte disponibile.

Se la parte disponibile è positiva si ha un avanzo, altrimenti un disavanzo.

Ora vediamo i dati riferiti ai sette comuni dell'Unione Nord Salento.

Dalla tabella sottostante emerge che il risultato di amministrazione evidenzia un disavanzo nei comuni di Campi Salentina (-280.666,76 euro), Salice Salentino (-1.706.523,58 euro), Squinzano (-585.062,44 euro), mentre negli altri comuni si ha un risultato positivo, vale a dire Guagnano (1.396,81 euro), Novoli (737.621,40 euro), Surbo (1.911,24 euro), Trepuzzi (637.988,85 euro).

Questi dati sono utili al fine di sviluppare un'ulteriore riflessione sulla tenuta dei conti pubblici negli enti locali territoriali oggetto d'esame, al fine di un rafforzamento o


⁵⁹ A sua volta il saldo finale di cassa è pari al saldo iniziale di cassa maggiorato delle riscossioni in entrata e diminuito dei pagamenti in uscita sia dell'esercizio di competenza sia dei residui degli anni precedenti.

⁶⁰ La quota accantonata è formata dal Fondo crediti di dubbia esigibilità, dal Fondo anticipazione di liquidità, dal Fondo perdite società partecipate, dal Fondo contenzioso e altri accantonamenti.

meno dello sviluppo della forma associativa comunale, per il tramite della quale si dovranno gestire le funzioni e i servizi comunali.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE CONSUNTIVO 2017						
Campi S.	Guagnano	Novoli	Salice S.	Squinzano	Surbo	Trepuzzi
Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017 Euro 799.264,56	Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017 Euro 631.808,67	Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017 Euro 2.822.092,57	Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017 Euro 249.491,75	Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017 Euro 2.237.564,71	Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017 Euro 1.624.579,38	Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017 Euro 2.591.872,95
Totale parte accantonata Euro 825.170,23	Totale parte accantonata Euro 497.411,86	Totale parte accantonata Euro 1.579.000,00	Totale parte accantonata Euro 1.791.750,99	Totale parte accantonata Euro 2.802.961,43	Totale parte accantonata Euro 1.622.668,14	Totale parte accantonata Euro 1.839.914,60
Totale parte vincolata: Euro 254.761,09	Totale parte vincolata: Euro 133.000,00	Totale parte vincolata: Euro 505.471,17	Totale parte vincolata: Euro 164.264,34	Totale parte vincolata: Euro 10.095,39	Totale parte vincolata: Euro 0,00	Totale parte vincolata: Euro 113.969,50
Totale parte disponibile Euro -280.666,76	Totale parte disponibile Euro 1.396,81	Totale parte disponibile Euro 737.621,40	Totale parte disponibile Euro -1.706.523,58	Totale parte disponibile Euro -585.062,44	Totale parte disponibile Euro 1.911,24	Totale parte disponibile Euro 637.988,85

Fonte: <https://finanzalocale.interno.gov.it>



Fonte: Elaborazione propria su dati del Ministero dell'interno

ULTERIORI DATI FINANZIARI D'INTERESSE


Al fine di offrire un ulteriore quadro d'assieme dei comuni facenti parte dell'Unione del Nord Salento, si rappresentano degli ulteriori dati di carattere finanziario, attraverso i quali potrà essere effettuata un raffronto tra i sette comuni oggetto d'esame, per osservare i loro punti di vicinanza e le loro differenze, sempre nell'ottica

della gestione associata dei servizi e con l'obiettivo del governo della cosa pubblica con logiche di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.


I dati, tratti dal portale «OpenCivitas», riguardano categorie d'interesse dei comuni in esame e si riferiscono alla:

- ✓ spesa corrente nei comuni delle regioni a statuto ordinario;
- ✓ al costo medio del lavoro per abitante per le funzioni generali;
- ✓ al costo medio del lavoro per abitante;
- ✓ all'analisi delle performance dei comuni;
- ✓ al costo medio del lavoro per abitante per la funzione viabilità e territorio;
- ✓ al costo medio del lavoro per abitante per la funzione polizia locale;
- ✓ al costo medio del lavoro per abitante per la funzione istruzione.


Tutto quanto sopra appare essere utile al fine del raffronto tra il dato medio fornito da «Open Civitas» e i dati dei singoli comuni dell'Unione Nord Salento.




Fonte: OpenCivitas




Fonte: OpenCivitas



Fonte: OpenCivitas



Fonte: OpenCivitas



Fonte: OpenCivitas



Qual è il costo medio del lavoro per abitante per la funzione polizia locale?



Dati 2015



Regioni con il **maggior** costo del lavoro per addetto



UMBRIA	40.140 €
CAMPANIA	39.555 €

valori medi

Regioni con il **minor** costo del lavoro per addetto



CALABRIA	36.292 €
BASILICATA	37.000 €



valori medi

La regione con il numero di dipendenti **più alto**



Liguria 1,8

La regione con il numero di dipendenti **più basso**

Veneto 0,7



valori medi ogni 1000 ab.

valori medi ogni 1000 ab.

seguici su



www.opencivitas.it



Fonte: OpenCivitas



Qual è il costo medio del lavoro per abitante per la funzione istruzione?



Dati 2015

seguici su



www.opencivitas.it

sose

MEF Ministero dell'Economia e delle Finanze



Regioni con il **maggior** costo del lavoro per addetto



LAZIO	38.076 €
LOMBARDIA	35.623 €

valori medi

Regioni con il **minor** costo del lavoro per addetto



BASILICATA	29.025 €
MARCHE	31.583 €

valori medi

La regione con il numero di dipendenti **più alto**



Basilicata 8,8

valore medio ogni 1000 ab. (bambini 3-14 anni)

La regione con il numero di dipendenti **più basso**

2,7

Puglia

valore medio ogni 1000 ab. (bambini 3-14 anni)

Fonte: OpenCivitas

Si offrono di seguito tutta una serie di dati presenti sul nuovo servizio «Efficientometro», progetto ideato e realizzato da OPAP s.r.l. - Osservatorio Permanente sulle Amministrazioni Pubbliche⁶¹.

I dati messi a disposizione e suddivisi per singolo comune, riguardano:

- ❖ fondo cassa e il debito a lungo termine;
- ❖ spese totali e le entrate totali;
- ❖ spesa corrente e la spesa d'investimento;
- ❖ tasse comunali;
- ❖ abitanti per dipendente;
- ❖ paga degli impiegati;
- ❖ rifiuti.

Quanto evidenziato, può essere ulteriormente indagato, ricorrendo all'apposito portale informatico, (<https://efficientometro.it/site/home>), al fine di reperire ulteriori e più analitiche informazioni, sia per la conferma e/o la modificazione delle scelte d'indirizzo e di gestione del singolo ente, sia al fine della comparazione con quanto fatto dal singolo comune e quanto fatto da altri enti aventi caratteristiche simili al proprio ente locale territoriale.

⁶¹ (URL: <https://efficientometro.it/site/home>)


CAMPI SALENTINA



Fonte: Efficientometro-Ancitel



Fonte: Efficientometro-Ancitel



Fonte: Efficientometro-Ancitel



Fonte: Efficientometro-Ancitel



Fonte: Efficientometro-Ancitel



Fonte: Efficientometro-Ancitel



Fonte: Efficientometro-Ancitel




Fonte: Efficientometro-Ancitel

Rifiuti



Fonte: Efficientometro-Ancitel



Fonte: Efficientometro-Ancitel



Fonte: Efficientometro-Ancitel



Fonte: Efficientometro-Ancitel



Fonte: Efficientometro-Ancitel



Fonte: Efficientometro-Ancitel



Fonte: Efficientometro-Ancitel



Fonte: Efficientometro-Ancitel




Fonte: Efficientometro-Ancitel




Fonte: Efficientometro-Ancitel



Fonte: Efficientometro-Ancitel



Fonte: Efficientometro-Ancitel



Fonte: Efficientometro-Ancitel



Fonte: Efficientometro-Ancitel



Fonte: Efficientometro-Ancitel



Fonte: Efficientometro-Ancitel



Fonte: Efficientometro-Ancitel



Fonte: Efficientometro-Ancitel

Rifiuti




Fonte: Efficientometro-Ancitel

Rifiuti




Fonte: Efficientometro-Ancitel

Rifiuti



Fonte: Efficientometro-Ancitel

SALICE SALENTINO



Fonte: Efficientometro-Ancitel



Fonte: Efficientometro-Ancitel



Fonte: Efficientometro-Ancitel




Fonte: Efficientometro-Ancitel



Fonte: Efficientometro-Ancitel



Fonte: Efficientometro-Ancitel



Fonte: Efficientometro-Ancitel

Rifiuti




Fonte: Efficientometro-Ancitel

Rifiuti



Fonte: Efficientometro-Ancitel

Rifiuti



Fonte: Efficientometro-Ancitel



Fonte: Efficientometro-Ancitel



Fonte: Efficientometro-Ancitel



Fonte: Efficientometro-Ancitel



Fonte: Efficientometro-Ancitel



Fonte: Efficientometro-Ancitel



Fonte: Efficientometro-Ancitel



Fonte: Efficientometro-Ancitel

Rifiuti




Fonte: Efficientometro-Ancitel

Rifiuti




Fonte: Efficientometro-Ancitel

Rifiuti



Fonte: Efficientometro-Ancitel



Fonte: Efficientometro-Ancitel



Fonte: Efficientometro-Ancitel



Fonte: Efficientometro-Ancitel



Fonte: Efficientometro-Ancitel



Fonte: Efficientometro-Ancitel



Fonte: Efficientometro-Ancitel

Rifiuti




Fonte: Efficientometro-Ancitel

Rifiuti



Fonte: Efficientometro-Ancitel

Rifiuti



Fonte: Efficientometro-Ancitel


TREPUZZI



Fonte: Efficientometro-Ancitel



Fonte: Efficientometro-Ancitel



Fonte: Efficientometro-Ancitel



Fonte: Efficientometro-Ancitel



Fonte: Efficientometro-Ancitel



Fonte: Efficientometro-Ancitel



Fonte: Efficientometro-Ancitel

Rifiuti



Fonte: Efficientometro-Ancitel

Rifiuti



Fonte: Efficientometro-Ancitel

Rifiuti



Fonte: Efficientometro-Ancitel

COMUNI NORD SALENTO IN UNIONE DI COMUNI COSTO STORICO E FABBISOGNO STANDARD NELL'ANALISI DI SOSE

Da anni sono in atto nel nostro Paese politiche di revisione della spesa pubblica, al fine del suo contenimento economico finanziario, dell'utilizzo efficiente ed efficace delle risorse finanziarie a disposizione e della riqualificazione delle stesse, tanto in termini di quantità, quanto nel senso della qualità.

Di conseguenza, i comuni sono oggetto di continue "attenzioni" da parte del governo, per ciò che attiene alla spesa pubblica e alle risorse finanziarie che lo Stato eroga agli enti locali territoriali; trasferimenti che sono ripartiti ora «in base a criteri obiettivi che tengano conto della popolazione, del territorio e delle condizioni socio-economiche, nonché in base ad una perequata distribuzione delle risorse che tenga conto degli squilibri di fiscalità locale», così come dispone il D. Lgs. n. 267/2000, art. 149, comma 5.

Ad oggi è superato quanto avveniva fino all'anno 2010 allorquando il contributo dello Stato era suddiviso in «ordinario, consolidato e perequativo della fiscalità locale», così come disposto dal D. Lgs. 30 dicembre 1992, *Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*.

Successivamente, il D. Lgs. n. 216/2010, emanato sulla base della L. n. 42/2009, disciplinava il cd. «fabbisogno standard» per comuni e province.

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del suddetto D. Lgs. n. 216/2010, «i fabbisogni standard determinati secondo le modalità stabilite dal presente decreto costituiscono il riferimento cui rapportare progressivamente nella fase transitoria, e successivamente a regime, il finanziamento integrale della spesa relativa alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni fermo restando che [...] ai fini del finanziamento

integrale, il complesso delle maggiori entrate devolute e dei fondi perequativi non può eccedere l'entità dei trasferimenti soppressi».


Il «fabbisogno standard» e il «livello standard dei servizi», consentono a SOSE, società per azioni interamente partecipata dal MISE e da Banca d'Italia,⁶² di determinare i «comuni virtuosi», i «comuni non virtuosi», i «comuni sopra livello» e i «comuni sotto livello», in base ad un quadrante nel quale sono sistemati i comuni.

Nel sottostante modello, i comuni messi nei due quadranti superiori, vengono definiti «sopra livello» (quadrante I) poiché fanno rilevare una spesa superiore al «fabbisogno standard», pur in presenza di un «livello di servizi superiore allo standard» e «virtuosi» (quadrante II), perché evidenziano una «spesa storica» minore del «fabbisogno standard» oltre all'erogazione dei «servizi maggiore dello standard». Nella parte inferiore del modello che è rappresentato sotto, si osserva che nel «quadrante III» sono posizionati i «comuni sotto livello», i quali presentano una «spesa storica inferiore al fabbisogno standard», ma, al contempo, producono «servizi inferiori allo standard»; mentre nel «quadrante IV» si situano i «comuni non virtuosi», vale a dire quegli enti che presentano tanto una «spesa superiore a quella standard», quanto «servizi offerti ad un livello quantitativo inferiore a quello standard».


⁶² «SOSE» (Soluzioni per il sistema economico S.p.A.). <https://www.sose.it/>




Fonte: «Ballanti, Dispotico, Porcelli, Vidoli (2014). "A Simple Four Quadrants Model to Monitor the Performance of Local Governments", Cesifo Working Paper N.. 5062 Category 1: Public Finance.




Fonte: Elaborazione su dati SOSE. Tratto da «La gestione associata delle funzioni fondamentali nei piccoli comuni», di Demetrio Alampi, Paolo Chiades, Pietro De Matteis, Vanni Mengotto e Fabio Quintiliani, p. 10.




Fonte: Elaborazione su dati SOSE. Tratto da «*La gestione associata delle funzioni fondamentali nei piccoli comuni*», di Demetrio Alampi, Paolo Chiades, Pietro De Matteis, Vanni Mengotto e Fabio Quintiliani, p. 17.



Fonte: Elaborazione su dati SOSE. Tratto da «La gestione associata delle funzioni fondamentali nei piccoli comuni», di Demetrio Alampi, Paolo Chiades, Pietro De Matteis, Vanni Mengotto e Fabio Quintiliani, p. 18.



Fonte: Elaborazione su dati SOSE. Tratto da «La gestione associata delle funzioni fondamentali nei piccoli comuni», di Demetrio Alampi, Paolo Chiades, Pietro De Matteis, Vanni Mengotto e Fabio Quintiliani, p. 19.



Fonte: Elaborazione su dati SOSE. Tratto da «*La gestione associata delle funzioni fondamentali nei piccoli comuni*», di Demetrio Alampi, Paolo Chiades, Pietro De Matteis, Vanni Mengotto e Fabio Quintiliani, p. 20.

La *performance* dei comuni in gestione associata appare generalmente migliore di quella dei comuni in gestione diretta nel caso del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, caratterizzato dalla presenza di importanti economie di scala, sia nella fase di raccolta che in quella di smaltimento.

La percentuale di comuni “virtuosi” è infatti superiore nel caso di comuni in unione o convenzione (rispettivamente il 57 e il 54 per cento del totale, a fronte del 38 per cento dei comuni in gestione diretta), per i quali si rileva anche una minore quota di comuni “sotto livello”.

Per questo servizio, le forme associative sembrano dunque rappresentare uno strumento utile a garantire, oltre allo sfruttamento delle economie di scala, anche un’offerta più ampia e qualificata di servizi.

In particolare, nelle regioni del Nord Ovest sarebbero i comuni in convenzione a garantire performance più elevate, mentre in quelle del Centro, del Sud e, soprattutto del Nord Est, la forma associativa preferibile è l'unione.

Per i servizi generali di amministrazione, anch'essi caratterizzati da significative economie di scala, oltre che di scopo, la gestione in forma associata sembrerebbe garantire migliori prestazioni rispetto alla gestione diretta, sebbene in misura più limitata di quanto rilevato per il servizio dei rifiuti.

A una quota più elevata di comuni "virtuosi" che operano in unione e convenzione (poco meno del 20 per cento, a fronte del 12 per cento dei comuni in gestione diretta), si associa una minore quota di comuni "non virtuosi" (circa un terzo per i comuni associati a fronte del 41 per cento di quelli in gestione diretta).

In particolare, la convenzione sembra garantire performance più elevate in tutte le aree del Paese, a eccezione del Sud, dove i comuni in unione mostrano un saldo tra "virtuosi" e "non virtuosi" più elevato.

Nei comuni del Nord Est, la partecipazione a un'Unione sembra dettata, più che dal conseguimento di risparmi di spesa, dalla possibilità di garantire una offerta maggiore di servizi: la quota di comuni "sopra livello" appare infatti significativamente maggiore rispetto alle altre forme di gestione.

Per il servizio di polizia locale, caratterizzato da minori economie di scala, non emergono indicazioni a favore di modalità di gestione congiunta del servizio: la composizione dei comuni in unione o convenzione tra le diverse categorie appare infatti del tutto simile a quella dei comuni in gestione diretta, a eccezione del Nord Est, dove i comuni in gestione diretta si caratterizzano per una minore quota di "non virtuosi".

Infine, nel caso dei servizi di viabilità e trasporto, quest'ultimo peraltro attivato da un numero limitato di piccoli comuni, si rileva una elevata variabilità territoriale.

Nelle regioni del Nord Est sono i comuni in Unione a offrire prestazioni superiori, con un saldo tra comuni "virtuosi" e "non virtuosi" superiore alle altre forme di gestione. Come nel caso dei servizi generali di amministrazione, i comuni di quest'area sembrano ricorrere all'unione anche per garantire una maggiore quantità di servizi, anche se a scapito di una maggiore spesa: la quota di comuni "sopra livello" appare infatti significativamente superiore a quella dei comuni in gestione diretta e in convenzione.

Nelle regioni del Sud è invece il ricorso alle convenzioni a garantire una migliore performance.

Nelle regioni del Nord Ovest e del Centro non sembra invece prevalere una forma gestionale in grado di fornire prestazioni di spesa e output più elevate».

Di seguito, dopo avere rappresentato la situazione generale e analitica per funzione del complesso dei comuni della Puglia, si rappresenta, la situazione dei sette comuni aderenti all'Unione Nord Salento, rispetto al livello della spesa e al livello dei servizi erogati.

A tale proposito è necessario tenere presente due variabili:

1. *L'expenditure gap*;
2. *L'output gap*⁶³.

Con la variabile dell'*expenditure gap* si fa riferimento alla «differenza tra il livello di spesa storica e il fabbisogno standard in percentuale».

Di converso, con la variabile *output gap* si evidenzia la «differenza in percentuale, tra il livello dei servizi erogati dal comune e il loro livello considerato standard».

Il tutto consente di posizionare i comuni esaminati in uno dei suddetti quattro quadranti; vale a dire:

- «sopra livello»;
- «virtuosi»;
- «sotto livello»;
- «non virtuosi».

Da punto di vista definitorio si ha che:

1. *Spesa storica*: rappresenta l'importo concretamente speso in un anno dal comune di riferimento per l'erogazione dei servizi al cittadino, al netto di quanto della contribuzione praticata da parte degli utenti e dagli interessi passivi;
2. *Spesa standard*: rappresenta il livello del fabbisogno finanziario del comune interessati, tenuto conto delle caratteristiche del territorio, degli aspetti sociali e demografici della popolazione residente e del livello dei servizi erogati;
3. *Livello dei servizi erogati*: evidenzia la misura, attraverso un punteggio da 0 a 10, del livello quantitativo dei servizi erogati dal comune di riferimento rispetto alla media dei comuni aventi la medesima fascia di popolazione. Sino a 5 i servizi erogati dal comune sono minori alla media, mentre da 6 in avanti sono superiori alla media;
4. *Livello della spesa*: indica, per il tramite di un punteggio da 0 a 10, il livello di spesa di un comune rispetto al livello di spesa ritenuto standard. Sino a 5 i servizi erogati dal comune sono minori alla media, mentre da 6 in avanti sono superiori alla media;
5. *Determinanti della spesa standard*: servono a misurare per ogni comune il peso che viene espresso da un gruppo di variabili (morfologia del territorio; scelte organizzative; fabbisogni esogeni di carico; economia locale; diseconomie di scala; differenziale regionale; prezzi dei fattori produttivi; disagio sociale; investimenti) adoperate per specificare la spesa standard globale e dei singoli servizi comunali erogati.

⁶³ Tali variabili sono presenti nel lavoro di DI CINTIO M., «Fusione e fabbisogno standard», in «Fusione e Unione di comuni. Nuovi assetti organizzativi: i casi dell'Unione Jonica Salentina e dell'Unione della Grecia Salentina», a cura di DI CINTIO M. e GIURANNO M., Bologna, Esculapio, 2016, p. 233.

In definitiva, le suddette variabili sono degli indicatori che consentono di rilevare le caratteristiche essenziali del comune che in maniera preminente producono il suo livello di spesa standard.

Nell'analisi dei dati aggregati disponibili per il 2016, elaborati da SOSE⁶⁴, partiamo quindi dai comuni della regione Puglia, analizzati in modo aggregato, per offrire un *benchmark*, nel momento in cui si analizzeranno i dati dei singoli comuni dell'Unione Nord Salento.

Dalla tabella riportata sotto, si evince che il complesso dei comuni della Puglia evidenzia una spesa storica inferiore alla spesa standard e un livello dei servizi erogati inferiori allo standard.

Ne consegue che i servizi non appaiono essere sufficienti al soddisfacimento della domanda complessiva e al contempo la spesa storica sostenuta sembra essere inferiore alla spesa ritenuta adeguata alle caratteristiche del complesso dei comuni della Puglia.

Pertanto, ne deriva che il complesso dei comuni della Puglia è da posizionare nel «quadrante III» ovvero in quello dei «comuni sottolivello».

PUGLIA TOTALE FUNZIONI											
Regione	Popolaz.	Spesa storica pro-capite	Spesa storica	Spesa standard pro-capite	Spesa standard	Differenza in euro	Expenditure gap %	Valori 0-10	Output gap%	Valori 0-10	Quadrante SOSE
Puglia	4.063.888	548,17	2.227.707,180	569,08	2.312.680,84	-84.973,66	-3,67%	5,00	-31,1%	2,00	III SOTTOLIVELLO
Totale	4.063.888										


Passando all'analisi di alcune singole funzioni, si potrà verificare, l'ulteriore livello di tenuta del complesso dei comuni della Puglia.

Avuto riguardo alla «funzione amministrazione», si osserva che la spesa storica sostenuta è inferiore a quella standard, come anche il livello dei servizi erogati che sono inferiori allo standard.

Per questa funzione, di conseguenza, il complesso dei comuni della Puglia si colloca nel «quadrante III», vale a dire in quello dei «comuni sottolivello».

COLLOCAZIONE DELLA PUGLIA NEL QUADRANTE SOSE DEL TOTALE FUNZIONI				
Puglia	Quadrante I Sopra livello	Quadrante II Virtuoso	Quadrante III Sottolivello	Quadrante IV Non virtuoso
			X	

⁶⁴ Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. [IT] <https://www.opencivitas.it/cerca-comuni>



Fonte: <https://www.opencivitas.it/analisi-delle-performance-comuni>

Con riguardo alla «funzione amministrazione», si evince che per la sua attivazione la spesa storica appare essere inferiore a quella standard, vale a dire a quella possibile, registrandosi un'*expenditure gap* di -8,34% ed una spesa pro-capite pari a euro 120,31, a fronte di una spesa standard pro-capite di euro 131,26.

Ne scaturisce che per la suddetta funzione, il complesso dei comuni della Puglia è da collocare nel «quadrante I», vale a dire in quello degli enti «sottolivello» ovvero in quello degli enti che spendono di meno rispetto allo standard, ma al contempo erogano una quantità di servizi inferiore allo standard.

PUGLIA FUNZIONE AMMINISTRAZIONE											
Regione	Popolaz.	Spesa storica pro-capite	Spesa storica	Spesa standard pro-capite	Spesa standard	Differenza in euro	Expenditure gap %	Valori 0-10	Output gap%	Valori 0-10	Quadrante SOSE
Puglia	4.063.888	120,31	488.942,544	131,26	533.407,825	-44.465.282	-8,34%	5,00	-27,4%	2,00	III SOTTOLIVELLO
Totale	4.063.888										

Per ciò che attiene alla «funzione polizia locale», si osserva che per il suo espletamento la spesa storica è inferiore alla spesa standard, ma il livello quantitativo degli output non è sufficiente (5,00).

Ne consegue che per la funzione in esame il complesso dei comuni della Puglia si situa nel «quadrante III», vale a dire in quello dei «comuni sottolivello».

PUGLIA FUNZIONE POLIZIA LOCALE											
Regione	Popolaz.	Spesa storica pro-capite	Spesa storica	Spesa standard pro-capite	Spesa standard	Differenza in euro	Expenditure gap %	Valori 0-10	Output gap%	Valori 0-10	Quadrante SOSE
Puglia	4.063.888	42,67	173.407,873	41,87	170.157,155	+3.250.717	+1,91%	6,00	-14,1%	5,00	III SOTTOLIVELLO
Totale	4.063.888										

Con riguardo alla «funzione istruzione», i dati riportati in tabella mostrano che la spesa storica è inferiore alla spesa standard (-24,9%) e il livello dei servizi erogati è inferiore al livello standard.

Pertanto, il complesso dei comuni pugliesi è inquadrabile nel «quadrante III» ovvero quello dei «comuni sottolivello».

PUGLIA FUNZIONE ISTRUZIONE											
Regione	Popolaz.	Spesa storica pro-capite	Spesa storica	Spesa standard pro-capite	Spesa standard	Differenza in euro	Expenditure gap %	Valori 0-10	Output gap%	Valori 0-10	Quadrante SOSE
Puglia	4.063.888	41,33	167.979.126	55,01	223.548.899	-55.569.773	-24,9%	4,00	-44,7%	2,00	III SOTTOLIVELLO
Totale	4.063.888										

I dati contenuti nella tabella «funzione viabilità e territorio», evidenziano una spesa storica inferiore a quella standard (-34.396.212) ed una *expenditure gap* di -11,84%, assieme ad un livello di servizi erogati inferiore a quello standard.

Di conseguenza, tutti gli enti interessati sono collocati nel «quadrante III», vale a dire in quello dei «comuni sottolivello».

PUGLIA FUNZIONE VIABILITÀ E TERRITORIO											
Regione	Popolaz.	Spesa storica pro-capite	Spesa storica	Spesa standard pro-capite	Spesa standard	Differenza in euro	Expenditure gap %	Valori 0-10	Output gap%	Valori 0-10	Quadrante SOSE
Puglia	4.063.888	63,05	256.220.209	71,51	290.616.421	-34.396.212	-11,84%	5,00	-43,5%	4,00	III SOTTOLIVELLO
Totale	4.063.888										

Per ciò che riguarda la «funzione rifiuti», si rileva come la spesa storica sia superiore alla spesa standard, con differenza di spesa pari a +44.826.811 pari a +6,43% e il livello dei servizi offerti sia inferiore allo standard (*output gap* -36,6%).

Di conseguenza, per questa funzione, il complesso dei comuni della Puglia è da inquadrare nel «quadrante IV», vale a dire nel livello dei «comuni non virtuosi».

PUGLIA FUNZIONE RIFIUTI											
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Regione	Popolaz.	Spesa storica pro-capite	Spesa storica	Spesa standard pro-capite	Spesa standard	Differenza in euro	Expenditure gap %	Valori 0-10	Output gap%	Valori 0-10	Quadrante SOSE
Puglia	4.063.888	182,52	741.741,763	171,49	696.914.952	+44.826.811	+6,43%	7,00	-36,6%	3,00	IV NON VIRTUOSI
Totale	4.063.888										

La «funzione sociale e nido» ci fa osservare che la spesa storica è inferiore a quella standard (*expenditure gap* -1,76%), come del resto il livello dei servizi che appare essere inferiore allo standard, evidenziandosi un *output gap* pari a -11,76%.

I dati della funzione in esame collocano i comuni interessati nel «quadrante III», vale a dire in quello dei «comuni sottolivello».

PUGLIA FUNZIONE SOCIALE E NIDO											
Regione	Popolaz.	Spesa storica pro-capite	Spesa storica	Spesa standard pro-capite	Spesa standard	Differenza in euro	Expenditure gap %	Valori 0-10	Output gap%	Valori 0-10	Quadrante SOSE
Puglia	4.063.888	98,28	399.415,665	100,05	406.587,226	-	-1,76%	5,00	-11,7%	5,00	III SOTTOLIVELLO
Totale	4.063.888					7.1711.561					

La tabella riguardante la situazione dei singoli comuni appartenenti all'Unione Nord Salento evidenzia alcune analogie e differenze al contempo.

Infatti, si ha che i sette comuni aderenti alla forma associativa in esame, relativamente alla dimensione demografica presentano diversità.

Non vi è una omogeneità nella dimensione dei residenti, osservandosi una popolazione di 5.748 abitanti nel comune più piccolo (Guagnano) e 14.603 abitanti nel comune più grande (Trepuzzi), con una forbice di 8.855 abitanti.

Rispetto al complesso del totale delle funzioni considerate, si ha una situazione eterogenea con riguardo alla collocazione dei singoli comuni in uno dei quattro quadranti del modello elaborato da SOSE.

Si osserva che vi è un comune (Guagnano) è collocato nel quadrante della virtuosità; quattro comuni (Novoli, Squinzano, Surbo, Trepuzzi) posti nel quadrante degli enti sottolivello; due comuni (Campi S. e Squinzano) sistemati nel «quadrante degli enti non virtuosi».

Com'è possibile vedere più in avanti, complessivamente, vale a dire a livello aggregato, i comuni in esame si collocano nel «quadrante IV» ovvero nel «quadrante dei comuni non virtuosi», cioè in quello dove sono collocati quei comuni che da un lato spendono di più del dovuto e dall'altro erogano una quantità di servizi inferiore allo standard.

COLLOCAZIONE COMUNI NEL QUADRANTE SOSE TOTALE FUNZIONI

Comune	Quadrante I Sopra livello	Quadrante II Virtuoso	Quadrante III Sottolivello	Quadrante IV Non virtuoso
Campi S.				X
Guagnano		X		
Novoli			X	
Salice S.				X
Squinzano			X	
Surbo			X	
Trepuzzi			X	

SOSE S.p.A. esamina i servizi inerenti alla «funzione generale di amministrazione, gestione e controllo (tributi-FC01A, ufficio tecnico-FC01B, anagrafe-FC01C, servizi generali-FC01D) e la funzione di polizia locale (FC02U)», relativamente all'anno 2009. Si precisa che la «spesa storica» è la spesa corrente di competenza finanziaria (impegni di spesa dell'anno di riferimento senza contare di «interessi passivi e oneri finanziari diversi»; gli «oneri straordinari della gestione corrente»; gli «ammortamenti di esercizio».

«L'output composito» è stabilito in base alle informazioni che SOSE S.p.A. ha raccolto con i questionari richiesti ai comuni.


«L'efficienza tecnica» rappresenta la relazione fra «l'input utilizzato e quello minimo teoricamente necessario».

Dalle prime due figure sottostanti riguardanti le «Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo e di polizia locale», si osserva come la spesa media pro-capite minima si situa nella classe di popolazione che oscilla dai 5.000 ai 20.000 abitanti; mentre il livello della quantità delle prestazioni pro-capite evidenzia una riduzione in linea con la spesa che si stabilizza nella classe dimensionale che va dai 5.000 ai 20.000 abitanti.

Si osserva, altresì, che nei piccoli comuni la percentuale di inefficienza tecnica è assai elevata e che all'aumentare della dimensione demografica del comune aumenta il livello di efficienza tecnica.


Ne consegue che l'andamento della curva d'inefficienza tecnica ci fa osservare che la gestione in forma associata dei servizi fra i comuni di più ridotte dimensioni potrebbe permettere un maggiore livello di efficienza degli enti locali territoriali nella fornitura di servizi comunali.

**SPESA STORICA PRO CAPITE E LIVELLI QUANTITATIVI DELLE PRESTAZIONI PRO CAPITE PER CLASSE DI POPOLAZIONE.
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E DI POLIZIA LOCALE**




Fonte: Fonte: SOSE: Rapporto «Rapporto verso l'Unione e la fusione di comuni», maggio 2014, p. 22

SPESA STORICA PRO CAPITE E % DI INEFFICIENZA TECNICA STANDARDIZZATA PER CLASSE DI POPOLAZIONE. FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E DI POLIZIA LOCALE




Fonte: Fonte: SOSE: Rapporto «Rapporto verso l'Unione e la fusione di comuni», maggio 2014, p. 22

**SPESA STORICA PRO CAPITE E LIVELLI QUANTITATIVI DELLE PRESTAZIONI PRO CAPITE PER CLASSE DI POPOLAZIONE
FC01A - SERVIZI DI GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI**



Fonte: Fonte: SOSE: Rapporto «Rapporto verso l'Unione e la fusione di comuni», maggio 2014, p. 24

SPESA STORICA PRO CAPITE E % DI INEFFICIENZA TECNICA STANDARDIZZATA PER CLASSE DI POPOLAZIONE FC01A - SERVIZI DI GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI




Fonte: Fonte: SOSE: Rapporto «Rapporto verso l'Unione e la fusione di comuni», maggio 2014, p. 24

Per quanto attiene alla gestione della «Funzione ufficio tecnico», la spesa media procapite perviene ad un livello minimo tra i 5.000 e i 10.000 abitanti, giungendo ad un livello minimo nella classe demografica oltre 500.000 abitanti, mentre l'output procapite si sfissa dopo la classe demografica dei 20.000-60.000 abitanti.


Con riguardo al livello di inefficienza tecnica si dirà che essa si supera, conseguendosi l'efficienza tecnica sopra i 100.000 abitanti, il cui massimo si raggiunge nelle grandi città.

Di conseguenza, per il servizio «Ufficio tecnico», sono da preferirsi gestioni associate di area vasta.



Fonte: Fonte: SOSE: Rapporto «Rapporto verso l'Unione e la fusione di comuni», maggio 2014, p. 25

SPESA STORICA PRO CAPITE E % DI INEFFICIENZA TECNICA STANDARDIZZATA PER CLASSE DI POPOLAZIONE FC01B FC01B - UFFICIO TECNICO




Fonte: SOSE: Rapporto «Rapporto verso l'Unione e la fusione di comuni», maggio 2014, p. 25

Per ciò che attiene alla gestione della «Funzione Servizio anagrafe», si osserva che essa raggiunge la minore spesa pro-capite media tra i 5.000 e i 10.000 abitanti, rilevandosi un minimo assoluto superata la soglia dei 500.000 abitanti.


Sopra la classe demografica dei 20.000 abitanti, si osserva un efficiente livello percentuale di efficienza tecnica.

Spesa storica *pro capite* e livelli quantitativi delle prestazioni *pro capite* per classe di popolazione. FC01C – Servizio di anagrafe



Fonte: SOSE: Rapporto «Rapporto verso l'Unione e la fusione di comuni», maggio 2014, p. 26


Spesa storica pro capite e % di inefficienza tecnica standardizzata per classe di Popolazione. FC01C – Servizio di anagrafe



Fonte: SOSE: Rapporto «Rapporto verso l'Unione e la fusione di comuni», maggio 2014, p. 26


Avuto riguardo alla «Funzione altri servizi generali», si osserva che la spesa media pro-capite minima si attesta tra i 5.000 e i 10.000 abitanti, con un livello minimo assoluto individuato nella classe demografica da 10.000 a 20.000 abitanti.

Pe ciò che riguarda la percentuale d'inefficienza tecnica, si rileva che il recupero, nel senso dell'efficienza tecnica, si ottiene sopra i 100.000 abitanti, preferendosi per tali «servizi generali» la gestione associata di area vasta.



Fonte: Fonte: SOSE: Rapporto «Rapporto verso l'Unione e la fusione di comuni», maggio 2014, p. 27

Spesa storica *pro capite* e % di inefficienza tecnica standardizzata per classe di Popolazione. FC01D – Altri servizi generali



Fonte: SOSE: Rapporto «Rapporto verso l'Unione e la fusione di comuni», maggio 2014, p. 27


Relativamente alla «Funzione di polizia locale», si vede che la spesa media pro-capite consegue il livello minimo tra i 3.000 e i 5.000 abitanti, per poi aumentare; mentre il livello delle prestazioni pro-capite aumenta con la crescita del livello dimensionale del comune.

Con riguardo all'andamento della percentuale d'inefficienza tecnica, si osserva che l'efficienza tecnica cresce e si consegue sopra i 10.000 abitanti.

La curva dell'inefficienza tecnica cresce al di sopra dei 250.000 abitanti, in uno con la maggiore complessità gestionale che hanno le grandi città.


Anche per la «Funzione di polizia locale» sono da consigliare le gestioni di area vasta.

Spesa storica pro capite e livelli quantitativi delle prestazioni pro capite per classe di popolazione. FC02U – Funzioni di polizia locale



Fonte: Fonte: SOSE: Rapporto «Rapporto verso l’Unione e la fusione di comuni», maggio 2014, p. 28

Spesa storica pro capite e % di inefficienza tecnica standardizzata per classe di popolazione. FC02U – Funzioni di polizia locale



Fonte: Fonte: SOSE: Rapporto «Rapporto verso l’Unione e la fusione di comuni», maggio 2014, p. 28

Premessi questi dati a carattere generale, passiamo ora nello specifico dei comuni aderenti all'Unione Nord Salento, a partire dalla «Funzione amministrazione», nella quale si osserva che un solo comune (Guagnano) ha un'*expenditure gap* positiva, pari a +20,86% (vale a dire che spende di più del dovuto), mentre il restante dei comuni interessati spende di meno dello standard.

Al contempo, soltanto un comune (Guagnano) produce un *output gap* positivo, pari a +38,7%, ovvero eroga più servizi dello standard, mentre tutti gli altri comuni presentano un *output* negativo ovvero erogano meno servizi rispetto allo standard.

Per questa funzione, complessivamente, i comuni interessati sono collocati nel «quadrante III» ovvero dei «comuni sotto livello» poiché erogano meno servizi rispetto allo standard e al contempo spendono di meno rispetto allo standard.

Con riguardo alla «Funzione amministrazione», si osserva quindi che i comuni in esame evidenziano una eterogeneità di collocazione nei differenti quadranti, ma prevalentemente si collocano nel «quadrante I sotto livello».

Il dato aggregato ci dice che il complesso dei sette comuni dell'Unione Nord Salento si situa anch'esso nel «quadrante I – sotto livello», analogamente a quanto avviene nel comune benchmark.

Si osserva, però, che il comune benchmark ha una spesa storica più bassa della spesa storica dei sette comuni singolarmente presi, vale a dire 4.855.395 euro, contro 6.933.868; e più bassa è anche la spesa storica pro-capite ovvero euro 68,78, contro euro 90,73.

Anche la spesa standard è più bassa nel comune benchmark ovvero 8.647.878 euro contro 9.456.219 euro, per una spesa pro-capite di euro 122,49, contro euro 123,7.

La differenza in euro tra il comune benchmark e i sette comuni dell'Unione Nord Salento aggregati è di -3.792.483 euro, contro -2.522.351 euro.

Di conseguenza l'*Expenditure gap %* per il comune benchmark è di -38,0%, contro l'*Expenditure gap %* dei sette comuni aggregati di -26,67%.

Con riferimento alla quantità dei servizi offerti ai cittadini, sia il comune benchmark, sia i sette comuni aggregati hanno valori insufficienti, rispettivamente 2 e 2,85.

Ne deriva che l'*output gap* per il comune benchmark è di -33,90%, mentre per i sette comuni dell'Unione Nord Salento è di -25,22%⁶⁵.

⁶⁵ «Livello dei servizi erogati: misura con un punteggio da 0 a 10 la quantità dei servizi offerti da un comune rispetto alla media dei comuni della stessa fascia di popolazione, sino a 5 i servizi sono inferiore alla media, dal 6 in poi sono superiori alla media»; fonte: <https://www.opencivitas.it/cerca-comuni>.

COMUNI NORD SALENTO FUNZIONE AMMINISTRAZIONE

Comune	Popolaz. 31/12/2016	Spesa storica pro- capite	Spesa storica	Spesa standard pro-capite	Spesa standard	Differenza in euro	Expenditure gap %	Valori 0-10	Output gap%	Valori 0-10	Quadrante SOSE
Campi S.	10.472	124,90	1.307.924	126,7	1.326.694	-18.770	-1,41%	5	-18,00%	3	I SOTTOLIVELLO
Guagnano	5.748	163,45	939.520	135,2	777.388	+162.132	20,86%	8	38,7	9	III SOPRALIVELLO
Novoli	8.078	102,03	824.219	129,8	1.048.880	-224.661	-21,42%	3	-51,50%	1	I SOTTOLIVELLO
Salice S.	8.287	103,61	858.588	128,4	1.064.118	-205.530	-19,31%	3	-30,20%	2	I SOTTOLIVELLO
Squinzano	14.100	80,14	1.129.941	126,6	1.785.344	-655.403	-36,71%	1	-41,70%	1	I SOTTOLIVELLO
Surbo	15.135	56,54	855.666	113,8	1.722.121	-866.455	-50,31%	1	-51,90%	1	I SOTTOLIVELLO
Trepuzzi	14.603	69,71	1.018.010	118,6	1.731.674	-713.664	-41,21%	1	-22,00%	3	I SOTTOLIVELLO
Aggregato comuni	76.423	90,73	6.933.868	123,7	9.456.219	-2.522.351	-26,67%	3,1	-25,22%	2,85	I SOTTOLIVELLO
Benchmark Altamura	70.595	68,78	4.855.395	122,49	8.647.878	-3.792.483	-38,0%	1	-33,90%	2	I SOTTOLIVELLO

Prendendo in esame ora la «Funzione Polizia Locale», si riferisce che anche per essa i comuni in corso d'esame mostrano un inquadramento variegato nei differenti quadranti SOSE che oscillano dal carattere «non virtuoso» di Guagnano, Salice Salentino, per passare a quello «sottolivello» di Squinzano e Surbo e a quello «virtuoso» di Novoli e Trepuzzi.

Il dato aggregato ci dice che per la «Funzione Polizia Locale», il complesso dei sette comuni dell'Unione Nord Salento si situa anch'esso nel «quadrante IV», vale a dire in quello dei «comuni non virtuosi», analogamente a quanto avviene nel comune benchmark, anch'esso collocato nel «quadrante IV» ovvero in quello dei «comuni non virtuosi».

Si considera il fatto che il comune benchmark ha una spesa storica più alta della spesa storica dei sette comuni singolarmente presi, vale a dire 2.842.48 euro, contro 2.498.675 euro; e più alta è anche la spesa storica pro-capite ovvero 40,26 euro, contro 32,70 euro.

Anche la spesa standard è più alta nel comune benchmark ovvero 2.517.090 euro contro 2.250.475 euro, per una spesa pro-capite di euro 35,65, contro euro 29,4.

La differenza in euro tra il comune benchmark e i sette comuni dell'Unione Nord Salento aggregati è di 2.517.090 euro, contro 2.250.475 euro.

Di conseguenza, l'*Expenditure gap %* per il comune benchmark è del 12,93%, contro l'*Expenditure gap %* dei sette comuni aggregati dell'11,03%.

Con riferimento alla quantità dei servizi offerti ai cittadini, sia il comune benchmark, sia i sette comuni aggregati, hanno valori insufficienti, rispettivamente 2 e 4,33.

Ne deriva che l'*output gap* per il comune benchmark è di -49,01%, mentre per i sette comuni dell'Unione Nord Salento è di -8,13%.

COMUNI NORD SALENTO FUNZIONE POLIZIA LOCALE

Comune	Popolaz. 31/12/2016	Spesa storica pro- capite	Spesa storica	Spesa standard pro-capite	Spesa standard	Differenza in euro	Expenditure gap %	Valori 0-10	Output gap%	Valori 0-10	Quadrante SOSE
Campi S.	10.472	33,94	355.461	21,1	220.877	+134.584	+60,93%	9	n.v.	n.v.	/
Guagnano	5.748	29,41	169.062	27,9	160.608	+8.454	+5,26%	6	-11,00%	5	IV NON VIRTUOSO
Novoli	8.078	32,67	263.916	27,6	223.269	-40.647	18,21%	7	78,01%	8	II VIRTUOSO
Salice S.	8.287	42,90	355.539	29,1	240.881	+114.658	47,60%	3	-30,20%	2	IV NON VIRTUOSO
Squinzano	14.100	27,56	388.577	29,1	410.719	-22.142	-5,39%	5	-51,50%	3	I SOTTOLIVELLO
Surbo	15.135	33,32	504.301	30,8	466.581	37.720	8,08%	6	-86,50%	1	I SOTTOLIVELLO
Trepuzzi	14.603	31,62	461.819	36,1	527.540	-65.721	-12,46%	5	52,40%	7	II VIRTUOSO
Aggregato comuni	76.423	32,70	2.498.675	29,4	2.250.475	+248.200	11,03%	5,9	-8,13%	4,33	IV NON VIRTUOSI
Benchmark Altamura	70.595	40,26	2.842.48	35,65	2.517.090	+325.399	12,93%	4	-49,01%	2	IV NON VIRTUOSO

Osservando la «Funzione Istruzione», si osserva che nei sette comuni associati nell'Unione Nord Salento e nel comune benchmark, vi è una sostanziale uniformità di collocazione nei quadranti SOSE, nel senso che tutti i comuni in esame sono classificati nel «quadrante I» ovvero nel quadrante dei comuni «sotto livello», tranne che per il comune di Guagnano, posto nel «quadrante III», vale a dire in quello dei «comuni sopra livello».

Il dato aggregato ci dice che per la «Funzione Istruzione», l'aggregato dei sette comuni dell'Unione Nord Salento si situa anch'esso nel «quadrante I», vale a dire in quello dei «comuni sotto livello», analogamente a quanto avviene nel comune benchmark, anch'esso collocato nel medesimo «quadrante I».

Si osserva che nella funzione in esame, il comune benchmark ha una spesa storica più alta della spesa storica dei sette comuni singolarmente presi, vale a dire 3.453.699 euro, contro 2.445.480 euro; e più alta è anche la spesa storica pro-capite ovvero 48,92 euro, contro 32,00 euro.

Anche la spesa standard è più alta nel comune benchmark ovvero 3.817.584 euro contro 3.746.973 euro, per una spesa standard pro-capite di euro 54,07, contro euro 49,0.

La differenza in euro tra il comune benchmark e i sette comuni dell'Unione Nord Salento aggregati è di -363.885 euro, contro -1.301.493 euro.

Di conseguenza, l'*Expenditure gap %* per il comune benchmark è di -9,53%, contro l'*Expenditure gap %* dei sette comuni aggregati pari a -34,73%.

Con riferimento alla quantità dei servizi offerti ai cittadini, sia il comune benchmark, sia i sette comuni aggregati, hanno valori insufficienti, rispettivamente 2 e 3,4.

Ne deriva che l'*output gap* per il comune benchmark è di -33,90%, mentre per i sette comuni dell'Unione Nord Salento è di -28,68%.

COMUNI NORD SALENTO FUNZIONE ISTRUZIONE											
Comune	Popolaz. 31/12/2016	Spesa storica pro- capite	Spesa storica	Spesa standard pro capite	Spesa standard	Differenza in euro	Expenditure gap %	Valori 0-10	Output gap%	Valori 0-10	Quadrante SOSE
Campi S.	10.472	33,93	355.285	53,3	558.157	-202.872	-36,35%	3	-23,40%	4	I SOTTOLIVELLO
Guagnano	5.748	37,20	213.833	55,9	321.443	-107.610	-33,48%	3	9,70%	6	III SOPRALIVELLO
Novoli	8.078	24,77	200.104	41,0	331.161	-131.057	-39,58%	2	-62,10%	1	I SOTTOLIVELLO
Salice S.	8.287	12,71	105.312	44,6	369.679	-264.367	-71,51%	1	-35,90%	3	I SOTTOLIVELLO
Squinzano	14.100	32,16	453.458	45,3	639.217	-185.759	-29,06%	3	-29,30%	3	I SOTTOLIVELLO
Surbo	15.135	36,43	551.316	48,0	726.740	-175.424	-24,14%	4	-56,00%	2	I SOTTOLIVELLO
Trepuzzi	14.603	38,77	566.172	54,8	800.576	-234.404	-29,28%	3	-13,80%	5	I SOTTOLIVELLO
Aggregato comuni	76.423	32,00	2.445.480	49,0	3.746.973	-1.301.493	-34,73%	2,7	-28,68%	3,4	I SOTTOLIVELLO
Benchmark Altamura	70.595	48,92	3.453.699	54,07	3.817.584	-363.885	-9,53%	4	-33,90%	2	I SOTTOLIVELLO

Passando all'esame della «Funzione Viabilità e territorio», si evidenzia che nei sette comuni dell'Unione Nord Salento singolarmente presi, si assiste ad una differente situazione, nel senso che due comuni sono ubicati nel «quadrante I – sotto livello», vale a dire Campi Salentina e Novoli; due comuni sono ubicati nel «quadrante III – sopra livello», vale a dire Guagnano e Salice Salentino; tre comuni sono posizionati nel «quadrante IV – non virtuosi», vale a dire Squinzano, Surbo e Trepuzzi.

Il dato aggregato ci dice che per la funzione in esame il complesso unitario dei sette comuni si situa nel «quadrante IV», vale a dire in quello dei «comuni non virtuosi», mentre il comune benchmark è collocato nel «quadrante II» ovvero in quello dei «comuni virtuosi»

Si osserva che nella «Funzione Viabilità e territorio», il comune benchmark ha una spesa storica più bassa di quella sopportata dai sette comuni ovvero 4.137.417 euro, contro 7.035.677; al contempo anche la spesa pro-capite è più bassa nel comune benchmark, vale a dire 58,61 euro, contro 92,06 euro.

La spesa standard è più alta nel comune benchmark ovvero 5.293.234 euro, contro 4.363.296 euro, per una spesa standard pro-capite di euro 74,98, contro euro 57,1.

La differenza in euro tra il comune benchmark e i sette comuni dell'Unione Nord Salento aggregati è di -1.155.817, contro +2.672.381.

Di conseguenza, l'*Expenditure gap %* per il comune benchmark è di -21,84%, contro l'*Expenditure gap %* dei sette comuni aggregati pari a +61,25%.

Con riferimento alla quantità dei servizi offerti ai cittadini, il comune benchmark ha un valore ottimale (9), mentre i comuni in esame hanno un valore insufficiente (3,85).

Ne deriva che l'*output gap* per il comune benchmark è del 96,50%, mentre nei comuni in esame è di -15,80%.

COMUNI NORD SALENTO FUNZIONE VIABILITÀ E TERRITORIO											
Comune	Popolaz. 31/12/2016	Spesa storica pro- capite	Spesa storica	Spesa standard pro-capite	Spesa standard	Differenza in euro	Expenditure gap %	Valori 0-10	Output gap%	Valori 0-10	Quadrante SOSE
Campi S.	10.472	44,93	470.484	60,8	636.205	-165.721	-26,05%	3	-88,00%	1	I SOTTOLIVELLO
Guagnano	5.748	61,87	355.651	66,4	381.639	-25.988	-6,81%	5	216,90%	10	III SOPRALIVELLO
Novoli	8.078	49,73	401.729	66,2	534.642	-132.913	-24,86%	3	-87,20%	1	I SOTTOLIVELLO
Salice S.	8.287	180,65	1.497.020	59,4	492.548	+1.004.472	203,93%	10	4,70%	6	III SOPRALIVELLO
Squinzano	14.100	62,98	888.061	57,6	811.749	+76.312	9,40%	4	-59,30%	2	IV NON VIRTUOSO
Surbo	15.135	52,14	789.095	48,0	726.740	+62.355	8,58%	5	-78,40%	2	IV NON VIRTUOSO
Trepuzzi	14.603	180,35	2.633.637	53,4	779.773	+1.853.864	+237,74%	10	-19,30%	5	IV NON VIRTUOSO
Aggregato comuni	76.423	92,06	7.035.677	57,1	4.363.296	+2.672.381	+61,25%	5,7	-15,80%	3,85	IV NON VIRTUOSO
Benchmark Altamura	70.595	58,61	4.137.417	74,98	5.293.234	-1.155.817	-21,84%	3	96,50%	9	II VIRTUOSO

Riferendoci ora alla «Funzione Rifiuti», si osserva che vi è differenza consistenza tra i singoli comuni e il comune benchmark.

Per ciò che attiene ai singoli comuni, si evidenzia che quattro comuni sono situati nel «quadrante I – sotto livello», vale a dire Guagnano, salice salentino, Surbo e Trepuzzi; mentre due comuni sono posti nel «quadrante IV – non virtuosi», vale a dire Novoli e Squinzano.

Il dato aggregato ci dice il compresso unitario dei sette comuni si situa nel «quadrante I», vale a dire in quello dei «comuni sotto livello»; mentre il comune benchmark è collocato nel «quadrante IV» ovvero in quello dei «comuni non virtuosi».

Si osserva che nella suddetta funzione il comune benchmark ha una spesa storica più bassa di quella sostenuta dai sette comuni ovvero 10.545.326 euro, contro 11.828.550 euro; al contempo anche la spesa storica pro-capite è più bassa nel comune benchmark ovvero 149,38 euro, contro 154,78 euro.

A sua volta, la spesa standard è più bassa nel comune benchmark ovvero 8.889.264 euro, contro 12.114.855 euro, per una spesa standard pro-capite di euro 125,91, contro euro 158,5.

La differenza in euro tra il comune benchmark e i sette comuni dell'Unione Nord Salento aggregati è di +.656.062, contro -286.305 euro.

Di conseguenza, l'*Expenditure gap %* per il comune benchmark è di +18,63%, contro l'*Expenditure gap %* dei sette comuni aggregati pari a -286.305 euro.

Con riferimento alla quantità dei servizi offerti ai cittadini, il comune benchmark ha un valore insufficiente (2), come del resto avviene nei comuni in esame che hanno anch'essi un valore insufficiente (2,28).

Ne deriva che l'*output gap* per il comune benchmark è di -61,90%, mentre nei comuni in esame è di -50,68%.

COMUNI NORD SALENTO FUNZIONE RIFIUTI											
Comune	Popolaz. 31/12/2016	Spesa storica pro- capite	Spesa storica	Spesa standard pro-capite	Spesa standard	Differenza in euro	Expenditure gap %	Valori 0-10	Output gap%	Valori 0-10	Quadrante SOSE
Campi S.	10.472	208,22	2.180.493	181,5	1.900.904	+279.589	14,71%	8	-69,80%	1	IV NON VIRTUOSO
Guagnano	5.748	141,22	811.734	211,4	1.215.137	-403.403	-33,20%	1	-21,10%	4	I SOTTOLIVELLO
Novoli	8.078	184,52	1.490.577	149,6	1.208.861	+281.716	23,30%	9	-66,40%	1	IV NON VIRTUOSO
Salice S.	8.287	160,48	1.329.857	166,2	1.377.191	-47.334	-3,44%	8	-26,70%	3	I SOTTOLIVELLO
Squinzano	14.100	151,30	2.133.279	145,1	2.046.609	+86.670	4,23%	6	-19,80%	4	IV NON VIRTUOSO
Surbo	15.135	136,18	2.061.032	137,1	2.074.401	-13.369	-0,64%	5	-99,60%	1	I SOTTOLIVELLO
Trepuzzi	14.603	124,74	1.821.578	156,9	2.291.752	-470.174	-20,52%	3	-51,40%	2	I SOTTOLIVELLO
Aggregato comuni	76.423	154,78	11.828.550	158,5	12.114.855	-286.305	-2,36%	5,7	-50,68%	2,28	I SOTTOLIVELLO
Benchmark Altamura	70.595	149,38	10.545.326	125,91	8.889.264	+656.062	+18,63%	4	-61,90%	2	IV NON VIRTUOSO

La tabella sottostante ci offre ancora dei dati per comparare il comportamento singolo e aggregato dei comuni aderenti all'Unione Nord Salento e del comune benchmark.

Si osserva che il livello di raccolta differenziata ha livelli percentuali differenti tra comuni che oscillano da una percentuale più alta che si verifica nel comune di Squinzano (50,00%) a Surbo (0,30%).

Il comune benchmark realizza una percentuale di raccolta differenziata più bassa, rispetto al dato aggregato dei sette comuni dell'Unione Nord Salento (19,00%, contro 25,47% - dato 2016).

Si registra, però, una quantità di rifiuti in Kg per abitante più bassa nel comune benchmark (393,78 kg/abitante), contro il dato dei sette comuni (473,15 Kg/abitante).

COMUNI UNIONE NORD SALENTO FUNZIONE RIFIUTI				
Enti	Popolazione 31/12/2016	Raccolta differenziata	Kg rifiuti/abitanti	Km di distanza dagli impianti

Campi Salentina	10.472	18,80%	541,13	18,58
Guagnano	5.748	49,00%	501,21	55,98
Novoli	8.078	20,09%	435,29	18,58
Salice	8.287	10,06%	476,34	27,44
Squinzano	14.100	50,00%	424,2	18,58
Surbo	15.135	0,30%	470,44	23,64
Trepuzzi	14.603	30,03%	463,43	28,7
Aggregato comuni	76.423	25,47%	473,15	27,36
Altamura	70.595	19,00%	393,78	40,87

Con riguardo alla «Funzione Sociale e Nido», si osserva che vi è differenza tra i singoli comuni e il comune benchmark.

Per quanto riguarda i singoli comuni, si evidenzia che un comune, Novoli, è ubicato nel «quadrante I - sottolivello»; due comuni, Guagnano e Surbo, sono situati nel «quadrante II - virtuosi»; tre comuni, Campi Salentina, Salice Salentino e Trepuzzi, sono posti nel «quadrante III – sopra livello»; uno, Squinzano, nel «quadrante IV – non virtuosi».

Il dato del comune benchmark e quello aggregato dei sette comuni si equivale, nel senso che entrambi i soggetti sono posti nel «quadrante III», vale a dire in quello dei «comuni sopra livello».

Si osserva, inoltre, che il comune benchmark ha una spesa storica più bassa di quella sostenuta dai sette comuni ovvero 7.045.152 euro, contro 7.602.559 euro e che gli enti in esame hanno sostanzialmente la medesima spesa storica pro-capite (99,80 euro, contro 99,48 euro).

A sua volta, la spesa standard è più bassa nel comune benchmark ovvero 6.298.765 euro, contro 7.275.063 euro, per una spesa standard pro-capite di euro 89,22, contro euro 95,2.

La differenza in euro tra il comune benchmark e i sette comuni dell'Unione Nord Salento aggregati è di -746.387 euro, contro -327.496 euro.

Di conseguenza, l'*Expenditure gap %* per il comune benchmark è di -11,85%, contro -4,50%.

Con riferimento alla quantità dei servizi offerti ai cittadini, il comune benchmark ha un valore insufficiente (2), peggiore del dato dei comuni in esame che hanno anch'essi un valore vicino alla sufficienza (5,85).

Ne deriva che l'*output gap* per il comune benchmark è di -75,20%, mentre nei comuni in esame è di -0,3%.

COMUNI NORD SALENTO FUNZIONE SOCIALE E NIDO											
Comune	Popolaz. 31/12/2016	Spesa storica pro- capite	Spesa storica	Spesa standard pro-capite	Spesa standard	Differenza in euro	Expenditure gap %	Valori 0-10	Output gap%	Valori 0-10	Quadrante SOSE
Campi S.	10.472	388,46	4.067.911	99,6	1.043.527	+3.024.384	289,82%	10	115,6	9	III SOPRALIVELLO

Guagnano	5.748	45,22	259.898	72,6	417.190	-157.292	-37,70%	3	29,9	7	II VIRTUOSO
Novoli	8.078	30,92	249.751	77,1	623.027	-373.276	-59,91%	2	-44,90%	3	I SOTTOLIVELLO
Salice S.	8.287	65,05	539.073	91,6	759.438	-220.365	-29,02%	4	36,00%	7	III SOPRALIVELLO
Squinzano	14.100	85,99	1.212.390	99,2	1.399.170	+86.780	-13,35%	5	-65,30%	2	IV NON VIRTUOSO
Surbo	15.135	39,31	594.951	86,7	1.312.806	-717.855	-54,68%	2	54,80%	8	II VIRTUOSO
Trepuzzi	14.603	46,47	678.585	117,8	1.719.905	-1.041.320	-60,55%	2	-16,20%	5	III SOPRALIVELLO
Aggregato comuni	76.423	99,48	7.602.559	95,2	7.275.063	-327.496	-4,50%	4,0	-0,3%	5,85	III SOPRALIVELLO
Benchmark Altamura	70.595	99,80	7.045.152	89,22	6.298.765	-746.387	-11,85%	7	-75,20%	2	III SOPRALIVELLO

Dopo avere esaminate le singole funzioni inerenti ai singoli comuni, possiamo osservare ora la situazione dei singoli comuni, dei comuni associati e del comune benchmark, rispetto al totale delle funzioni comunali, esaminate, dunque, nel loro complesso.

Questo ci consente di compiere una riflessione ulteriore, nella direzione della "convenienza" ad esercitare le funzioni comunali in forma associata e nel caso di specie, all'interno dell'Unione di comuni Nord Salento.

Una prima considerazione deriva dal fatto che il dato aggregato dei sette singoli comuni ci dice che essi sono posti nel «quadrante I – sotto livello» al pari di quanto accade per il comune benchmark, anch'esso collocato nel «quadrante I - sottolivello». Con riguardo alle funzioni dei singoli comuni globalmente considerate, si osserva che il «totale delle funzioni» ci offre uno spaccato variegato da comune a comune.

Risulta che ben quattro comuni sono posti nel «quadrante I – sotto livello», vale a dire Novoli, Squinzano, Surbo e Trepuzzi; due collocati nel «quadrante IV – non virtuosi», vale a dire Campi Salentina e Salice Salentino; uno situato nel «quadrante II - virtuoso», vale a dire Guagnano.

Si osserva, inoltre, che il comune benchmark ha una spesa storica più bassa di quella sostenuta dai sette comuni ovvero 32.879.479, contro 39.033.897 euro.

Con riguardo alla spesa storica pro-capite si evidenzia che nel comune benchmark vi è una spesa più bassa, pari a 465,75 euro, contro 510,8 euro.

La differenza in euro tra il comune benchmark e i sette comuni dell'Unione Nord Salento aggregati, è di -2.600.883 euro, contro -761.737.


Di conseguenza, l'*Expenditure gap* % per il comune benchmark è di -7,33%, contro -1,95%.

Con riferimento alla quantità dei servizi offerti ai cittadini, il comune benchmark ha un valore insufficiente (2), come del resto accade per il dato dei comuni in esame che hanno anch'essi un valore insufficiente (3).


Ne deriva che l'*output gap* per il comune benchmark è di -33,90%, mentre nei comuni in esame è di -25,22%.

Questi dati, letti *“cum grano salis”*, possono indurci a ritenere che la via dello svolgimento delle funzioni comunali per il tramite dell’Unione di comuni possa essere seguita, demandando alle singole convenzioni di trasferimento delle funzioni comunali ulteriori valutazioni, relative alle spese necessarie avuto riguardo alle risorse umane, finanziarie e strumentali indispensabili.

COMUNI UNIONE NORD SALENTO TOTALE FUNZIONI											
Comune	Popolaz. 31/12/2016	Spesa storica pro- capite	Spesa storica	Spesa standard pro-capite	Spesa standard	Differenza in euro	Expenditure gap %	Valori 0-10	Output gap%	Valori 0-10	Quadrante SOSE
Campi S.	10.472	834,37	8.737.558	542,6	5.682.159	+3.055.399	+53,77%	10	-18,00%	3	IV NON VIRTUOSO
Guagnano	5.748	478,37	2.749.699	567,8	3.263.806	-514.107	-17,75%	3	+38,70%	9	II VIRTUOSO
Novoli	8.078	424,65	3.430.296	490,6	3.963.268	-532.972	-13,45%	3	-51,50%	1	I SOTTOLIVELLO
Salice S.	8.287	556,62	4.612.740	497,0	4.118.892	+493.848	+11,99%	8	-30,2%	2	IV NON VIRTUOSO
Squinzano	14.100	440,12	6.205.706	500,3	7.053.657	-847.951	+12,02%	4	-41,70%	2	I SOTTOLIVELLO
Surbo	15.135	353,91	5.356.360	471,0	7.128.538	-1.772.178	-24,86%	1	-51,90%	1	I SOTTOLIVELLO
Trepuzzi	14.603	491,67	7.179.801	535,8	7.823.577	-643.776	-8,23%	4	-22,00%	3	I SOTTOLIVELLO
Aggregato comuni	76.423	500,79	38.272.160	510,8	39.033.897	-761.737	-1,95%	4,7	-25,22%	3	I SOTTOLIVELLO
Comune benchmark	70.595	465,75	32.879.479	502,59	35.480.362	-2.600.883	-7,33%	4	-33,90%	2	I SOTTOLIVELLO



Fonte: Elaborazione personale



Fonte: Elaborazione personale

Conclusivamente, è possibile osservare che le suddette funzioni comunali esaminate evidenziano dati differenziati, da funzione a funzione, significando che occorre riflettere in modo selettivo, su quale tipologia di funzione trasferire all'Unione; magari iniziando da quelle più rispondenti alle esigenze delle comunità di riferimento nel breve periodo e poi successivamente procedere con il trasferimento delle altre funzioni, sforzandosi di operare, per quanto possibile, all'interno del livello della spesa standard, producendo al contempo, una maggiore quantità di servizi, al fine di ottenere un positivo livello di *output* e collocare gli enti in esame nel «quadrante II», vale a dire in quello dei «comuni virtuosi».

Il diverso comportamento delle singole funzioni rispetto alla gestione associata, trova riscontro anche in altre realtà, così come è evidenziato in altri studi di fattibilità, pur nella conferma che «numerosi comuni italiani con popolazione residente particolarmente esigua generano una moltiplicazione delle spese poiché, pur essendo territorialmente contigui, svolgono attività molto simili [...] in più, per tutti i piccoli comuni d'Italia è evidente un chiaro fenomeno di urbanizzazione che determina una continua riduzione e un progressivo invecchiamento della popolazione»⁶⁶.

Nello studio concernente «Fusioni e Unioni di Comuni, *Nuovi assetti organizzativi: i Casi dell'Unione Jonica Salentina e dell'Unione della Grecia Salentina*», a cura di Marco di Cintio e Michele Giuranno, condotto in base ai dati concernenti la spesa storica e quella standard e alla quantità dei servizi offerti, nel caso di una fusione (ma analogo ragionamento può essere fatto per un'Unione di comuni), si evince che il posizionamento nella gestione unitaria delle funzioni comunali esaminate oscilla tra la «non virtuosità» dei comportamenti, l'essere «sotto livello», l'essere «sopra


⁶⁶ Fusioni e Unioni di Comuni, *Nuovi assetti organizzativi: i Casi dell'Unione Jonica Salentina e dell'Unione della Grecia Salentina*, a cura di Marco di Cintio e Michele Giuranno, Bologna, Esculapio, 2016, p. 217.

livello», l'essere «virtuoso», facendoci vedere che la gestione di alcune funzioni possa essere efficiente in termini di spesa e di *output* o possa essere inefficiente, consentendo agli organi politici di assumere, con cautela, le dovute decisioni in merito alla gestione aggregata o associata delle funzioni comunali.

IL PERSONALE

Il personale occupato nel pubblico impiego è concentrato in prevalenza in tre comparti: scuola (34,7%) sanità (19,9%); regioni ed autonomie locali (13,4%).

Se si aggiunge il comparto della sicurezza-difesa, la percentuale del personale occupato arriva all'83% di tutto il settore del pubblico impiego.



Fonte: Ragioneria dello Stato – Andamento dell'occupazione, p. 2,
in <https://www.contoannuale.mef.gov.it/ext/Documents/ANDAMENTO%20DELL'%20OCCUPAZIONE.pdf>

La variazione percentuale della distribuzione che si verifica nel 2017 è quella che attiene al comparto scuola che aumenta dello 0,7%, mentre si riduce quella del comparto delle Regioni e delle autonomie locali dello 0,4%, della sanità, dell'Università e delle Agenzie fiscali.

I dipendenti che sono impiegati nella P. A. nell'anno 2017 sono in lieve diminuzione rispetto al 2018 e tocca il minimo nel 2015.

Il principale fattore del suddetto trend è da individuare nel blocco del *turn over* e nella stringente normativa pensionistica.

Il comparto Regioni-Autonomie Locali è quello che ha contribuito maggiormente alla riduzione dell'occupazione nella P. A, determinando una perdita che in un decennio è stata di ben 90.577 addetti.

È importante ribadire che la contrazione in termini di occupazione è dovuta anche al processo attraverso il quale si è dato il via alla ricollocazione del personale delle Provincie.

Tutto questo ha comportato l'innalzamento dell'età media dei dipendenti pubblici che supera i 50 anni medi.

La sottostante tabella indica che nel periodo temporale 2008-2017, i valori assoluti dei dipendenti passano da 3.145.974 a 3.006.630, facendo registrare una contrazione pari a -139.344 dipendenti pubblici, con una variazione di -4,4%.

	Valori assoluti									
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
SCUOLA	908.053	879.625	862.376	882.033	873.041	880.267	887.001	943.086	943.452	947.696
IST. FORM.NE ART.CO MUS.LE	7.827	7.548	7.636	7.358	7.442	7.377	7.525	7.582	7.512	7.293
MINISTERI	181.146	176.929	172.034	165.100	160.779	158.905	155.319	150.571	147.646	145.825
PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI	2.425	2.344	2.521	2.438	2.347	2.272	2.209	2.128	2.100	2.091
AGENZIE FISCALI	55.234	54.401	53.670	54.464	53.408	52.527	52.568	51.226	50.858	49.691
VIGILI DEL FUOCO	31.982	31.695	31.586	32.608	31.732	32.231	33.139	33.572	33.908	34.594
CORPI DI POLIZIA	325.664	325.376	320.031	318.853	314.728	313.245	308.894	304.949	301.738	300.468
FORZE ARMATE	146.393	145.675	146.882	146.575	148.032	149.283	147.860	148.195	146.074	144.643
MAGISTRATURA	10.410	10.486	10.195	10.136	10.308	10.425	10.588	10.270	10.299	10.423
CARRIERA DIPLOMATICA	935	919	909	919	923	910	933	917	958	977
CARRIERA PREFETTIZIA	1.478	1.415	1.403	1.356	1.315	1.277	1.232	1.197	1.213	1.197
CARRIERA PENITENZIARIA	473	456	432	397	370	356	349	335	321	287
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	54.863	53.425	51.697	49.849	48.205	46.529	45.323	42.974	42.237	40.466
ENTI DI RICERCA	17.333	18.071	17.979	20.733	20.941	20.794	20.666	20.422	20.266	20.820
UNIVERSITA'	118.271	114.345	109.473	106.943	104.059	102.219	99.946	97.741	95.820	93.612
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	688.319	692.102	687.108	681.195	672.127	668.949	662.568	652.379	647.621	646.038
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	514.626	512.627	508.211	495.858	483.623	477.831	468.239	449.731	436.252	424.049
REGIONI A STATUTO SPECIALE	70.026	70.757	70.291	91.315	90.891	90.930	90.721	89.421	88.130	87.353
AUTORITA' INDIPENDENTI	1.428	1.490	1.523	1.598	2.016	2.043	2.085	2.155	2.213	2.256
ENTI ART.70-COMMA 4 - D.165/01	4.200	4.266	4.117	1.314	1.338	1.294	1.255	1.192	1.170	1.170
ENTI ART.60 -COMMA 3- D.165/01	4.888	5.034	5.003	9.622	9.630	9.772	9.580	9.364	9.317	9.439
ENTI LISTA S13 ISTAT	0	0	0	0	0	0	34.321	35.108	36.153	36.242
TOTALE	3.145.974	3.108.986	3.065.077	3.080.664	3.037.255	3.029.436	3.042.321	3.054.515	3.025.258	3.006.630
TOTALE A PARITA' DI ENTI	3.145.974	3.108.986	3.065.077	3.055.265	3.011.715	3.003.977	2.982.341	2.994.963	2.965.753	2.947.439

Fonte: Ragioneria dello Stato – Andamento dell'occupazione, p. 9;

in <https://www.contoannuale.mef.gov.it/ext/Documents/ANDAMENTO%20DELL'%20OCCUPAZIONE.pdf>

	Variazioni %									
	2009/2008	2010/2009	2011/2010	2012/2011	2013/2012	2014/2013	2015/2014	2016/2015	2017/2016	2017/2008
SCUOLA	-3,1%	-2,0%	2,3%	-1,0%	0,8%	0,8%	6,3%	0,0%	0,4%	4,4%
IST. FORM.NE ART.CO MUS.LE	-3,6%	1,2%	-3,6%	1,1%	-0,9%	2,0%	0,8%	-0,9%	-2,9%	-6,8%
MINISTERI	-2,3%	-2,8%	-4,0%	-2,6%	-1,2%	-2,3%	-3,1%	-1,9%	-1,2%	-19,5%
PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI	-3,3%	7,6%	-3,3%	-3,7%	-3,2%	-2,8%	-3,7%	-1,3%	-0,4%	-13,8%
AGENZIE FISCALI	-1,5%	-1,3%	1,5%	-1,9%	-1,6%	0,1%	-2,6%	-0,7%	-2,3%	-10,0%
VIGILI DEL FUOCO	-0,9%	-0,3%	3,2%	-2,7%	1,6%	2,8%	1,3%	1,0%	2,0%	8,2%
CORPI DI POLIZIA	-0,1%	-1,6%	-0,4%	-1,3%	-0,5%	-1,4%	-1,3%	-1,1%	-0,4%	-7,7%
FORZE ARMATE	-0,5%	0,8%	-0,2%	1,0%	0,8%	-1,0%	0,2%	-1,4%	-1,0%	-1,2%
MAGISTRATURA	0,7%	-2,8%	-0,6%	1,7%	1,1%	1,6%	-3,0%	0,3%	1,2%	0,1%
CARRIERA DIPLOMATICA	-1,7%	-1,1%	1,1%	0,4%	-1,4%	2,5%	-1,7%	4,5%	2,0%	4,5%
CARRIERA PREFETTIZIA	-4,3%	-0,8%	-3,3%	-3,0%	-2,9%	-3,5%	-2,8%	1,3%	-1,3%	-19,0%
CARRIERA PENITENZIARIA	-3,6%	-5,3%	-8,1%	-6,8%	-3,8%	-2,0%	-4,0%	-4,2%	-10,6%	-39,3%
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	-2,6%	-3,2%	-3,6%	-3,3%	-3,5%	-2,6%	-5,2%	-1,7%	-4,2%	-26,2%
ENTI DI RICERCA	4,3%	-0,5%	15,3%	1,0%	-0,7%	-0,6%	-1,2%	-0,8%	2,7%	20,1%
UNIVERSITA'	-3,3%	-4,3%	-2,3%	-2,7%	-1,8%	-2,2%	-2,2%	-2,0%	-2,3%	-20,8%
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	0,5%	-0,7%	-0,9%	-1,3%	-0,5%	-1,0%	-1,5%	-0,7%	-0,2%	-6,1%
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	-0,4%	-0,9%	-2,4%	-2,5%	-1,2%	-2,0%	-4,0%	-3,0%	-2,8%	-17,6%
REGIONI A STATUTO SPECIALE	1,0%	-0,7%	29,9%	-0,5%	0,0%	-0,2%	-1,4%	-1,4%	-0,9%	24,7%
AUTORITA' INDIPENDENTI	4,3%	2,2%	4,9%	26,2%	1,3%	2,1%	3,4%	2,7%	1,9%	58,0%
ENTI ART.70-COMMA 4 - D.165/01	1,6%	-3,5%	-68,1%	1,8%	-3,3%	-3,0%	-5,0%	-1,8%	0,0%	-72,1%
ENTI ART.60 -COMMA 3- D.165/01	3,0%	-0,6%	92,3%	0,1%	1,5%	-2,0%	-2,3%	-0,5%	1,3%	93,1%
ENTI LISTA S13 ISTAT	-	-	-	-	-	-	2,3%	3,0%	0,2%	-
TOTALE	-1,2%	-1,4%	0,5%	-1,4%	-0,3%	0,4%	0,4%	-1,0%	-0,6%	-4,4%
TOTALE A PARITA' DI ENTI	-1,2%	-1,4%	-0,3%	-1,4%	-0,3%	-0,7%	0,4%	-1,0%	-0,6%	-6,3%

Fonte: Ragioneria dello Stato – Andamento dell'occupazione, p. 9;


in <https://www.contoannuale.mef.gov.it/ext/Documents/ANDAMENTO%20DELL'%20OCCUPAZIONE.pdf>

Con riferimento all'età media, si dirà che nel comparto Regioni-Autonomie Locali l'età media del personale passa da 45,2 anni (dato 2008) a 53,0 (dato 2017), mentre nel

complesso dei pubblici dipendenti, l'età media passa da 43,5 anni (dato 2008) a 50,6 anni (dato 2017).

	2001			2009			2017		
	Media Uomini	Media Donne	Media	Media Uomini	Media Donne	Media	Media Uomini	Media Donne	Media
SCUOLA	49,4	46,8	47,4	50,2	48,2	48,7	53,6	52,0	52,3
IST. FORM.NE ART.CO MUS.LE	46,9	46,8	46,9	50,5	49,4	50,0	50,5	49,1	49,9
MINISTERI	46,8	44,6	45,7	51,2	49,9	50,6	55,1	54,7	54,9
PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI				51,9	51,3	51,6	55,1	54,6	54,8
AGENZIE FISCALI				49,4	48,7	49,1	52,6	52,4	52,5
AZIENDE AUTONOME	41,3	45,0	41,6						
VIGILI DEL FUOCO				43,6	48,2	43,8	46,7	51,6	47,0
CORPI DI POLIZIA	34,4	30,1	34,1	41,2	40,2	41,1	45,0	43,0	44,8
FORZE ARMATE	29,9	23,1	29,8	35,0	24,9	34,5	39,1	29,9	38,6
MAGISTRATURA	50,3	41,2	47,2	52,3	45,6	49,6	52,3	48,4	50,3
CARRIERA DIPLOMATICA	46,7	39,7	45,9	47,1	41,5	46,1	46,0	41,1	44,9
CARRIERA PREFETTIZIA	50,2	44,2	47,5	53,8	50,8	52,3	54,6	55,0	54,8
CARRIERA PENITENZIARIA				53,2	48,3	50,3	55,5	52,6	53,6
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	48,1	45,7	46,9	50,9	49,1	49,9	55,3	53,7	54,4
ENTI DI RICERCA	47,7	44,8	46,6	50,0	48,0	49,1	51,5	50,6	51,1
UNIVERSITA'	49,1	45,2	47,5	50,9	47,9	49,5	53,6	52,0	52,8
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	46,3	41,6	43,5	49,6	45,8	47,2	52,5	49,9	50,7
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	46,6	43,5	45,2	49,9	47,4	48,7	54,1	52,0	53,0
REGIONI A STATUTO SPECIALE				46,9	45,1	45,8	52,1	49,7	50,6
AUTORITA' INDIPENDENTI				46,2	43,4	44,7	50,3	48,7	49,4
ENTI ART.70-COMMA 4 - D.165/01	50,4	45,6	49,0	51,7	48,4	50,6	53,9	51,8	53,0
ENTI ART.60 -COMMA 3- D.165/01	49,5	43,7	48,5	45,6	43,8	44,6	52,4	48,6	51,1
ENTI LISTA S13 ISTAT							50,4	48,0	49,5
TOTALE	42,6	44,5	43,5	46,3	47,3	46,9	49,8	51,3	50,6

Fonte: Ragioneria dello Stato – Andamento dell'occupazione, p. 9;
in <https://www.contoannuale.mef.gov.it/ext/Documents/ANDAMENTO%20DELL'%20OCCUPAZIONE.pdf>



Fonte: Ragioneria dello Stato – Andamento dell'occupazione, p. 9;
in <https://www.contoannuale.mef.gov.it/ext/Documents/ANDAMENTO%20DELL'%20OCCUPAZIONE.pdf>


Ciò premesso e passando ora alla categoria dell'Unione di comuni, si dirà che essa ha attinenza con il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, fatto che ci induce ad una riflessione sulla quantità di forza lavoro concernente i singoli comuni aderenti

all'Unione Nord Salento, il numero aggregato e il numero di dipendenti del comune benchmark (come benchmark è stato assunto il comune di Altamura nella Puglia barese, avente 70.000 abitanti circa, pari a circa la somma degli abitanti dei sette comuni associati in Unione che contano circa 76.000 abitanti in totale).

Si può osservare che il numero complessivo di dipendenti dei sette comuni interessati ammonta a 260 unità, con una media di dipendenti per comune di 33,14 unità lavorative.

Il comune benchmark registra 211 dipendenti, con una differenza in meno rispetto al complesso dei comuni in esame di -49 unità.

Ciò significa che un unico comune di popolazione simile ai sette singoli comuni, eroga servizi pubblici con una quantità di personale inferiore che a sua volta produce costi di esercizio di gran lunga minori rispetto a sette comuni singolarmente considerati.




Fonte: Elaborazione personale su dati Comuniverso e dati Istat

Dipendenti Anno 2017	Campi	Guagnano	Novoli	Salice Sal.	Squinzano	Surbo	Trepuzzi	Totale	Altamura	Differenza
Figure professionali Totali	41	21	20	38	53	38	49	260	212	48
Ausiliari A	2	1	1	3	12	2	6	27	15	49
Assistenti B	9	5	0	4	11	3	22	54	22	32
Impiegati C	23	9	15	26	21	19	16	129	116	13
Funzionari D	6	5	1	4	6	13	2	37	53	-16
Collaboratori Art. 90 Tuel	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2
Figure alta specializzaz.	0		2	0	1	0	2	5	0	5
Dirigenti	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
Segretario	1	1	1	1	1	1	1	7	1	6
Popolazione	10.472	5.748	8.078	8.287	14.100	15.135	14.603	76.423	70.595	5.828
Numero max dipend. Ex D.M. 10 04 2017	66	36	51	52	89	96	92	482	560	-78


Fonte: Elaborazione personale su dati Comunivero e dati Istat

A voler incrociare ulteriori dati, possiamo osservare che ogni comune dei sette considerati, ha un rapporto abitanti per dipendente variabile, da un minimo di 213 abitanti per dipendente (Novoli), a un massimo di 398 abitanti per dipendente (Surbo), con un numero medio 295, abitanti per dipendente, diversamente da quanto si osserva per il comune benchmark (Altamura) che registra un rapporto di 334 abitanti per dipendente.



Fonte: Elaborazione personale

L'esame in rapporto alla superficie ci dice che come dato aggregato nei sette comuni vi è un dipendente ogni 0,9 Km², a differenza di quanto accade nel comune benchmark dove vi è un dipendente ogni 2,04 Km².



Fonte: Elaborazione personale

Il numero di dipendenti nei comuni è soggetto al rispetto di quanto dispone il «D.M. 10 aprile 2017 *Individuazione dei rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2017-2019.* (17A02787) (GU Serie Generale n. 94 del 22-04-2017)», il quale prevede che: «per il triennio 2017-2019, i rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti che hanno dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 244 e seguenti Tuel, e per quelli che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'art. 243-bis, comma 8, lettera g) Tuel sono i seguenti»:

Fascia demografica	Rapporto medio dipendenti-popolazione
Fino a 499 abitanti	1/59
Da 500 a 999 abitanti	1/106
Da 1.000 a 1.999 abitanti	1/128
Da 2.000 a 2.999 abitanti	1/142
Da 3.000 a 4.999 abitanti	1/150
Da 5.000 a 9.999 abitanti	1/159
Da 10.000 a 19.999 abitanti	1/158
Da 20.000 a 59.999 abitanti	1/146
Da 60.000 a 99.999 abitanti	1/126
Da 100.000 a 249.999 abitanti	1/116
Da 250.000 a 499.999 abitanti	1/89
Da 500.000 abitanti e oltre	1/84


*«In ogni caso agli enti spetta un numero di dipendenti non inferiore a quello spettante agli enti di maggiore dimensione della fascia demografica precedente».

Dalla suddetta tabella, si evince che il numero massimo di dipendenti per abitante, tenuto conto della popolazione complessiva (75.523 abitanti), è pari a 343 abitanti per dipendente, a fronte del dato di 126 abitanti per dipendente che scaturisce dalla tabella ministeriale.

Ciò significa che nel caso degli enti aderenti all'Unione di comuni Nord Salento è ampiamente rispettato il dettato del D. M. 10 aprile 2017.

Si aggiunga che ai sensi del suddetto decreto ministeriale, per i comuni viene mantenuta la medesima suddivisione in 12 fasce.

Inoltre, si osserva l'esistenza di una curva ad «U» rovesciata, vale a dire una curva che evidenzia un basso rapporto nei piccoli comuni (1/59 nei comuni fino a 500, mentre il rapporto aumenta gradualmente con la crescita della popolazione residente, raggiungendo il livello massimo nei comuni aventi popolazione compresa tra i 5.000 e i 9.999 abitanti (1/159) per poi decrescere, fino a pervenire alla soglia più bassa nei comuni aventi maggiore dimensione demografica.



Fonte: Elaborazione personale


Il «censimento generale del personale in servizio presso gli enti locali» del Ministero dell'interno (2017), ci dice che «il dato relativo al personale (dirigente e non) a tempo indeterminato in servizio al 31 dicembre 2017 è diminuito rispetto al precedente censimento: n. 391.529 unità registrate, contro le 401.334 alla fine del 2016.

Di queste, n. 342.447 unità a tempo pieno (contro n. 352.481 del 2016) e n. 49.082 unità a *part-time* (contro n. 48.853 del 2016).


In particolare, la categoria A ammonta a n. 13.058 unità, il personale di categoria B a n. 87.063, i dipendenti di categoria C a n. 156.560, il personale di categoria D a n.

81.356 e i dirigenti a n. 4.410 (compresi i dirigenti a tempo determinato che occupano posti presenti in organico)».

I dati contenuti nel lavoro di IFEL «I comuni italiani 2019» evidenziano il numero assoluto di dipendenti comunali suddivisi per regione; la loro percentuale per regione; i dipendenti comunali per 1.000 abitanti per regione.



Fonte: Ministero dell'interno, «Censimento generale del personale in servizio presso gli enti locali», p. 10



Fonte: ItaliaOggi, venerdì 26 luglio 2019, pag. 34, su dati Ifel


In buona sostanza, in dieci anni ovvero dal 2007 al 2017, il comparto dei comuni ha comportato la perdita di quasi 100.000 dipendenti, passando da 479.233 a 383.432 unità, pari ad una riduzione del 20%, a causa delle politiche governative che hanno

inciso sul sostanziale blocco del turnover che ha prodotto, al contempo, un invecchiamento della forza lavoro comunale che nel 2017 ha toccato la quota di 52 anni per i dipendenti e di 56 anni per i dirigenti.

I dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'ISTAT, elaborati dall'IFEL, ci dicono che in Italia, vi sono mediamente 6,40 dipendenti comunali ogni 1.000 abitanti; percentuale media che varia da regione a regione e oscilla da un massimo di 10,46 dipendenti ogni 1.000 abitanti della Valle d'Aosta ad un minimo di 5,60 dipendenti ogni 1.000 abitanti del Molise.

A sua volta, la Puglia ha 16.580 dipendenti (pari al 4,3% del totale dei dipendenti comunali del nostro Paese che ammontano a 387.782) e registra, mediamente, 4,08 dipendenti comunali ogni 1.000 abitanti.

I dipendenti comunali per 1.000 abitanti nei comuni italiani, 2016



**Dipendenti comunali
per 1.000 abitanti**

- Inferiore a 6,40
- 6,40 e oltre
- Comuni non censiti

Fonte: elaborazione IFEL-Dipartimento Studi Economia Territoriale su dati Ministero dell'Economia e delle Finanze ed Istat, 2018

I dipendenti comunali nei comuni italiani, per regione, 2016			
Regione	N. dipendenti comunali		Dipendenti comunali per 1.000 abitanti
	v.a.	%	
Piemonte	27.524	7,1%	6,27
Valle d'Aosta	1.327	0,3%	10,46
Lombardia	56.851	14,7%	5,67
Trentino-Alto Adige	9.639	2,5%	9,07
Veneto	25.804	6,7%	5,26
Friuli-Venezia Giulia	9.963	2,6%	8,18
Liguria	12.631	3,3%	8,07
Emilia-Romagna	28.099	7,2%	6,32
Toscana	25.371	6,5%	6,78
Umbria	5.425	1,4%	6,10
Marche	9.167	2,4%	5,96
Lazio	40.846	10,5%	6,93
Abruzzo	7.518	1,9%	5,69
Molise	1.738	0,4%	5,60
Campania	32.908	8,5%	5,64
Puglia	16.580	4,3%	4,08
Basilicata	3.683	0,9%	6,46
Calabria	14.240	3,7%	7,25
Sicilia	47.278	12,2%	9,35
Sardegna	11.190	2,9%	6,77
ITALIA	387.782	100,0%	6,40

Fonte: elaborazione IFEL-Dipartimento Studi Economia Territoriale su dati Ministero dell'Economia e delle Finanze ed Istat, 2018

Vediamo ora il comportamento dei comuni dell'Unione Nord Salento, relativamente al numero dei dipendenti per funzione, confrontandolo con quello aggregato e comparandolo con il dato del comune benchmark (Altamura).

Dall'analisi delle tabelle riportate sotto e relative al rapporto dipendenti/abitanti; al costo del lavoro (euro/abitante); al costo del lavoro (euro/addetto), si osserva una situazione variegata, vale a dire variabile da funzione a funzione che ci consente, seppure in modo indiretto, di affermare che nella «funzione amministrazione» l'aggregato dei sette comuni utilizza un numero inferiore di dipendenti (2,41) rispetto al numero di dipendenti utilizzati nel comune benchmark (Altamura) che utilizza 3,04 dipendenti per ogni 1.000 abitanti.

Analogo ragionamento va fatto per il costo del lavoro espresso in euro/abitante e per il costo del lavoro espresso in euro/addetto.

In entrambi i casi, si osserva una più favorevole condizione per l'aggregato dei sette comuni del Unione Nord Salento, rispetto al comune benchmark.

FUNZIONE AMMINISTRAZIONE				
Enti	Popolazione 31-12-2016	N. dipendenti/1.000 abitanti	Costo del lavoro Euro/abitante	Costo del lavoro Euro/addetto
Campi Salentina	10.472	3,24	126,	38.955
Guagnano	5.748	2,31	89,44	38.653
Novoli	8.078	2,28	93,75	41.159
Salice	8.287	3,89	169,76	43.688
Squinzano	14.100	1,88	70,22	37.304
Surbo	15.135	1,26	55,01	43.822
Trepuzzi	14.603	1,54	61,09	39.614
Aggregato comuni	76.423	2,41	77,03	34.462
Altamura	70.595	3,03	126,16	41.584

Con riferimento alla «funzione polizia locale», si osserva che il rapporto n. dipendenti/1.000 abitanti è più favorevole per il comune benchmark (euro 0,68, contro euro 0,92), mentre negli altri due fattori analizzati il rapporto è più favorevole per i sette comuni aggregati (costo del lavoro euro/abitante 26,68 comuni aggregati contro 32,71 euro/abitante per il comune benchmark; costo del lavoro euro/addetto 36.356 contro euro 48.366).

FUNZIONE POLIZIA LOCALE				
Enti	Popolazione 31-12-2016	N. dipendenti/1.000 abitanti	Costo del lavoro Euro/abitante	Costo del lavoro Euro/addetto
Campi Salentina	10.472	0,67	26,89	39.914
Guagnano	5.748	0,70	27,75	39.871
Novoli	8.078	0,71	30,49	43.210
Salice	8.287	0,94	40,78	43.326
Squinzano	14.100	0,61	26,13	42.878
Surbo	15.135	0,66	30,83	46.655
Trepuzzi	14.603	0,80	30,81	38.556
Aggregato comuni	76.423	0,92	26,68	36.356
Altamura	70.595	0,68	32,71	48.366

Per quanto attiene alla «funzione istruzione» vi è un'indisponibilità di dati da parte di «Opencivitas», salvo che per il comune di Squinzano, dal cui raffronto emerge una maggiore economicità del comune benchmark rispetto al suddetto comune salentino.

FUNZIONE ISTRUZIONE				
Enti	Popolazione 31-12-2016	N. dipendenti/1.000 abitanti	Costo del lavoro Euro/abitante	Costo del lavoro Euro/addetto
Campi Salentina	10.472	NON DISPONIBILE	NON DISPONIBILE	NON DISPONIBILE
Guagnano	5.748	NON DISPONIBILE	NON DISPONIBILE	NON DISPONIBILE
Novoli	8.078	NON DISPONIBILE	NON DISPONIBILE	NON DISPONIBILE
Salice	8.287	NON DISPONIBILE	NON DISPONIBILE	NON DISPONIBILE
Squinzano	14.100	0,30	10,00	33.582

Surbo	15.135	NON DISPONIBILE	NON DISPONIBILE	NON DISPONIBILE
Trepuzzi	14.603	NON DISPONIBILE	NON DISPONIBILE	NON DISPONIBILE
Aggregato comuni	76.423	0,30	10,00	33.582
Altamura	70.595	0,80	2,59	32.565

Analogo ragionamento può essere compiuto per la «funzione viabilità e territorio», per la quale il raffronto (non significativo) può essere fatto solo con il comune di Trepuzzi, il quale ha un rapporto dipendenti/1.000 abitanti meno favorevole del comune benchmark (0,27, contro 0,19), come del resto nel rapporto euro/abitante (8,45, contro 6,84).

Diversamente, il rapporto euro/addetto è maggiore nel comune benchmark, rispetto al comune di Trepuzzi.


FUNZIONE VIABILITÀ E TERRITORIO				
Enti	Popolazione 31-12-2016	N. dipendenti/1.000 abitanti	Costo del lavoro Euro/abitante	Costo del lavoro Euro/addetto
Campi Salentina	10.472	NON DISPONIBILE	NON DISPONIBILE	NON DISPONIBILE
Guagnano	5.748	NON DISPONIBILE	NON DISPONIBILE	NON DISPONIBILE
Novoli	8.078	NON DISPONIBILE	NON DISPONIBILE	NON DISPONIBILE
Salice	8.287	NON DISPONIBILE	NON DISPONIBILE	NON DISPONIBILE
Squinzano	14.100	NON DISPONIBILE	NON DISPONIBILE	NON DISPONIBILE
Surbo	15.135	NON DISPONIBILE	NON DISPONIBILE	NON DISPONIBILE
Trepuzzi	14.603	0,27	8,45	30.850
Aggregato comuni	76.423	0,27	8,45	30.850
Altamura	70.595	0,19	6,84	35.300

I dati disponibili solo per alcuni enti per la «funzione sociale e nido» evidenziano una condizione più favorevole per il comune benchmark, sia per il rapporto n. dipendenti/1.000 abitanti, sia per il rapporto euro/abitante e sia per il rapporto euro/addetto.


FUNZIONE SOCIALE E NIDO				
Enti	Popolazione 31-12-2016	N. dipendenti/1.000 abitanti	Costo del lavoro Euro/abitante	Costo del lavoro Euro/addetto
Campi Salentina	10.472	0,39	15,50	40.250
Guagnano	5.748	NON DISPONIBILE	NON DISPONIBILE	NON DISPONIBILE
Novoli	8.078	NON DISPONIBILE	NON DISPONIBILE	NON DISPONIBILE
Salice	8.287	0,60	26,14	43.326
Squinzano	14.100	0,47	20,66	44.338
Surbo	15.135	NON DISPONIBILE	NON DISPONIBILE	NON DISPONIBILE
Trepuzzi	14.603	NON DISPONIBILE	NON DISPONIBILE	NON DISPONIBILE
Aggregato comuni	76.423	0,48	20,76	42.638
Altamura	70.595	0,25	9,18	36.307

Con riferimento al «totale delle funzioni comunali analizzate», si osserva che il comune benchmark ha un numero di dipendenti/1.000 abitanti inferiore (3,03) rispetto ai sette comuni aggregati (3,44) e che il costo del lavoro espresso nel rapporto euro/abitante rimane sempre più basso nel comune benchmark (126,16) rispetto ai sette comuni aggregati (140,13), a differenza di quello che avviene nella categoria euro/addetto, dove la retribuzione media annuale è più alta nel comune benchmark (euro 41.584) rispetto a quella dei comuni aggregati (euro 40.782).

TOTALE DELLE FUNZIONI COMUNALI ANALIZZATE				
Enti	Popolazione 31-12-2016	N. dipendenti/1.000 abitanti	Costo del lavoro Euro/abitante	Costo del lavoro Euro/addetto
Campi Salentina	10.472	4,53	178,01	39.265
Guagnano	5.748	3,53	137,75	39.004
Novoli	8.078	3,35	137,05	40.851
Salice	8.287	3,89	169,76	43.688
Squinzano	14.100	3,50	137,93	39.464
Surbo	15.135	2,38	105,40	44.310
Trepuzzi	14.603	2,96	115,04	38.896
Aggregato comuni	76.423	3,44	140,13	40.782
Altamura	70.595	3,03	126,16	41.584



Fonte: Elaborazione personale



Fonte: Elaborazione personale

PERSONALE DIPENDENTE E UNIONE DI COMUNI

L'attivazione dell'Unione di comuni comporta una modificazione sia dell'organizzazione generale delle risorse umane a disposizione dei singoli comuni aderenti alla forma associativa comunale e sia della gestione concernente i rapporti di lavoro dei dipendenti degli enti locali territoriali interessati.

Innanzitutto, il TUEL, all'art. 32, comma 5, prevede che «all'Unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale. I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'Unione di comuni di cui fanno parte».

Il tutto significa che *in primis* i comuni partecipanti alla forma associativa conferiscono alla loro Unione le risorse umane e strumentali indispensabili allo svolgimento delle attività unionali; e che l'Unione medesima, a regime, deve conseguire progressivi risparmi di spesa in materia dei personali a seguito dell'adozione di «specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni».

A sua volta la legge statale definisce l'Unione di comuni come la naturale proiezione organizzativa dei comuni che di essa fanno parte, finalizzata anche al raggiungimento

di risparmi di spesa nell'espletamento delle funzioni fondamentali e sei servizi pubblici, ora missioni e programmi comunali

Inoltre, la L. n. 56/2014, all'art. 1, comma 114, dispone che «in caso di trasferimento di personale dal comune all'unione di comuni, le risorse già quantificate sulla base degli accordi decentrati e destinate nel precedente anno dal comune a finanziare istituti contrattuali collettivi ulteriori rispetto al trattamento economico fondamentale, confluiscono nelle corrispondenti risorse dell'Unione»⁶⁷.

I magistrati contabili sono dell'avviso che il fine ultimo della gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali sia quello di fornire alle comunità di riferimento servizi del tutto adeguati, in linea con il rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia del procedimento amministrativo.

Detto in altri termini, l'Unione di comuni deve predisporre un modello organizzativo che riduca effettivamente le spese (e i costi) rispetto al modello gestionale dei singoli comuni, non essendo sufficiente il non superamento dei costi della fase antecedente, nella quale ogni singola funzione veniva svolta dal comune singolo.

Ciò significa che gli enti locali territoriali debbono riorganizzarsi e prevedere che la responsabilità gestionale del servizio sia messa in capo ad unico dipendente, eliminando forme gestionali elusive del principio di esclusività delle responsabilità organizzative.

Ciò detto, nelle Unioni di comuni è necessario ribadire che il dipendente del nuovo ente locale⁶⁸ diviene dipendente del nuovo ente, la cui procedura di trasferimento è normata dall'art. 31 del D. Lgs. n. 165/2001⁶⁹, il quale dispone che: «Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428».

A sua volta l'art. 2121 del codice civile⁷⁰ che integralmente si riporta, prevede che: «In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del

⁶⁷ I giudici contabili hanno fornito indicazioni da seguire per raggiungere l'obiettivo imposto dal legislatore. (cfr. CDC Piemonte, Sez. cont. Parere n.287/2012 – CDC Piemonte, Sez. cont., Parere n.9/2013 – CDC Lombardia, Sez. cont., Parere n. 408/2013).

⁶⁸ D. Lgs. n. 167/2000, art. 2, comma 1 «Ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni».

⁶⁹ D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*, in G. U. 9 maggio 2001, n. 106, S.O., Articolo 31, Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività (Art. 34 del D. Lgs n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 19 del D. Lgs. n. 80 del 1998).

⁷⁰ Codice civile, art. 2112. Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda

codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.

Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma.

Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento.

Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».

Ne deriva che il rapporto lavorativo con i singoli dipendenti comunali prosegue con l'Unione di comuni senza che vi siano interruzioni di sorta, conservando i lavoratori trasferiti tutti i diritti acquisiti.

L'Unione di comuni ha l'obbligo di applicare il trattamento economico e giuridico previsto dai contratti collettivi che vigono per ogni dipendente alla data del trasferimento delle funzioni all'Unione medesima, almeno fino alla sottoscrizione del contratto integrativo aziendale della suddetta forma associativa.

A loro volta, i comuni associati, in base al trasferimento delle loro funzioni e dei servizi attuano il congelamento dei posti in organico oggetto di trasferimento, in base al D. Lgs. n. 165/2001, art. 6-bis, il quale nel disporre «*Misure in materia di organizzazione e razionalizzazione della spesa per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni*», al comma 2, prevede che: «le amministrazioni interessate dai processi di cui al presente articolo provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione in misura corrispondente, fermi restando i processi di riallocazione e di mobilità del personale».

Nel caso vi sia recesso dall'Unione oppure scioglimento dell'Unione medesima, è ammesso la reintegrazione del personale nell'organizzazione dei comuni interessati. Si ribadisce che gli enti locali territoriali che associano le funzioni e i servizi debbono prevedere che la responsabilità del servizio sia in capo ad un unico soggetto che abbia i necessari poteri di organizzazione e di gestione, ai sensi dell'art. 109 del Tuel, il quale dispone che: «gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 50, comma 10, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco o del presidente della provincia e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente della provincia, della giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169 o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

2. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione».

Il tutto deve richiamarci ad una riflessione sulle «Posizioni organizzative» presenti nei comuni interessati alla forma unionale ed al fatto che esse possono/debbono essere rivisti, nel senso della loro riduzione numerica.

«Posizioni organizzative» istituite nell'ordinamento dal CCNL 31 marzo 1999, il quale, all'art. 8, «Area delle posizioni organizzative», prevedeva che: «1. gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:

- a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
- b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate a diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o alla iscrizione ad albi professionali;
- c) lo svolgimento di attività di staff e/o di studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo caratterizzate da elevate autonomia ed esperienza.

2. Tali posizioni, che non coincidono necessariamente con quelle già retribuite con l'indennità di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995, possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto d'un incarico a termine conferito in conformità alle regole di cui all'art. 9».

A sua volta, l'art. 9 contiene la normativa per il conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni organizzative e gli articoli 10 e 11, rispettivamente, le regole riguardanti la «Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato» e le «Disposizioni in favore dei Comuni di minori dimensioni demografiche».

Il nuovo CCNL del comparto «Funzioni Locali» del 21 maggio 2018, prevede che le amministrazioni locali hanno l'obbligo di adeguare l'area delle «Posizioni organizzative» alla rinnovata disciplina contrattuale che deve essere compiuta entro il 2 maggio 2019.

La suddetta area delle «Posizioni organizzative» è prevista dall'art. 13 del CCNL 2018, il quale, al comma 1, dispone che «gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:

- a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
- b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum».

Ai sensi del comma 2 «tali posizioni possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito in conformità all'art. 14. Nel caso in cui siano privi di posizioni di categoria D, la presente disciplina si applica:

- a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nelle categorie C o B;
- b) presso le ASP e le IPAB, ai dipendenti classificati nella categoria C».

In base al comma 3 «Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art.8 del CCNL del 31.3.1999 e all'art.10 del CCNL del 22.1.2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell'art 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del presente CCNL».

Ai sensi dell'art. 15 che integralmente si riporta, è previsto che «1. il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all'art. 13 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario.

2. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 16.000 annui lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione organizzativa. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della

rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa. Ai fini della graduazione delle suddette responsabilità, negli enti con dirigenza, acquistano rilievo anche l'ampiezza ed il contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

3. Nelle ipotesi considerate nell'art. 13, comma 2, l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 9.500 annui lordi per tredici mensilità.

4. Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento.

5. A seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative dagli stessi istituite, secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 1, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti.

6. Nell'ipotesi di conferimento ad un lavoratore, già titolare di posizione organizzativa, di un incarico ad interim relativo ad altra posizione organizzativa, per la durata dello stesso, al lavoratore, nell'ambito della retribuzione di risultato, è attribuito un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione organizzativa oggetto dell'incarico ad interim. Nella definizione delle citate percentuali, l'ente tiene conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito nonché e del grado di conseguimento degli obiettivi.

7. Per effetto di quanto previsto dall'art. 67, comma 7, in caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative previste dal comma 5, si determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo risorse decentrate, attraverso gli strumenti a tal fine previsti dall'art. 67».

L'art. 17 *Disposizioni particolari sulle posizioni organizzative*, ai commi 6 e 7, prevede che: «nelle ipotesi di conferimento di incarico di posizione organizzativa, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista dagli artt. 13 e 14 del CCNL del 22/1/2004, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato:

- l'ente di provenienza continua a corrispondere le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti, riproporzionate in base alla intervenuta riduzione della prestazione lavorativa e con onere a proprio carico;

- l'ente, l'Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base alla graduazione della posizione attribuita e dei criteri presso gli stessi stabiliti, con riproporzionamento in base alla ridotta prestazione lavorativa;

- al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, i soggetti di cui al precedente alinea possono altresì corrispondere con oneri a proprio carico, una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita ai sensi del precedente alinea, di importo non superiore al 30% della stessa.

7. Per gli incarichi di cui al presente articolo, in materia di conferimento, revoca e di durata degli stessi, trovano applicazione le regole generali dell'art. 14».

Infine, si fa presente che ai titolari di posizione organizzativa possono essere erogati compensi aggiuntivi, in base a quanto previsto dall'art. 18.

Si fa presente, infine, che dal punto di vista delle relazioni sindacali, previste dall'art. 3 del CCNL come «strumento per costruire relazioni stabili tra enti e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti» si evidenzia che «la partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale degli enti, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in:

- informazione;
- confronto;
- organismi paritetici di partecipazione».

Dal punto di vista delle relazioni sindacali e con riferimento alle posizioni organizzative bisogna attivare il «confronto sindacale», così come previsto dall'art. 5, comma 3, lettere d) ed e) del CCNL.

«Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all'art.7, comma 2 di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'ente intende adottare».

Sono oggetto di confronto, con i soggetti sindacali:

- a) l'articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro;
- b) i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance;
- c) l'individuazione dei profili professionali;
- d) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa;
- e) i criteri per la graduazione delle posizioni organizzative, ai fini dell'attribuzione della relativa indennità;
- f) il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 165/2001;
- g) la verifica delle facoltà di implementazione del Fondo risorse decentrate in

relazione a quanto previsto dall'art. 15, comma 7;

h) i criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell'amministrazione;

i) negli enti con meno di 300 dipendenti, linee generali di riferimento per la pianificazione delle attività formative».

Tutto questo, per significare che la situazione delle posizioni organizzative dei singoli comuni aderenti all'Unione Nord Salento andrebbe rivista, alla luce delle regole sopra esposte che coniugano l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa con la sua economicità.

UNIONE NORD SALENTO: NUMERO POSIZIONI ORGANIZZATIVE DEI SINGOLI COMUNI	
Campi Salentina	5
Guagnano	4
Novoli	3
Salice Salentino	5
Squinzano	4
Surbo	6
Trepuzzi	5
Totale	32

Se si tenesse conto solo delle funzioni comunali finora esaminate (oggi missioni), si potrebbe osservare che esse per la loro gestione richiederebbero un numero di posizioni organizzative pari a 6, anche se è del tutto evidente che un'organizzazione la quale gestisse unitariamente tutte le funzioni comunali, ammontante al 31 dicembre 2016 a 76.423 abitanti, richiederebbe un'organizzazione complessiva sostanzialmente differente dall'attuale, con l'introduzione di figure dirigenziali o comunque di almeno una figura di coordinamento generale.

Purtuttavia, nel possibile trasferimento all'Unione di comuni di tutte le funzioni esaminate, si potrebbe determinare un'economia di spesa significativa che potrebbe essere utilizzata nell'erogazione più efficace dei servizi comunali o anche nell'istituzione di nuovi servizi che comporterebbe, a sua volta, l'utilizzo di parte delle attuali posizioni organizzative, senza che vi sia superfetazione organizzativa.

Ipotizzando l'importo annuo massimo della retribuzione di posizione pari a 16.000 euro lordi⁷¹, si potrebbe determinare la situazione di cui al sottostante grafico.

⁷¹ È del tutto evidente che trattasi di una stima al massimo delle possibilità finanziarie, poiché le indennità possono variare da comune a comune. Ad esempio, si veda la determinazione delle indennità di posizione dei titolari di posizione organizzativa del comune di Surbo che con provvedimento della Commissione straordinaria con i poteri del Sindaco, n. 22 del 10 luglio 2019, ha previsto l'indennità di posizione per 2 dipendenti essere pari a euro 11.325,00; per 1 dipendente essere pari a euro 11.875; per un dipendente essere pari a euro 11.050; per un dipendente essere pari a euro 10.225; per un dipendente essere pari a euro 5.662,50.



Fonte: Elaborazione personale



Fonte: Elaborazione personale

È del tutto evidente che i suddetti dati di natura organizzativa e finanziaria, intesi al massimo della graduazione legislativamente possibile, vanno letti *cum grano salis*, potendo variare la spesa, in funzione del modello organizzativo prescelto per la gestione dell'Unione di comuni e significando, altresì, che come accade nel caso del comune di Altamura, che registra la presenza di dirigenti nel suo organico, la gestione associata e accentrata delle funzioni comunali, può comportare una rivisitazione radicale del modello organizzativo sottostante con l'inserimento al suo interno di figure professionali al momento non previste.

LA PRECONDIZIONE DELLA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI COMUNALI LA RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI STATALI

I comuni possono espletare le loro funzioni fondamentali ed erogare i servizi necessari ai cittadini grazie alle risorse finanziarie che riescono ad incassare attraverso l'imposizione tributaria, il pagamento di alcuni servizi, l'indebitamento, ma soprattutto i trasferimenti da parte dello Stato che vengono da questo assegnati ai singoli comuni, così come dispone il TUEL all'art. 149, comma 5, laddove prevede che «sono ripartiti in base a criteri obiettivi che tengano conto della popolazione, del territorio e delle condizioni socioeconomiche, nonché in base ad una perequata distribuzione delle risorse che tenga conto degli squilibri di fiscalità locale».

I trasferimenti erariali o statali hanno rappresentato una delle più importanti forme di entrata per gli enti locali, almeno fino all'emanazione del D. Lgs. n. 2016/2010, con il quale si è disciplinata la determinazione del fabbisogno standard per comuni province.

Fino al 1984 i trasferimenti da parte dello Stato avvenivano con rimborso a piè di lista, fatto che ha determinato una erogazione degli stessi libera dai principi di distribuzione mirata.

Dopo che il D. Lgs. n. 504/1992 aveva proceduto ad una parziale sistemazione della materia, il D. Lgs. 30 giugno 1997 n. 244 ha inserito nell'ordinamento una disciplina organica dei trasferimenti, avente il fine del riequilibrio e della perequazione delle somme attribuite, sulla base di un fabbisogno standardizzato di fondi per le Province e per i comuni, assumendo a base i servizi indispensabili e quelli maggiormente diffusi.

A sua volta, la riforma concernente il federalismo fiscale municipale ha previsto la «riduzione dei trasferimenti erariali» già disposti in precedenza a favore dei comuni poiché a beneficio di essi si erano determinate maggiori entrate derivanti dalla compartecipazione ai gettiti di alcuni tributi statali gravanti sugli immobili nonché dalla compartecipazione all'IVA e quelle scaturenti dai gettiti di tributi devoluti ai comuni, oltre che del maggiore gettito ICI (sostituita nel 2012 dall'IMU).

L'ANCI rileva che dal 2011 al 2017 lo Stato ha apportato riduzione alle risorse finanziarie comunali pari a 12,4 miliardi di euro e che nella legge di bilancio 2019 non si trova traccia dei 560 milioni di euro tagliati nel 2014 che dovevano essere restituiti ai comuni e che determinerà da parte di quest'ultimi la possibilità della riduzione dei servizi a favore dei cittadini o quella di aumentare i tributi locali, grazie al fatto che è ora consentito ai comuni lo sblocco dell'imposizione tributaria e del possibile aumento dell'IMU e delle addizionali.

Con riguardo alla situazione dei trasferimenti erariali ai sette comuni di Campi Salentina, Guagnano, Novoli, Salice Salentino, Squinzano, Surbo e Trepuzzi oggetto di

studio, nella tavola sottostante sono riportati i dati 2010-2019, concernenti i suddetti enti locali territoriali del nord Salento⁷².

I dati riportati sotto, ci permettono di effettuare alcune considerazioni d'ordine finanziario, sia di natura disaggregata, sia di natura aggregata.

Analisi dei trasferimenti erariali dei sette comuni Unione Nord Salento

Il comune di Campi Salentina, negli anni 2010-2019, consegue trasferimenti erariali pari a euro 17.849.385, con una media aritmetica pari a euro 1.784.939 e una deviazione standard⁷³ di euro 571.2998.

Tali finanziamenti si riducono vistosamente negli anni, determinando nel periodo 2010-2019, una perdita secca del gettito erariale, di euro 1.440.584, pari a -49%.

Il comune di Guagnano, negli anni 2010-2019, consegue trasferimenti erariali pari a euro 11.943.183, con una media aritmetica pari a euro 1.194.318 e una deviazione standard di euro 285.566.

Tali finanziamenti si riducono vistosamente negli anni, determinando nel periodo 2010-2019, una perdita secca del gettito erariale di euro 666.838, pari a -39%.

Il comune di Novoli, negli anni 2010-2019, consegue trasferimenti erariali pari a euro 10.482.977, con un media aritmetica pari a euro 1.048.298 e una deviazione standard di euro 235.425.

Tali finanziamenti si riducono vistosamente negli anni, determinando nel periodo 2010-2019, una perdita secca del gettito erariale di euro -509.276, pari a -33%.

Il comune di Salice Salentino, negli anni 2010-2019, consegue trasferimenti erariali pari a euro 15.712.229, con una media aritmetica pari a euro 1.571.223 e una deviazione standard di euro 283.437.

Tali finanziamenti si riducono vistosamente negli anni, determinando nel periodo 2010-2019, una perdita secca del gettito erariale di euro -599.496, pari a -28%.

Il comune di Squinzano, negli anni 2010-2019, consegue trasferimenti erariali, pari a euro 15.712.229, con una media aritmetica pari a euro 1.750.459 e una deviazione standard di euro 922.044.

Tali finanziamenti si riducono vistosamente negli anni, determinando nel periodo 2010-2019, una perdita secca del gettito erariale di euro -2.073.885, pari a -59%.

Il comune di Surbo, negli anni 2010-2019, consegue trasferimenti erariali pari a euro 21.791.858, con una media aritmetica pari a euro 2.179.186 e una deviazione standard di euro 389.903.

Tali finanziamenti si riducono vistosamente negli anni, determinando nel periodo 2010-2019, una perdita secca del gettito erariale di euro -763.596, pari a -26%.

⁷² Le tavole e i grafici riportati sotto sono frutto del lavoro di SERGIO M., su dati del Ministero dell'interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, riportati all'URL: <https://finanzalocale.interno.gov.it/banchedati.html>

⁷³ Scarto quadratico medio o deviazione standard. «Lo scostamento quadratico medio dalla media aritmetica o deviazione standard, è la radice quadrata della media aritmetica dei quadrati degli scarti dalla media». È un indicatore di variabilità.

Il comune di Trepuzzi, negli anni 2010-2019, consegue trasferimenti erariali, pari a euro 36.623.249, con una media aritmetica pari a euro 3.562.325 e una deviazione standard di euro 1.729.332.

Tali finanziamenti si riducono vistosamente negli anni, determinando nel periodo 2010-2019, una perdita secca del gettito erariale di euro -1.991.214, pari a -45%.


Il dato aggregato relativo all'andamento dei trasferimenti erariali in euro 2010-2019, ci dice che il totale dei sette comuni aderenti all'Unione Nord Salento consegue trasferimenti pari a euro 130.907.468, con una media aritmetica pari a euro 13.090.747 e una deviazione standard di euro 3.367.365.




Tali finanziamenti si riducono vistosamente negli anni, determinando nel periodo 2010-2019, una perdita secca del gettito erariale di euro -8.044.889, pari a -45%.

La situazione evidenziata nelle tavole e nei grafici riportati sopra, evidenzia la problematica situazione finanziaria dei comuni in esame che sono costretti, spesso, a pareggiare i propri bilanci, ricorrendo, da un lato alla rivisitazione della quantità e qualità dei servizi erogati al cittadino e dall'altro usando la leva dell'aumento dell'imposizione tributaria; salvo che essi non vogliano fare ricorso ad un profondo riordino concernente l'erogazione dei servizi locali fondato sull'associazionismo comunale e/o territoriale basato, in questo caso sulla fusione dei tre comuni, in quanto sia e forme associative locali, sia le forme aggregative comunali comportano anche, l'attribuzione di incentivi straordinari da parte dello Stato (e della propria regione), aggiuntivi alle risorse finanziarie statali ordinarie che continuerebbero ad essere conseguite.

Trasferimenti Erariali in euro 2010 - 2019 - Comuni Unione Nord Salento								
Anno	Campi S.	Guagnano	Novoli	Salice S.	Squinzano	Surbo	Trepuzzi	TOTALE COMUNI
2010	2.913.304 €	1.718.171 €	1.533.938 €	2.117.388 €	3.508.661 €	2.908.656 €	3.139.286 €	17.839.404 €
2011	2.514.753 €	1.493.127 €	1.310.742 €	1.821.697 €	3.088.131 €	2.543.355 €	2.611.620 €	15.383.425 €
2012	1.978.306 €	1.296.725 €	1.095.925 €	1.562.880 €	2.357.537 €	2.274.492 €	6.237.834 €	16.803.699 €
2013	2.068.248 €	1.464.516 €	1.115.904 €	1.817.248 €	1.715.606 €	2.592.263 €	5.933.175 €	16.706.960 €
2014	1.600.352 €	1.046.508 €	895.449 €	1.459.129 €	1.173.109 €	1.943.519 €	4.445.992 €	12.564.058 €
2015	1.240.741 €	879.827 €	731.311 €	1.224.539 €	919.723 €	1.732.554 €	3.433.328 €	10.162.023 €
2016	1.433.813 €	1.068.793 €	959.412 €	1.506.067 €	1.018.180 €	1.832.263 €	3.770.873 €	11.589.401 €
2017	1.409.962 €	1.066.779 €	995.821 €	1.511.665 €	1.084.375 €	1.942.505 €	3.850.802 €	11.861.909 €
2018	1.217.186 €	857.404 €	819.813 €	1.173.724 €	1.204.489 €	1.877.191 €	1.052.267 €	8.202.074 €
2019	1.472.720 €	1.051.333 €	1.024.662 €	1.517.892 €	1.434.776 €	2.145.060 €	1.148.072 €	9.794.515 €
Media	1.784.939 €	1.194.318 €	1.048.298 €	1.571.223 €	1.750.459 €	2.179.186 €	3.562.325 €	13.090.747 €
Dev. Standard	571.298 €	285.566 €	235.425 €	283.437 €	922.044 €	389.903 €	1.729.332 €	3.367.365 €
Totale	17.849.385 €	11.943.183 €	10.482.977 €	15.712.229 €	17.504.587 €	21.791.858 €	35.623.249 €	130.907.468 €
Valore max	2.913.304 €	1.718.171 €	1.533.938 €	2.117.388 €	3.508.661 €	2.908.656 €	6.237.834 €	17.839.404 €
Valore min	1.217.186 €	857.404 €	731.311 €	1.173.724 €	919.723 €	1.732.554 €	1.052.267 €	8.202.074 €
Differenza Valore max - Valore Min.	1.696.118 €	860.767 €	802.627 €	943.664 €	2.588.938 €	1.176.102 €	5.185.567 €	9.637.330 €

Anno	TOTALE COMUNI
2010	17.839.404 €
2011	15.383.425 €
2012	16.803.699 €
2013	16.706.960 €
2014	12.564.058 €
2015	10.162.023 €
2016	11.589.401 €
2017	11.861.909 €
2018	8.202.074 €
2019	9.794.515 €
Media	13.090.747 €
Dev. Standard	3.367.365 €
Totale	130.907.468 €
Valore max	17.839.404 €
Valore min	8.202.074 €
Differenza Valore max - Valore Min.	9.637.330 €





CAMPI S. - Andamento Trasferimenti Erariali in euro dal 2010 al 2019

Anno	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
€	2.913.304	2.514.753	1.978.306	2.068.248	1.600.352	1.240.741	1.433.813	1.409.962	1.217.186	1.472.720
Delta (anno n - (anno n-1))		- 398.551	- 536.447	89.942	- 467.896	- 359.611	193.072	- 23.851	- 192.776	255.534
Delta (anno n - (anno n-1)) %		-14%	-21%	5%	-23%	-22%	16%	-2%	-14%	21%
Delta 2019 - 2010	-1.440.584									
Delta 2019 - 2010 %	-49%									

Guagnano - Andamento Trasferimenti Erariali in euro dal 2010 al 2019

Anno	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
€	1.718.171	1.493.127	1.296.725	1.464.516	1.046.508	879.827	1.068.793	1.066.779	857.404	1.051.333
Delta (anno n - (anno n-1))		- 225.044	- 196.402	167.791	- 418.008	- 166.681	188.966	- 2.014	- 209.375	193.929
Delta (anno n - (anno n-1)) %		-13%	-13%	13%	-29%	-16%	21%	0%	-20%	23%
Delta 2019 - 2010	- 666.838									
Delta 2019 - 2010 %	-39%									

Novoli - Andamento Trasferimenti Erariali in euro dal 2010 al 2019

Anno	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
€	1.533.938	1.310.742	1.095.925	1.115.904	895.449	731.311	959.412	995.821	819.813	1.024.662
Delta (anno n - (anno n-1))		- 223.196	- 214.817	19.979	- 220.455	- 164.138	228.101	36.409	- 176.008	204.849
Delta (anno n - (anno n-1)) %		-15%	-16%	2%	-20%	-18%	31%	4%	-18%	25%
Delta 2019 - 2010	- 509.276									
Delta 2019 - 2010 %	-33%									

Salice S. - Andamento Trasferimenti Erariali in euro dal 2010 al 2019

Anno	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
€	2.117.388	1.821.697	1.562.880	1.817.248	1.459.129	1.224.539	1.506.067	1.511.665	1.173.724	1.517.892
Delta (anno n - (anno n-1))		- 295.691	- 258.817	254.368	- 358.119	- 234.590	281.528	5.598	- 337.941	344.168
Delta (anno n - (anno n-1)) %		-14%	-14%	16%	-20%	-16%	23%	0%	-22%	29%
Delta 2019 - 2010	- 599.496									
Delta 2019 - 2010 %	-28%									

Squinzano - Andamento Trasferimenti Erariali in euro dal 2010 al 2019

Anno	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
€	3.508.661	3.088.131	2.357.537	1.715.606	1.173.109	919.723	1.018.180	1.084.375	1.204.489	1.434.776
Delta (anno n - (anno n-1))		- 420.530	- 730.594	- 641.931	- 542.497	- 253.386	98.457	66.195	120.114	230.287
Delta (anno n - (anno n-1)) %		-12%	-24%	-27%	-32%	-22%	11%	7%	11%	19%
Delta 2019 - 2010	- 2.073.885									
Delta 2019 - 2010 %	-59%									

Surbo - Andamento Trasferimenti Erariali in euro dal 2010 al 2019

Anno	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
€	2.908.656	2.543.355	2.274.492	2.592.263	1.943.519	1.732.554	1.832.263	1.942.505	1.877.191	2.145.060
Delta (anno n - (anno n-1))		- 365.301	- 268.863	317.771	- 648.744	- 210.965	99.709	110.242	- 65.314	267.869
Delta (anno n - (anno n-1)) %		-13%	-11%	14%	-25%	-11%	6%	6%	-3%	14%
Delta 2019 - 2010	- 763.596									
Delta 2019 - 2010 %	-26%									

Trepuzzi - Andamento Trasferimenti Erariali in euro dal 2010 al 2019

Anno	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
€	3.139.286	2.611.620	6.237.834	5.933.175	4.445.992	3.433.328	3.770.873	3.850.802	1.052.267	1.148.072
Delta (anno n - (anno n-1))		- 527.666	3.626.214	- 304.659	- 1.487.183	- 1.012.664	337.545	79.929	- 2.798.535	95.805
Delta (anno n - (anno n-1)) %		-17%	139%	-5%	-25%	-23%	10%	2%	-73%	9%
Delta 2019 - 2010	- 1.991.214									
Delta 2019 - 2010 %	-63%									

Totale comuni - Andamento Trasferimenti Erariali in euro dal 2010 al 2019

Anno	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
€	17.839.404	15.383.425	16.803.699	16.706.960	12.564.058	10.162.023	11.589.401	11.861.909	8.202.074	9.794.515
Delta (anno n - (anno n-1))		- 2.455.979	1.420.274	- 96.739	- 4.142.902	- 2.402.035	1.427.378	272.508	- 3.659.835	1.592.441
Delta (anno n - (anno n-1)) %		-14%	9%	-1%	-25%	-19%	14%	2%	-31%	19%
Delta 2019 - 2010	- 8.044.889									
Delta 2019 - 2010 %	-45%									

Fonte: Elaborazione curata da Matteo Sergio, Advising senior KPMG

GLI INCENTIVI ALLE UNIONI DI COMUNI E IL RAFFRONTO CON GLI INCENTIVI PER LA FUSIONE DI COMUNI

L'Unione di comuni «ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi» è incentivata finanziariamente, sia da parte dello Stato e sia da parte delle singole Regioni.

Il riferimento per la concessione dei contributi alle Unioni di comuni è il D.M. 01/09/2000, n. 318 del Ministero dell'interno⁷⁴, come modificato dal D. M 01/10/2004 n. 289 del Ministero dell'interno⁷⁵.

Il suddetto D. M. n. 318/2000, prevede che l'Unione di comuni, sia privilegiata nel riparto dei contributi rispetto alla fusione di comuni e alle comunità montane svolgenti l'esercizio associato delle funzioni comunali, in quanto alla forma unionale spetta il 60% del totale dei fondi erariali che ogni anno sono appositamente destinati in base a quanto disposto dalla vigente normativa; mentre alle fusioni di comuni spetta il 15% e alle comunità montane il 25%.

Il contributo alle Unioni è concesso in base:

- «a) alla popolazione della unione dei comuni secondo quanto previsto dall'articolo 3;
- b) al numero di comuni facenti parte dell'Unione secondo quanto previsto dall'articolo 4;
- c) ai servizi esercitati in forma associata secondo quanto previsto dall'articolo 5».

Il contributo determinato in base ai suddetti parametri viene aumentato del 5% allorquando l'Unione «coincida esattamente con gli àmbiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni».

Qualora i fondi erariali siano insufficienti a finanziare le Unioni di comuni, si procede alla riduzione del contributo spettante in modo proporzionale.

Il contributo alle Unioni è concesso su richiesta da parte delle stesse e può essere aumentato nel caso di ampliamento dei comuni aderenti all'Unione medesima o di conferimento di nuovi servizi, intendendosi che i contributi assegnati cessano, se l'esercizio associato dovesse terminare.

Relativamente al parametro della popolazione, ad ogni Unione di comuni spetta «un contributo per abitante pari ad una percentuale del valore nazionale medio per abitante dei contributi erariali», rideterminato ogni dieci anni e a seguito di variazione del numero di comuni costituenti l'Unione interessata, secondo il seguente schema:

⁷⁴ Ministero dell'interno, D. M. 01/09/2000, n. 318, Regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali, Pubblicato nella G. U. 3 novembre 2000, n. 257.

⁷⁵ D. M. 01/10/2004 n. 289 del Ministero dell'interno, Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'interno 1° febbraio 2000, n. 318, concernente la ripartizione dei contributi spettanti ai comuni, derivanti da procedure di fusione, alle Unioni di comuni ed alle comunità montane, svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali, pubblicato in G. U. n. 283 del 2 dicembre 2004.

«a) 5 per cento per le unioni di comuni con popolazione complessiva sino a 3.000 abitanti;
 b) 6 per cento per le unioni di comuni con popolazione complessiva da 3.001 a 5.000 abitanti;
 c) 7 per cento per le unioni di comuni con popolazione complessiva da 5.001 a 10.000 abitanti;
 d) 8 per cento per le unioni di comuni con popolazione complessiva da 10.001 a 15.000 abitanti;
 e) 9 per cento per le unioni di comuni con popolazione complessiva da 15.001 a 20.000 abitanti;
 f) 5 per cento per le unioni di comuni con popolazione complessiva da 20.001 a 30.000 abitanti;
 g) 3 per cento per le unioni di comuni con popolazione complessiva superiore a 30.000 abitanti;
 g-bis) 3 per cento per le unioni di comuni ove siano presenti almeno due comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti».

La determinazione dei contributi alle Unioni di comuni compete anche in base ai comuni partecipanti ad essa.

Ai sensi dell'art. 5 «a ciascuna unione di comuni, in relazione al numero dei comuni associati, spetta in base alla popolazione dei comuni interessati, un contributo per abitante pari ad una percentuale del valore nazionale medio per abitante dei contributi erariali».

Si applicano le percentuali secondo il sottostante schema:

«a) 5 per cento per le unioni di comuni costituite da due comuni;
 b) 7 per cento per le unioni di comuni costituite con un massimo di quattro comuni;
 c) 8 per cento per le unioni di comuni costituite con un massimo 10 comuni;
 d) 10 per cento per le unioni di comuni costituite con oltre 10 comuni».

Come prevede il comma 3, il suddetto contributo viene rideterminato allorquando varia il numero dei comuni che costituiscono l'Unione.

A sua volta, l'art. 5 prevede la «determinazione dei contributi per le unioni dei comuni e le comunità montane in base ai servizi esercitati in forma associata», il quale al comma 1, dispone che: «in sede di prima istituzione delle unioni, di variazione del numero dei comuni che costituiscono le stesse unioni, di variazione del numero dei servizi, ed in sede di primo conferimento in forma associata di servizi comunali alle comunità montane o di variazione del numero degli stessi, i comuni interessati inviano attraverso le unioni di comuni e le comunità montane entro il termine di cui all'articolo 2, comma 6, apposita certificazione al fine di ottenere il contributo erariale. Le notizie sono riferite all'ultimo consuntivo approvato dai singoli enti. Per i servizi di cui non si dispongano di dati finanziari i comuni indicano dati di previsione corredati da apposita relazione esplicativa, in modo analitico, dei dati stessi».

Il comma 3 dispone che in base ai servizi esercitati, ad ogni Unione di comuni e a ogni comunità montana spetta un contributo secondo le percentuali riportate nel sottostante schema:

a) al 15 per cento delle spese correnti ed in conto capitale certificate ove l'ente gestisca in forma associata due servizi;
 b) al 19 per cento delle spese correnti ed in conto capitale certificate ove l'ente gestisca in forma associata da tre a cinque servizi;

c) al 26 per cento delle spese correnti ed in conto capitale certificate ove l'ente gestisca in forma associata più di cinque servizi».

Così come prevede il comma 4, «la percentuale di cui al comma 3 è elevata del 5 per cento per le spese certificate relative al servizio di anagrafe e stato civile e del 5 per cento per le spese certificate relative all'ufficio tecnico; mentre la percentuale di incremento spetta anche se l'esercizio associato riguarda solo tali servizi».

I commi 4-bis e 4-ter prevedono che «ove vengano conferite integralmente in gestione associata una o più funzioni, composte da più di due servizi individuati ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194, il contributo determinato ai sensi dei commi 3 e 4 ad esse riferibile è incrementato del 10 per cento.

Per la determinazione del contributo spettante alle unioni di comuni nelle fattispecie di cui al comma 1, le spese certificate dai singoli comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono calcolate con riferimento alla spesa media nazionale per abitante sostenuta dai comuni sino a 5.000 abitanti. Tale spesa è moltiplicata per il numero di 5.000 abitanti».

Se provassimo a simulare il contributo statale massimo concedibile all'Unione di comuni Nord Salento ne deriverebbe che l'ammontare finanziario sarebbe di tutto rispetto.

Invece, la situazione reale generale per Regione e per l'Unione di comuni Nord Salento è quella sotto riportata.

**RIPARTO DELLE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLE REGIONI A SOSTEGNO
DELL'ASSOCIAZIONISMO COMUNALE**

RISORSE DI CUI ALL'ARTICOLO 53, COMMA 10, LEGGE 388/2000

TABELLA A

REGIONE	RISORSE DI CUI ALL'ARTICOLO 53, COMMA 10, LEGGE 388/2000
ABRUZZO	5.131,57
CAMPANIA	5.450,64
EMILIA ROMAGNA	2.115.269,41
LAZIO	66.433,45
LIGURIA	72.107,42
LOMBARDIA	1.611.671,37
PIEMONTE	597.782,35
PUGLIA	141.782,96
SARDEGNA	2.813.722,47
SICILIA	24.928,21
TOSCANA	1.328.631,67
UMBRIA	29.181,33
VENETO	260.126,60

*L. n. 388/2000, art. 53, comma 10: «A decorrere dall'anno 2001, i trasferimenti erariali agli enti locali di cui al comma 9 sono aumentati di lire 500.000 milioni annue, di cui lire 30.000 milioni destinate alle province, lire 420.000 milioni ai comuni, lire 20.000 milioni alle Unioni di comuni e alle comunità montane per l'esercizio associato delle funzioni e lire 30.000 milioni alle comunità montane. I maggiori trasferimenti spettanti alle singole province ed ai singoli comuni sono attribuiti in proporzione all'ammontare dei trasferimenti a ciascuno attribuiti per l'anno 2000 a titolo di fondo ordinario, fondo consolidato e fondo perequativo. Per le comunità montane i maggiori trasferimenti sono prioritariamente attribuiti alle comunità montane per le quali sono intervenute dal 1997 al 1999 variazioni in aumento del numero dei comuni membri con territorio montano, in misura pari a lire 20.000 per ciascun nuovo residente nel territorio montano della comunità. I restanti contributi erariali spettanti alle comunità montane sono attribuiti in proporzione alla popolazione residente nei territori montani».

RISORSE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 730, LEGGE 147/2013 e sue succ. mod.

TABELLA B


REGIONE	RISORSE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 730, LEGGE 147/2013 e sue succ. mod.
ABRUZZO	118.470,63
CAMPANIA	191.994,67
EMILIA ROMAGNA	5.667.326,85
LAZIO	493.222,96
LIGURIA	340.166,39
LOMBARDIA	4.035.180,13
PIEMONTE	2.088.984,04
PUGLIA	937.715,96
SARDEGNA	6.561.040,23
SICILIA	660.391,26
TOSCANA	3.377.810,07
UMBRIA	104.097,85
VENETO	1.468.240,81

Fonte: Regione Puglia


*L. n. 147/2013, art. 1, comma 730: «[...] Al fine di incentivare il processo di riordino e semplificazione degli enti territoriali, una quota del fondo di solidarietà comunale, non inferiore, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, a 30 milioni di euro, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e una quota non inferiore a 30 milioni di euro è destinata, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai comuni istituiti a seguito di fusione [...]».

REGIONE	TOTALE COMPLESSIVO DELLE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLE REGIONI (TABELLA "A"+TABELLA "B")
ABRUZZO	123.602,20
CAMPANIA	197.445,31
EMILIA ROMAGNA	7.792.596,26
LAZIO	559.656,41
LIGURIA	412.273,81
LOMBARDIA	5.646.851,50
PIEMONTE	2.686.766,39
PUGLIA	1.079.498,92
SARDEGNA	9.374.762,70
SICILIA	685.319,47
TOSCANA	4.706.441,74
UMBRIA	133.279,18
VENETO	1.728.367,41

Fonte: Regione Puglia



Fonte: Elaborazione personale




Fonte: Elaborazione personale

ALLEGATO "A" ALLA DETERMINAZIONE DELLA SEZIONE RACCORDO AL SISTEMA REGIONALE n. 67 del 19 novembre 2018
Risorse statali e regionali a sostegno dell'associazionismo pugliese
Contributo spettante alle Unioni di Comuni - Anno 2018

UNIONI DEI COMUNI	GIROFONDI	SOMME DA LIQUIDARE
CINQUE REALI SITI Largo Gesuitico, 7 – 71045 Orta Nova (FG) C.F. 90029910719	0306398	B. Vincolato € 45.324,83 B. Autonomo € 33.589,53 TOT. € 78.914,36
JONICA SALENTINA Via F. Marina, s.n.c. - 73055 Racale (LE) CF. 03482430752	0079057	B. Vincolato € 107.841,56 B. Autonomo € 79.919,72 TOT. € 187.761,28
TERRE DI MEZZO Piazza Indipendenza, 1 – 73020 Botrugno (LE) C.F. 92014070756	0079638	B. Vincolato € 72.585,84 B. Autonomo € 53.792,24 TOT. € 126.378,08
ANDRANO, SPONGANO E DISO Via Filippo Bottazzi, 6 - 73030 Diso (LE) C.F. 92013730756	0079487	B. Vincolato € 43.280,36 B. Autonomo € 32.074,41 TOT. € 75.354,77
ACQUARICA DEL CAPO E PRESICCE Via Roma, 161 - 73054 Presicce (LE) C.F. 03587240759	0079323	B. Vincolato € 2.698,81 B. Autonomo € 2.000,05 TOT. € 4.698,86
GRECIA SALENTINA Piazza del Sole, 11 – 73021 Calimera (LE) C.F. 93063350750	0107413	B. Vincolato € 121.445,34 B. Autonomo € 90.001,27 TOT. € 211.446,61
TERRE DI LEUCA Piazza Concordia, s.n.c. – 73050 Salve (LE) C.F. 90019990754	0079590	B. Vincolato € 128.796,97 B. Autonomo € 95.449,46 TOT. € 224.246,43
ENTROTERRA IDRUNTINO Via Rosario Mancini, 4 - 73020 Bagnolo del Salento (LE) C.F. 92013640757	IT42IO526279748T20990000052	B. Vincolato € 37.811,34 B. Autonomo € 28.021,40 TOT. € 65.832,74
MESSAPIA Via De Dominicis, 5 – 73020 Cavallino (LE) C.F. 03628950754	0079766	B. Vincolato € 17.548,97 B. Autonomo € 13.005,27 TOT. € 30.554,24
NORD SALENTO P.zza Libertà, 27 – 73012 Campi Salentina (LE) C.F. 93067060751	0049825	B. Vincolato € 73.383,41 B. Autonomo € 54.383,31 TOT. € 127.766,72

Fonte: Regione Puglia, Determinazione n. 00067 del 19/11/2018



Fonte: Elaborazione personale

Ciò detto, il Ministero dell'interno aveva emanato un apposito D. M. rubricato «*Modalità di assegnazione del contributo spettante alle unioni di comuni per il servizio di polizia locale*»⁷⁶, per «disciplinare le modalità di assegnazione ed attribuzione dei contributi per l'anno 2003 a favore dell'esercizio associato dei servizi di polizia locale», il quale provvedimento specificava le modalità di assegnazione del contributo complessivo di 5 milioni di euro a beneficio delle Unioni di comuni che esercitavano in forma congiunta i servizi di polizia locale, in base al disposto dell'art. 31, comma 1, lettera *a*), della legge 27 dicembre 2002, n. 289; contributi che si riferivano, in modo esclusivo alle spese d'investimento.

Il suddetto fondo, così come prevedeva l'art. 2, era ripartito per «una quota, pari al 50 per cento, [...] alle unioni che esercitano in forma associata i servizi di polizia locale, in ragione delle spese correnti certificate [e] una quota, pari al 50 per cento, [...] alle unioni che esercitano in forma associata i servizi di polizia locale, in ragione delle spese in conto capitale certificate [...]»; mentre l'art. 5, prevedeva che «la quota spettante a ciascun ente [...] è comunque determinata in misura almeno pari a 10.000 euro».

Ad oggi e per l'anno 2019, il Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ha emanato un proprio decreto, con il quale sono stabilite le «*Modalità di certificazione per la comunicazione dei dati dei servizi gestiti in forma associata nell'anno 2019 da parte delle Unioni di comuni e delle comunità montane*», con il quale «per l'anno 2019, sono state individuate quali destinatarie delle risorse statali le seguenti Regioni: Liguria, Lazio, Abruzzo, Umbria, Campania, Emilia Romagna, Puglia, Piemonte, Lombardia, Calabria, Sicilia, Toscana, Veneto e Sardegna».

⁷⁶ Ministero dell'interno, D. M. 23/12/2003, Modalità di assegnazione del contributo spettante alle Unioni di comuni per il servizio di polizia locale, pubblicato nella G. U. 22 gennaio 2004, n. 17.

Il suddetto D. M. approva la modalità di certificazione relativa «alla concessione di un contributo erariale alle Unioni di comuni e alle comunità montane per i servizi gestiti in forma associata nell'anno 2019» e dispone, all'art. 3, che «la quantificazione del contributo erariale che deriva dai fondi erariali stanziati e dal numero degli enti ogni anno ne fanno richiesta, sarà assicurata nel limite massimo dei richiamati fondi. Qualora il fondo risultasse insufficiente alla copertura delle richieste pervenute, il contributo è assegnato mediante riparto del fondo stesso secondo il criterio proporzionale».

All'art. 4 prevede, altresì che «per la validità della comunicazione, le unioni di comuni e le comunità montane, devono presentare telematicamente la certificazione di cui all'articolo 2 entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 24:00 del 30 settembre 2019»⁷⁷.

Tutto ciò premesso e anche al fine di comparare i finanziamenti statali concessi alle Unioni di comuni e a quelli oggetto di fusione, ci si soffermerà (lo si ripete, soltanto a scopo comparativo e per confrontare quello che in termini di contributi finanziari statali accadrebbe nel caso che i comuni dell'Unione Nord Salento volessero ragionare su un'ipotesi di fusione intercomunale), sulla normativa statale che si riferisce all'incentivazione finanziaria riguardante le aggregazioni di comuni, prima di trattare le previsioni finanziarie previste dalla Regione Puglia nella propria legislazione concernente le forme associative e aggregative comunali.

Intanto, gli incentivi regionali concernenti l'Unione di comuni sono disciplinati dalla L. R. n. 34/2014 e dalla L. R. n. 32/2016⁷⁸ che dettano norme «per l'attuazione della legislazione nazionale sull'esercizio associato delle funzioni comunali con particolare riferimento alle funzioni fondamentali».

Ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3 «2. la Regione Puglia, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 117 della Costituzione; dei commi 28 e 30 dell'articolo 14 del D.L. n. 78/2010; dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; dell'articolo 19 del D.L. n. 95/2012; degli articoli 15 e 16 e degli articoli dal 30 al 35 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - TUEL, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, promuove il massimo grado di integrazione tra i comuni, incentiva l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi tra i comuni, disciplina l'esercizio obbligatoriamente associato delle funzioni fondamentali da parte dei comuni di

⁷⁷ Fonte: Ministero dell'interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, in <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-7-maggio-2019>

⁷⁸ Puglia, L. R. 01/08/2014, n. 34, *Disciplina dell'esercizio associato delle funzioni comunali*, pubblicata nel B. U. Puglia 4 agosto 2014, n. 105; Puglia, L. R. 21/11/2016, n. 32, *Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 1° agosto 2014, n. 34 (Disciplina dell'esercizio associato delle funzioni comunali)*, pubblicata nel B. U. Puglia 22 novembre 2016, n. 134.

piccole dimensioni demografiche, favorisce, in particolare, la fusione di comuni, lo sviluppo delle Unioni di comuni e le convenzioni, al fine di assicurare l'effettivo e più efficiente esercizio delle funzioni e dei servizi loro spettanti.

3. Per le finalità di cui al comma 2, la legge disciplina:

a) il processo di riordino territoriale attraverso l'individuazione, previa concertazione con i comuni interessati nelle sedi istituzionali, della dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica;

b) le forme e le modalità per l'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni;

c) la promozione e il sostegno dell'esercizio in forma associata di funzioni e servizi comunali, nonché della fusione di comuni».

L'art. 4, rubricato «Incentivazione all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali», al comma 1 prevede che: «nella ripartizione delle risorse disponibili, la Giunta regionale tiene conto, nell'ordine, dei seguenti criteri di preferenza:

a) fusioni di comuni;

b) unioni di comuni;

c) convenzioni;

d) ampliamento territoriale rispetto alle dimensioni ottimali delle forme associative previste nel piano di riordino territoriale;

e) eventuali funzioni trasferite in aggiunta a quelle fondamentali;

f) numero di funzioni e servizi comunali con esercizio in forma associata;

g) numero di comuni che partecipano a ognuna delle forme associative previste;

h) appartenenza dei comuni alle aree interne».

I commi 2-9, dispongono che: «2. I contributi finanziari correnti destinati a fusioni di comuni e Unioni di comuni avranno i limiti temporali di durata stabiliti dalla Giunta regionale tenendo conto delle richieste pervenute da parte dei comuni. I contributi finanziari correnti per le convenzioni hanno la durata stessa di ogni singola convenzione, previa verifica a tre anni dalla sua costituzione, ai sensi del comma 2 dell'articolo 8.

3. In caso di variazioni nella composizione della forma associativa o nella gestione associata delle funzioni o dei servizi, i contributi vengono modificati in proporzione al cambiamento avvenuto.

4. I contributi correnti successivi alla prima annualità sono decurtati delle somme già concesse nell'anno precedente anche se, sulla base della documentazione finanziaria, non venga comprovata l'effettiva gestione associata delle funzioni e dei servizi finanziati o il raggiungimento dei risultati dichiarati sulla domanda di contributo.

5. I contributi correnti, entro i limiti della dotazione annua di bilancio, sono assegnati in misura massima pari a euro 5 mila annui per ogni funzione comunale trasferita alla forma associativa, fino al limite massimo di euro 60 mila annui e in base al numero di comuni partecipanti alla medesima, pari a euro 4 mila annui per ogni partecipante alla forma associativa.

6. Tali contributi correnti vengono moltiplicati per 1,20 se l'esercizio associato avviene attraverso Unioni di comuni e per 2, nel caso di fusione o incorporazione di comuni.

7. I contributi da assegnare vengono rideterminati ogni cinque anni o allorquando si determina una variazione del numero di comuni che costituiscono l'Unione.


8. La Giunta regionale, entro i limiti degli stanziamenti dei bilanci di previsione annuali e pluriennali, concede incentivi una tantum in conto capitale, sulla base di richieste degli enti interessati finalizzate all'organizzazione dell'esercizio di funzioni e servizi comunali in forma associata.

9. Le istanze di contributo devono essere prodotte alla regione Puglia, da parte degli enti interessati, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui i contributi si riferiscono».


Il tutto significa che, almeno dal punto di vista potenziale, gli incentivi alle forme associative e aggregative comunali sono di tutto rispetto e prevederebbero contributi alle Unioni e alle fusioni consistenti, a beneficio degli enti interessati.

Gli incentivi reali concessi dalla regione Puglia che ammontano a euro 127.766,72 e sono comprensivi della quota finanziaria regionalizzata sono inferiori a quelli spettanti in base alle suddette leggi regionali n. 34/2014 e 32/2016 che ammontano a euro per anno 105.600, a cui si dovrebbe aggiungere il contributo statale regionalizzato di euro 73.383,41, di gran lunga inferiore comunque a quello concesso alle Unioni della regione Emilia-Romagna (simile alla Puglia per numero di abitanti) in base al «semplice» fatto che il bilancio di previsione 2018 della regione Puglia prevede «solo» 800.000 euro per le Unioni di comuni e per le fusioni di comuni, mentre la regione Emilia Romagna soltanto per le Unioni di comuni, ha concesso alle Unioni di comuni, per l'anno 2019, contributi pari a euro 5.373.400,00⁷⁹ oltre ad ulteriori somme per la fusione di comuni.

⁷⁹ Fonte: REGIONE EMILIA-ROMAGNA, Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE. Atto del Dirigente, DETERMINAZIONE Numero 11613 del 26/06/2019 BOLOGNA.



Fonte: Elaborazione personale



Fonte: Elaborazione personale

Appare del tutto evidente che se si dovesse raffrontare il complesso dei contributi erogati ai comuni interessati per la fusione di comuni, questo sarebbe ancora più vantaggioso rispetto a quanto percepito per l'Unione di comuni.

FUSIONE DI COMUNI: CENNI

Dei sette comuni costituenti l'Unione Nord Salento, tre fra questi, vale a dire Campi Salentina, Squinzano e Trepuzzi, avrebbero intenzione di procedere ad una fusione intercomunale, per la quale hanno già redatto un apposito studio di fattibilità⁸⁰.

A fine di offrire agli amministratori di tutti gli enti locali territoriali dell'Unione di comuni Nord Salento ulteriori spunti di riflessioni in tema di riordino territoriale e istituzionale, partendo dal Progetto di riorganizzazione complessiva dei servizi e delle funzioni attraverso l'Unione di comuni esistente, si dirà che le funzioni comunali, così come previste dal D. L. n. 95/2012⁸¹ possono essere espletate, ovviamente, da un comune sorto dal processo di fusione classico o attraverso quello d'incorporazione.

ARTICOLO 19 DL 95/2012	Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo	Organizzazione dei servizi pubblici di ambito comunale, compreso il trasporto pubblico comunale	Catasto
Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale	Protezione civile e coordinamento dei primi soccorsi	Raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani	Progettazione e gestione dei servizi sociali ed erogazione delle prestazioni
Edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici	Polizia municipale e polizia amministrativa locale	Servizi anagrafici ed elettorali	Statistica comunale

Funzioni comunali fondamentali

L'evoluzione della normativa italiana in materia di fusioni di comuni

Antecedentemente all'ingresso nell'ordinamento della L. n. 142/1990, il D. P. R. n. 616/1977, all'art. 16, rubricato *circoscrizioni comunali*, comma 3, disponeva che: «fino all'entrata in vigore della legge sulle autonomie locali non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti».

⁸⁰ Università del Salento, Dipartimento di Scienze dell'Economia, *Studio di fattibilità sull'ipotesi di fusione dei comuni di Campi Salentina, Squinzano e Trepuzzi*. Hanno partecipato alla stesura dello studio Stefano Adamo (Coordinatore), Michele G. Giuranno, Luigino Sergio e Fabio De Matteis. Lo studio suddetto è stato già consegnato all'Unione di comuni Nord Salento che lo ha commissionato.

⁸¹ DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95, *Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*. (12G0117) (G. U. Serie Generale n.156 del 06-07-2012 - Suppl. Ordinario n. 141), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (in S. O. n. 173, relativo alla G. U. 14/8/2012, n. 189).

Entrata in vigore la legge sull'ordinamento delle autonomie locali (L. n. 142/1990), la fusione di comuni veniva disciplinata dall'art. 11, rubricato *Modifiche territoriali, fusione ed istituzione di comuni*, il quale prevedeva che: «1. A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo i casi di fusione tra più comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite.

2. Le regioni predispongono un programma di modifica delle circoscrizioni comunali e di fusione dei piccoli comuni e lo aggiornano ogni cinque anni, tenendo anche conto delle Unioni costituite ai sensi dell'articolo 26.

3. La legge regionale che istituisce nuovi comuni, mediante fusione di due o più comuni contigui, prevede che alle comunità di origine o ad alcune di esse siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

4. Al fine di favorire la fusione di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti anche con comuni di popolazione superiore, oltre agli eventuali contributi della Regione, lo Stato eroga, per i dieci anni successivi alla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono.

5. Nel caso di fusione di due o più comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, tali contributi straordinari sono calcolati per ciascun comune. Nel caso di fusione di uno o più comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti con uno o più comuni di popolazione superiore, i contributi straordinari sono calcolati soltanto per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ed iscritti nel bilancio del comune risultante dalla fusione, con obbligo di destinarne non meno del 70 per cento a spese riguardanti esclusivamente il territorio ed i servizi prestati nell'ambito territoriale dei comuni soppressi, aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti».

Se con il D. P. R. n. 616/1977 venivano frenate le velleità municipalistiche di numerose realtà territoriali che agivano nel senso della conquista della loro autonomia istituzionale, ponendo l'art. 16, comma 3, uno sbarramento di natura demografica di almeno 5.000 abitanti, con l'art. 11, della L. n. 142/1990, la soglia per poter far nascere nuovi comuni veniva innalzata a 10.000 abitanti, salvo che il nuovo comune fosse il prodotto di un processo di fusione intercomunale, nel qual caso veniva consentita la deroga al limite demografico dei 10.000 abitanti⁸².

⁸² Ai sensi del D. Lgs. 27 aprile 1992, n. 282, *Armonizzazione delle disposizioni della legge 8 giugno 1990, n. 142, con l'ordinamento della Regione Valle d'Aosta* (in G. U. 16 maggio 1992, n. 113), art. 3, comma 1: «in deroga a quanto disposto dall'art. 11 della legge n. 142 del 1990, la Regione Valle d'Aosta può istituire comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, ma non inferiore a 2.000 abitanti. In ogni caso, l'istituzione di un comune non può comportare che altri comuni scendano al di sotto di tale entità demografica».

La L. n. 142/1990⁸³ ha rappresentato il primo sforzo prodotto dalla politica in tempi recenti, di agire sulla *vexata quaestio* dell'eccessivo frazionamento del sistema amministrativo locale italiano.

La fusione di comuni era già prevista dall'art. 26 della suddetta legge sull'ordinamento degli enti locali, seppur con riferimento all'Unione di comuni, dove si disponeva che due o più comuni contermini, appartenenti alla stessa provincia, ciascuno con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, potevano costituire un'Unione per l'esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi, ma solo «in previsione di una loro fusione» e che «entro dieci anni dalla costituzione dell'Unione deve procedersi alla fusione, a norma dell'art. 11. Qualora non si pervenga alla fusione, l'Unione è sciolta»; inoltre, nel caso in cui la Regione avesse erogato contributi aggiuntivi rispetto a quelli normalmente previsti per i singoli comuni, «dopo dieci anni dalla costituzione, l'Unione di comuni viene costituita in comune con legge regionale, qualora la fusione non sia stata deliberata prima di tale termine su richiesta dei comuni dell'Unione».

A sua volta, l'art. 26-bis, della L. n. 142/1990, per favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, prevedeva che le Regioni dovevano provvedere a disciplinare, con proprie leggi le forme di incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni, con l'eventuale previsione nel proprio bilancio di un apposito fondo.

A seguito della modificazione della L. n. 142/1990, operata dalla legge "Napolitano-Vigneri"⁸⁴, l'art. 6, ha modificato l'istituto dell'Unione di comuni, ritenendolo come fattispecie di gestione associata di funzioni e non più come modello organizzativo necessariamente prodromico alla fusione di Comuni.

Ciò vuole dire che dapprima le Unioni di comuni erano interessate al processo di fusione, poiché la L. n. 142/1990, all'art. 26, nel disciplinare le forme associative unionali, prevedeva che esse, entro dieci anni dalla loro costituzione, dovessero portare alla fusione degli enti coinvolti o allo scioglimento dell'Unione stessa; fatto che può essere considerato, a buona ragione, una delle cause dell'insuccesso delle Unioni di comuni, in quanto sullo sfondo di quest'ultime vi era un impegno irreversibile dei comuni partecipanti all'Unione, costituito, appunto, dalla fusione finale dei comuni interessati.

Le Regioni, inoltre, nella disciplina delle incentivazioni, dovevano favorire il massimo grado di integrazione tra i comuni, graduando la corresponsione dei benefici in relazione al livello di unificazione, rilevato mediante specifici indicatori, con riferimento alla tipologia ed alle caratteristiche delle funzioni e dei servizi associati o trasferiti, in modo tale da erogare il massimo dei contributi nelle ipotesi di massima integrazione, oltre a prevedere, in ogni caso, una maggiorazione dei contributi nelle ipotesi di fusione e di Unione, rispetto alle altre forme di gestione sovracomunale e

⁸³ L. 8 giugno 1990, n. 142, *Ordinamento delle autonomie locali*, in G. U. 12 giugno 1990, n. 135, S. O.

⁸⁴ L. 3 agosto 1999, n. 265, *Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142*

promuovere le Unioni di comuni, senza alcun vincolo alla successiva fusione, prevedendo, comunque, ulteriori benefici da corrispondere alle Unioni che autonomamente deliberino, su conforme proposta dei consigli comunali interessati, di procedere alla fusione.

L'istituzione di un nuovo comune a seguito del processo di fusione, inteso quale risultato classico della soppressione di più comuni preesistenti o dell'incorporazione di un comune in un altro già esistente, è sottoposta dalla Costituzione a differente disciplina, in base all'appartenenza o meno dei comuni interessati alla medesima Regione.

a) Se i comuni che intendono fondersi appartengono a regioni differenti, bisogna fare riferimento all'art. 132, comma 2 Cost., il quale dispone che: «si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della provincia o delle province interessate e del comune o dei comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i consigli regionali, consentire che province e comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra».

b) La fusione di comuni appartenenti alla medesima regione, ma che sono ricompresi in province differenti, rientra infine nel campo di applicazione dell'art. 133, comma 1 Cost. che assegna alla potestà legislativa statale l'istituzione e la determinazione delle circoscrizioni provinciali.

c) Nel caso di comuni che intendano fondersi, appartenenti ad una medesima regione e provincia, si versa nella situazione prevista dall'art. 133, comma 2, il quale prevede che: «la regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni». Se ne deduce che, in tale caso, il potere di istituire un nuovo comune appartenga alla regione: «sentite le popolazioni interessate».

L'art. 117 Cost., dispone che alle regioni è conferita potestà legislativa esclusiva in tema di circoscrizioni comunali; mentre l'art. 133, comma 2 Cost., evidenzia due principi importanti concernenti l'istituzione di nuovi comuni: il primo, riguardante la riserva di legge regionale e non più semplici provvedimenti amministrativi, come avveniva nel passato; il secondo, l'obbligo di consultazione delle popolazioni interessate finalizzata all'ottenimento del necessario consenso dei soggetti interessati.

Come visto, già il D. P. R. n. 616/1977⁸⁵, all'art. 16, rubricato "circoscrizioni comunali", comma 3, disponeva che: «fino all'entrata in vigore della legge sulle autonomie locali non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti»; mentre nel recente passato le modificazioni territoriali erano disciplinate dall'art. 11, della L. n. 142/1990, rubricato "*Modificazioni territoriali, fusione ed istituzione di comuni*", il quale prevedeva che l'istituto della fusione era l'unico modo di istituire

⁸⁵ D. P. R. 24 luglio 1977, n. 616, *Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382*, in G. U. 29 agosto 1977, n. 234, S. O.

comuni che avessero la popolazione inferiore a 10.000 abitanti o che la cui costituzione comportasse, come conseguenza, che altri comuni scendessero sotto tale limite demografico, visto l'inciso presente nel medesimo art. 11 che faceva salvi i casi di fusione.

Le regioni potevano modificare le circoscrizioni comunali dei comuni nelle forme previste dalla legge regionale «sentite le popolazioni interessate» ed avevano anche il dovere di predisporre un apposito programma di modifica delle circoscrizioni comunali e di fusione dei piccoli comuni e di aggiornarlo «ogni cinque anni, tenendo anche conto delle Unioni costituite ai sensi dell'art. 26».

Alla legge regionale istitutiva di nuovi comuni mediante fusione era rimesso il compito di prevedere adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi alle comunità di origine o ad alcune di esse.

Veniva disciplinata la fusione di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti anche con comuni aventi popolazione superiore e quella di due o più comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Nel primo caso (fusione di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti anche con comuni aventi popolazione superiore) lo Stato era tenuto ad erogare, oltre agli eventuali contributi della Regione, appositi contributi straordinari, per i dieci anni successivi alla fusione stessa, parametrati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono; nel secondo caso (fusione di due o più comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti) i contributi straordinari venivano calcolati per ciascun comune.

Qualora avvenisse la fusione di uno o più comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti con uno o più comuni di popolazione superiore, i contributi straordinari venivano calcolati solo per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e venivano iscritti nel bilancio del comune istituito a conclusione del procedimento di fusione, con l'obbligo di destinare non meno del 70 per cento per le spese concernenti esclusivamente il territorio ed i servizi prestati all'interno del territorio dei comuni soppressi che avevano popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

A decorrere dal 6 maggio 2014, le modificazioni territoriali sono regolate dal novellato art. 15 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che: «1. A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo i casi di fusione tra più comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite. 2. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi delle rispettive leggi regionali possono, anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo comune e rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito. Lo statuto del nuovo comune dovrà

prevedere che alle comunità dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi. 3. Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono. 4. La denominazione delle borgate e frazioni è attribuita ai comuni, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione e dopo aver ribadito che: «a norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le Regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale», dispone che: «salvo i casi di fusione tra più comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite».



Fonte: Elaborazione personale. Modello di fusione di comuni "ordinaria", art. 15 TUEL

La fusione di comuni nella legge "Delrio"

Con la legge cosiddetta "Delrio"⁸⁶, l'ordinamento giuridico degli enti locali territoriali si arricchisce di nuove disposizioni, sotto riportate:

a) per il primo mandato amministrativo, agli amministratori del nuovo ente locale territoriale nato dal processo di fusione, cui hanno preso parte comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e agli amministratori delle Unioni di comuni comprendenti comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilità, incandidabilità, inconfiribilità e

⁸⁶ L. 7 aprile 2014, n. 56, *Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*, in G. U. n. 81 del 7 aprile 2014.

incompatibilità previste dalla legge per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

b) in caso di fusione di uno o più comuni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del TUEL, il comune risultante dalla fusione adotta uno statuto che può prevedere anche forme particolari di collegamento tra il nuovo comune e le comunità che appartenevano agli enti oggetto della fusione;

c) i comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi delle rispettive leggi regionali possono, anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo comune e rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito. Lo statuto del nuovo soggetto giuridico locale dovrà prevedere che alle comunità dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi;

d) al comune istituito a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno meno di 5.000 abitanti si applicano, in quanto compatibili, le norme di maggior favore, incentivazione e semplificazione previste per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per le Unioni di comuni;

e) a decorrere dall'anno 2013, il contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni o alla fusione per incorporazione, di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti in misura comunque non superiore a 1,5 milioni di euro;

f) alle fusioni per incorporazione, ad eccezione di quanto per esse specificamente previsto, si applicano tutte le norme previste per le fusioni di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

g) le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi;

h) con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno sono disciplinati le modalità e i termini per l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni e alla fusione per incorporazione di cui ai commi 1 e 3.

A decorrere dall'anno 2013 sono conseguentemente soppresse le disposizioni del regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali, di cui al decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n. 318, incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo;

i) i comuni istituiti a seguito di fusione possono utilizzare i margini d'indebitamento consentiti dalle norme vincolistiche in materia a uno o più dei comuni originari e nei

limiti degli stessi anche nel caso in cui dall'unificazione dei bilanci non risultino ulteriori possibili spazi di indebitamento per il nuovo ente;

j) il commissario nominato per la gestione del comune derivante da fusione è coadiuvato, fino all'elezione dei nuovi organi, da un comitato consultivo composto da coloro che, alla data dell'estinzione dei comuni, svolgevano le funzioni di Sindaco e senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comitato è comunque consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici. Il commissario convoca periodicamente il comitato anche su richiesta della maggioranza dei componenti, per informare sulle attività programmate e su quelle in corso;

k) gli obblighi di esercizio associato di funzioni comunali derivanti dal comma 28 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, si applicano ai comuni derivanti da fusione entro i limiti stabiliti dalla legge regionale che può fissare una diversa decorrenza o modularne i contenuti. In mancanza di diversa normativa regionale, i comuni istituiti mediante fusione che raggiungono una popolazione pari o superiore a 3.000 abitanti, oppure a 2.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunità montane e che devono obbligatoriamente esercitare le funzioni fondamentali dei comuni, secondo quanto previsto dal citato comma 28 dell'articolo 14, sono esentati da tale obbligo per un mandato elettorale;

l) i consiglieri comunali cessati per effetto dell'estinzione del comune derivante da fusione continuano a esercitare, fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo comune, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti;

m) le risorse destinate, nell'anno di estinzione del comune, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto regioni e autonomie locali del 1° aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 81 alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1999, dei comuni oggetto di fusione confluiscono, per l'intero importo, a decorrere dall'anno di istituzione del nuovo comune, in un unico fondo del nuovo comune avente medesima destinazione;

n) tutti i soggetti nominati dal comune estinto per fusione in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano a esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori;

o) salva diversa disposizione della legge regionale:

1) tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data di estinzione dei comuni restano in vigore, fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del nuovo comune;

2) alla data d'istituzione del nuovo comune, gli organi di revisione contabile dei comuni estinti decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del nuovo comune le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione

contabile in carica, alla data dell'estinzione, nel comune di maggiore dimensione demografica;

1) in assenza di uno statuto provvisorio, fino alla data di entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del nuovo comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del comune di maggiore dimensione demografica tra quelli estinti;

p) il comune risultante da fusione:

✓ approva il bilancio di previsione entro novanta giorni dall'istituzione o dal diverso termine di proroga eventualmente previsto per l'approvazione dei bilanci e fissato con decreto del Ministro dell'interno;

✓ ai fini dell'esercizio provvisorio e della gestione provvisoria per l'individuazione degli stanziamenti dell'anno precedente assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziare nei bilanci definitivamente approvati dai comuni estinti;

✓ approva il rendiconto di bilancio dei comuni estinti, se questi non hanno già provveduto;

q) la popolazione del nuovo comune corrisponde alla somma delle popolazioni dei comuni estinti;

r) dalla data di istituzione del nuovo comune e fino alla scadenza naturale, resta valida, nei documenti dei cittadini e delle imprese, l'indicazione della residenza con riguardo ai riferimenti dei comuni estinti;

s) l'istituzione del nuovo comune non priva i territori dei comuni estinti dei benefici che a essi si riferiscono, stabiliti in loro favore dall'Unione europea e dalle leggi statali; mentre il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili dai comuni estinti al nuovo comune è esente da oneri fiscali;

t) nel nuovo comune istituito mediante fusione, possono essere conservati distinti codici di avviamento postale dei comuni preesistenti;

u) i comuni possono promuovere il procedimento di incorporazione in un comune contiguo. In tal caso, il comune incorporante conserva la propria personalità, succede in tutti i rapporti giuridici al comune incorporato e gli organi di quest'ultimo decadono alla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Lo statuto del comune incorporante prevede che alle comunità dell'ente locale cessato siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi. A tale scopo lo statuto è integrato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Le popolazioni interessate sono sentite ai fini dell'articolo 133 della Costituzione mediante referendum consultivo comunale, svolto secondo le discipline regionali e prima che i consigli comunali deliberino l'avvio della procedura di richiesta alla regione di incorporazione. Nel caso di aggregazioni di comuni mediante incorporazione, è data facoltà di modificare anche la denominazione del

comune. Con legge regionale sono definite le ulteriori modalità della procedura di fusione per incorporazione;

v) le regioni, nella definizione del patto di stabilità verticale, possono individuare idonee misure volte a incentivare le fusioni di comuni, fermo restando l'obiettivo di finanza pubblica attribuito alla medesima regione;

w) i comuni risultanti da una fusione possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione non oltre il quinto esercizio finanziario del nuovo comune. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo, non sono considerati gli esercizi finanziari in cui l'efficacia degli aumenti dei tributi o delle addizionali è sospesa in virtù di previsione legislativa;

x) i comuni risultanti da una fusione hanno tempo tre anni dall'istituzione del nuovo comune per adeguarsi alla normativa vigente che prevede l'omogeneizzazione degli ambiti territoriali ottimali di gestione e la razionalizzazione della partecipazione a consorzi, aziende e società pubbliche di gestione, salve diverse disposizioni specifiche di maggior favore.

Inoltre, i comuni risultanti da una fusione possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione, non oltre l'ultimo esercizio finanziario del primo mandato amministrativo del nuovo comune.

Per i comuni istituiti a seguito di fusione, l'obbligo di procedere all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle Unioni di comuni ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, decorre dal terzo anno successivo a quello d'istituzione.

Inoltre, la legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015) a decorrere dal 2016 consente che i comuni sorti da processo di fusione possano assumere personale a tempo indeterminato nel limite del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente (fermi restando i vincoli generali sulla spesa del personale).

La legge di bilancio 2017 (L. n. 232/2016), relativamente ai vincoli di finanza pubblica assegna per gli anni 2017, 2018, 2019, spazi finanziari agli enti locali, nel limite complessivo di 700 milioni di euro annui, di cui 300 milioni di euro per l'edilizia scolastica.

Gli spazi finanziari sono un beneficio che lo Stato concede alle Regioni che si riflette sugli enti locali.

In sostanza, lo Stato accorda un aiuto relativo agli obiettivi del patto di stabilità interno alla regione e questa lo ripartisce tra i comuni e le province del territorio di propria competenza.

Con le suddette misure di flessibilità (c.d. patti di solidarietà fra enti territoriali) si è cercato di definire meccanismi di compensazione regionale e nazionale in grado di rendere più sostenibili gli obiettivi finanziari.

A tale proposito, sempre la legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017), prevede che i comuni istituiti mediante fusione, pur non essendo esenti dai vincoli di vincoli di finanza pubblica usufruiscono di corsie preferenziali nell'assegnazione degli "sconti" sul pareggio di bilancio⁸⁷.

La fusione di comuni «per incorporazione»

fusione di comuni «per incorporazione» è un istituto previsto dalla suddetta L. n. 56/2014, all'art. 1, comma 130, nel quale è specificato che: «i comuni possono promuovere il procedimento di incorporazione in un comune contiguo. In tal caso, fermo restando il procedimento previsto dal comma 1 dell'articolo 15 del testo unico, il comune incorporante conserva la propria personalità, succede in tutti i rapporti giuridici al comune incorporato e gli organi di quest'ultimo decadono alla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Lo statuto del comune incorporante prevede che alle comunità del comune cessato siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi. A tale scopo lo statuto è integrato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Le popolazioni interessate sono sentite ai fini dell'articolo 133 della Costituzione mediante referendum consultivo comunale, svolto secondo le discipline regionali e prima che i consigli comunali deliberino l'avvio della procedura di richiesta alla regione di incorporazione. Nel caso di aggregazioni di comuni mediante incorporazione è data facoltà di modificare anche la denominazione del comune. Con legge regionale sono definite le ulteriori modalità della procedura di fusione per incorporazione».

L. n. 56/2014, sempre all'art. 1, comma 130, dopo avere previsto che l'incorporazione sarà disposta con legge regionale e previo referendum delle popolazioni interessate, stabilisce che «il comune incorporante conserva la propria personalità, succede in tutti i rapporti giuridici al comune incorporato e gli organi di quest'ultimo decadono alla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione».

Ciò detto, ne deriva che il processo di fusione per incorporazione non determina l'istituzione di un nuovo comune, ma solo la modifica dei confini del comune incorporante, con la risultante che a quest'ultimo competono tutte le situazioni attive e passive del comune incorporato.

Ne scaturisce, pertanto, un'importante conseguenza; vale a dire che la situazione finanziaria dei due comuni, incorporante e incorporato, giocherà un ruolo importante nel processo di fusione per incorporazione, perché lo squilibrio finanziario di almeno uno dei due comuni fungerà da ragione impeditiva alla fusione, in quanto l'onere dell'eventuale riequilibrio finanziario sarà soprattutto a carico del comune più sano finanziariamente che di conseguenza sarà portato a frenare sul processo di fusione.

⁸⁷ Cfr. SERGIO L., SERGIO S., *La fusione di Comuni in Puglia: istruzioni per l'uso, Manuale tecnico pratico per addetti ai lavori e non*, Tricase, Libellula, 2018, pp. 19-24.

Occorre aggiungere che almeno fino alle prime elezioni comunali del dopo fusione, gli organi del comune risultante dall'aggregazione saranno solo quelli che sono espressione dell'ente incorporante, ai quali compete la gestione della delicata fase riorganizzativa, mentre gli organi di quest'ultimo decadono alla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione.

Lo Statuto del comune incorporante, comunque, dovrà prevedere che alle comunità del comune cessato siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi; per questo fine è necessario che lo statuto sia integrato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione.

Un aspetto importante riguarda il fatto che le popolazioni interessate vanno sentite, ai fini dell'articolo 133 della Costituzione, mediante referendum consultivo comunale «prima che i consigli comunali deliberino l'avvio della procedura di richiesta alla regione di incorporazione».

L'anticipo dell'ascolto delle popolazioni interessate alla fusione per incorporazione, con ogni probabilità è dovuta al fatto che «l'incorporazione» di uno o più comuni in un altro (di solito quello più grande demograficamente) può ingenerare asimmetria politica tra comune incorporato e incorporante, in quanto il primo comune rinunciarebbe a gran parte della propria identità politica, vista la situazione non paritaria tra gli enti oggetto di fusione; di conseguenza, atteso che l'esito del referendum, nell'ipotesi di fusione per incorporazione, potrebbe essere certamente problematico proprio per tale fatto, il legislatore ha voluto saggiare l'umore della popolazione interessata dal processo di fusione «prima che i consigli comunali deliberino l'avvio della procedura di richiesta alla regione di incorporazione».

Potrebbe giovare all'esito positivo del processo di fusione il cambio di denominazione del comune incorporante, ponendosi, tale possibilità, come fattore altamente paradigmatico di discontinuità, tale da favorire le comunità incorporate a sentirsi come parte attiva e protagonista nella costruzione dell'ente locale territoriale frutto della fusione per incorporazione

Per ciò che attiene la prassi applicativa, le due tipologie di fusione divergono anche per un altro aspetto; vale a dire che la fusione tradizionale di solito si determina tra piccoli comuni o comunque generalmente investe due o più comuni che non hanno dimensioni demografiche assai differenti tra loro e dà luogo ad un nuovo ente locale territoriale che per territorio, economia, numero di abitanti, mette su di un piano di sostanziale uguaglianza e parità i comuni che si sono estinti; mentre la fusione che si realizza per il tramite di un processo d'incorporazione, si pone sempre (come del resto avviene con la fusione classica) l'obiettivo del riordino territoriale e della semplificazione della maglia amministrativa attraverso la riduzione del numero complessivo dei comuni del nostro Paese, ma realizza una posizione di superiorità dimensionale ed economica del comune incorporante, diversamente da quello che avviene nei confronti del comune incorporato che a sua volta si estingue per ingresso

nel comune incorporante, il quale, mantiene la propria personalità, i propri organi e succede, come visto, a titolo universale al comune incorporato.

Solo a titolo d'esempio, si può aggiungere che la fusione per incorporazione potrebbe funzionare nel governo della città metropolitana, dove le piccole realtà comunali, generalmente escluse dal processo di rappresentanza, potrebbero trovare la loro ragione d'essere proprio tramite la fusione che renderebbe anche la città metropolitana soggetto giuridico meno pletorico, nel quale potrebbe essere più agevole l'assunzione delle decisioni d'assumere.

Ciò detto, svariate leggi regionali di riordino territoriale richiamano, già da tempo, la possibilità della fusione per incorporazione, tra le cause di modificazione delle circoscrizioni comunali.

Infatti, a tale proposito si può menzionare la L. R. n. 143/1973 della regione Abruzzo, art. 8, «*Istituzione di nuovi comuni*», che prevede l'ipotesi di «incorporazione di uno o più comuni in altro comune contiguo», dove è stabilito che «l'incorporazione [...] è equiparata alla fusione di comuni, mediante l'istituzione di un comune nuovo»; la L. R. n. 54/1974 della regione Campania, art. 3, nel quale ribadisce che «[...] l'incorporazione di un comune in un altro della medesima provincia è equiparata all'ipotesi contemplata alla lettera a) del precedente articolo 2 [vale a dire la fusione tra comuni tradizionale]»; la L. R. n. 25/1992 della regione Veneto, che all'art. 3, dispone che: «la variazione delle circoscrizioni comunali può consistere: [...] nell'incorporazione di uno o più comuni all'interno di altro comune»; la L. R. n. 10/1995 della regione Marche, la quale all'art. 3, precisa che: «il mutamento delle circoscrizioni comunali può aver luogo nei seguenti casi: a) incorporazione di un comune in un altro contermini; b) distacco di una frazione o borgata da un comune e sua incorporazione in un comune contermini; [inoltre] ai fini della presente legge, all'incorporazione di comune in altro comune contermini devono applicarsi le stesse disposizioni poste in materia di fusione di due o più comuni contermini»; la L. R. n. 24/1996 della regione Emilia-Romagna, art. 20, che al comma 2 prevede che: «ai fini della presente legge, l'unificazione in un solo comune di più comuni preesistenti realizzata attraverso l'incorporazione di uno o più comuni in un altro contiguo, deve intendersi equiparata alla fusione di comuni operata mediante istituzione di un comune nuovo»; la L. R. n. 29/2006 della regione Lombardia, la quale, all'art. 5, «*Mutamento circoscrizioni comunali*», parla di «aggregazione di un comune ad altro comune contiguo»; la L. R. n. 68/2011 della regione Toscana, la quale all'art. 64 stabilisce che: «in caso di fusione o incorporazione di due o più comuni, se la legge regionale che provvede alla fusione o all'incorporazione non stabilisce alcun contributo in favore del comune, è concesso un contributo pari a 150.000,00 euro per ogni comune originario per cinque anni fino ad un massimo di 600.000,00 euro per il nuovo comune a decorrere dall'anno successivo all'elezione del nuovo Consiglio comunale»; la L. R. n. 34/2014 della regione Puglia che all'art. 6, comma 4, dispone che: «su richiesta dei comuni interessati alla fusione, che può avvenire anche per

incorporazione, deliberata dai rispettivi consigli comunali, la Giunta regionale presenta un disegno di legge per l'istituzione del nuovo comune».

Per ciò che attiene la regione Calabria, la L. R. n. 15/2006⁸⁸ disciplina la fusione di comuni all'art. 5, nel quale non è specificamente prevista la fusione di comuni; anche se essa può implicitamente essere ritenuta vigente nell'ordinamento regionale, in quanto al comma 1 è disposto che: «fatte salve le disposizioni di cui al presente articolo, alle fusioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano l'ordinamento dei comuni».

Nella fusione per «incorporazione» di uno o più comuni in un comune che deve essere sempre contiguo, la promozione di tale forma di aggregazione comunale compete sempre ai comuni interessati, fermo restando il procedimento previsto dall'art. 15, comma 1, del TUEL, vale a dire che è alla regione che compete l'onere di modificazione delle circoscrizioni territoriali dei comuni coinvolti dal processo di fusione, a norma degli artt. 117 e 133 Cost., dopo che siano state «sentite le popolazioni interessate», con le modalità previste dalla legge regionale.

L'istituto della fusione di comuni, tanto nella sua versione ordinaria o classica, ex art. 15 del TUEL, quanto in quella per «incorporazione», ex art. 1, comma 130, della L. n. 56/2014, non è di facile applicazione, a causa della resistenza opposta in molti casi dalle amministrazioni comunali che spesso la osteggiano con motivazioni le più disparate o dell'opposizione riveniente dai cittadini, timorosi di perdere la propria identità socio-culturale, a causa dell'aggregazione di territori un tempo autonomi.

Proprio per superare alcune azioni di blocco alle politiche di cambiamento, ma soprattutto per sostenere nuovi modelli organizzativi, tramite i quali tentare di migliorare le prestazioni di servizi erogate ai cittadini e alle imprese da parte dei comuni, da tempo lo Stato incentiva finanziariamente quelle istituzioni comunali che sulle forme aggregative innovative che da un lato riducono la miriade di piccoli comuni e dall'altro tentano di percorrere la strada dell'efficienza, efficacia ed economicità nel governo locale del territorio.

Ciò detto, nelle svariate leggi regionali di riordino territoriale che richiamano, la possibilità della fusione per incorporazione, tra le cause di modificazione delle circoscrizioni comunali, è sempre necessario il preventivo parere delle popolazioni interessate alla fusione che può essere richiesto tramite referendum consultivo ovvero, così come disposto dall'art. 15 del TUEL, «nelle forme previste dalla legge regionale».

Per la Corte Costituzionale «[...] l'obbligo di sentire le popolazioni interessate, che l'art. 133, secondo comma, della Costituzione sancisce come presupposto della legge regionale modificativa di circoscrizioni e denominazioni dei comuni, è espressione di un «generale principio ricevuto dalla tradizione storica» che vuole la partecipazione delle comunità locali a «talune fondamentali decisioni che le riguardano». Tale

⁸⁸ L. R. 24/ novembre 2006, n. 15, *Promozione dell'esercizio associato di funzioni e servizi ai comuni*, in B. U. Calabria primo dicembre 2006, n. 22, suppl. straord. 4 dicembre 2006, n. 1.

rilevanza del precetto costituzionale si coglie nel senso di garanzia che essa assume a tutela dell'autonomia degli enti minori nei confronti delle regioni, al fine di «evitare che queste possano addivenire a compromissioni dell'assetto preesistente senza tenere adeguato conto delle realtà locali e delle effettive esigenze delle popolazioni direttamente interessate»⁸⁹.

Occorre prestare attenzione a quanto sostenuto dalla giurisprudenza, in ordine al referendum consultivo, necessario per «sentire le popolazioni interessate» prima di addivenire alla fusione di comuni, in quanto la magistratura contabile ritiene che «[...] per quanto attiene alla materia oggetto di referendum consultivo locale - il Consiglio di Stato ha ritenuto rientranti nelle “materie di esclusiva competenza locale” quelle sulle quali l'ente locale disponga di potestà decisionale; valutando in sostanza il referendum consultivo quale strumento di supporto dell'attività provvedimentale degli organi dell'ente locale, il quale deve perciò disporre in materia di una competenza primaria a deliberare in via definitiva (C. d. S., Sez. I, pareri n. 2073/1992 e n. 3045/1996) [invece] la materia del referendum consultivo per la fusione di comuni rientra nelle competenze della regione nell'ambito della complessa procedura di cui allo stesso titolo II, della legge regionale n. 12/1976, con spese [per lo svolgimento del referendum] a carico della regione [...] giudica pertanto la Sezione che il referendum consultivo in materia di fusione di comuni indetto per il giorno [...] nel comune di [...] non possa rientrare in quelle “materie di esclusiva competenza locale”, per le quali sole detto istituto (referendario) è previsto [...] sia la irregolarità della procedura, sia *a fortiori* l'evidente preventiva carenza di potere del comune all'espletamento di un referendum in materia rimessa normativamente alla competenza della Regione, consentono alla Sezione di ravvisare nel comportamento del sindaco concretatosi nell'atto di indizione del referendum, l'elemento soggettivo della colpa grave, per non avere impedito - attraverso il legittimo e generale potere di annullamento della procedura, in sede di esercizio del potere di autotutela - il verificarsi di un danno per le finanze comunali conseguente ad una consultazione che le richiamate norme allocano in ben altra procedura, intestata ad altra autonomia (la Regione)⁹⁰.

Ad avviso della Corte Costituzionale, la lettura del secondo comma dell'art. 133 Cost., è chiara ed univoca: la consultazione delle popolazioni interessate è richiesta sia per l'istituzione di nuovi comuni, sia per la modificazione delle loro circoscrizioni; in linea generale, quindi, popolazioni interessate sono tanto quelle che verrebbero a dar vita ad un nuovo comune, così come quelle che rimarrebbero nella parte, per così dire, “residua” del comune di origine; altrettanto può dirsi per i trasferimenti di popolazioni da un comune ad un altro in conseguenza di modificazioni delle circoscrizioni territoriali».

⁸⁹ Corte Costituzionale, 15 settembre 1995, n. 433.

⁹⁰ Corte Conti reg., (Toscana), sez. giurisd., 01/07/2003, (ud. 01/07/2003, dep. 01/07/2003), n. 527.

Ritornando alla «fusione per incorporazione» e alla «L. n. 56/2014», art. 1, comma 130, dopo avere previsto che l'incorporazione è disposta con legge regionale e previo referendum delle popolazioni interessate, è stabilito che «il comune incorporante conserva la propria personalità, succede in tutti i rapporti giuridici al comune incorporato e gli organi di quest'ultimo decadono alla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione».

Da ciò ne deriva che al processo di fusione non corrisponde la creazione di un nuovo comune, ma solo la modifica dei confini del comune incorporante, con la risultante che a quest'ultimo ente competono tutte le situazioni attive e passive del comune incorporato.

Ne scaturisce un'importante conseguenza, proprio per quanto detto; vale a dire che la situazione finanziaria dei due comuni, incorporante e incorporato, giocherà un ruolo importante nel processo di fusione per incorporazione, perché lo squilibrio finanziario di almeno uno dei due comuni fungerà da ragione impeditiva alla fusione, in quanto l'onere dell'eventuale riequilibrio finanziario sarà soprattutto a carico del comune più sano finanziariamente che di conseguenza sarà portato a frenare sul processo di fusione.

Per ciò che attiene la rappresentatività, occorre aggiungere che almeno fino alle prime elezioni comunali del dopo fusione, emerge che gli organi del Comune risultante dall'aggregazione saranno solo quelli che sono espressione dell'ente incorporante, ai quali compete la gestione della delicata fase riorganizzativa, mentre gli organi di quest'ultimo decadono alla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione.

Lo Statuto del comune incorporante, comunque, dovrà prevedere che alle comunità del comune cessato siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi; per questo fine è necessario che lo statuto sia integrato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione.

Un aspetto rilevante riguarda il fatto che le popolazioni interessate vanno sentite, ai fini dell'articolo 133 della Costituzione, mediante referendum consultivo comunale «prima che i consigli comunali deliberino l'avvio della procedura di richiesta alla regione di incorporazione».

Tale procedura, che anticipa l'ascolto delle popolazioni interessate alla fusione per incorporazione, con ogni probabilità è dovuta al fatto che «l'incorporazione» di uno o più comuni in un altro (di solito quello più grande demograficamente) può ingenerare asimmetria politica tra comune incorporato e incorporante, in quanto il primo ente locale territoriale rinuncerebbe a gran parte della propria identità politica, vista la situazione non paritaria tra gli enti oggetto di fusione; di conseguenza, atteso che l'esito del referendum nell'ipotesi di fusione per incorporazione potrebbe essere certamente problematico proprio per tale fatto, il legislatore ha voluto saggiare l'umore della popolazione interessata dal processo di fusione «prima che i consigli

comunali deliberino l'avvio della procedura di richiesta alla Regione di incorporazione».

Potrebbe giovare all'esito positivo del processo di fusione il cambio di denominazione del comune incorporante, ponendosi tale possibilità come fattore altamente paradigmatico di discontinuità, tale da favorire le comunità incorporate a sentirsi come parte attiva e protagonista nella costruzione dell'ente locale territoriale frutto della fusione per incorporazione.

Le due tipologie di fusione tra enti si riavvicinano, relativamente alla loro forma di sostegno finanziario da parte dello Stato e della Regione, poiché la vigente normativa mette sullo stesso piano dei trasferimenti, sia la fusione tradizionale e sia quella per incorporazione⁹¹.



Fonte: Elaborazione personale. Modello di fusione di comuni "per incorporazione", art. 1, comma 130, legge n. 56/2014

⁹¹ D. L. 24/06/2014, n. 90, *Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*, in G. U. 24 giugno 2014, n. 144, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 11 agosto 2014, n. 114. L'art. 23, comma 1, lett. f-ter), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (convertito dalla legge n. 114/2014), prevede che: «l'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente: Art. 20. - (*Disposizioni per favorire la fusione di comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali*). - 1. A decorrere dall'anno 2013, il contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, o alla fusione per incorporazione di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti in misura comunque non superiore a 1,5 milioni di euro. 2. Alle fusioni per incorporazione, ad eccezione di quanto per esse specificamente previsto, si applicano tutte le norme previste per le fusioni di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni [...].».

Gli incentivi statali alle fusioni di comuni

Nel corso della XVII legislatura (dal 15 marzo 2013 al 22 marzo 2018), a seguito delle innovazioni ordinarie introdotte dalla legge n. 56/2014 (c.d. legge «Delrio»), sono state emanate numerose disposizioni, tese all'incentivazione di natura finanziaria dei processi di riordino territoriale basato sulla fusione di comuni.

A decorrere dall'anno 2014, all'interno della dotazione del Fondo di solidarietà comunale⁹², è stato costituito un accantonamento di risorse destinato in favore delle Unioni e delle fusioni di comuni, per un importo non inferiore a complessivi 60 milioni annui, introdotto nell'ordinamento per il triennio 2014-2016 dall'articolo 1, comma 730, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) e poi consolidato dall'anno 2016 con la legge di stabilità per il 2016 (comma 17, lettera b), L. n. 208/2015).

La norma mette a disposizione una quota non inferiore a 30 milioni di euro ai comuni istituiti a seguito di fusione, ai fini dell'erogazione del contributo straordinario ad essi spettante, nei dieci anni successivi alla fusione, ai sensi dell'articolo 20 del D. L. 6 luglio 2012, n. 95.

Le risorse finanziarie sopra riportate si sono aggiunte alle altre, di per sé assai limitate, che erano state stanziare dal 2007 (articolo 1, comma 164, L. n. 662/1996) per un importo pari a 1,5 milioni di euro, al fine dell'incentivazione, tanto delle fusioni, quanto delle Unioni di comuni, rilevando che poiché le fusioni tra comuni sono state, almeno fino a questi ultimi anni, di numero assai ridotto, buona parte di tali risorse è stata, nella sostanza, assegnata alle Unioni di comuni.

A partire dal 2014, a seguito dell'emanazione della legge n. 56/2014, si è sviluppato un notevole interesse da parte dei comuni nei confronti della "nuova" forma di riordino territoriale, tenuto conto anche del quadro politico-finanziario assai problematico per le casse comunali, in quanto i processi di accorpamento dei comuni incrementano le entrate degli enti locali territoriali interessati, grazie all'erogazione dei contributi straordinari spettanti ai comuni fusi che via via nel corso degli anni sono andati aumentando.

Con l'articolo 20 del D. L. n. 95/2012, il contributo straordinario era commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010 - ultimo anno di assegnazione dei contributi erariali ordinari, poi soppressi dalla normativa sul federalismo fiscale - nel limite degli stanziamenti finanziari allora previsti; contributo che non riguarda gli enti locali appartenenti ai territori delle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta nonché gli enti locali appartenenti alle province

⁹² Il Fondo di solidarietà comunale rappresenta il fondo per il finanziamento dei comuni anche con finalità di perequazione. La L. 24 dicembre 2012, n. 228, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)*, (12G0252) (G. U. Serie Generale n. 302 del 29-12-2012 - Suppl. Ordinario n. 212), all'art. 1, comma 380, lett. b), dispone che «[...] è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali [...]».

autonome di Trento e Bolzano, poiché si tratta di territori dove è in vigore particolare disciplina per la concessione dei trasferimenti agli enti locali.

A sua volta, il D. L. n. 90/2014, estendeva il contributo straordinario alle fusioni per incorporazione e introduceva un limite massimo al contributo medesimo per ciascun beneficiario, che, pur commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, è stato fissato nella misura non superiore a 1,5 milioni di euro, per le fusioni realizzate dal 2012.

La legge di stabilità per il 2016 (art. 1, commi 17-18, L. n. 208/2015), per un verso aveva stabilizzato a regime la destinazione di risorse in favore delle Unioni e delle fusioni di comuni all'interno del Fondo di solidarietà comunale, per complessivi 60 milioni annui e per altro verso aveva elevato, tanto la percentuale del contributo spettante a ciascun comune dal 2016, fissata al 40 per cento dei trasferimenti attribuiti nel 2010 (in luogo del precedente 20%), quanto il limite massimo del contributo per ciascun beneficiario, fissato in 2 milioni di euro.

Successivamente la percentuale di riferimento rispetto ai contributi assegnati nel 2010 è stata ulteriormente aumentata dalle ultime due leggi di bilancio, che, fissando il limite massimo del contributo per ogni beneficiario a 2 milioni di euro, era stata portata, prima, al 50 per cento per l'anno 2017 (art. 1, comma 447, legge n. 232/2016) e poi al 60 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010 a decorrere dal 2018 (art. 1, comma 868, legge n. 205/2017).

Di conseguenza, a partire dal 2018, ai comuni risultanti da fusione o da fusione per incorporazione è assegnato un contributo annuo e per dieci anni pari al 60% dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite massimo di 2 milioni per ciascun beneficiario, previsto dal comma 17, lettera b), della L. n. 208/2015.

Riassumendo, relativamente alle risorse finanziarie stanziare per la concessione del contributo straordinario alle fusioni nonché per le Unioni di comuni – iscritte sul capitolo 1316 (Fondo ordinario) dello stato di previsione del Ministero dell'interno – si precisa che esse sono state previste dalle seguenti disposizioni legislative:

1. «articolo 1, comma 164, L. n. 662/1996 (legge finanziaria per il 1997), per un importo pari a 1,5 milioni di euro annui per la fusione e l'unione di comuni;
2. articolo 1, comma 730, L. n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) che ha stabilito la destinazione, nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale, di complessivi 60 milioni annui in favore del finanziamento delle Unioni e delle fusioni di comuni, di cui 30 milioni in favore delle fusioni e 30 milioni ad incremento del contributo spettante alle Unioni; contributi che sono stati consolidati a decorrere dal 2016, dalla legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 17, lett. b), legge n. 208/2015);
3. ulteriori 5 milioni annui stanziati per aumentare il contributo straordinario in sede di ripartizione, con DPCM 10 marzo 2017, del «Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali solo in termini di saldo netto da finanziare», istituito dall'art. 1, comma 433, della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017);

4. art. 14 del D. L. n. 50/2017 che ha incrementato le risorse finanziarie destinate alla concessione del contributo per i comuni che danno luogo alla fusione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Inoltre, sempre ad incremento delle risorse destinate al contributo straordinario, il D. L. n. 50/2017 ha disposto all'interno del Fondo di solidarietà comunale la costituzione di un accantonamento di 25 milioni di euro che a decorrere dal 2022 aumenterà le risorse destinate alla concessione del contributo straordinario previsto per i comuni che danno luogo alla fusione, o alla fusione per incorporazione (fino a tale data, l'accantonamento viene, invece, destinato ai comuni che, a seguito dell'applicazione dei criteri perequativi di ripartizione delle risorse del Fondo medesimo, presentino un differenziale negativo tra la dotazione netta delle risorse ad essi attribuite, rispetto all'ammontare delle risorse storiche di riferimento); legge di bilancio per il 2018 che ha disposto un ulteriore aumento delle risorse finanziarie destinate all'erogazione dei contributi per le fusioni di comuni, di un importo pari a 10 milioni annui a decorrere dal 2018 (art. 1, comma 869, legge n. 205/2017)»⁹³.

Inoltre, la legge n. 158/2017 contiene misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, prevede che possano beneficiare di tali misure, tra cui l'accesso al Fondo per lo sviluppo strutturale ivi istituito anche i comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti.

Nel corso della discussione della legge di bilancio 2019 (AC 1334) è stata presentata una proposta emendativa (n. 60.065) alla suddetta legge⁹⁴, tendente all'incremento delle risorse finanziarie per la fusione di comuni, la quale dopo l'articolo 60, aggiunge il seguente art. 60-*bis*.

«1. La dotazione finanziaria dei contributi straordinari, di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 [cioè per la fusione di comuni, n.d.r.] è incrementata, a decorrere dall'anno 2019, di 12 milioni di euro annui. 2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»⁹⁵.

⁹³ Fonte: Camera dei deputati.


⁹⁴ Proposta emendativa, 60.065 alla legge di bilancio 2019, pubblicata nel bollettino delle giunte e commissioni del 21 novembre 2018, della Camera dei deputati, firmatari i Deputati del PD: Marattin Luigi, Boccia Francesco, Boschi Maria Elena, De Micheli Paola, Madia Maria Anna, Melilli Fabio, Navarra Pietro, Padoan Pietro Carlo.

⁹⁵ L'emendamento presentato è stato bocciato.

Trasferimenti erariali erogati nell'anno 2010 ai comuni di Campi Salentina, Guagnano, Novoli, Salice Salentino, Squinzano, Surbo, Trepuzzi e calcolo del contributo per la fusione di comuni

Il TUEL, di cui al D. Lgs. n. 267/2000, all'art. 15, comma 3, dispone che «al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della Regione, lo Stato eroga, per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono»⁹⁶.

Relativamente al contributo straordinario assegnato alle fusioni di comuni, la percentuale di riferimento rispetto ai contributi assegnati nel 2010 è stata ulteriormente aumentata passando dal 20 per cento, al 40 per cento, al 50 per cento, come era stato previsto nel 2017 (art. 1, comma 447, legge n. 232/2016) e infine al 60 per cento dei trasferimenti erariali assegnati per l'anno 2010 a decorrere dal 2018 (art. 1, comma 868, legge n. 205/2017).



Fonte: Elaborazione personale

Trattasi di **«contributo statale massimo concesso»** poiché la sua effettiva attribuzione ai comuni oggetto di fusione, va vista in funzione del numero delle fusioni

⁹⁶ Comma così modificato dall'art. 12, comma 1, D. L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68.

Per il contributo straordinario ai comuni di cui al presente comma, vedi, anche, l'art. 20, commi 1 e 2, D. L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, l'art. 21, comma 1, D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 e, successivamente, l'art. 1, comma 869, L. 27 dicembre 2017, n. 205.


che effettivamente si sono realizzate nell'anno di riferimento, potendo esso, in linea teorica, diminuire o persino aumentare, favorendo all'inizio le fusioni più "vecchie". Il Ministero dell'interno – Direzione centrale della Finanza locale, ha pubblicato il 17 maggio 2018 sul proprio sito istituzionale il Decreto 27 aprile 2018 che fissa le modalità ed i termini da applicare a decorrere dal 2018 per l'attribuzione dei contributi alle fusioni di comuni realizzate dal 2012 in poi.

Queste, in sintesi, le condizioni previste dal provvedimento.

Ai nuovi comuni istituiti attraverso la procedura della fusione è destinato, «per un massimo di 10 anni», un contributo straordinario pari al 60% (contro il precedente 50%) dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010 ai comuni facenti parte della fusione, nei limiti degli stanziamenti finanziari previsti per legge e in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascuna fusione.

Con riferimento ai comuni di Campi Salentina, Guagnano, Novoli, Salice Salentino, Surbo, Trepuzzi si ha la seguente situazione relativa ai trasferimenti erariali.

TRASFERIMENTI ERARIALI 2010 E CONTRIBUTO STATALE MASSIMO						
Comuni						
Campi S.	Guagnano	Novoli	Salice S.	Squinzano	Surbo	Trepuzzi
2.913.304	1.718.171	1.533.938	2.117.388	3.508.661	2.908.656	3.139.286
Totale trasferimenti erariali erogati ai sette comuni nell'anno 2010						
Euro 17.839.404						
Percentuale del 60%						
Euro 10.703.642						
Contributo statale annuale. Limite massimo concedibile						
Euro 2.000.000						
Contributo massimo concesso al nuovo comune						
Euro 2.000.000						
Contributo massimo concesso al nuovo comune						
Euro 20.000.000						



Fonte: Elaborazione personale

Il suddetto «D. M. 27 aprile 2018», prevede che, nell'ipotesi in cui il "Fondo" non sia sufficiente a coprire le richieste pervenute, le risorse disponibili siano ripartite dando priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità, assegnando un coefficiente di maggiorazione del 4% per le fusioni con anzianità di un anno, incrementato di un ulteriore 4% per ogni anno aggiuntivo.

Ove al contrario le richieste dovessero risultare inferiori rispetto al "Fondo" stanziato, le disponibilità eccedenti sarebbero ripartite a favore degli stessi Enti in base alla popolazione e al numero dei comuni originari.

Ai sensi dell'art. 3 del D. M. in commento, le Regioni nelle quali si realizzano le fusioni devono inviare, alla Direzione centrale della Finanza locale, entro il mese successivo al loro provvedimento, una copia della legge regionale istitutiva della fusione.

Per i provvedimenti pervenuti al Ministero dell'interno, il contributo erariale decennale è attribuito:

- a) nel medesimo anno di presentazione della domanda, nel caso di richieste pervenute nel mese di gennaio da fusioni costituite e decorrenti nello stesso anno della presentazione della medesima domanda;
- b) dall'anno successivo alla presentazione della domanda, nel caso di richieste pervenute dopo il mese di gennaio da fusioni costituite e decorrenti nello stesso anno della presentazione della medesima domanda;
- c) dall'anno di decorrenza della fusione, nel caso di richieste pervenute al Ministero dell'interno in qualsiasi mese dell'anno da fusione costituita nello stesso anno della presentazione della medesima domanda, ma decorrenti dall'anno successivo o seguenti.

La stessa procedura (invio entro un mese di una copia della Legge regionale secondo le modalità appena descritte) dev'essere adottata nel caso in cui altri enti si aggiungano, in un secondo momento, ad un comune costituito tramite fusione.

In questi casi, infatti, il contributo assegnato viene rideterminato alla luce dell'avvenuto ampliamento, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo⁹⁷.

⁹⁷ Fonte: <https://www.entilocali-online.it/trasferimenti-erariali-definita-la-nuova-disciplina-dei-contributi-le-fusioni-comuni-ministero-dellinterno-direzione-centrale-della-finanza-locale-pubblicato-17/>
<https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-27-aprile-2018>
<http://www.regione.toscana.it/documents/10180/11485935/com210618all.pdf/97c2e875-7331-4544-9546-0ac63cf6f277>

Campi Salentina Trasferimenti erariali e attribuzioni di risorse anno 2010

Contributi	Importo
CONTRIBUTO ORDINARIO	1.392.607,81
CONTRIBUTO CONSOLIDATO	348.281,66
CONTRIBUTO PEREQUATIVO FISCALITA' LOCALE	379.001,90
COMPARTICIPAZIONE IRPEF	279.281,65
ALTRI CONTRIBUTI GENERALI	423.997,26
FUNZIONI TRASFERITE DECRETO L.VO 112/98 (PARTE CORRENTE)	4.667,78
FUNZIONI TRASFERITE DECRETO L.VO 112/98 (PARTE CAPITALE)	1.800,57
CONTRIBUTO PER SVILUPPO INVESTIMENTI	83.664,89
TOTALE GENERALE CONTRIBUTI	2.913.303,52

Fonte: Ministero dell'interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Guagnano Trasferimenti erariali e attribuzioni di risorse anno 2010

Contributi	Importo
CONTRIBUTO ORDINARIO	807.889,44
CONTRIBUTO CONSOLIDATO	199.882,37
CONTRIBUTO PEREQUATIVO FISCALITA' LOCALE	254.243,10
COMPARTICIPAZIONE IRPEF	164.903,76
ALTRI CONTRIBUTI GENERALI	237.053,95
FUNZIONI TRASFERITE DECRETO L.VO 112/98 (PARTE CORRENTE)	2.603,82
FUNZIONI TRASFERITE DECRETO L.VO 112/98 (PARTE CAPITALE)	1.005,05
CONTRIBUTO PER SVILUPPO INVESTIMENTI	50.589,62
TOTALE GENERALE CONTRIBUTI	1.718.171,11

Fonte: Ministero dell'interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Novoli Trasferimenti erariali e attribuzioni di risorse anno 2010

Contributi	Importo
CONTRIBUTO ORDINARIO	888.990,73
CONTRIBUTO CONSOLIDATO	172.850,61
CONTRIBUTO PEREQUATIVO FISCALITA' LOCALE	57.487,26
COMPARTICIPAZIONE IRPEF	173.154,00
ALTRI CONTRIBUTI GENERALI	230.440,90
FUNZIONI TRASFERITE DECRETO L.VO 112/98 (PARTE CORRENTE)	3.571,14
FUNZIONI TRASFERITE DECRETO L.VO 112/98 (PARTE CAPITALE)	1.377,79
CONTRIBUTO PER SVILUPPO INVESTIMENTI	6.065,74
TOTALE GENERALE CONTRIBUTI	1.533.938,17

Fonte: Ministero dell'interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Salice Salentino Trasferimenti erariali e attribuzioni di risorse anno 2010

Contributi	Importo
CONTRIBUTO ORDINARIO	811.152,51
CONTRIBUTO CONSOLIDATO	262.464,43
CONTRIBUTO PEREQUATIVO FISCALITA' LOCALE	360.261,44
COMPARTICIPAZIONE IRPEF	198.718,43
ALTRI CONTRIBUTI GENERALI	305.746,61
FUNZIONI TRASFERITE DECRETO L.VO 112/98 (PARTE CORRENTE)	3.635,29
FUNZIONI TRASFERITE DECRETO L.VO 112/98 (PARTE CAPITALE)	1.402,42
CONTRIBUTO PER SVILUPPO INVESTIMENTI	174.007,66
TOTALE GENERALE CONTRIBUTI	2.117.388,79

Fonte: Ministero dell'interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Squinzano Trasferimenti erariali e attribuzioni di risorse anno 2010

Contributi	Importo
CONTRIBUTO ORDINARIO	1.578.895,57
CONTRIBUTO CONSOLIDATO	423.439,38
CONTRIBUTO PEREQUATIVO FISCALITA' LOCALE	638.773,15
COMPARTICIPAZIONE IRPEF	350.315,95
ALTRI CONTRIBUTI GENERALI	469.203,63
FUNZIONI TRASFERITE DECRETO L.VO 112/98 (PARTE CORRENTE)	6.403,95
FUNZIONI TRASFERITE DECRETO L.VO 112/98 (PARTE CAPITALE)	2.471,38
CONTRIBUTO PER SVILUPPO INVESTIMENTI	39.157,81
TOTALE GENERALE CONTRIBUTI	3.508.660,82

Fonte: Ministero dell'interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Surbo Trasferimenti erariali e attribuzioni di risorse anno 2010

Contributi	Importo
CONTRIBUTO ORDINARIO	1.193.770,97
CONTRIBUTO CONSOLIDATO	180.852,71
CONTRIBUTO PEREQUATIVO FISCALITA' LOCALE	430.777,48
COMPARTICIPAZIONE IRPEF	319.414,80
ALTRI CONTRIBUTI GENERALI	610.806,38
FUNZIONI TRASFERITE DECRETO L.VO 112/98 (PARTE CORRENTE)	4.901,76
FUNZIONI TRASFERITE DECRETO L.VO 112/98 (PARTE CAPITALE)	1.889,74
CONTRIBUTO PER SVILUPPO INVESTIMENTI	166.242,48
TOTALE GENERALE CONTRIBUTI	2.908.656,32

Fonte: Ministero dell'interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Trepuzzi Trasferimenti erariali e attribuzioni di risorse anno 2010	
Contributi	Importo
CONTRIBUTO ORDINARIO	1.257.234,78
CONTRIBUTO CONSOLIDATO	334.814,19
CONTRIBUTO PEREQUATIVO FISCALITA' LOCALE	591.714,89
COMPARTECIPAZIONE IRPEF	314.593,48
ALTRI CONTRIBUTI GENERALI	533.453,29
FUNZIONI TRASFERITE DECRETO L.VO 112/98 (PARTE CORRENTE)	5.871,69
FUNZIONI TRASFERITE DECRETO L.VO 112/98 (PARTE CAPITALE)	2.265,13
CONTRIBUTO PER SVILUPPO INVESTIMENTI	99.338,24
TOTALE GENERALE CONTRIBUTI	3.139.285,69

Fonte: Ministero dell'interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

È importante precisare che il contributo statale a beneficio dei comuni che si fondono è aggiuntivo rispetto ai finanziamenti "ordinari" percepiti dai singoli comuni prima della loro fusione che continueranno ad essere incamerati, comunque, dal comune fuso.

Di conseguenza, l'eventuale comune fuso, a partire dai sette comuni singoli, incasserebbe l'attuale trasferimento statale comunale aggregato "ordinario" e il contributo statale annuale e per un decennio, messo a disposizione esclusivamente dei comuni oggetto di fusione.

Gli incentivi della regione Puglia alle fusioni di comuni

La legge della regione Puglia, n. 34/2014, Disciplina dell'esercizio associato delle funzioni comunali (modificata dalla L. R. n 32/2016), dopo avere previsto all'art. 6, commi 1 e 2 che «i comuni possono essere riuniti tra loro e uno o più comuni possono essere aggregati a un altro comune, quando i rispettivi consigli comunali ne facciano domanda, o almeno un quinto degli aventi diritto al voto nei rispettivi ambiti comunali, e ne fissino in accordo tra loro le condizioni [...] la regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare la propria circoscrizione e denominazioni [...]», all'art. 11 dispone in merito alla corresponsione dei contributi in favore dei comuni fusi.

Il comma 2 prevede che «i contributi finanziari correnti destinati a fusioni di comuni [...] avranno i limiti temporali di durata stabiliti dalla giunta regionale tenendo conto delle richieste pervenute da parte dei comuni» mentre i commi 5, 6 e 8 prevedono che «i contributi correnti, entro i limiti della dotazione annua di bilancio, sono assegnati in misura massima pari a euro 5 mila annui per ogni funzione comunale trasferita alla forma associativa, fino al limite massimo di euro 60 mila annui e in base al numero di comuni partecipanti alla medesima, pari a euro 4 mila annui per ogni partecipante alla forma associativa [...] tali contributi correnti vengono moltiplicati

per [...] 2, nel caso di fusione o incorporazione di comuni [...] la giunta regionale, entro i limiti degli stanziamenti dei bilanci di previsione annuali e pluriennali, concede incentivi una tantum in conto capitale, sulla base di richieste degli enti interessati finalizzate all'organizzazione dell'esercizio di funzioni e servizi comunali in forma associata».


Per un esempio pratico con quanto è accaduto con la prima fusione in Puglia in epoca repubblicana, tra i comuni salentini di Acquarica del Capo e di Presicce che hanno istituito il nuovo comune di Presicce-Acquarica si presentano i sottostanti dati⁹⁸.

La legge istitutiva del nuovo comune del sud Salento, all'art. 13 prevede la concessione di appositi contributi regionali al neo-comune.

Il suddetto art. 13 dispone che «1. Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 11 e 12 della L. R. n. 34/2014, la regione eroga al comune di Presicce-Acquarica un contributo annuale di euro 136 mila per cinque anni, per un importo complessivo di euro 680 mila.

2. La regione eroga in favore del comune più grande demograficamente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un contributo una tantum di euro 500 mila, finalizzato all'ottimale organizzazione dell'esercizio di funzioni e servizi comunali in forma aggregata.

3. Per l'annualità 2019 il contributo di cui al comma 1 sarà erogato in favore del comune più grande demograficamente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».



Fonte: Elaborazione personale

⁹⁸ Puglia, L. R. 22/02/2019, n. 2, *Istituzione del nuovo Comune di Presicce-Acquarica derivante dalla fusione dei Comuni di Presicce e Acquarica del Capo*, pubblicata nel B. U. Puglia 22 febbraio 2019, n. 22.

Ciò che forse è più importante, anche al di là del contributo finanziario, è quanto prevede l'art. 5, comma 5, nel quale è detto che «per i dieci anni successivi alla sua costituzione, il nuovo comune di Presicce- Acquarica ha priorità nei programmi e nei provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali territoriali».

Una norma di grande apertura nei confronti dei comuni che intendono fondersi, i quali potranno cogliere, se in grado, l'occasione per la realizzazione di un rilevante piano d'investimenti pubblici tesi alla riqualificazione e allo sviluppo del territorio di riferimento.

Infine, a differenza di quanto è accaduto per i due comuni di Acquarica del Capo e di Presicce, per i sette comuni del nord Salento in esame, occorre approfondire la fattibilità della creazione di un unico comune di circa 76.000 abitanti, oppure la convenienza a lavorare su aggregazioni territoriali differenti che potrebbero apportare una maggiore quantità di risorse finanziarie e di benefici in generale.

CARTOGRAFIA

Nelle tabelle sottostanti riguardanti l'uso del suolo, si osservano alcuni dati riguardanti il territorio in esame per ciò che attiene le superfici; le superfici agricole utilizzate; le superfici boscate ed altri elementi naturali; l'ambiente umido; l'ambiente delle acque; elementi utili al fine di comparare i sette comuni dell'Unione Nord Salento.

Si può vedere che le superfici agricole utilizzate siano maggiori nel comune di Guagnano (91,45%) e nel comune di Salice (91,38%) e a seguire Campi Salentina (87,19%); Novoli (78,49%); Squinzano (78,43%); Trepuzzi (72,68%); Surbo (70,30%).

Somiglianza e differenza dell'uso del territorio si registra anche nelle superfici boscate, la cui percentuale maggiore si ha nel comune di Surbo (5,37%); seguita dal comune di Trepuzzi (3,82%); Squinzano (2,83%); Campi Salentina (1,95%); Salice Salentino (1,64%); Novoli (1,04%); Guagnano (0,49%).

Con riguardo all'insediamento residenziale, si osserva che la percentuale maggiore si registra nel comune di Trepuzzi (16,36%), alla quale segue Squinzano (13,33%) e Surbo (13,10%).

Per ciò che attiene alle aree per gli insediamenti produttivi, dei servizi generali pubblici e privati, delle reti e delle aree infrastrutturali, le percentuali di utilizzo territoriale a ciò destinate oscillano dal 7,91% del comune di Surbo, al 6,18% di Novoli, passando per il 5,03% di Trepuzzi, il 4,09% di Squinzano, il 3,93% di Guagnano, il 3,56% di Campi Salentina, il 3,03% di Salice Salentino.


Relativamente alle aree estrattive, cantieri, discariche e terreni artefatti a abbandonati, si dirà che la percentuale di territorio a ciò destinata è generalmente bassa, registrandosi una percentuale più alta nel comune di Surbo, pari al 2,74%, cui segue il comune di Novoli con il 2,38%, il comune di Campi Salentina con l'1,62%, il comune di Trepuzzi con lo 0,64%, il comune di Salice Salentino con lo 0,49%, il comune di Squinzano con lo 0,33%, il comune di Guagnano con lo 0,32%.

Le aree verdi urbanizzate hanno sostanzialmente le medesime percentuali di utilizzo che oscillano dallo 0,62% del comune di Trepuzzi, allo 0,14% del comune di Salice Salentino, passando per lo 0,59% del comune di Surbo, lo 0,50% di Novoli, lo 0,37% di Campi Salentina, lo 0,24% di Guagnano, lo 0,14% di Salice Salentino.


Con riguardo, invece, alle colture permanenti, si registra un'alta percentuale d'utilizzo complessiva, la prima delle quali si ha nel comune di Squinzano con il 65,62%; cui fa seguito Trepuzzi con il 61,68% e poi Guagnano con il 54,52%, Salice Salentino con il 50,84%, Campi Salentina con il 48,77%, Novoli con il 44,37%, Surbo con il 41,51%.

Ulteriori dati territoriali distintivi per comune sono leggibili nelle tabelle riguardanti i livelli 3 e 4 dell'uso del suolo.

Livello 1		Campi	Guagnan	Novoli	Salice	Squinzan	Surbo	Trepuzz
Cod .1	Descrizione	Sup. (%)						
1	SUPERFICI	10,85%	8,03%	20,47%	6,95%	18,11%	24,33%	22,65%
2	SUPERFICI AGRICOLE UTILIZZATE	87,19%	91,45%	78,49%	91,38%	78,43%	70,30%	72,68%
3	SUPERFICI BOScate ED ALTRI AMBIENTI NATURALI	1,95%	0,49%	1,04%	1,64%	2,83%	5,37%	3,82%
4	AMBIENTE UMIDO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,44%	0,00%	0,85%
5	AMBIENTE DELLE ACQUE	0,01%	0,04%	0,00%	0,04%	0,19%	0,00%	0,00%
Totali		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%




Livello 2								
Cod. 2	Descrizione	Campi Salentini	Guagnano	Novoli	Sance Salentino	Squinzano	Surbo	Trepuzzi
		Sup. (%)	Sup. (%)	Sup. (%)	Sup. (%)	Sup. (%)	Sup. (%)	Sup. (%)
11	Innesdimento residenziale	5,30%	3,54%	11,41%	3,29%	13,33%	13,10%	16,35%
12	Innesdimento produttivo, dei servizi generali pubblici e privati, delle reti e delle aree infrastrutturali	3,56%	3,93%	6,18%	3,03%	4,09%	7,91%	5,03%
13	Aree estrattive, cantieri, discariche e terreni artefatti e abbandonati	1,62%	0,32%	2,38%	0,49%	0,33%	2,74%	0,64%
14	Aree verdi urbanizzate	0,37%	0,24%	0,50%	0,14%	0,36%	0,59%	0,62%
21	Seminativi	37,12%	35,66%	32,78%	39,44%	11,95%	27,74%	9,34%
22	Culture permanenti	48,77%	54,52%	44,37%	50,84%	65,62%	41,51%	61,68%
24	Zone agricole eterogenee	1,31%	1,26%	1,34%	1,09%	0,86%	1,06%	1,65%
31	Aree boscate	0,39%	0,05%	0,30%	0,36%	0,26%	0,23%	0,55%
32	Ambienti caratterizzati da copertura vegetale prevalentemente arbustiva e/o erbacea in evoluzione naturale	1,56%	0,43%	0,74%	1,28%	1,99%	5,14%	2,95%
33	Zone aperte con vegetazione rada o assente	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,58%	0,00%	0,31%
41	Zone umide interne	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,44%	0,00%	0,85%
51	Acque continentali	0,01%	0,04%	0,00%	0,04%	0,19%	0,00%	0,00%
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%



USO DEL SUOLO ANNO 2011: LIVELLO 3
(Valori percentuali rispetto alla superficie del territorio comunale)

Cod. 3	Descrizione	Campi Salentina	Guagnano	Novoli	Salice Salentino	Squinzano	Surbo	Trepuzzi
111	Insedimento continuo	3,25%	3,02%	5,55%	2,60%	6,82%	9,58%	7,70%
112	Insedimento discontinuo	2,04%	0,52%	5,86%	0,70%	6,51%	3,52%	8,66%
121	Insedimento industriale, commerciale e dei grandi impianti di servizi	1,68%	1,23%	2,03%	0,98%	1,39%	3,89%	2,55%
122	Reti ed aree infrastrutturali	1,87%	2,70%	4,15%	2,05%	2,66%	4,01%	2,48%
123	Aree portuali	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,00%	0,00%
131	Aree estrattive	0,71%	0,00%	1,58%	0,06%	0,00%	1,47%	0,00%
132	Discariche e depositi di rottami	0,00%	0,00%		0,00%	0,02%	0,00%	0,00%
133	Cantieri	0,91%	0,32%	0,80%	0,42%	0,30%	1,27%	0,64%
141	Aree verdi urbane	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,18%	0,09%
142	Aree ricreative e sportive	0,15%	0,13%	0,28%	0,09%	0,09%	0,34%	0,43%
143	Cimiteri	0,08%	0,11%	0,22%	0,06%	0,17%	0,06%	0,10%
211	Seminativi in aree non irrigue	37,12%	35,66%	32,78%	39,44%	11,95%	27,74%	9,34%
212	Seminativi in aree irrigue	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
221	Vigneti	20,49%	36,79%	20,22%	31,36%	3,44%	0,00%	0,68%
222	Frutteti e frutti minori	2,60%	1,51%	0,15%	0,80%	0,32%	0,15%	0,36%
223	Oliveti	25,67%	16,22%	24,01%	18,68%	61,86%	41,36%	60,63%
241	Colture temporanee associate a colture permanenti	0,94%	0,72%	1,04%	0,89%	0,27%	0,83%	1,36%
242	Sistemi culturali e parcellari complessi	0,32%	0,51%	0,27%	0,18%	0,46%	0,09%	0,29%
243	Aree prevalentemente occupate da coltura agrarie con presenza di spazi naturali importanti	0,04%	0,03%	0,03%	0,02%	0,13%	0,14%	0,00%
311	Boschi di latifoglie	0,03%	0,02%	0,00%	0,01%	0,02%	0,15%	0,08%
312	Boschi di conifere	0,13%	0,00%	0,25%	0,31%	0,07%	0,08%	0,08%
313	Boschi misti di conifere e latifoglie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,22%
314	Prati alberati, pascoli alberati	0,23%	0,03%	0,05%	0,03%	0,18%	0,00%	0,17%
321	Aree a pascolo naturale e praterie	1,41%	0,39%	0,74%	0,86%	1,88%	5,10%	2,57%
322	Cespuglieti e arbusteti	0,04%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%
323	Aree a vegetazione sclerofilla	0,00%	0,00%	0,00%	0,29%	0,10%	0,04%	0,35%
324	Aree di ricolonizzazione	0,10%	0,00%	0,00%	0,13%	0,00%	0,00%	0,00%
331	Spiagge, dune e sabbie	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,14%	0,00%	0,31%
332	Rocce nude, falesie, affioramenti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%	0,00%	0,00%
333	Aree con vegetazione rada	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,35%	0,00%	0,00%
411	Paludi interne	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,44%	0,00%	0,85%
511	Acque continentali a prevalente sviluppo lineare	0,01%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
512	Acque continentali a prevalente sviluppo areale	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,19%	0,00%	0,00%
	Totali	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%



USO DEL SUOLO ANNO 2011: LIVELLO 4 (Valori percentuali rispetto alla superficie del territorio comunale)																						
Cod. 4	Descrizione	Campi Salentina			Guagnano			Novoli			Salice Salentino			Squinzano			Surbo			Trepuzzi		
		Sup. (mq)	Sup. (%)	Num. Aree	Sup. (mq)	Sup. (%)	Num. Aree	Sup. (mq)	Sup. (%)	Num. Aree	Sup. (mq)	Sup. (%)	Num. Aree	Sup. (mq)	Sup. (%)	Num. Aree	Sup. (mq)	Sup. (%)	Num. Aree	Sup. (mq)	Sup. (%)	Num. Aree
1111	tessuto residenziale continuo antico e denso	164.498	0,36%	1	153.720	0,41%	2	29.648	0,17%	1	0	0,00%	0	105.302	0,34%	1	57.448	0,28%	1	40.038	0,17%	1
1112	tessuto residenziale continuo, denso più recente e basso	1.304.331	2,89%	2	990.289	2,62%	3	957.574	5,38%	6	1.530.682	2,60%	3	2.001.018	6,48%	5	1.820.938	8,92%	6	1.771.047	7,53%	6
1113	tessuto residenziale continuo, denso recente, alto	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	77.488	0,38%	1	0	0,00%	0
1121	tessuto residenziale discontinuo	302.494	0,67%	8	10.227	0,03%	2	59.038	0,33%	2	29.167	0,05%	2	1.483.638	4,81%	16	358.075	1,75%	16	821.114	3,49%	18
1122	tessuto residenziale rado e nucleiforme	143.538	0,32%	3	43.009	0,11%	2	145.162	0,82%	6	0	0,00%	0	218.655	0,71%	15	158.571	0,78%	8	364.933	1,55%	28
1123	tessuto residenziale sparso	476.323	1,06%	79	142.570	0,38%	24	837.976	4,71%	119	383.405	0,65%	62	306.721	0,99%	41	201.446	0,99%	28	851.843	3,62%	102
1211	insediamento industriale o artigianale con spazi annessi	496.469	1,10%	22	264.217	0,70%	6	142.031	0,80%	8	268.408	0,46%	15	179.912	0,58%	13	617.946	3,03%	19	406.992	1,73%	25
1212	insediamento commerciale	0	0,00%	0	0	0,00%	0	6.365	0,04%	1	0	0,00%	0	20.520	0,07%	3	69.347	0,34%	3	5.865	0,02%	1
1213	insediamento dei grandi impianti di servizi pubblici e privati	52.242	0,12%	9	15.071	0,04%	4	28.373	0,16%	5	24.919	0,04%	7	47.827	0,15%	5	17.004	0,08%	4	77.486	0,33%	9
1214	insediamenti ospedalieri	85.758	0,19%	2	0	0,00%	0	6.501	0,04%	1	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0
1215	insediamento degli impianti tecnologici	0	0,00%	0	32.644	0,09%	2	0	0,00%	0	17.132	0,03%	1	11.756	0,04%	1	0	0,00%	0	2.748	0,01%	1
1216	insediamenti produttivi agricoli	57.997	0,13%	13	149.599	0,40%	26	91.935	0,52%	5	240.288	0,41%	18	139.488	0,45%	11	58.076	0,28%	7	63.775	0,27%	6
1217	insediamento in disuso	67.034	0,15%	11	3.447	0,01%	1	86.703	0,49%	17	26.173	0,04%	4	28.441	0,09%	5	32.571	0,16%	6	41.806	0,18%	7
1221	reti stradali e spazi accessori	732.822	1,62%	13	539.233	1,42%	7	348.802	1,96%	12	500.307	0,85%	6	548.940	1,78%	34	763.766	3,74%	14	498.229	2,12%	14
1222	reti ferroviarie comprese le superfici annesse	66.949	0,15%	2	57.689	0,15%	5	83.278	0,47%	1	28.293	0,05%	4	122.441	0,40%	1	0	0,00%	0	75.952	0,32%	3
1224	aree per gli impianti delle telecomunicazioni	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	90.953	0,29%	1	0	0,00%	0	0	0,00%	0
1225	reti ed aree per la distribuzione, la produzione e il trasporto dell'energia	45.807	0,10%	2	424.572	1,12%	14	305.399	1,72%	12	679.098	1,15%	13	58.861	0,19%	3	55.352	0,27%	2	10.085	0,04%	3
123	aree portuali	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	12.859	0,04%	1	0	0,00%	0	858	0,00%	1
131	aree estrattive	318.797	0,71%	2	0	0,00%	0	281.835	1,58%	2	35.700	0,06%	2	0	0,00%	0	300.060	1,47%	2	0	0,00%	0

USO DEL SUOLO ANNO 2011: LIVELLO 4 (Valori percentuali rispetto alla superficie del territorio comunale)																						
Cod. 4	Descrizione	Campi Salentina			Guagnano			Novoli			Salice Salentino			Squinzano			Surbo			Trepuzzi		
		Sup. (mq)	Sup. (%)	Num. Aree	Sup. (mq)	Sup. (%)	Num. Aree	Sup. (mq)	Sup. (%)	Num. Aree	Sup. (mq)	Sup. (%)	Num. Aree	Sup. (mq)	Sup. (%)	Num. Aree	Sup. (mq)	Sup. (%)	Num. Aree	Sup. (mq)	Sup. (%)	Num. Aree
1322	depositi di rottami a cielo aperto, cimiteri di autoveicoli	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	6.957	0,02%	2	0	0,00%	0	0	0,00%	0
1331	cantieri e spazi in costruzione e scavi	22.180	0,05%	3	41.251	0,11%	2	29.259	0,16%	4	22.876	0,04%	5	17.147	0,06%	2	47.796	0,23%	7	18.981	0,08%	2
1332	suoli rimaneggiati e artefatti	389.267	0,86%	26	81.704	0,22%	7	112.708	0,63%	15	227.754	0,39%	23	76.714	0,25%	14	210.909	1,03%	23	131.829	0,56%	17
141	aree verdi urbane	64.933	0,14%	6	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	30.186	0,10%	5	37.080	0,18%	2	20.125	0,09%	2
1421	campeggi, strutture turistiche ricettive a bungalows o simili	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	14	0,00%	1
1422	aree sportive (calcio, atletica, tennis, etc)	66.962	0,15%	7	41.053	0,11%	3	50.479	0,28%	3	51.053	0,09%	3	27.742	0,09%	2	69.969	0,34%	4	101.179	0,43%	3
1423	parchi di divertimento (acquapark, zoosafari e simili)	0	0,00%	0	9.340	0,02%	1	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0
143	cimiteri	37.306	0,08%	1	39.911	0,11%	1	38.470	0,22%	1	33.552	0,06%	1	53.287	0,17%	1	12.505	0,06%	1	23.477	0,10%	1
2111	seminativi semplici in aree non irrigue	16.736.607	37,08%	452	13.488.364	35,63%	496	5.814.668	32,68%	171	23.250.874	39,42%	430	3.666.580	11,88%	133	5.663.710	27,74%	106	2.197.999	9,34%	121
2112	colture orticole in pieno campo in serra e sotto plastica in aree non irrigue	18.424	0,04%	3	9.535	0,03%	1	17.428	0,10%	2	10.302	0,02%	2	20.605	0,07%	1	0	0,00%	0	0	0,00%	0
2123	colture orticole in pieno campo in serra e sotto plastica in aree irrigue	0	0,00%	0	2.666	0,01%	1	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0
221	vigneti	9.247.957	20,49%	355	13.926.729	36,79%	403	3.596.412	20,22%	140	18.497.360	31,36%	265	1.062.388	3,44%	67	0	0,00%	0	160.824	0,68%	11
222	frutteti e frutti minori	1.175.257	2,60%	39	570.532	1,51%	43	26.061	0,15%	7	471.573	0,80%	32	99.753	0,32%	6	30.432	0,15%	2	85.416	0,36%	3
223	uliveti	11.589.119	25,67%	415	6.140.463	16,22%	327	4.270.761	24,01%	150	11.017.998	18,68%	330	19.093.125	61,86%	144	8.443.420	41,36%	75	14.263.184	60,63%	95
241	colture temporanee associate a colture permanenti	425.294	0,94%	50	271.849	0,72%	31	184.293	1,04%	29	525.112	0,89%	37	84.250	0,27%	10	169.291	0,83%	16	319.580	1,36%	19
242	sistemi colturali e particellari complessi	144.968	0,32%	18	193.890	0,51%	22	47.532	0,27%	4	104.263	0,18%	15	141.460	0,46%	11	18.086	0,09%	3	68.712	0,29%	7
243	aree prevalentemente occupate da coltura agrarie con presenza di spazi naturali	20.226	0,04%	2	12.529	0,03%	1	5.692	0,03%	1	14.672	0,02%	2	40.645	0,13%	2	28.471	0,14%	2	0	0,00%	0
311	boschi di latifoglie	14.951	0,03%	1	8.909	0,02%	1	0	0,00%	0	5.038	0,01%	1	5.479	0,02%	1	30.468	0,15%	2	19.973	0,08%	2
312	boschi di conifere	59.816	0,13%	5	0	0,00%	0	44.544	0,25%	3	184.386	0,31%	5	20.121	0,07%	2	17.047	0,08%	1	18.455	0,08%	2

USO DEL SUOLO ANNO 2011: LIVELLO 4 (Valori percentuali rispetto alla superficie del territorio comunale)																						
Cod. 4	Descrizione	Campi Salentina			Guagnano			Novoli			Salice Salentino			Squinzano			Surbo			Trepuzzi		
		Sup. (mq)	Sup. (%)	Num. Aree	Sup. (mq)	Sup. (%)	Num. Aree	Sup. (mq)	Sup. (%)	Num. Aree	Sup. (mq)	Sup. (%)	Num. Aree	Sup. (mq)	Sup. (%)	Num. Aree	Sup. (mq)	Sup. (%)	Num. Aree	Sup. (mq)	Sup. (%)	Num. Aree
313	boschi misti di conifere e latifoglie	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	51.386	0,22%	1
314	prati alberati, pascoli alberati	102.653	0,23%	2	10.988	0,03%	1	9.125	0,05%	2	20.180	0,03%	3	55.575	0,18%	9	0	0,00%	0	40.522	0,17%	5
321	aree a pascolo naturale, praterie, incolti	637.680	1,41%	59	148.468	0,39%	23	131.972	0,74%	12	505.932	0,86%	45	581.675	1,88%	51	1.041.856	5,10%	65	603.484	2,57%	78
322	cespuglieti e arbusteti	18.024	0,04%	3	15.351	0,04%	4	0	0,00%	0	2.432	0,00%	2	0	0,00%	0	0	0,00%	0	8.173	0,03%	2
323	aree a vegetazione sclerofila	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	170.852	0,29%	16	31.134	0,10%	2	7.211	0,04%	2	82.606	0,35%	5
3241	aree a ricolonizzazione naturale	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	76.809	0,13%	1	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0
3242	aree a ricolonizzazione artificiale (rimboschimenti nella fase di ovileto <u>ovileto</u>)	47.092	0,10%	2	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	532	0,00%	1
331	spiagge, dune e sabbie	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	43.049	0,14%	2	0	0,00%	0	73.146	0,31%	1
332	rocce nude, falesie e affioramenti	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	26.930	0,09%	3	0	0,00%	0	0	0,00%	0
333	aree con vegetazione rada	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	108.843	0,35%	2	0	0,00%	0	0	0,00%	0
411	paludi interne	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	136.786	0,44%	3	0	0,00%	0	200.946	0,85%	8
5112	canali e idrovie	4.482	0,01%	1	14.260	0,04%	4	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0
5121	bacini senza manifeste utilizzazioni produttive	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	3.775	0,01%	1	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0
5122	bacini con prevalente utilizzazione per scopi irrigui	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	17.307	0,03%	1	59.658	0,19%	1	0	0,00%	0	0	0,00%	0
	Totali	45.138.257	100,00%	1.619	37.854.080	100,00%	1.470	17.790.024	100,00%	742	58.977.674	100,00%	1.357	30.867.417	100,00%	632	20.416.338	100,00%	428	23.523.314	100,00%	612

La tavola 1° riguarda la distribuzione in classi di superficie territoriale dei 258 comuni della regione Puglia, con riferimento particolare a sette comuni facenti parte dell'Unione Nord Salento.

Si hanno 10 classi di superficie territoriale in base alla loro estensione in Km², per una superficie territoriale media del comune pugliese (S.T.M.) di 74,93 Km².

La superficie totale dei comuni pugliesi è pari a 19.333,20 Km²; il comune più piccolo per estensione territoriale è dato dalle Isole Tremiti (3,14 Km²), mentre il comune più grande per superficie territoriale è Cerignola, con 509,08 Km².


La popolazione residente in Puglia nell'anno 2019 è di 4.029.053 abitanti, dei quali 159 abitanti si trovano nel comune demograficamente più piccolo, vale a dire Celle di San Vito (FG) e 320.862 abitanti si trovano nel comune demograficamente più popoloso ovvero Bari, evidenziando che la popolazione media del comune pugliese è di 15.616,48 abitanti.

Avuto riguardo alla densità, si dirà che il comune che ha la densità minore è quello di Volturano Appula (FG), con 7,87 abitanti/Km², mentre quello avete densità maggiore è il comune capoluogo di regione, cioè Bari, con 2.750,17 abitanti/Km², significando che la densità media del comune pugliese è di 277,83 abitanti/Km².

Relativamente ai sette comuni aderenti all'Unione Nord Salento, si aggiungerà che essi si articolano in classi territoriali differenti, vale a dire:

- ✓ Campi Salentina «classe 5, con superficie di 45,14 Km².»;
- ✓ Guagnano «classe 4, con 37,85 Km².»;
- ✓ Novoli «classe 2, con 17,79 Km².»;
- ✓ Salice Salentino «classe 5, con 58,99 Km².»;
- ✓ Squinzano «classe 4, con 30,87 Km².»;
- ✓ Surbo «classe 2, con 20,42 Km².»;
- ✓ Trepuzzi «classe 3, con 23,52 Km².»;
- ✓ Unione di comuni Nord Salento «classe 9, con 234,58 Km².».

TAV. 1A - DISTRIBUZIONE IN CLASSI DI SUPERFICIE TERRITORIALE (S.T.) DEI 258 COMUNI DELLA PUGLIA




L'analisi della distribuzione in classi di densità abitativa dei 258 comuni della Puglia ci dice che anche in tale caso si hanno 10 classi di densità abitativa (D.A.), le quali vanno da un minimo della classe 1, a un massimo della classe 10, per una densità abitativa media (D.A.M.) di 277,83 abitanti/Kmq.

Con specifico riferimento ai sette comuni in esame e aderenti all'Unione Nord Salento, si ha una situazione variegata, vale a dire:

- ✓ Campi Salentina, «classe 5, con 227,89 abitanti/Kmq.»;
- ✓ Guagnano, «classe 3, con 148,88 abitanti/Kmq.»;
- ✓ Novoli, «classe 7, con 447,78 abitanti/Kmq.»;
- ✓ Salice Salentino, «classe 3, con 138,16 abitanti/Kmq.»;
- ✓ Squinzano, «classe 7, con 454,10 abitanti/Kmq.»;
- ✓ Surbo, «classe 8, con 739,37 abitanti/Kmq.»;
- ✓ Trepuzzi, «classe 8, con 610,93 abitanti/Kmq.»;
- ✓ Unione di comuni Nord Salento, «classe 6, con 321,95 abitanti/Kmq.».


TAV. 1B - DISTRIBUZIONE IN CLASSI DI DENSITA' ABITATIVA (D.A.) DEI 258 COMUNI DELLA PUGLIA

Distribuzione dei 258 Comuni pugliesi in classi di D.A.



PROVINCIA	COMUNE	D.A. Anno 2019 (ab/Kmq)	CLASSE DI D.A.
Lecce	Campi Salentina	227,89	Classe 5
	Guagnano	148,88	Classe 3
	Novoli	447,78	Classe 7
	Salice Salentino	138,16	Classe 3
	Squinzano	454,10	Classe 7
	Surbo	739,37	Classe 8
	Trepuzzi	610,93	Classe 8
	Unione	321,95	Classe 6

Suddivisione della S.T. della Puglia in classi di D.A.



DATI STATISTICI PUGLIA ANNO 2019 (Popolazione - Fonte ISTAT - http://dati.istat.it/index.aspx)	
Numero Comuni della Puglia	258
S.T. totale Puglia	19.333,20 Km ²
Comune con S.T. min: Isole Tremiti (FG)	3,14 Km ²
Comune con S.T. max: Cerignola (FG)	589,08 Km ²
S.T.M. - S.T. media Comune Pugliese	74,93 Km ²
Deviazione Standardi distribuzione S.T. comunali	89,76 Km ²
Popolazione Totale residente in Puglia anno 2019	4.029.053 ab
Comune meno popoloso: Celle di san Vito (FG)	159 ab
Comune più popoloso: Bari	320.862 ab
Popolazione media Comune Pugliese	15.616,48 ab
Comune con D.A. min: Volturara Appula (FG)	7,87 ab/Kmq
Comune con D.A. max: Bari	2.750,17 ab/Kmq
D.A.M - D.A. media Comune pugliese	277,83 ab/Kmq
Deviazione Standardi distribuzione D.A. comunali	281,32 ab/Kmq
D.A. territorio pugliese	208,40 ab/Kmq

Limite di provincia

Classi di D.A.

- Classe 1 - 7,87 ab/Kmq < D.A. <= 50 ab/Kmq
- Classe 2 - 50 ab/Kmq < D.A. <= 100 ab/Kmq
- Classe 3 - 100 ab/Kmq < D.A. <= 150 ab/Kmq
- Classe 4 - 150 ab/Kmq < D.A. <= 210 ab/Kmq
- Classe 5 - 210 ab/Kmq < D.A. <= 270 ab/Kmq
- Classe 6 - 270 ab/Kmq < D.A. <= 380 ab/Kmq
- Classe 7 - 380 ab/Kmq < D.A. <= 550 ab/Kmq
- Classe 8 - 550 ab/Kmq < D.A. <= 840 ab/Kmq
- Classe 9 - 840 ab/Kmq < D.A. <= 1.360 ab/Kmq
- Classe 10 - 1.360 ab/Kmq < D.A. <= 2.750,17 ab/Kmq

Limite Unione dei Comuni Nord Salento: Campi Salentina, Guagnano, Novoli, Salice Salentino, Squinzano, Surbo e Trepuzzi

D.A.M. = 277,83 ab/Kmq

La Superficie Territoriale è stata calcolata in base al limite amministrativo
Limiti amministrativi da Carta Tecnica Regionale Numerica (CTRN) della Regione Puglia - <http://www.sit.puglia.it/>

Base dati cartografica: CTRN Regione Puglia

Passando all'esame della distribuzione in classi di superficie territoriale (S.T.) dei comuni della Puglia per provincia di appartenenza, si dirà che la superficie media territoriale (S.M.T.) dei comuni della Puglia è di 74,93 Km²., mentre la dimensione media del comune per ogni singola provincia della Puglia è:

- ✓ Provincia di Lecce: 28,47 Km². < S.T.M. Puglia;
- ✓ Provincia di Taranto: 83,40 Km². > S.T.M. Puglia;
- ✓ Provincia di Brindisi: 91,96 Km². > S.T.M. Puglia;
- ✓ Provincia di Bari: 93,26 Km². > S.T.M. Puglia;
- ✓ Provincia di Foggia: 114,05 Km². > S.T.M. Puglia;
- ✓ Provincia di Barletta-Andria-Trani (BAT): 153,02 Km². > S.T.M. Puglia

La superficie territoriale si articola in dieci classi, da 1 a 10, a seconda della dimensione territoriale espressa in Km².

Con riferimento ai sette comuni in esame, si ha la sottostante situazione:

- ✓ Campi Salentina: «classe 3, con 45,14 Km².»;
- ✓ Guagnano: «classe 4, con 37,85 Km².»;
- ✓ Novoli: «classe 2, con 17,79 Km².»;
- ✓ Salice Salentino: «classe 5, con 58,99 Km².»;
- ✓ Squinzano: «classe 4, con 30,87 Km².»;
- ✓ Surbo: «classe 2, con 20,42 Km².»;
- ✓ Trepuzzi: «classe 3, con 23,52 Km².»;
- ✓ Unione di comuni Nord Salento: «classe 9, con 234,58 Km².».

TAV. 2A - DISTRIBUZIONE IN CLASSI DI S.T. DEI COMUNI DELLA PUGLIA PER PROVINCIA DI APPARTENENZA

S.T.= Superficie Territoriale in Km^q
(calcolata in base al limite amministrativo)
Limiti amministrativi da Carta Tecnica Regionale Numerica (CTRN) della Regione Puglia - <http://www.sit.puglia.it/>

Limite di provincia
Limite Unione dei Comuni Nord Salento: Campi Salentina, Guagnano, Novoli, Salice Salentino, Squinzano, Surbo e Trepuzzi

Dim. media Comune Pugliese
S.T.M. = 74,93 Km^q

Dimensione media Comune della Provincia


- Provincia di Lecce - 28,47 Km^q < S.T.M. Puglia
- Provincia di Taranto - 83,49 Km^q > S.T.M. Puglia
- Provincia di Brindisi - 91,96 Km^q > S.T.M. Puglia
- Provincia di Bari - 93,26 Km^q > S.T.M. Puglia
- Provincia di Foggia - 114,05 Km^q > S.T.M. Puglia
- Provincia di Barletta- Andria-Trani - 153,02 Km^q > S.T.M. Puglia

PROVINCIA	COMUNE	SUP. (Km ^q)	CLASSE DI S.T.
Lecce	Campi Salentina	45,14	Classe 5
	Guagnano	37,85	Classe 4
	Novoli	17,79	Classe 2
	Salice Salentino	58,99	Classe 5
	Squinzano	30,87	Classe 4
	Surbo	20,42	Classe 2
	Trepuzzi	23,52	Classe 3
Unione	234,58	Classe 9	

Distribuzione Comuni della Provincia per classe di S.T.

Distribuzione dei Comuni della Provincia in Classi di S.T.
(N. comuni classe/N. comuni della Provincia)
La dimensione della torta è proporzionale alla S.T. della Provincia

- Classe 1 - 3,14 Km^q ≤ S.T. ≤ 12 Km^q
- Classe 2 - 12 Km^q < S.T. ≤ 21 Km^q
- Classe 3 - 21 Km^q < S.T. ≤ 30 Km^q
- Classe 4 - 30 Km^q < S.T. ≤ 45 Km^q
- Classe 5 - 45 Km^q < S.T. ≤ 60 Km^q
- Classe 6 - 60 Km^q < S.T. ≤ 90 Km^q
- Classe 7 - 90 Km^q < S.T. ≤ 130 Km^q
- Classe 8 - 130 Km^q < S.T. ≤ 190 Km^q
- Classe 9 - 190 Km^q < S.T. ≤ 295 Km^q
- Classe 10 - 295 Km^q < S.T. ≤ 589,08 Km^q



Passando all'analisi dei dati inerenti alla distribuzione in classi di densità abitativa (D.A. = abitanti/Kmq.) dei comuni della Puglia per provincia di appartenenza si aggiungerà che la densità abitativa media del comune pugliese è pari a 277,83 abitanti/Kmq., mentre la densità media del comune suddiviso per provincia pugliese è quella risultante dalla tabella sottostante:

- ✓ Provincia di Foggia: 70,38 abitanti/Kmq. < D.A.M. Puglia;
- ✓ Provincia di Brindisi: 213,86 abitanti/Kmq. < D.A.M. Puglia;
- ✓ Provincia di Taranto: 307,85 abitanti/Kmq. > D.A.M. Puglia;
- ✓ Provincia di Barletta-Andria-Trani (BAT): 326,01 abitanti/Kmq. > D.A.M. Puglia;
- ✓ Provincia di Lecce: 333,07 abitanti/Kmq. > D.A.M. Puglia;
- ✓ Provincia di Bari: 453,96 abitanti/Kmq. > D.A.M. Puglia.

Per ciò che attiene alla D.A. dei sette comuni aderenti all'Unione Nord Salento, si ha la sottostante rappresentazione:

- ✓ Campi Salentina: «classe 5, con 227,89 abitanti/Kmq.»;
- ✓ Guagnano: «classe 3, con 148,88 abitanti/Kmq.»;
- ✓ Novoli: «classe 7, con 447,78 abitanti/Kmq.»;
- ✓ Salice Salentino: «classe 3, con 138,16 abitanti»;
- ✓ Squinzano: «classe 7, con 454,10 abitanti/Kmq.»;
- ✓ Surbo: «classe 8, con 739,37 abitanti/Kmq.»;
- ✓ Trepuzzi: «classe 8, con 610,93 abitanti/Kmq.»;
- ✓ Unione: «classe 6, con 321,95 abitanti/Kmq.».

TAV. 2B - DISTRIBUZIONE IN CLASSI DI D.A. DEI COMUNI DELLA PUGLIA PER PROVINCIA DI APPARTENENZA

D.A.= Densità abitativa in ab/Kmq (Popolazione residente/S.T.)
 D.A. media Comune della Provincia = medie delle D.A. dei Comuni della Provincia
 D.A.M.= D.A. media Comune pugliese= medie delle D.A. dei Comuni della Puglia
 Dati Popolazione riferiti al 1 gennaio 2018 - Fonte: Statistiche ISTAT - <http://dati.istat.it/Index.aspx>

Limite di provincia

Limite Unione dei Comuni Nord Salento: Campi Salentina, Guagnano, Novoli, Salice Salentino, Squinzano, Surbo e Trepuzzi


D.A. media Comune Pugliese
 D.A.M. = 277,83 ab/Kmq

D.A. media Comune della Provincia

- Provincia di Foggia = 70,38 ab/Kmq < D.A.M. Puglia
- Provincia di Brindisi = 213,86 ab/Kmq < D.A.M. Puglia
- Provincia di Taranto = 307,85 ab/Kmq > D.A.M. Puglia
- Provincia di Barletta- Andria-Trani = 326,01 ab/Kmq > D.A.M. Puglia
- Provincia di Lecce = 333,07 ab/Kmq > D.A.M. Puglia
- Provincia di Bari = 453,98 ab/Kmq > D.A.M. Puglia

PROVINCIA	COMUNE	D.A. Anno 2019 (ab/Kmq)	CLASSE DI D.A.
Lecce	Campi Salentina	227,89	Classe 5
	Guagnano	148,88	Classe 3
	Novoli	447,78	Classe 7
	Salice Salentino	138,16	Classe 3
	Squinzano	454,10	Classe 7
	Surbo	739,37	Classe 8
	Trepuzzi	610,93	Classe 8
	Unione	321,95	Classe 6


Distribuzione Comuni della Provincia per classe di D.A.




Distribuzione dei Comuni della Provincia in Classi di D.A. (N. comuni classe/N. comuni della Provincia)
 La dimensione della torta è proporzionale al numero di Comuni della Provincia

Classi di D.A.

- Classe 1 - 7,87 ab/Kmq ≤ D.A. ≤ 50 ab/Kmq
- Classe 2 - 50 ab/Kmq < D.A. ≤ 100 ab/Kmq
- Classe 3 - 100 ab/Kmq < D.A. ≤ 150 ab/Kmq
- Classe 4 - 150 ab/Kmq < D.A. ≤ 210 ab/Kmq
- Classe 5 - 210 ab/Kmq < D.A. ≤ 270 ab/Kmq
- Classe 6 - 270 ab/Kmq < D.A. ≤ 380 ab/Kmq
- Classe 7 - 380 ab/Kmq < D.A. ≤ 550 ab/Kmq
- Classe 8 - 550 ab/Kmq < D.A. ≤ 840 ab/Kmq
- Classe 9 - 840 ab/Kmq < D.A. ≤ 1.360 ab/Kmq
- Classe 10 - 1.360 ab/Kmq < D.A. ≤ 2.750,17 ab/Kmq



Suddivisione dei 258 Comuni pugliesi in base alla Classe di D.A.



Base dati cartografica: CTRN Regione Puglia

Con riferimento alla distribuzione della superficie totale (S.T. espressa in Km².) provinciale per classi, si aggiunga che la superficie territoriale totale della Puglia (S.T.) è di 19.333,20 Km².; mentre con riguardo alla S.T. per comune si rappresenta la sottostante situazione che evidenzia per ogni singola provincia pugliese, sia il comune più piccolo e sia il comune più grande.

Per la provincia di Foggia, si ha che il comune più piccolo per S.T. è quello delle Isole Tremiti, con 3,14 Km².; quello più grande è il comune di Cerignola con 589,08 Km²., con una S.T. media comunale di 114,08 Km². e una S.T. provinciale di 6.957,26 Km².

Per la provincia di Bari, si ha che il comune più piccolo per S.T. è quello di Cellamare con 5,86 Km².; quello più grande è il comune di Altamura con 426,70 Km²., con una S.T. media comunale di 93,26 Km². e una S.T. provinciale di 3.823,66 Km².

Per la provincia di Taranto, si ha che il comune più piccolo per S.T. è quello di Monteparano, con 3,75 Km².; quello più grande è il comune di Martina Franca con un S.T. di 295,35 Km²., con una S.T. media comunale di 83,49 Km². e una S.T. provinciale di 2.421,14 Km².

Per la provincia di Brindisi, si ha che il comune più piccolo per S.T. è quello di San Michele Salentino, con 26,21 Km².; quello più grande è il comune di Brindisi con 329,16 Km²., con una S.T. media comunale di 91,96 Km². e una S.T. provinciale di 1.839,18 Km².


Per la provincia di Lecce, si ha che il comune più piccolo per S.T. è quello di Castro con 4,47 Km².; quello più grande è il comune di Lecce con 236,64 Km²., con una S.T. media comunale di 28,47 Km². e una S.T. provinciale di 2.761,73 Km².

Per la provincia di Barletta-Andria-Trani (BAT) si ha che il comune più piccolo per S.T. quello di Margherita di Savoia, con 36,31 Km².; quello più grande è il comune di Andria con 399,54 Km²., con una S.T. media comunale di 153,02 Km². e una S.T. provinciale di 1.530,22 Km².

TAV. 3A - DISTRIBUZIONE DELLA S.T. PROVINCIALE PER CLASSI


Distribuzione della S.T. provinciale in Classi

Ogni elemento della barra colorato rappresenta l'incidenza percentuale sulla S.T. provinciale della somma delle S.T. comunali della Provincia appartenenti alla Classe del colore corrispondente.
L'altezza complessiva della barra è proporzionale alla S.T. dell'intera provincia con il fattore di scala (1.200 Km²) indicato.



Classi di S.T. dei Comuni

- Classe 1 - 3,14 Km² < S.T. ≤ 12 Km²
- Classe 2 - 12 Km² < S.T. ≤ 21 Km²
- Classe 3 - 21 Km² < S.T. ≤ 30 Km²
- Classe 4 - 30 Km² < S.T. ≤ 45 Km²
- Classe 5 - 45 Km² < S.T. ≤ 60 Km²
- Classe 6 - 60 Km² < S.T. ≤ 90 Km²
- Classe 7 - 90 Km² < S.T. ≤ 130 Km²
- Classe 8 - 130 Km² < S.T. ≤ 190 Km²
- Classe 9 - 190 Km² < S.T. ≤ 295 Km²
- Classe 10 - 295 Km² < S.T. ≤ 589,08 Km²



Limite di provincia

Limite Unione dei Comuni Nord Salento: Campi Salentina, Guagnano, Novoli, Salice Salentino, Squinzano, Surbo e Trepuzzi

Dim. media Comune Pugliese
S.T.M. = 74,93 Km²

Dimensione media Comune della Provincia

- Provincia di Lecce - 28,47 Km² < S.T.M. Puglia
- Provincia di Taranto - 83,49 Km² > S.T.M. Puglia
- Provincia di Brindisi - 91,96 Km² > S.T.M. Puglia
- Provincia di Bari - 93,26 Km² > S.T.M. Puglia
- Provincia di Foggia - 114,05 Km² > S.T.M. Puglia
- Provincia di Barletta-Andria-Trani - 153,02 Km² > S.T.M. Puglia

DATI STATISTICI SUPERFICI PROVINCE PUGLIA										
PROVINCIA			SUPERFICIE TERRITORIALE - S.T. (Km ²)							
Sigla	Nome	Cod.	Num. Comuni	Comune più piccolo - S.T. min		Comune più grande - S.T. max		S.T. media Comune	S.T. provinciale	S.T. Deviazione Standard
				Nome	S.T.	Nome	S.T.			
FG	Foggia	71	61	Isole Tremiti	3,14	Cerignola	589,08	114,05	6.957,26	118,07
BA	Bari	72	41	Cellamare	5,86	Altamura	427,70	93,26	3.823,66	88,67
TA	Taranto	73	29	Monteparano	3,75	Martina Franca	295,35	83,49	2.421,14	81,83
BR	Brindisi	74	20	San Michele Salentino	26,21	Brindisi	329,16	91,96	1.839,18	75,07
LE	Lecce	75	97	Castro	4,47	Lecce	236,64	28,47	2.761,73	33,01
BT	Barletta- Andria-Trani	110	10	Margherita di Savoia	36,31	Andria	399,54	153,02	1.530,22	103,85
S.T. media Comune della Puglia								74,93		
Superficie totale Puglia									19.333,20	

S.T. media Comune = Superficie Territoriale media di un Comune della Provincia = S.T. provinciale / Num. Comuni
S.T. media Comune della Puglia = Superficie Territoriale media di un Comune della Puglia = S.T. Puglia / Num. Comuni Puglia

PROVINCIA	COMUNE	SUP. (Km ²)	CLASSE DI S.T.
Lecce	Campi Salentina	45,14	Classe 5
	Guagnano	37,85	Classe 4
	Novoli	17,79	Classe 2
	Salice Salentino	58,99	Classe 5
	Squinzano	30,87	Classe 4
	Surbo	20,42	Classe 2
	Trepuzzi	23,52	Classe 3
	Unione	234,58	Classe 9

Base dati cartografica: CTRN Regione Puglia

Relativamente alla distribuzione della S.T. provinciale per classi di D.A., si dirà che la dimensione di densità abitativa media del comune pugliese (D.A.M.) è di 277,83 abitanti/Kmq.

Con riguardo alla D.A. per comune, si rappresenta la sottostante situazione che evidenzia per ogni singola provincia pugliese, sia il comune più piccolo per D.A. e sia il comune più grande.

Per la provincia di Foggia, si ha che il comune con D.A. minore è Volturara Appula, con 7,74 abitanti/Kmq; quello avente D.A. massima è Foggia, con 70,99 abitanti/Kmq. e una D.A. provinciale di 89,88 abitanti/Kmq.

Per la provincia di Bari, si ha che il comune con D.A. minore è Poggiorsini, con 34,92 abitanti/Kmq.; quello avente D.A. massima è Bari, con 2.771,65 abitanti/Kmq. e una D.A. provinciale di 328,88 abitanti/Kmq.


Per la provincia di Taranto, si ha che il comune con D.A. minore è Castellaneta, con 71,11 abitanti/Kmq.; quello avente D.A. massima è Taranto, con 907,77 abitanti/Kmq. e una D.A. provinciale di 239,69 abitanti/Kmq.

Per la provincia di Brindisi, si ha che il comune con D.A. minore è Ostuni, con 139,39 abitanti/Kmq.; quello avente D.A. massima è Fasano, con 307,82 abitanti/Kmq. e una D.A. provinciale di 214,76 abitanti/Kmq.

Per la provincia di Lecce, si ha che il comune con una D.A. minore è Otranto, con 75,96 abitanti/Kmq.; quello avente D.A. massima è Aradeo, con 1.110,10 abitanti/Kmq. e una D.A. provinciale di 289,27 abitanti/Kmq.

Per la provincia di Barletta-Andria-Trani (BAT), si ha che il comune con una D.A. minore è Minervino Murge con 34,74 abitanti/Kmq.; quello avente D.A. massima è Bisceglie, con 807,85 abitanti/Kmq. e una D.A. provinciale di 255,66 abitanti/Kmq.

TAV. 3B - DISTRIBUZIONE DELLA S.T. PROVINCIALE PER CLASSI DI D.A.




Riferendoci ora all'esame di alcuni dati della provincia di Lecce, si osserva che il numero dei comuni in provincia di Lecce è di 96, contrariamente a quanto riportato nella sottostante Tav. 4, nella quale è evidenziato il numero 97 in quanto non è stato tenuto conto che con legge regionale n. 2/2019 è stato istituito attraverso processo di fusione il neo-comune di Presicce-Acquarica che assorbe i preesistenti comuni di Acquarica del Capo e di Presicce.


Gli altri dati visibili in tabella, sono riassuntivi di quanto già esposto *supra*.


TAV. 4 - DATI GENERALI DELLA PROVINCIA DI LECCE

DATI STATISTICI PROVINCIA DI LECCE ANNO 2019	
(Popolazione - Fonte ISTAT - http://dati.istat.it/Index.aspx)	
Numero Comuni della Provincia	97
S.T. totale Provincia	2.761,73 Km ^q
Comune con S.T. min: Castro	4,47 Km ^q
Comune con S.T. max: Lecce	236,64 Km ^q
S.T. media Comune della Provincia	28,47 Km ^q
S.T.M. - S.T. media Comune Pugliese	74,93 Km ^q
Deviazione Standard distribuzione S.T. comunali	33,18 Km ^q
Popolazione totale residente nella Provincia di Lecce anno 2018	795.134 ab
Comune meno popoloso: Giuggianello	1.176 ab
Comune più popoloso: Lecce	95.269 ab
Popolazione media Comune della Provincia	8.197,26 ab
Popolazione media Comune Pugliese	15.616,48 ab
Comune con D.A. min: Otranto	77,26 ab/Km ^q
Comune con D.A. max: Aradeo	1.085,35 ab/Km ^q
D.A. media Comune della Provincia	333,07 ab/Km ^q
Deviazione Standard distribuzione D.A. comunali	196,56 ab/Km ^q
D.A. territorio della Provincia	287,91 ab/Km ^q
D.A. territorio pugliese	208,40 ab/Km ^q
Legenda	
S.T.= Superficie Territoriale in Km ^q	
S.T. media Comune della Provincia= S.T. totale Provincia/Num. Comuni della Provincia	
S.T.M.= S.T. media Comune pugliese = S.T. tot. Puglia/Num. Comuni della Puglia	
D.A.= Densità abitativa in ab/Km ^q (Popolazione residente/S.T.)	
D.A. media Comune della Provincia= medie delle D.A. dei Comuni della Provincia	
D.A. territorio della Provincia= (Popolazione Provincia/S.T. Provincia)	
D.A. territorio pugliese= (Popolazione totale Puglia/S.T. totale Puglia)	
Popolazione al 1 gennaio 2019 - Fonte: Statistiche ISTAT - http://dati.istat.it/Index.aspx	



Base dati cartografica: CTRN Regione Puglia





Anche nelle sottostanti Tavole 6A, 6B, 6C, si evidenziano alcuni dati riassuntivi, già esaminati in altre tavole, riguardanti i comuni salentini e nello specifico, i sette comuni componenti l'Unione Nord Salento.


Ci si sofferma soltanto sull'indice di affollamento dei singoli comuni, dato dal rapporto «abitanti/Kmq²».

Si osserva che il suddetto indicatore è di 36,21 abitanti/Kmq² nel comune di Surbo; 25,97 abitanti/Kmq² nel comune di Trepuzzi; 25,17 abitanti/Kmq².

TAV. 6A - ANALISI DELLA DIMENSIONE DEI 97 COMUNI DELLA PROVINCIA DI LECCE

COMUNI CON S.T. MINORE DELLA S.T. MEDIA DEL COMUNE DELLA PROVINCIA DI LECCE

COMUNE	Pop. 2018 (ab)	S.T. (Km ²)	Classe di S.T.	D.A. (ab/Km ²)	Classe di D.A.
Castro	2.398	4,47	Classe 1	535,75	Classe 7
Sogliano Cavour	4.031	5,17	Classe 1	779,89	Classe 8
Marignano	1.844	5,35	Classe 1	298,49	Classe 5
Bagnolo del Salento	1.818	5,75	Classe 1	298,93	Classe 5
Tiggiano	2.872	7,52	Classe 1	381,91	Classe 7
Migliano	3.476	7,65	Classe 1	454,38	Classe 7
San Pietro in Lama	3.489	7,64	Classe 1	459,42	Classe 7
San Cesario di Lecce	8.124	8,00	Classe 1	1.015,50	Classe 9
Cursi	4.100	8,22	Classe 1	498,78	Classe 7
Tuglie	5.207	8,41	Classe 1	619,14	Classe 8
Montesano Salentino	2.853	8,49	Classe 1	313,66	Classe 6
Avedo	9.258	8,53	Classe 1	1.085,35	Classe 9
Patù	1.704	8,54	Classe 1	199,53	Classe 4
San Cassiano	2.008	8,63	Classe 1	232,89	Classe 5
Becì	1.873	8,69	Classe 1	215,28	Classe 5
Palmareggi	1.458	8,79	Classe 1	165,64	Classe 4
Gurano	1.815	8,85	Classe 1	182,28	Classe 4
Corso	5.384	9,10	Classe 1	591,65	Classe 8
Castignano del Gied	3.895	9,51	Classe 1	409,57	Classe 7
Botugno	2.719	9,67	Classe 1	281,18	Classe 6
Zollino	1.924	9,90	Classe 1	194,34	Classe 4
Ortelle	2.369	9,99	Classe 1	237,63	Classe 5
Gluggiano	1.178	10,05	Classe 1	118,00	Classe 3
Capriano di Lecce	2.411	10,83	Classe 1	222,82	Classe 5
Nociglia	2.255	10,90	Classe 1	206,88	Classe 4
Melpignano	2.211	10,95	Classe 1	201,92	Classe 4
Callimera	6.928	11,19	Classe 1	620,79	Classe 8
Dibo	2.945	11,57	Classe 1	254,54	Classe 5
Spongano	3.852	12,14	Classe 2	300,82	Classe 6
Casti di Lecce	2.854	12,24	Classe 2	233,99	Classe 5
Melendugno	7.064	12,45	Classe 2	568,93	Classe 8
Collepasso	5.885	12,71	Classe 2	463,02	Classe 7
Banera	1.478	12,78	Classe 2	115,83	Classe 3
Mordano di Lecce	3.230	13,40	Classe 2	241,04	Classe 5
Amesano	4.053	13,45	Classe 2	301,34	Classe 6
Giurdignano	1.949	13,77	Classe 2	141,32	Classe 3
Uggiano la Chiesa	4.381	14,37	Classe 2	304,81	Classe 6
Andrano	4.791	15,50	Classe 2	309,10	Classe 6
Neuleno	5.201	15,08	Classe 2	323,45	Classe 6
Gagliano del Capo	5.104	15,29	Classe 2	313,90	Classe 6
Montefrioni di Lecce	13.894	15,53	Classe 2	894,53	Classe 9
Sternella	2.242	15,54	Classe 2	135,55	Classe 3
Azio	5.829	15,54	Classe 2	340,33	Classe 6
Muro Leccese	4.921	15,58	Classe 2	296,80	Classe 6
Novoli	7.966	17,79	Classe 2	447,78	Classe 7
Minervino di Lecce	3.591	17,88	Classe 2	200,84	Classe 4
Acquarica del Capo	4.837	18,37	Classe 2	263,42	Classe 5
Poggiardo	5.919	19,83	Classe 2	298,49	Classe 6
Cannole	1.675	20,04	Classe 2	83,58	Classe 2
Castiglione del Capo	5.157	20,39	Classe 2	252,92	Classe 5
Surbo	15.098	20,42	Classe 2	739,31	Classe 8
Parabita	8.916	20,89	Classe 2	427,42	Classe 7
San Donato di Lecce	5.853	21,17	Classe 3	277,03	Classe 5
Martano	9.029	21,85	Classe 3	412,13	Classe 7
Taviano	11.909	22,09	Classe 3	538,98	Classe 7
Cavallino	12.829	22,38	Classe 3	573,24	Classe 8
Maglie	14.186	22,38	Classe 3	632,98	Classe 8
Alliste	8.892	23,18	Classe 3	388,74	Classe 6
Taurisano	11.728	23,39	Classe 3	501,81	Classe 7
Trepuzzi	14.366	23,52	Classe 3	610,93	Classe 8
Carmiano	12.034	23,68	Classe 3	508,19	Classe 7
Racale	10.877	23,99	Classe 3	458,14	Classe 7
Presicce	5.222	24,13	Classe 3	216,41	Classe 5
Specchia	4.752	24,75	Classe 3	192,00	Classe 4
Lizzanello	11.934	25,07	Classe 3	476,03	Classe 7
Milno	11.407	26,29	Classe 3	433,69	Classe 7
Santa Cesarea Terme	3.027	26,49	Classe 3	114,21	Classe 3
Bannocia	5.839	27,39	Classe 3	213,30	Classe 5



□ Limite di Comune

□ Limite Unione dei Comuni Nord Salento: Campi Salentina, Guagnano, Novoli, Salice Salentino, Squinzano, Surbo e Trepuzzi

Dimensione media Comune della Provincia di Lecce = 28,47 Km²

Dimensione media Comune pugliese - S.T.M. = 74,93 Km²

Dimensioni comuni

- Comuni con S.T. minore della S.T. media del Comune della Provincia di Lecce
- Comuni con S.T. compresa tra la S.T. media del Comune della Provincia di Lecce e la S.T. media del Comune pugliese
- Comuni con S.T. maggiore della S.T. media del Comune pugliese

Legenda


S.T. = Superficie Territoriale in Km²
 Dimensione media Comune della Provincia = S.T. totale Provincia / Num. Comuni della Provincia
 Dimensione media Comune pugliese - S.T.M. = S.T. totale Provincia / Num. Comuni della Puglia
 D.A. = Densità abitativa in ab/Km² (Popolazione residente / S.T.)
 Popolazione al 1 gennaio 2018 - Fonte: Statistiche ISTAT - <http://dati.istat.it/Index.aspx>

Base dati cartografica: CTRN Regione Puglia

TAV. 6B - ANALISI DELL DENSITA' ABITATIVE DEI 97 COMUNI DELLA PROVINCIA DI LECCE

COMUNI CON D.A. MAGGIORE DELLA D.A. MEDIA DEL COMUNE DELLA PROVINCIA DI LECCE					
COMUNE	Pop. 2019 (ab)	D.A. 2019 (ab/Kmq)	Classe di D.A.	S.T. (Kmq)	Classe di S.T.
Aradeo	9.258	1.085,35	Classe 9	8,527424	Classe 1
San Cesario di Lecce	8.124	1.015,50	Classe 9	8,003436	Classe 1
Monteroni di Lecce	13.894	840,53	Classe 9	16,533421	Classe 2
Sogliano Cavour	4.031	779,69	Classe 8	5,165291	Classe 1
Surbo	15.098	739,37	Classe 8	20,416338	Classe 2
Maglie	14.166	632,98	Classe 8	22,384560	Classe 3
Calimera	6.928	620,79	Classe 8	11,161228	Classe 1
Tuglie	5.207	619,14	Classe 8	8,405503	Classe 1
Trepuzzi	14.369	610,93	Classe 8	23,523315	Classe 3
Corsano	5.384	591,65	Classe 8	9,104322	Classe 1
Cavallino	12.829	573,24	Classe 8	22,377764	Classe 3
Melissano	7.064	566,93	Classe 8	12,456805	Classe 2
Taviano	11.906	538,98	Classe 7	22,085066	Classe 3
Castro	2.368	529,75	Classe 7	4,473905	Classe 1
Casariano	19.976	524,17	Classe 7	38,107328	Classe 4
Carmiano	12.034	508,19	Classe 7	23,882481	Classe 3
Gallipoli	20.405	505,07	Classe 7	40,396757	Classe 4
Taurisano	11.726	501,97	Classe 7	23,356698	Classe 3
Cursi	4.100	498,78	Classe 7	8,216968	Classe 1
Lizzanello	11.934	476,03	Classe 7	25,069910	Classe 3
Collepasso	5.885	463,02	Classe 7	12,705768	Classe 2
Racale	10.977	458,14	Classe 7	23,959352	Classe 3
Miggiano	3.476	454,38	Classe 7	7,645425	Classe 1
Squinzano	14.018	454,10	Classe 7	30,867501	Classe 4
Novoli	7.966	447,78	Classe 7	17,790024	Classe 2
San Pietro in Lama	3.489	439,42	Classe 7	7,937843	Classe 1
Matino	11.407	433,89	Classe 7	26,288965	Classe 3
Parabita	8.916	427,42	Classe 7	20,858816	Classe 2
Copertino	23.909	413,79	Classe 7	57,778463	Classe 5
Martano	9.005	412,13	Classe 7	21,850397	Classe 3
Castrignano de' Greci	3.895	409,57	Classe 7	9,511913	Classe 1
Tricase	17.421	407,99	Classe 7	42,699634	Classe 4
Lecce	95.269	402,59	Classe 7	236,635118	Classe 9
Tiggiano	2.872	381,91	Classe 7	7,523165	Classe 1
Alezio	5.629	340,33	Classe 6	16,538297	Classe 2

S.T.= Superficie Territoriale in Kmq
 D.A.= Densità abitativa in ab/Kmq= Popolazione residente/S.T.
 D.A. media Comune della Provincia= medie delle D.A. dei Comuni della Provincia
 D.A.M.= D.A. media Comune pugliese= medie delle D.A. dei Comuni della Puglia
 Popolazione al 1 gennaio 2018 - Fonte: Statistiche ISTAT - <http://dati.istat.it/Index.aspx>




Base dati cartografica: CTRN Regione Puglia

TAV. 6C - ANALISI COMUNI DI PICCOLE DIMENSIONI E CON ALTE DENSITA' DI POPOLAZIONE

COMUNI CON S.T. MINORE DELLA S.T. MEDIA DEL COMUNE DELLA PROVINCIA DI LECCE E CON D.A. MAGGIORE DELLA D.A. MEDIA DEL COMUNE DELLA PROVINCIA DI LECCE

COMUNE	S.T. (Kmq)	Popolazione anno 2019	D.A. (ab/Kmq)	Indice affollamento (ab/kmq2)
Sogliano Cavour	5,165291	4.031	779,69	150,95
Aradeo	8,527424	9.258	1.085,35	127,28
San Cesario di Lecce	8,003436	8.124	1.015,50	126,88
Castro	4,473905	2.368	529,75	118,41
Tuglie	8,405503	5.207	619,14	73,66
Corsano	9,104322	5.384	591,65	64,99
Cursi	8,216968	4.100	498,78	60,70
Miggiano	7,645425	3.476	454,38	59,43
Calimera	11,161228	6.928	620,79	55,62
San Pietro in Lama	7,937843	3.489	439,42	55,36
Monteroni di Lecce	16,533421	13.894	840,53	50,84
Tigiano	7,523165	2.872	381,91	50,77
Melissano	12,456805	7.064	566,93	45,51
Castrignano de' Greci	9,511913	3.895	409,57	43,06
Collepasso	12,705768	5.885	463,02	36,44
Surbo	20,416338	15.098	739,37	36,21
Maglie	22,384560	14.166	632,98	28,28
Trepuzzi	23,523315	14.369	610,93	25,97
Cavallino	22,377764	12.829	573,24	25,62
Novoli	17,790024	7.966	447,78	25,17
Taviano	22,085066	11.906	538,98	24,40
Taurisano	23,355698	11.726	501,97	21,49
Carmiano	23,682481	12.034	508,19	21,46
Alezio	16,538297	5.629	340,33	20,58
Parabita	20,858816	8.916	427,42	20,49
Racale	23,959352	10.977	458,14	19,12
Lizzanello	25,069910	11.934	476,03	18,99
Martano	21,850397	9.005	412,13	18,86
Matino	26,288955	11.407	433,89	16,50





S.T.= Superficie Territoriale in Kmq
 D.A.= Densità abitativa in ab/Kmq= Popolazione residente/S.T.
 Dimensione media Comune della Provincia= S.T. provincia/Num. Comuni della Provincia
 D.A. media Comune della Provincia= medie delle D.A. dei Comuni della Provincia
 Popolazione al 1 gennaio 2018 - Fonte: Statistiche ISTAT - <http://dati.istat.it/Index.aspx>

Base dati cartografica: CTRN Regione Puglia

Con riguardo alle fasce altimetriche espresse in quote in metri sul livello del mare, dei comuni della provincia di Lecce e nello specifico dei sette comuni dell'Unione Nord Salento, si osserva che il comune di Campi Salentina ha un'altitudine di 33 m.s.l.m. (misura espressa in metri sopra il livello del mare del punto in cui è situata la casa comunale), minima 27 e massima 63; il comune di Guagnano ha un'altitudine di 44 m.s.l.m., minima 30, massima 68; il comune di Novoli ha un'altitudine di 37 m.s.l.m., minima 26, massima 55; Salice Salentino ha un'altitudine di 48 m.s.l.m., minima 34, massima 99; Squinzano ha un'altitudine di 48 m.s.l.m., minima 15, massima 57; Surbo ha un'altitudine di 52 m.s.l.m., minima 15, massima 52; Trepuzzi ha un'altitudine di 55 m.s.l.m., minima 31, massima 60.

TAV. 7 - FASCE ALTIMETRICHE DELLA PROVINCIA DI LECCE






La sottostante tavola n. 9 evidenzia l'inquadramento territoriale dei sette comuni appartenenti all'Unione Nord Salento, dal quale emerge che tutti gli enti, salvo Surbo, hanno contiguità territoriale.

Ne deriva che Campi Salentina, Guagnano, Novoli, Salice Salentino, Squinzano e Trepuzzi, possono fondersi tra di loro; mentre così non è per Surbo che è contiguo solo al comune di Lecce.

Nulla osta, invece, per la gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali, poiché in tale caso la contiguità territoriale non è prevista dalla legge come necessaria; infatti la contiguità territoriale tra gli enti interessati deve esistere soltanto «di norma», ai sensi dell'art. 32, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.



La sottostante tavola 11A tratta del «suolo consumato» nei comuni della Puglia e rappresenta un'ulteriore fonte informativa per i sette comuni in esame, in quanto consente di compararli ulteriormente, per vedere i loro punti di somiglianza e di differenza.

C'è da premettere che il consumo di suolo è un importante indicatore che ci palesa un fenomeno che è associato alla venuta meno di una risorsa di natura ambientale di fondamentale importanza concernente l'uso del terreno originariamente destinato a scopi agricoli oppure naturali.

Ciò ha a che fare all'aumento della copertura artificiale del terreno a causa delle dinamiche di carattere insediativo, vale a dire a causa della costruzione di edifici, all'espansione delle città, alla conversione dei terreni all'interno delle aree urbane e comunque all'infrastrutturazione del territorio.

«Il concetto di consumo di suolo deve, quindi, essere definito come una variazione da una copertura non artificiale (suolo non consumato) a una copertura artificiale del suolo (suolo consumato)»⁹⁹.

Dalla Tavola 11° emerge che a fronte di una superficie territoriale totale della Puglia di 19.333,20 Km², la superficie di suolo consumato totale in Puglia è di 1.595,78

⁹⁹ Fonte: ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, all'URL: <http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/suolo-e-territorio/il-consumo-di-suolo>

Kmq., per un valore medio percentuale delle superfici amministrative comunali di suolo consumato del 6,88%.

Il comune che in Puglia registra la percentuale massima di suolo consumato è Bari, con il 41,69%, mentre il comune che ha la percentuale minima di suolo consumato è Serracapriola, in provincia di Foggia.


A sua volta, il valore medio delle percentuali delle superfici amministrative comunali di suolo consumato dei comuni della provincia di Lecce è del 16,27%.

Analizzando la situazione dei comuni aderenti all'Unione Nord Salento, si evidenzia che la percentuale di suolo consumato, relativamente all'anno 2012, è la seguente:

- ❖ Campi Salentina: 9,67%;
- ❖ Guagnano: 8,34%;
- ❖ Novoli: 15,41%;
- ❖ Salice Salentino: 6,85%;
- ❖ Squinzano: 16,30%;
- ❖ Surbo: 21,59%;
- ❖ Trepuzzi: 20,20%.

Esaminando i dati relativi all'anno 2017 (al fine di evidenziare le eventuali differenze temporali verificatesi a partire dal 2012), si osserva che la superficie di suolo consumato totale in Puglia è di 1.620,16 Kmq., riscontrandosi una differenza di maggiore suolo consumato rispetto all'anno 2012 (1.595,78 Kmq.) pari a +24,38 Kmq. Con riguardo alla situazione del Salento, si osserva che la superficie di suolo consumato totale è del 16,47%, rispetto al 16,27% del 2012, registrandosi un aumento di suolo consumato nel quinquennio, pari allo 0,2%.


TAV. 11A - SUOLO CONSUMATO NEI 258 COMUNI DELLA PUGLIA ALL'ANNO 2012



La situazione concernente i sette comuni dell'Unione Nord Salento nel 2017 è la seguente:

- ❖ Campi Salentina: 9,88%;
- ❖ Guagnano: 8,55%;
- ❖ Novoli: 15,56%;
- ❖ Salice Salentino: 6,92%;
- ❖ Squinzano: 16,36%;
- ❖ Surbo: 21,80%;
- ❖ Trepuzzi: 20,43%.

TAV. 11B - SUOLO CONSUMATO NEI 258 COMUNI DELLA PUGLIA ALL'ANNO 2017




Consumo di suolo 2012-2017			
2012		2017	
Campi Salentina	9,67%	Campi Salentina	9,88%
Guagnano	8,34%	Guagnano	8,55%
Novoli	15,41%	Novoli	15,56%
Salice Salentino	6,85%	Salice Salentino	6,92%
Squinzano	16,30%	Squinzano	16,36%
Surbo	21,59%	Surbo	21,80%
Trepuzzi	20,20%	Trepuzzi	20,43%
Media	14,05%	Media	14,21%
Differenza di consumo di suolo 2012-2017: + 0,16%			

Nella tavola 11C è riportato il consumo di suolo per abitante nei comuni pugliesi e nei comuni oggetto d'esame facenti parte dell'Unione Nord Salento; mentre nella tavola 12D è reso il dato concernente il tasso medio d'incremento del suolo consumato. Premesso che il valore medio di suolo consumato dei comuni pugliesi è di 605,81 metri quadrati /abitante, si osserva che il comune che registra il valore massimo di suolo consumato per abitante è Volturara Appula (FG) con 4.399 mq/ab mentre il comune che registra il valore minimo di suolo consumato per abitante è Triggiano (BA) con 138 mq/ab.

Con riferimento alla situazione della provincia di Lecce, si osserva che il valore medio di suolo consumato per abitante è di 585 mq/ab., mentre per i sette comuni dell'Unione Nord Salento si ha la situazione riportata nella tabella sottostante.

Suolo consumato per mq/ab nei comuni dell'Unione Nord Salento. Anno 2017	
Campi Salentina	429 mq/ab
Guagnano	563 mq/ab
Novoli	343 mq/ab
Salice Salentino	493 mq/ab
Squinzano	358 mq/ab
Surbo	294 mq/ab
Trepuzzi	329 mq/ab
Media	347 mq/ab



Riferendoci ora al tasso medio annuo d'incremento del suolo consumato nei comuni pugliesi, nel ribadire che nel 2012 la superficie di suolo consumato totale in Puglia è di 1.595,78 kmq e nel 2017 è di 1.620,16 Km², si osserva che l'incremento di suolo consumato in Puglia, dal 2012 al 2017, è di 24,37 Km².


A sua volta, l'incremento medio annuo di suolo consumato in Puglia è di 4,87 Km²/anno, mentre il tasso d'incremento medio annuo di suolo consumato nei comuni della Puglia è dello 0,30523%/annuo.

In Puglia, il comune con tasso medio annuo massimo d'incremento di suolo consumato è Stornarella (FG), pari a 3,24655%/anno, mentre il comune con tasso medio annuo minimo d'incremento di suolo consumato è Celle di San Vito (FG), pari a 0,00000%/anno.

Nei comuni della provincia di Lecce, il tasso d'incremento medio annuo di suolo consumato registra un valore medio pari a 0,25183%/anno.

Per i sette comuni dell'Unione Nord Salento si ha la situazione riportata nella tabella sottostante.

Tasso medio annuo d'incremento del suolo consumato tra l'anno 2012 e l'anno 2017 nei comuni dell'Unione Nord Salento	
Campi Salentina	0,44561 %/anno
Guagnano	0,49644 %/anno
Novoli	0,19040 %/anno
Salice Salentino	0,18993 %/anno
Squinzano	0,07992 %/anno
Surbo	0,19191 %/anno
Trepuzzi	0,22809 %/anno
Media	0,26032%/anno



Esaminando la tavola 12E riguardante il tasso medio annuo d'incremento di superficie amministrativa comunale di suolo consumato nel periodo 2012-2017, si osserva che

il suddetto tasso di incremento medio annuo della percentuale di superficie amministrativa di suolo consumato della Provincia di Lecce tra il 2012 e il 2017 è pari allo 0,25686 %/anno.

A sua volta, il comune con tasso medio annuo minimo di incremento della percentuale di superficie amministrativa di suolo consumato tra il 2012 e il 2017 è quello di Caprarica di Lecce con lo 0,00180 %/anno, mentre il comune con tasso medio annuo massimo di incremento della percentuale di superficie amministrativa di suolo consumato tra il 2012 e il 2017 è Giurdignano con lo 0,90897 %/anno.


Con riferimento ai comuni oggetto d'esame, vale a dire tra quelli dell'Unione Nord Salento, aventi un tasso medio annuo d'incremento della percentuale di superficie amministrativa comunale di suolo consumato maggiore del valore medio tra i comuni della provincia si osserva che solo il comune di Campi Salentina e il comune di Guagnano rientrano in tale categoria, come emerge dalla tabella sottostante.

Per quanto attiene al tasso medio annuo di incremento della percentuale di superficie amministrativa comunale di suolo consumato, si dirà che i valori più alti si registrano nel comune di Guagnano (0,49644 %/anno), nel comune di Campi Salentina (0,44561 %/anno), nel comune di Trepuzzi (0,22809 %/anno), a fronte del tasso di incremento medio annuo della percentuale di superficie amministrativa di suolo consumato della Provincia di Lecce, pari a 0,25686 %/anno.

COMUNI CON TASSO MEDIO ANNUO DI INCREMENTO DELLA PERCENTUALE DI SUPERFICIE AMMINISTRATIVA COMUNALE DI SUOLO CONSUMATO MAGGIORE DEL VALORE MEDIO TRA I COMUNI DELLA PROVINCIA						
Comune	Superficie (Ha)	Suolo consumato (Ha)		Percentuale di superficie amministrativa di suolo consumato		Incremento medio annuo della percentuale di superficie amministrativa di suolo consumato tra il 2012 e il 2017
		Anno 2012	Anno 2017	Anno 2012	Anno 2017	
Guagnano	3.785,4080	315,85	323,69	8,34%	8,55%	0,4964%
Campi Salentina	4.513,8257	436,26	445,98	9,66%	9,88%	0,4456%

DATI SUL TASSO MEDIO ANNUO DI INCREMENTO DELLA PERCENTUALE DI SUPERFICIE AMMINISTRATIVA COMUNALE DI SUOLO CONSUMATO TRA REGISTRATI NEL PERIODO 2012-2017	
Superficie amministrativa Provincia di Lecce	276.173,15 ha
Tasso di incremento medio annuo della percentuale di superficie amministrativa di suolo consumato della Provincia di Lecce tra il 2012 e il 2017	0,25686 %/anno
Tasso medio annuo di incremento della percentuale di superficie amministrativa di suolo consumato tra il 2012 e il 2017 nel Comune di Campi Salentina	0,44561 %/anno
Tasso medio annuo di incremento della percentuale di superficie amministrativa di suolo consumato tra il 2012 e il 2017 nel Comune di Guagnano	0,49644 %/anno
Tasso medio annuo di incremento della percentuale di superficie amministrativa di suolo consumato tra il 2012 e il 2017 nel Comune di Novoli	0,19040 %/anno

Tasso medio annuo di incremento della percentuale di superficie amministrativa di suolo consumato tra il 2012 e il 2017 nel Comune di Salice Salentino	0,18993 %/anno
Tasso medio annuo di incremento della percentuale di superficie amministrativa di suolo consumato tra il 2012 e il 2017 nel Comune di Squinzano	0,07992 %/anno
Tasso medio annuo di incremento della percentuale di superficie amministrativa di suolo consumato tra il 2012 e il 2017 nel Comune di Surbo	0,19191 %/anno
Tasso medio annuo di incremento della percentuale di superficie amministrativa di suolo consumato tra il 2012 e il 2017 nel Comune di Trepuzzi	0,22809 %/anno



ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale)¹⁰⁰ ha presentato i nuovi dati sul consumo di suolo in Italia raccolti nell'edizione 2019 del Rapporto del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente dal titolo «Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici».


Dai dati presentati concernenti l'uso del territorio italiano, emerge che vi sono ulteriori 51 chilometri quadrati di superficie artificiale solo nel 2018, vale a dire circa 14 ettari al giorno, fatto che dimostra come si sia ancora lontani dagli obiettivi europei che prevedono il saldo zero del consumo di suolo ovvero il bilancio tra consumo di

¹⁰⁰ L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ISPRA, è stato istituito con la legge 133/2008 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112.

suolo e l'aumento di superfici naturali attraverso interventi di demolizione, deimpermeabilizzazione (*desealing*) e rinaturalizzazione.

Il bilancio tra suolo consumato e aree ripristinate che consente la riduzione del suolo netto consumato a circa 48 kmq.

	2016	2017
	2017	2018
Consumo di suolo (km²)	53,5	50,9
Consumo di suolo (incr. %)	0,23	0,22
Consumo di suolo netto (km²)	50,8	48,1
Consumo di suolo netto (incr. %)	0,22	0,21
Densità del consumo di suolo netto (m²/ha)	1,69	1,60
Consumo di suolo utile netto (km²)	45,5	43,2
Densità del consumo di suolo utile (m²/ha)	2,20	2,09



		2016-2017	2017-2018			2016-2017	2017-2018
Consumo di suolo permanente	ha	1.358	1.088	Edifici	ha	755	686
				Strade	ha	105	78
				Altro	ha	498	324
	%	25,4	21,4	Edifici	%	14,1	13,5
				Strade	%	2,0	1,5
				Altro	%	9,3	6,4
Consumo di suolo reversibile	ha	3.582	3.528	Cantieri	ha	3.012	2.846
				Altro	ha	570	683
	%	66,9	69,3	Cantieri	%	56,3	55,9
				Altro	%	10,6	13,4
Non classificato	ha	413	476	Non classificato	ha	413	476
	%	7,7	9,3		%	7,7	9,3

Fonte: ISPRA, Rapporto consumo del suolo 2018, p. 41

I dati denotano che i valori più alti di suolo consumato si osservano nelle due ripartizioni geografiche del Nord Italia, mentre la regione che ha il livello assoluto è la Lombardia, con oltre 310 mila ettari del suo territorio coperto in modo artificiale.

Gli incrementi maggiori di consumo di suolo in ettari nell'ultimo anno si registrano in Veneto (+ 923 ettari), Lombardia (+ 633 ettari), Puglia (+ 425 ettari), Emilia-Romagna (+ 381 ettari), Sicilia (+ 302 ettari); mentre le regioni che hanno avuto incrementi inferiori a 50 ettari sono Valle d'Aosta, Umbria, Liguria e Molise.

Tabella 10. Indicatori di consumo di suolo a livello regionale. Fonte: elaborazioni ISPRA su cartografia SNPA

Regione	Suolo consumato 2017 (ha)	Suolo consumato 2017 (%)	Suolo consumato 2018 (ha)	Suolo consumato 2018 (%)	Consumo di suolo netto 2017-2018 (ha)	Consumo di suolo netto 2017-2018 (%)	Densità consumo di suolo netto 2017-2018 (m ² /ha)
Valle d'Aosta	9.502	2,91	9.514	2,92	12	0,12	0,35
Piemonte	171.929	6,77	172.153	6,78	223	0,13	0,88
Lombardia	310.009	12,98	310.642	13,01	633	0,20	2,65
Liguria	45.057	8,31	45.092	8,32	35	0,08	0,64
Nord-Ovest	536.497	9,26	537.400	9,27	902	0,17	1,56
Friuli-Venezia Giulia	70.459	8,90	70.698	8,93	239	0,34	3,01
Trentino-Alto Adige	61.905	4,55	62.012	4,56	106	0,17	0,78
Emilia-Romagna	215.510	9,60	215.890	9,62	381	0,18	1,70
Veneto	226.444	12,35	227.368	12,40	923	0,41	5,03
Nord-Est	574.319	9,22	575.968	9,24	1.649	0,29	2,65
Umbria	47.636	5,63	47.660	5,64	24	0,05	0,29
Marche	67.769	7,22	67.905	7,24	137	0,20	1,46
Toscana	163.311	7,10	163.538	7,11	228	0,14	0,99
Lazio	142.659	8,29	142.936	8,31	277	0,19	1,61
Centro	421.374	7,26	422.040	7,27	666	0,16	1,15
Basilicata	34.075	3,41	34.234	3,43	159	0,47	1,59
Molise	18.143	4,09	18.189	4,10	46	0,25	1,04
Abruzzo	54.889	5,08	55.172	5,11	282	0,51	2,62
Calabria	78.327	5,19	78.392	5,20	65	0,08	0,43
Puglia	163.216	8,43	163.642	8,45	425	0,26	2,20
Campania	141.642	10,42	141.793	10,43	151	0,11	1,11
Sud	490.292	6,69	491.421	6,71	1.129	0,23	1,54
Sardegna	90.581	3,76	90.744	3,76	163	0,18	0,68
Sicilia	185.417	7,21	185.719	7,22	302	0,16	1,17
Isole	275.998	5,54	276.463	5,55	465	0,17	0,93
ITALIA	2.298.479	7,63	2.303.291	7,64	4.812	0,21	1,60

Per quanto attiene al livello provinciale, si dirà che Monza e la Brianza si conferma la provincia che ha la percentuale di suolo artificiale più alta, con circa il 41% di suolo consumato in rapporto alla superficie provinciale e un ulteriore incremento di 20 ettari.

Crescite significative, comprese tra i 100 e i 150 ettari nell'ultimo anno si riscontrano anche a Udine, Lecce, Potenza Roma, L'Aquila, Padova, Brescia, Venezia e Bari.

Tabella 16. Suolo consumato (2018) e consumo netto di suolo annuale (2017-2018) a livello provinciale. Fonte: elaborazioni ISPRA su cartografie SNPA

Provincia	Suolo Consumato 2018 (ha)	Suolo Consumato 2018 (%)	Suolo Consumato Pro capite 2018 (m ² /ab)	Consumo di suolo 2017-2018 (ha)	Consumo di suolo 2017-2018 (%)	Consumo di suolo pro capite 2017-2018 (m ² /abi/anno)	Densità consumo di suolo 2017-2018 (m ² /ha/anno)
Agrigento	19.391	6,37	442	30	0,16	0,69	1,00
Alessandria	25.736	7,23	607	29	0,11	0,68	0,81
Ancona	18.069	9,23	383	21	0,11	0,43	1,05
Aosta	9.514	2,92	754	12	0,12	0,91	0,35
Arezzo	19.823	6,13	577	25	0,13	0,72	0,77
Ascoli Piceno	8.106	6,62	389	19	0,24	0,91	1,56
Asti	11.276	7,46	522	6	0,05	0,28	0,40
Avellino	20.651	7,40	490	37	0,18	0,86	1,33
Bari	38.450	10,05	306	108	0,28	0,86	2,82
Barletta-Andria-Trani	11.331	7,40	290	29	0,25	0,73	1,88
Belluno	12.219	3,39	596	29	0,24	1,43	0,81
Benevento	14.891	7,19	533	14	0,09	0,49	0,66
Bergamo	35.329	12,82	318	94	0,27	0,85	3,43
Biella	7.388	6,05	416	11	0,15	0,63	1,22
Bologna	34.464	9,31	341	79	0,23	0,78	2,12
Bolzano	31.718	4,29	601	68	0,21	1,29	0,92
Brescia	58.285	11,55	438	119	0,22	0,95	2,49
Brindisi	20.092	10,93	509	53	0,27	1,35	2,90
Cagliari	10.448	8,36	242	63	0,60	1,45	5,02
Caltanissetta	11.803	5,54	443	25	0,24	1,04	1,30
Campobasso	12.822	4,40	574	31	0,24	1,38	1,06
Caserta	26.430	10,01	286	7	0,02	0,07	0,25
Catania	29.780	6,37	268	45	0,15	0,41	1,27
Catanzaro	16.007	6,69	444	14	0,09	0,40	0,60
Chieti	16.182	6,25	418	66	0,41	1,70	2,55
Como	16.823	13,14	281	15	0,09	0,25	1,16
Cosenza	29.719	4,47	419	36	0,13	0,54	0,58
Cremona	20.043	11,31	559	40	0,20	1,12	2,26
Crotone	6.560	3,82	375	6	0,09	0,35	0,36
Cuneo	37.049	5,37	629	72	0,19	1,22	1,04
Enna	8.903	3,47	535	15	0,17	0,90	0,58
Fermo	6.831	7,94	392	30	0,45	1,75	3,54
Ferrara	19.706	7,50	568	34	0,17	0,96	1,29
Firenze	29.426	6,37	290	51	0,17	0,50	1,44
Foggia	29.857	4,29	477	49	0,16	0,78	0,70
Forlì - Cesena	16.662	7,86	474	22	0,12	0,56	0,93
Frosinone	22.691	7,01	462	45	0,20	0,91	1,36
Genova	15.621	8,51	185	6	0,04	0,07	0,34
Gorizia	6.890	14,10	480	17	0,26	1,23	3,60
Grosseto	16.219	4,05	620	16	0,09	0,70	0,34
Imperia	9.064	7,84	423	5	0,05	0,24	0,45
Isernia	5.367	3,51	630	15	0,29	1,80	1,00
La Spezia	7.901	6,96	359	10	0,13	0,46	1,14
L'Aquila	17.063	3,39	568	122	0,72	4,05	2,42
Latina	23.175	10,29	403	34	0,14	0,58	1,49

Provincia	Suolo Consumato 2018 (ha)	Suolo Consumato 2018 (%)	Suolo Consumato Pro capite 2018 (m ² /lab)	Consumo di suolo 2017-2018 (ha)	Consumo di suolo 2017-2018 (%)	Consumo di suolo pro capite 2017-2018 (m ² /abitanno)	Densità consumo di suolo 2017-2018 (m ² /abitanno)
Lecco	40.232	14,58	504	135	0,34	1,88	4,88
Lecco	10.275	12,74	303	8	0,04	0,13	0,57
Livorno	13.302	10,98	398	20	0,15	0,80	1,67
Lodi	10.218	13,04	448	21	0,21	0,92	2,70
Lucca	18.077	10,18	404	23	0,13	0,60	1,31
Macerata	17.070	6,15	540	18	0,10	0,52	0,59
Mantova	28.346	11,28	640	84	0,32	2,04	3,59
Massa Carrara	9.359	8,10	478	9	0,10	0,48	0,78
Matera	9.353	2,71	470	28	0,31	1,47	0,88
Messina	21.276	6,85	337	28	0,13	0,48	0,27
Milano	50.443	31,98	198	75	0,18	0,23	4,79
Modena	31.258	11,83	448	58	0,10	0,82	2,15
Monza e della Brianza	18.627	40,88	191	20	0,12	0,23	4,07
Napoli	36.973	34,95	129	0	0,00	0,00	0,00
Novara	14.884	11,10	403	13	0,06	0,35	0,96
Nuoro	18.321	2,89	778	12	0,07	0,89	0,21
Ostiano	13.148	4,39	326	3	0,02	0,18	0,10
Padova	40.923	19,04	437	122	0,30	1,30	3,70
Palermo	59.626	6,89	234	39	0,13	0,31	0,77
Parma	31.374	6,10	607	46	0,15	1,01	1,34
Pavia	32.381	10,88	693	98	0,30	1,78	3,21
Perugia	36.832	6,77	688	17	0,08	0,38	0,27
Pesaro e Urbino	17.809	6,86	498	80	0,28	1,40	1,67
Pescona	8.824	7,20	276	40	0,48	1,28	3,27
Piacenza	22.230	8,89	778	88	0,28	2,02	2,84
Pisa	18.994	7,77	481	81	0,27	1,20	2,07
Polonia	11.206	11,82	384	12	0,11	0,42	1,26
Portofino	20.623	9,07	661	70	0,34	2,28	3,06
Potenza	24.881	3,80	676	130	0,62	3,82	1,98
Prato	8.882	18,18	217	10	0,18	0,36	2,72
Ragusa	24.923	15,43	776	81	0,20	1,87	3,13
Ravenna	19.308	10,39	493	31	0,16	0,79	1,68
Reggio di Calabria	19.279	6,08	380	1	0,01	0,03	0,08
Reggio nell'Emilia	27.447	11,87	518	37	0,14	0,70	1,62
Rieti	9.264	3,37	592	13	0,15	0,88	0,49
Rimini	11.293	13,19	338	17	0,15	0,80	1,68
Roma	70.688	13,20	192	128	0,18	0,39	2,39
Rovigo	18.404	9,00	694	49	0,28	1,94	2,53
Salerno	29.848	8,29	362	63	0,23	0,88	1,89
Bassano	30.216	3,93	613	70	0,23	1,41	0,90
Savona	12.508	8,08	480	13	0,11	0,47	0,88
Siena	19.582	6,13	731	12	0,08	0,43	0,30
Braccona	20.458	9,89	510	38	0,18	0,91	1,72
Sondrio	10.374	3,24	572	20	0,19	1,11	0,63
Sud Sardegna	20.616	3,15	583	18	0,08	0,48	0,28
Taranto	23.679	9,70	408	82	0,22	0,90	2,14
Teramo	13.102	6,72	428	85	0,42	1,77	2,81
Terzi	11.128	6,24	491	7	0,08	0,31	0,39

Provincia	Suolo Consumato 2018 (ha)	Suolo Consumato 2018 (%)	Suolo Consumato Pro capite 2018 (m ² /lab)	Consumo di suolo 2017-2018 (ha)	Consumo di suolo 2017-2018 (%)	Consumo di suolo pro capite 2017-2018 (m ² /abitanno)	Densità consumo di suolo 2017-2018 (m ² /abitanno)
Torino	58.000	8,83	260	72	0,12	0,32	1,08
Trapani	19.789	8,03	488	30	0,15	0,88	1,20
Trento	30.208	4,88	501	39	0,13	0,71	0,82
Treviso	42.392	17,11	478	137	0,44	2,19	7,53
Trieste	4.897	22,98	207	4	0,08	0,18	1,77
Udine	38.518	7,79	728	147	0,38	2,78	2,97
Varese	28.518	22,11	298	43	0,16	0,49	3,61
Venezia	38.890	14,81	429	117	0,32	1,37	4,74
Verbano-Cusio-Ossola	8.382	2,82	401	6	0,09	0,38	0,28
Vercelli	10.559	5,07	613	18	0,14	0,88	0,71
Verona	42.482	13,72	480	243	0,57	2,83	7,84
Vibo Valentia	8.827	6,89	424	8	0,07	0,39	0,42
Vicenza	38.388	13,39	421	179	0,80	2,08	6,89
Viterbo	17.117	4,74	638	61	0,36	1,91	1,68
Valle	2.889.291	7,84	981	4.812	9,21	6,89	1,69

Per quanto riguarda il livello comunale, si osserva che Roma è la città che ha l'incremento di superficie artificiale di circa 75 ettari ed è il comune che ha trasformato maggiormente il proprio territorio nell'ultimo anno.

In provincia di Verona si trova il secondo comune per entità di trasformazione ovvero Nogarole Rocca, il quale tra il 2017 e il 2018 ha sfiorato i 45 ettari d'incremento, a causa dell'edificazione di nuove zone artigianali e per la logistica.

Tra i capoluoghi regionali, oltre Roma, si riscontra una crescita considerevole delle superfici artificiali a Venezia (+ 19 ettari), Bari (+ 18 ettari), Potenza (+ 17,3 ettari), Milano (+ 11,5 ettari), Cagliari (+ 8,2), Bologna (+ 6,8).

Tabella 17. Consumo di suolo annuale netto in ettari (incremento 2017-2018) a livello comunale (primi tre comuni per ogni regione).
Fonte: elaborazioni ISPRA su cartografia SNPA.

Regione	Comune	Consumo di suolo (ha)
Piemonte	Alessandria	20,3
	Biella	10,7
	Biello Torinese	8,2
Valle d'Aosta	Ayas	3,0
	Valcourmayeur	1,2
	Chambave	1,1
Lombardia	Broni	26,0
	Oneglia	24,3
	Cesinate d'Adda	21,8
Trentino-Alto Adige	Verona	13,4
	Resana-Anterona	3,8
	Fortezza	3,4
Veneto	Nogarole Rocca	44,7
	Verona	33,0
	Monselice	23,8
Friuli-Venezia Giulia	Gorizia	27,0
	Porpetto	16,7
	San Vito al Tagliamento	16,3
Liguria	Barzani	8,0
	La Spezia	1,8
	Andora	1,7
Emilia-Romagna	Piacenza	17,0
	Ferrara	16,3
	Castel San Giovanni	13,7
Toscana	Pisa	11,9
	Volterra	10,0
	Bagno a Ripoli	8,7
Umbria	Gubbio	8,2
	Perugia	6,0
	Civitello	5,2
Marche	Fermo	14,0
	Fano	7,3
	Mondempolo del Tronto	6,5
Lazio	Roma	75,0

Regione	Comune	Consumo di suolo (ha)
	Vetralla	12,1
	Latina	9,9
Abruzzo	L'Aquila	28,8
	Carsoli	11,9
	Avezzano	9,3
Molise	Termoli	13,3
	Campobasso	3,5
	Agnone	3,3
Campania	Montoro	8,3
	Montecorice	6,8
	Benevento	6,5
Puglia	Foggia	23,0
	Monopoli	18,3
	Bari	17,8
Basilicata	Tolve	23,0
	Potenza	17,3
	Matera	16,8
Calabria	Villapiana	9,6
	Lamezia Terme	6,1
	Corigliano-Rossano	2,9
Sicilia	Butera	15,4
	Catania	11,5
	Ragusa	11,3
Sardegna	Assemini	25,5
	Olbia	25,1
	Uta	17,2

Regione	Comune	Suolo consumato 2018 (ha)
Piemonte	Torino	8.491
	Alessandria	3.185
	Asti	2.110
Valle d'Aosta	Aosta	661
	Quart	320
	Valtournenche	318
Lombardia	Milano	10.450
	Brescia	4.045
	Cremona	2.027
Trentino-Alto Adige	Trento	2.938
	Bolzano	1.407
	Rovereto	961
Veneto	Venezia	7.230
	Verona	5.695
	Padova	4.604
Friuli-Venezia Giulia	Trieste	2.944
	Udine	2.442
	Pordenone	1.551
Liguria	Genova	5.808
	La Spezia	1.478
	Sanremo	1.241
Emilia-Romagna	Ravenna	7.032
	Parma	5.877
	Ferrara	5.295
Toscana	Firenze	4.299
	Arezzo	3.624
	Prato	3.270
Umbria	Perugia	5.140
	Teramo	2.822
	Città di Castello	2.296

Regione	Comune	Suolo consumato 2018 (ha)
Marche	Pesaro	2.386
	Ancona	2.218
	Fano	2.149
Lazio	Roma	29.875
	Latina	4.269
	Flumicino	2.965
Abruzzo	L'Aquila	2.694
	Pescara	1.755
	Teramo	1.502
Molise	Campobasso	1.118
	Termoli	972
	Isernia	587
Campania	Napoli	7.446
	Giugliano in Campania	2.397
	Salerno	2.057
Puglia	Taranto	5.285
	Bari	4.969
	Brindisi	4.725
Basilicata	Matera	2.183
	Potenza	1.884
	Melfi	1.880
Calabria	Reggio di Calabria	3.429
	Corigliano-Rossano	2.709
	Lamezia Terme	2.489
Sicilia	Palermo	6.344
	Vittoria	5.325
	Catania	5.156
Sardegna	Sassari	4.220
	Olbia	3.008
	Cagliari	2.074

Fonte. ISPRA – Suolo consumato in ettari (2018) (Primi tre comuni per ogni regione).

Con riguardo ai sette comuni che compongono l'Unione Nord Salento, dalla tabella sottostante si osserva che nel 2018 il suolo consumato in Puglia è pari a 172.152,81 ettari, a fronte di 40.232 ettari dell'intera provincia di Lecce.

Il dato comunale aggregato di suolo consumato è pari a 3.011,5, osservando, altresì, che il comune che registra il maggiore consumo di suolo è Squinzano (507,6 ettari), seguito da Salice Salentino (482,3 ettari), Trepuzzi (480,3 ettari), Surbo (456,5 ettari), Campi Salentina (448,8 ettari), Guagnano (344,1 ettari), Novoli (291,9 ettari).

Il consumo di suolo comunale aggregato è pari all'1,74% dell'intero suolo consumato della Puglia e al 7,48% dell'intero suolo consumato della provincia di Lecce.


A sua volta, la percentuale di suolo consumato nei sette comuni aggregati (14,64%) è in linea con la percentuale della Puglia (14,6%), risultando a sua volta maggiore della percentuale di suolo consumato della provincia di Lecce (8,45%).

L'incremento di suolo consumato nel 2018 per ciò che attiene ai sette comuni in esame (7,69 ettari), è pari all'1,80% dell'incremento di suolo consumato della Puglia (425,47 ettari) e al 5,71% del dato della provincia di Lecce (134,6 ettari).


La tavola e i grafici sottostanti offrono dati sintetici e analitici riguardanti in comuni dell'Unione Nord Salento in esame.

CONSUMO DI SUOLO 2018			
COMUNE	Suolo consumato ha 2018	Suolo consumato [% 2018]	Incremento suolo consumato [2017-2018] ha
Campi Salentina	448,8	9,9	2,590
Guagnano	344,1	9,2	0,660
Novoli	291,9	16,4	0,070
Salice Salentino	482,3	8,2	0,410
Squinzano	507,6	16,4	0,610
Surbo	456,5	22,3	1,760
Trepuzzi	480,3	20,4	1,590
Dato comunale aggregato	3.011,5	14,68	7,69
Puglia	172.152,81	8,45	425,47
Provincia di Lecce	40.232	14,6	134,6


Fonte: Elaborazione personale su dati ISPRA




Fonte: Elaborazione personale su dati ISPRA



Fonte: Elaborazione personale su dati ISPRA




Fonte: Elaborazione personale su dati ISPRA




Fonte: Elaborazione personale su dati ISPRA



Fonte: Elaborazione personale su dati ISPRA



Fonte: Elaborazione personale su dati ISPRA



Fonte: Elaborazione personale su dati ISPRA

Piano d'informatizzazione per l'Unione di comuni Nord Salento

1. Sviluppo e gestione sistemi informatici

L'efficienza e la modernizzazione della Pubblica Amministrazione possono avvenire soltanto con l'utilizzo massiccio dell'informatica e della telematica.

Attraverso questi strumenti si possono migliorare le prestazioni, aumentare la produttività degli uffici e fornire servizi *on-line* ai cittadini.

Il codice dell'amministrazione digitale di cui al D. Lgs. 07/03/2005, n. 82, all'art. 2, comma 1 prevede che «lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate e nel modo più adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti le tecnologie dell'informazione e della comunicazione»¹⁰¹.

Inoltre, il successivo art. 3 prevede un vero e proprio diritto all'uso delle tecnologie, disponendo al comma 1 che «chiunque ha il diritto di usare, in modo accessibile ed efficace, le soluzioni e gli strumenti di cui al presente Codice nei rapporti con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, anche ai fini dell'esercizio dei diritti di accesso e della partecipazione al procedimento amministrativo, fermi restando i diritti delle minoranze linguistiche riconosciute».

Fino ad ora le Amministrazioni hanno proceduto in ordine sparso, senza una vera strategia ed un coordinamento delle attività in grado di agire anche sulla domanda, con il risultato che, ad oggi, i servizi *on-line* della P.A. locali sono pochi e poco utilizzati.

Diventa fondamentale investire sia sull'offerta e quindi sulla capacità innovativa di proporsi ed esporsi della P.A. introducendo sistemi e soluzioni oggi realizzabili con le nuove tecnologie, sia sulla domanda con azioni congiunte e coordinate di promozione e diffusione: i cittadini utilizzeranno i nuovi servizi *on-line* solo se semplici, affidabili e con modalità d'utilizzo simili tra di loro.

Il Sistema Informatico Associato (SIA) è costituito al fine di gestire in modo integrato e coordinato le azioni di ideazione, progettazione, realizzazione, aggiornamento e gestione integrata dell'ICT (*information and communications technology ovvero* tecnologie dell'informazione e della comunicazione) nel contesto dell'Unione, attraverso l'impiego ottimale e la piena valorizzazione del personale e delle risorse strumentali assegnate.

Le attività del SIA consisteranno tra l'altro in:

- Ideare, progettare, realizzare ed implementare specifici progetti ICT, siano essi di architettura o applicativi, locali o in coordinamento con i singoli sistemi comunali;
- Assicurare il corretto funzionamento del sistema informativo-informatico complessivo dell'Unione;
- Gestire la cooperazione e l'integrazione fra tutte le componenti del sistema informativo-informatico dell'Unione con i sistemi informativi;

¹⁰¹ Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a), D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 66, comma 1, del medesimo D. Lgs. n. 179/2016.

- Indirizzare e supportare il dispiegamento delle soluzioni e dei servizi presso i comuni dell'Unione, garantendo la reale fruibilità ed accessibilità dei sistemi, nonché l'adeguata formazione agli utenti;
- Sviluppare e coordinare processi di unificazione degli applicativi di back office a livello di Unione secondo gli standard nazionali;
- Gestire ed implementare iniziative e progetti di sviluppo per servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili, valorizzando le reti esistenti della PA e indirizzando l'utilizzo delle tecnologie emergenti;
- Coordinare le azioni tecnico-informatiche da mettere in atto presso i comuni e l'Unione al fine di garantire il rispetto delle indicazioni normative relative alla sicurezza dei dati e delle applicazioni e gestire le relative procedure (di configurazione, monitoraggi);
- Rendere disponibili le informazioni relative all'effettivo dispiegamento ed esercizio dei servizi a fini di monitoraggio;
- Evolvere il *portale web* dell'Unione;
- Espletare procedure uniche per l'acquisizione di forniture e servizi professionali, sfruttando le opportunità offerte del Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA) e le convenzioni Consip laddove disponibili, ovvero operando nel rispetto delle proprie procedure di acquisto;
- Gestire le attività di configurazione, installazione e conduzione delle reti LAN interne
- Gestire le funzioni di assistenza tecnica ed operativa sulle postazioni client dell'Unione e dei propri Comuni
- Effettuare la gestione applicativa dei sistemi di competenza, siano essi implementati in locali o in *outsourcing*;
- Predisporre misure di sicurezza per integrità dati, adotta e gestisce le adeguate misure di sicurezza per l'accesso dei dati gestendo le password e le autorizzazioni degli utenti
- Fornire indirizzi per la realizzazione di programmi formativi rivolti al personale dell'Unione e dei comuni di riferimento;
- Predisporre misure di sicurezza per integrità dati, adotta e gestisce le adeguate misure di sicurezza per l'accesso dei dati gestendo le *password* e le autorizzazioni degli utenti;
- Collaborare con i responsabili dei servizi nella scelta di nuovi pacchetti applicativi che integrino le applicazioni esistenti.

L'Unione identifica il responsabile del SIA al quale sono attribuiti i seguenti compiti:

- Coordinare le attività elencate nei punti precedenti;

- Svolgere direttamente le specifiche attività di coordinamento ed ideazione progettuale, effettuare le scelte tecniche necessarie a garantire il corretto funzionamento dei sistemi e la corretta erogazione dei servizi, elaborare e proporre alla Giunta dell'Unione i piani strategici da approvare;
- Amministrare il budget di spesa corrente disponibile;
- Amministrare il budget investimenti programmati;
- Rappresentare il punto di riferimento unico per l'Unione.

Le attività svolte dal SIA si configurano come trasversali rispetto ai diversi e specifici ambiti verticali di intervento che fanno capo all'Unione; conseguentemente gli strumenti informatici necessari per lo svolgimento delle diverse funzioni verticali e la responsabilità della loro corretta implementazione sono in capo al SIA, mentre rimane in capo alla singola funzione la responsabilità dei contenuti e delle funzionalità tematiche.

Le modalità con cui i vari settori dell'Unione si avvalgono dei servizi del SIA potranno essere declinate in base alle singole esigenze.

2. Architettura *cloud*

La migrazione verso il Modello *Cloud*¹⁰² è tra le azioni principali della strategia di AgID di trasformazione digitale del Paese.

A decorrere dal 1° aprile 2019, le Amministrazioni Pubbliche potranno acquisire esclusivamente servizi IaaS, PaaS e SaaS qualificati da AgID e pubblicati nel *Cloud Marketplace*


Il *cloud computing*, più semplicemente *cloud*, è un modello di infrastrutture informatiche che consente di disporre, tramite internet, di un insieme di risorse di calcolo (ad es. reti, server, storage, applicazioni e servizi) che possono essere rapidamente erogate come un servizio.

Questo modello consente di semplificare drasticamente la gestione dei sistemi informativi, trasformando le infrastrutture fisiche in servizi virtuali fruibili in base al consumo di risorse. Il modello *cloud* introduce dei vantaggi significativi rispetto alle tradizionali soluzioni *hardware*, che consentono di:

- effettuare in maniera continua gli aggiornamenti dell'infrastruttura e delle applicazioni;
- usufruire delle applicazioni da qualsiasi dispositivo in qualsiasi luogo tramite l'accesso internet;

¹⁰² «Il *cloud computing* (in italiano nuvola informatica), più semplicemente *cloud*, è un modello di infrastrutture informatiche che consente di disporre, tramite internet, di un insieme di risorse di calcolo (ad es. reti, server, risorse di archiviazione, applicazioni software) che possono essere rapidamente erogate come servizio. Questo modello consente di semplificare drasticamente la gestione dei sistemi informativi, sia eliminando la gestione relativa ad applicativi fruibili direttamente online, sia trasformando le infrastrutture fisiche in servizi virtuali fruibili in base al consumo di risorse». Fonte: <https://cloud.italia.it/>

- avere maggiore flessibilità nel provare nuovi servizi o apportare modifiche, con costi minimi;
- ridurre i rischi legati alla gestione della sicurezza (fisica e logica) delle infrastrutture IT;
- avere importanti economie nell'utilizzo del *software*, in quanto consentito pagare le risorse come servizi in base al consumo ("*pay per use*"), evitando investimenti iniziali nell'infrastruttura e costi legati alle licenze di utilizzo;
- ridurre i costi complessivi collegati alla location dei *Data center* (affitti, consumi elettrici, personale non *ICT*).



Mappa del modello strategico

Servizi e infrastrutture qualificate del *cloud* della PA sono esposti e consultabili mediante il *Marketplace Cloud*, una piattaforma che consente di visualizzare la scheda di ogni servizio mettendo in evidenza le caratteristiche, il costo e i livelli di servizio dichiarati dal fornitore.

Le PA possono confrontare servizi analoghi e decidere, in base alle loro esigenze, le soluzioni più adatte. Il *Marketplace* indica anche le modalità di acquisizione con cui uno specifico servizio potrà essere acquisito da una amministrazione rimandando allo strumento di *procurement* disponibile (p.e. *portale acquistiretepa.it*) per procedere con l'acquisizione.

3. Il servizio tributi dell'Unione di comuni Nord Salento

Il servizio tributi potrà essere strutturato in un ufficio centrale presso la sede di uno dei comuni aderente alla forma associativa comunale in esame e in uffici periferici con funzione di «sportelli informatributi» in ogni comune.

4. Supporto alla Transizione Digitale

Ogni Pubblica Amministrazione al fine di garantire l'attuazione delle linee strategiche e la digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo affida ad un ufficio unico dirigenziale generale il compito di transizione alla modalità operativa digitale e dei conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta di servizi, di qualità e facilmente fruibile dai cittadini, improntata a criteri di maggiore efficienza e economicità.

Il nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), così come modificato dal D. Lgs. n. 179/2017, disciplina un processo di modernizzazione ed informatizzazione della Pubblica Amministrazione, sollecitando gli organismi pubblici a darvi piena attuazione al fine di ottimizzare e semplificare i servizi resi all'utenza, prevede la nomina (articolo 17, 1 comma) di un «Responsabile della Transizione al Digitale e di un ufficio dedicato», al fine di garantire l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione;

La circolare n. 3 del 2018 del Ministero della Funzione Pubblica nell'ambito della trasformazione digitale sottolinea l'urgenza e la necessità della nomina all'interno dell'Ente del Responsabile della Transizione al Digitale.

L'Unione identifica il Responsabile del Responsabile della transizione al Digitale al quale sono attribuiti i seguenti compiti:

- Indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica nell'amministrazione;
- Adozione delle misure di sicurezza informatica in base alla normativa di settore;
- Indirizzo e coordinamento relativo all'approvvigionamento dei sistemi informativi e di telecomunicazione e fonia al fine di assicurare il rispetto delle misure dei comuni standard tecnico/organizzativi;
- Indirizzo e coordinamento dello sviluppo servizi informativi, di telecomunicazione e fonia sia interni che esterni all'amministrazione;
- Garanzia di accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici (legge 4 del 2004);

- Analisi periodica della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie *ICT* al fine della riduzione dei costi e del miglioramento dei servizi dell'amministrazione;
- Realizzazione di sistemi informativi cooperativi tra diverse amministrazioni al fine di fornire servizi in rete più efficaci a imprese e cittadini;
- Pianificazione e coordinamento per la diffusione nell'amministrazione dei sistemi di posta elettronica, firma digitale ed elettronica, protocollo informatico, mandato informatico, e norme in materia di accessibilità e fruibilità dei servizi;
- Processo di integrazione e interoperabilità dei sistemi di accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione;
- Verifica e responsabilità attuativa dell'attuazione dei Piani governativi per l'informatica nella PA.

5. Il regolamento generale sulla protezione dei dati (*General Data Protection Regulation – GDPR*)

Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) che ha riformato la normativa sulla protezione dei dati, introducendo l'applicazione tassativa della normativa europea, la cui responsabilità ultima cade sul titolare del trattamento, figura che negli enti locali è ricoperta dal Sindaco;

Il GDPR introduce la responsabilità diretta dei titolari del trattamento in merito al compito di assicurare, ed essere in grado di comprovare, il rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali (principio di accountability).

Il GDPR disciplina una serie di attività cui conformarsi, tra cui:

- La nomina obbligatoria del Responsabile della protezione dei dati, incaricato di assicurare una gestione corretta dei dati personali negli enti. Tale figura può essere individuata tra il personale dipendente in organico, oppure è possibile procedere a un affidamento all'esterno, in base a un contratto di servizi (art. 37);
- La nomina obbligatoria del «Responsabile Esterno del trattamento», ovvero di colui che elabora i dati per conto del titolare del trattamento (art. 28);
- L'adozione del Registro delle attività del trattamento ove sono descritti i trattamenti effettuati e le procedure di sicurezza adottate dall'ente. Il Registro dovrà contenere specifici dati indicati dal GDPR (art. 30);
- L'obbligo per gli enti, prima di procedere al trattamento, di effettuare una valutazione di impatto sulla protezione dei dati. Tale adempimento è richiesto quando un tipo di trattamento può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche (es.: dati ottenuti dalla sorveglianza di zone accessibili al pubblico art. 35);

- La notifica delle violazioni dei dati personali all’Autorità Garante della Privacy in determinate situazioni (*data breach*) (art. 33).

L’Unione identifica il «Responsabile della Protezione Dati», al quale verranno attribuiti i compiti di verifica e sorveglianza sull’adeguamento dell’Ente al Regolamento 679/2016 (GDPR) e normativa collegata.

CONSIDERAZIONI ULTERIORI E FINALI PER L’IMPLEMENTAZIONE DELLA «FEDERAZIONE» DEI COMUNI DELL’UNIONE NORD SALENTO

Nella letteratura economica è presente l’idea che la frammentazione territoriale influenza il livello di efficienza di un ente.

Sorge pertanto la convinzione che sia possibile elevare l’economicità riferita all’erogazione dei servizi degli enti interessati, in quanto il costo medio pro-capite dei suddetti servizi diminuisce all’aumento della popolazione interessata, poiché si determinano economie di scopo e di rendimenti di scala crescenti¹⁰³; anche se al superamento di una determinata soglia demografica, tanto la complessità dei processi legati alla produzione di servizi, quanto la nascita di disfunzioni organizzative, determinano che i costi pro-capite iniziano ad aumentare allorché aumenta la popolazione.

Quanto sopra, per rilevare come l’eccessiva frammentazione del territorio comunale rappresenta l’elemento critico del decentramento amministrativo, al quale si può positivamente rispondere con l’aggregazione territoriale o con l’associazionismo comunale, relativamente all’espletamento delle funzioni fondamentali degli enti locali territoriali.

Occorre tenere in debita considerazione, sia la questione dell’urbanesimo, vale a dire il fenomeno legato allo spostamento dei cittadini dei piccoli centri in direzione dei centri urbani di maggiore dimensione e sia lo spopolamento assai forte, sempre dei piccoli comuni.

Tutto ciò comporta il pericolo che il bacino d’utenza comunale non sia più adeguato rispetto all’erogazione dei servizi ai cittadini e al sistema delle imprese; nel senso che viene meno la sostenibilità economica di quanto prodotto dall’ente locale, che non riesce più ad agire con logiche d’efficienza, d’efficacia e di economicità, producendo l’aggravio dei costi di funzionamento del comune a carico dei cittadini.

La riduzione del bacino d’utenza, in uno con la progressiva riduzione dei servizi comunali a beneficio dei cittadini, dovrebbe spingere gli amministratori locali (ancora di più di quanto hanno fatto finora) a gestire in modo unitario e cioè fra più enti locali

¹⁰³ Le economie di scopo si determinano allorché un unico input può essere impiegato per produrre maggiori servizi. I rendimenti di scala crescenti si hanno quando l’output varia in modo più che proporzionale rispetto alla variazione degli inputs. Ne deriva che in tale evenienza la crescita dell’impresa risulta assai vantaggiosa, in quanto, se si raddoppiano tutti i fattori della produzione, quest’ultima aumenta più del doppio.

territoriali, le funzioni comunali e i servizi ad esse connessi; fatto questo che potrebbe comportare anche un aumento del peso politico del territorio, proprio a seguito di un'unica cabina di regia concernente le scelte amministrative da compiere.

È del tutto evidente che alla base del metodo di lavoro associato tra enti di norma contigui debba esservi una forte visione proiettata al superamento della filosofia del «piccolo è bello» più legata ad un'immagine romantica della pubblica amministrazione e meno ancorata a logiche e principi di stampo aziendale, pur possibili nei comuni degli ultimi anni, dove alcune categorie provenienti dal mondo privato hanno cominciato a divenire centrali anche nel settore pubblico.

Il lavoro per obiettivi e risultati, il controllo di gestione, la valutazione delle prestazioni dei dipendenti e dei dirigenti, sono solo alcune delle categorie di riferimento del processo d'aziendalizzazione degli enti locali territoriali.

Occorre, inoltre, tenere presente che avere in ordine i conti nazionali implica che anche le autonomie locali territoriali agiscano sul versante dell'utilizzo razionale delle risorse finanziarie a disposizione.

Il tutto tocca, di conseguenza, anche i trasferimenti da parte dello Stato ai comuni che nel corso degli anni sono stati progressivamente ridotti, fatto questo che spinge gli enti locali territoriali a forme di collaborazione istituzionale, per evitare la dispendiosa azione dei comuni costretti e lavorare in modo singolo e non sinergico, fatto quest'ultimo che è privilegiato dalle politiche in atto negli ultimi lustri e dal vigente ordinamento che mette a disposizione dei comuni tutta una serie di istituti giuridici che consentono la cooperazione soprattutto da parte dei Piccoli Comuni.

Tra le forme associative (convenzioni, consorzi, esercizio associato di funzioni, accordi di programma), l'Unione di comuni è ritenuta sia dalla dottrina e sia dalla politica uno fra gli strumenti più efficaci per ridare slancio al sistema degli enti locali territoriali che vive, da anni a dire il vero, una situazione di profonda difficoltà generale, soprattutto dal punto delle risorse finanziarie a disposizione per l'implementazione delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi ai cittadini.

Così come è esplicitato nel TUEL, di cui al D. Lgs. n. 267/2000, all'art. 3, comma 2 «Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo».

Comune che ai sensi del comma 3 «è dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica» ed è titolare di «funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà».

Lo strumento associativo può favorire la cura degli interessi della comunità locale e può farlo soprattutto attraverso l'Unione di comuni, prevista dal vigente TUEL all'art. 32, il quale prevede che «l'Unione di comuni è l'ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi [...] ha potestà statutaria e regolamentare [che] a regime, attraverso specifiche misure di

razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, [deve assicurare] progressivi risparmi di spesa in materia di personale [che] alle Unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati».

L'azione del legislatore trova il suo fondamento soprattutto in analisi costi-benefici con riferimento ai comuni, soprattutto a quelli di piccola dimensione demografica e territoriale, in quanto si è osservato che l'andamento della spesa comunale pro-capite per l'erogazione dei servizi pubblici disegna su di un piano cartesiano una «curva a U» la quale dimostra che la spesa pro-capite decresce all'aumento della popolazione, almeno fino ad un determinato livello di popolazione, per poi crescere di nuovo.

Il fine del presente studio, concernente la riorganizzazione complessiva dei servizi e delle funzioni comunali da parte dell'Unione di comuni Nord Salento, alla quale aderiscono ben sette comuni, Campi Salentina, Guagnano, Novoli, Salice Salentino, Squinzano, Surbo e Trepuzzi, è quello di verificare l'esistenza o meno di situazioni generali favorevoli al trasferimento alla suddetta Unione di Missioni e Programmi (come in base al bilancio armonizzato possono oggi essere definite le pregresse funzioni e servizi di cui al D.P.R. n. 194/1996) che tradizionalmente sono svolte dai singoli comuni.

Per verificare la fattibilità di un riordino complessivo delle attività inerenti all'Unione di comuni Nord Salento è stata condotta un'analisi sulle seguenti funzioni:

- ✓ amministrazione;
- ✓ polizia locali;
- ✓ istruzione;
- ✓ viabilità e territorio;
- ✓ rifiuti;
- ✓ sociale nido.

Seguendo il metodo di SOSE (Soluzioni sviluppo economico, società partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Banca d'Italia, sono stati individuati per ogni singola funzione esaminata i «comuni virtuosi» e i «comuni non virtuosi», ma anche i «comuni sopra livello» e i «comuni sotto livello», sulla base del posizionamento degli enti indagati in uno dei quattro quadranti, in relazione al differenziale tra spesa storica e fabbisogno standard teorico (asse orizzontale) e tra output storici e livelli quantitativi delle prestazioni (asse verticale).



Fonte: «Ballanti, Dispotico, Porcelli, Vidoli (2014). "A Simple Four Quadrants Model to Monitor the Performance of Local Governments", Cesifo Working Paper N.. 5062 Category 1: Public Finance.

Il posizionamento degli enti locali territoriali nei quadranti sopra riportati è avvenuto, come detto, in base al differenziale tra spesa storica e fabbisogno standard (asse orizzontale) e tra output storici e livelli quantitativi delle prestazioni (asse verticale). È stata utilizzata tale metodologia d'analisi per individuare uno strumento per determinare l'appropriatezza delle scelte politiche d'assumere per ogni ente locale interessato alle politiche di cambiamento organizzativo.

In definitiva, i comuni in generale e in particolare anche quelli facenti parte dell'Unione Nord Salento sono suddivisi in:

- «comuni sopra livello» (quadrante I), vale a dire enti che a fronte di una spesa storica superiore al fabbisogno standard offrono anche un livello di servizio superiore alla domanda potenziale;
- «comuni virtuosi» (quadrante II) vale a dire enti che presentano una domanda potenziale inferiore a quella effettivamente soddisfatta e un fabbisogno standard maggiore rispetto alla spesa storica;
- «comuni sotto livello» (quadrante III), vale a dire enti che a fronte di un fabbisogno standard superiore alla spesa storica dovrebbero anche soddisfare una domanda potenziale (output standard) più alta rispetto a quella che è l'attuale capacità di offerta (output storico);
- «comuni non virtuosi» (quadrante IV), vale a dire enti che oltre a fronteggiare una domanda potenziale superiore all'attuale capacità di offerta presentano una spesa storica superiore al fabbisogno.

Ciò detto, l'analisi dei sette comuni aderenti all'Unione Nord Salento ha evidenziato che una prima considerazione deriva dal fatto che il dato aggregato dei sette singoli comuni ci dice che essi sono posti nel «quadrante I - sottolivello», al pari di quanto accade per il comune benchmark, anch'esso collocato nel «quadrante I - sottolivello».

Con riguardo alle funzioni dei singoli comuni globalmente considerate, si osserva che il «Totale delle funzioni» ci offre uno spaccato variegato da comune a comune. Risulta che ben quattro comuni sono posti nel «quadrante I – sotto livello», vale a dire Novoli, Squinzano, Surbo e Trepuzzi; due collocati nel «quadrante IV – non virtuosi», vale a dire Campi Salentina e Salice Salentino; uno situato nel «quadrante II - virtuoso», vale a dire Guagnano.

Si osserva, inoltre, che il comune *benchmark* ha una spesa storica più bassa di quella sostenuta dai sette comuni ovvero 32.879.479, contro 39.033.897 euro.

Con riguardo alla spesa storica pro-capite si evidenzia che nel comune *benchmark* vi è una spesa più bassa, pari a 465,75 euro, contro 510,8 euro.

La differenza in euro tra il comune benchmark e i sette comuni dell'Unione Nord Salento aggregati, è di -2.600.883 euro, contro -761.737.

Di conseguenza, l'*Expenditure gap* % per il comune *benchmark* è di -7,33%, contro -1,95%.

Con riferimento alla quantità dei servizi offerti ai cittadini, il comune benchmark ha un valore insufficiente (2), come del resto accade per il dato dei comuni in esame che hanno anch'essi un valore insufficiente (3).

Ne deriva che l'*output gap* per il comune *benchmark* è di -33,90%, mentre nei comuni in esame è di -25,22%.

Questi dati, letti "*cum grano salis*", possono indurci a ritenere che la via dello svolgimento delle funzioni comunali attraverso il loro all'Unione di comuni sia fattibile, demandando alle singole convenzioni di trasferimento delle funzioni comunali le necessarie ulteriori valutazioni relative alle spese necessarie relative alle risorse umane, finanziarie e strumentali indispensabili.

La politica in questo assume un ruolo centrale.

Il trasferimento delle funzioni all'Unione Nord Salento risente, come visto, di un comportamento differente da funzione a funzione; ma lo sforzo compiuto dai sindaci e dagli amministratori dei comuni interessati a governare il territorio per il tramite dell'Unione di comuni, potrà essere ripagato dal possibile aumento del peso politico di un'intera area che vista dall'esterno come fortemente coesa, potrà spuntare migliori condizioni, rispetto alle attuali, nei confronti dell'ente di area vasta di riferimento, ma soprattutto nei confronti della regione Puglia, con la quale si potrà negoziare l'utilizzo di risorse finanziaria *ad hoc*, grazie alla possibile sottoscrizione di un accordo di programma previsto dall'art. 34 del vigente TUEL, il quale è lo strumento per antonomasia «per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti».

I dati elaborati e proposti, evidenziano, inoltre, molti punti di similarità (ma anche di differenze) dei comuni aderenti all'Unione Nord Salento che, lo si ribadisce,

invitano ad un migliore utilizzo, rispetto al presente, dell'istituto dell'Unione comunale, potendo in questo modo realizzare progetti strategici di area vasta, più difficilmente concretizzabili attraverso l'azione politico-amministrativa dei singoli comuni.

Si tratta di credere fino in fondo allo strumento associativo comunale, attraverso il quale può essere possibile conseguire economie di scala, come ha evidenziato SOSE nel «Rapporto «Rapporto verso l'Unione e la fusione di comuni», nel quale si osserva ciò che succede in alcune funzioni comunali, come «funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo e di polizia locale»; «servizi di gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali»; «ufficio tecnico»; «servizio di anagrafe»; «altri servizi generali»; «funzioni di polizia locale» e dove si dimostra la diminuzione della spesa storica pro-capite legata all'aumento della classe di popolazione e si evidenzia che la percentuale di inefficienza tecnica si riduce all'aumento della classe di popolazione.

Quanto evidenziato da SOSE, può trovare pratica applicazione nei comuni aderenti all'Unione Nord Salento, anche sulla base dei dati forniti per singola funzione comunale, ragione per la quale, si ribadisce l'utilità della gestione associata delle funzioni comunali per il tramite della suddetta Unione di comuni e la fattibilità del «progetto di riorganizzazione complessiva dei servizi e delle funzioni comunali», il quale può essere prodromica anche all'eventuale fusione di comuni, come potrebbe avvenire in alcuni comuni aderenti all'Unione Nord Salento, nel caso di specie, Campi Salentina, Squinzano e Trepuzzi che hanno già concluso un apposito studio di fattibilità, nel quale sono state indagate le ragioni di forza (molte) e di debolezza (poche) dello strumento aggregativo comunale.

Ma, la gestione associata delle funzioni (molte o persino tutte), potrebbe essere indicativo di un possibile aumento del numero di comuni che intendono fondersi tra di loro, come ad esempio Novoli, il cui Sindaco si è dimostrato interessato alla strumento della fusione di comuni, esistendo le condizioni tecniche di partenza per cui questo accada, vale a dire la contiguità territoriale che non è rispettata soltanto per il comune di Surbo, contiguo solamente al comune di Lecce e per il quale andrebbe sviluppato un apposito ragionamento di possibile riordino territoriale.

*Per la redazione del presente studio di fattibilità hanno collaborato e per questo si ringraziano:

Avv. Sara SERGIO, *ph. Doctor*, Prof. aggregato e Ricercatore di Diritto amministrativo, Università di Roma, "Unitelma-Sapienza", Dipartimento di Scienze giuridiche ed economiche, per la supervisione della parte giuridica;

Ing. Fernando MOSCHETTINI, funzionario della Provincia di Lecce, per la parte cartografica;

Dott. Matteo SERGIO, *Acting Manager* del network KPMG, per l'elaborazione dei dati concernenti i trasferimenti erariali agli enti aderenti all'Unione di comuni Nord Salento.

11 ottobre 2019

Prof. Luigino SERGIO

